REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE

CON LA SOMMARIA INDICAZIONE

DELLA STATISTICA DELLE DIVERSE COMUNITÀ

DELLA TOSCANA

EDIZIONE SECONDA

RIVEDUTA, CORRETTA ED ACCRESCIUTA DAL COMPILATORE

TOMO SECONDO

FIRENZE

PER AURELIANO GIULIANI

1836.

La presente Opera con benigno Sovrano Rescritto del 4. Aprile 1832. è stata onorata del privilegio della privativa della stampa.

CO' TIPI DELLA STAMPERIA GRANDUCALE

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

C

CACCAOS. *Specie di mandorla prodotta da un albero americano* (Theobroma Cacao *Linn.*) *che costituisce il principale ingrediente della cioccolata.*

— Regolam. Dog. — La gabella d'introduzione del caccaos è ridotta dalle lire 10. alle lire 7. il 100. delle libbre compreso il quarto imposto dalla Notificazione de' 4. Ottobre 1816. (*Notific.* 6. *Aprile* 1833.)

CACCIA ed AUCUPIO. *Caccia è propriamente la persecuzione degli animali quadrupedi; aucupio è quella dei volatili, che si dice anche* « UCCELLAGIONE. »

Sommario

Scopo ed oggetto principale della Legge 1.
Permissione limitata al tempo fuori del divieto ed in terre non eccettuate 2.

1. — Riguardando Noi la caccia ed aucupio come un oggetto di pubblica economia da una parte, e dall'altra come un'onesta e molte volte utile occupazione, e volendo dirigerlo al fine cui è specialmente destinato, moderando in parte l'eccessiva libertà, che per l'abuso distrugge sè medesima distruggendo gli oggetti sopra dei quali si doveva esercitare, e riducendola a quei limiti che son segnati dal rispetto dovuto alla privata e pubblica proprietà, alla conservazione, aumento e propagazione della specie degli animali, che la natura non turbata dalla intempestiva avidità degli uomini ci riproduce ogni anno per comune alimento, ci siamo fatti render conto delle leggi antiche e moderne riguar-

danti la presente materia (a), e dopo aver ponderato il parere dei nostri ministri, ed avendo in veduta unicamente il pubblico interesse, ordiniamo e comandiamo che d'ora in poi sia osservato il presente Regolamento da valere per tutto il Gran-Ducato di Toscana. (*Motup.* 15. *Febbrajo* 1793. *in princ.*)

2. — Chiunque sarà fornito della licenza dell'armi potrà fuori del tempo del divieto cacciare in ogni luogo e terra del Gran-Ducato che non sia riservata ed eccettuata dalle Leggi. (*L.* d. *Art.* 1.) Terre eccettuate sono le Bandite riservate a Noi o concesse dalla sovrana autorità ad altri per l'uso privativo della caccia ed aucupio; e riservate egualmente ed eccettuate sono le terre tenute a cultura, ove sieno le uve non per anco raccolte, o sementa, o biade e grani non ancora mietuti, o ragnaje piantate industriosamente ed a mano dai padroni privati, o conservate a proprie spese per l'uso privato tanto della caccia che dell'aucupio, che ad essi soli devono appartenere, in tutti i quali luoghi a nessun cacciatore sarà lecito d'entrare. (d. *Art.* 2.) (b)

3. — Il divieto generale della caccia e dell'aucupio comincerà il primo giorno di quaresima, e continuerà fino a tutto il mese di Agosto; e siccome esso è diretto a conservare la specie dei quadrupedi e dei volatili inservienti all'alimento umano, che in questo spazio di tempo si riproducono, così i volatili e i quadrupedi o carnivori, o in qualunque altra maniera dannosi, e quelli che non sono stazionarj, nè si riproducono tra noi, si potranno in ogni tempo uccidere e prendere nei modi e forme che saranno sotto espresse. (d. *Art.* 3.)

4. — Fra i quadrupedi sono comunemente dannosi Lupi, Volpi, Faine, Martore, Puzzole, Istrici, Tassi, e Donnole. (d. *Art.* 4.)

5. — Tra i volatili Aquile, Falchi, Gufi, Passere, Corvi, Gazzere, e Cornacchie. (d. *Art.* 5.)

6. — Tra quelli che non si riproducono tra noi sono gli uccelli di mero passo, e la maggior parte degli animali acquatici, e propriamente detti di palude. (d. *Art.* 6.)

(a) *Il Memoriale alfabetico ragionato del Fabrini enumera* 18. *Leggi emanate sulla Caccia prima di quella che qui si trascrive.*

(b) *Terre eccettuate sono oggi tutti i fondi altrui quando manchi la licenza del proprietario V.* §§ 42. 63.

7. — I primi si potranno prendere ed uccidere con qualunque ordigno ed arte, escluso il fucile, le tagliole, e le piediche. (d. *Art.* 7.)

8. — E se per liberarsi dal danno che cagionano questi animali vi fosse necessità di far uso di tagliole o piediche, i Giusdicenti ne daranno la permissione secondo i casi, a condizione però che non siano tese nè l'une nè l'altre che dal tramontar del sole, nè in luoghi che servono di strada, viottolo, o sentiero agli uomini ed agli animali. (d. *Art.* 8.)

9. — E se si credesse o dal Magistrato Comunitativo, o da qualunque privato possessore che contro questi animali dannosi fosse necessaria la caccia con armi da fuoco, tanto l'uno che gli altri ne chiederanno licenza al Giusdicente per eseguirla respettivamente o nel proprio Territorio, o nei proprj terreni, il quale esaminato il caso potrà concederne la licenza senza spesa alcuna con le condizioni sotto espresse, e dandone sempre, e volta per volta notizia al Consigliere di Stato, Direttore pro tempore della Nostra Real Segreteria della Corona e di Corte, a cui restano privatamente delegati gli affari di caccia e pesca. (d. *Art.* 9.) (a)

10. — Le condizioni saranno: che detta caccia s'eseguisca sempre in brigata non minore di otto persone, e senza cani, e che la persona singolare o morale che avrà ottenuta la licenza risponda non tanto delle sue proprie, quanto delle altrui trasgressioni contro le leggi del divieto e di caccia. (d. *Art.* 10.)

11. — Diamo però facoltà al nostro Consigliere mentovato di permettere una brigata minore, o l'uso dei cani in qualche caso speciale, che a suo giudizio meritasse una deroga. (d. *Art.* 11.)

12. — Nè con la presente disposizione intendiamo di fare innovazione alcuna sopra le Leggi, e Statuti riguardanti i così detti Lupaj o altre persone che senza esser Lupaj ammazzassero lupi o lupattini. (d. *Art.* 12.) V. Lupi.

13. — Gli uccelli dannosi del secondo genere mentovati di sopra all'Art. 5. si potranno prendere anco ne' loro nidi, ed uc-

(a) *Attualmente ciò è riservato al Soprintendente Generale delle RR. Possessioni. V.* § 45.

cidere in ogni modo esclusa l'arme da fuoco, di cui resta sempre proibito l'uso in tempo di divieto. (d. *Art.* 13.)

14. — Quanto agli uccelli del terzo genere potrà il Giusdicente del luogo accordare la licenza della caccia per gli animali aquatici e di palude con armi da fuoco per un tempo discreto, a condizione che nell'accesso e recesso dal luogo destinato per la caccia portino l'archibuso scarico. E siccome alcuni di essi animali covano e si propagano nelle nostre acque, vogliamo che dette licenze non si accordino più dal dì 15. d'Aprile fino al dì 15. Luglio, tempo delle loro cove. (d. *Art.* 14.) (a)

15. — Dette licenze potranno anche accordarsi dai medesimi Giusdicenti dal principio del divieto fino a tutto il dì 15. Marzo per la caccia dei colombacci con la medesima condizione dell'archibuso scarico nell'accesso e recesso dal posto della caccia, che dovrà individuarsi nella licenza; con l'espressa proibizione ai cacciatori di condur seco i cani, ed a condizione che nel posto ove intendono cacciare vi sia continuamente l'animale che servir deve di zimbello, altrimenti detto volantino. Di tutte le licenze che essi Giusdicenti daranno, renderanno inteso come sopra il nominato nostro Consigliere delegato per gli affari di caccia e pesca. (d. *Art.* 15.)

16. — Quanto al semplice aucupio senz'armi da fuoco, ferma stante l'espressa proibizione di valersi sotto qualunque titolo e pretesto di panie, lastre, e di reti di maglia stretta, comunemente usate nelle tese autunnali di minuta uccellagione, e conosciute sotto la denominazione di reti aperte e da paretajo, sarà permesso ad ognuno, non ostante il divieto, fino al dì 15 Aprile e non più oltre, di prendere con qualunque ordigno e rete, purchè sia di maglia larga, eccettuata però quella chiamata paratella, le pavoncelle, pivieri, storni, e gambette, a condizione che, trattandosi di tesa con reti appajate, vi siano costantemente sulla piazza di essa le stampe di tali volatili, dei quali fino a detto termine vien permesso il trasporto e la contrattazione. (d. *Art.* 16.)

(a) *Questa facoltà è abolita con la Legge del* 20. *Febbrajo* 1824. *V.* § 49. *segg.*

17. — E dal dì 15. di Luglio in poi sarà pure ad ognuno permesso con qualunque sorta di ordigno, arte, e rete sottile di prendere le tortore, quaglie, beccafichi, ortolani, ed altri minuti uccelli della specie di quelli che si prendono nell'estate, dei quali in conseguenza non resta vietata in tal tempo la contrattazione ed il trasporto. (d. *Art.* 17.)

18. — Le passere, rondini, e balestrucci, e i loro nidi si potranno prendere in ogni tempo con qualunque arte, ed ordigno, eccettuata l'arme da fuoco in tempo di divieto. (d. *Art.* 18.) (a)

19. — Di tutti gli altri animali, o quadrupedi, o volatili non mentovati finora, non solamente resta proibita la caccia, ma ancora il trasporto e la contrattazione in tempo di divieto, e in tutto il Gran-Ducato, quantunque essi provenissero da Stato estero; come ancora resta proibito il prendere i loro figli o di nido, o di covo, o guastare in qualunque modo i loro nidi, o covi. (d. *Art.* 19.)

20. — Sarà punito come trasgressore del divieto chiunque dopo il principio di esso o tenderà, o non toglierà i lacci tesi, ed altri ordigni capaci di servire a prendere ogni specie di animali, dalla qual pena non restano esenti nemmeno i possessori delle ragnaje private; ed a nessuno, anche in tempo lecito, sarà permesso giammai di tender lacci che non siano di crino, o siano composti di più di un crino. (d. *Art.* 20.)

21. — E per togliere le occasioni di contravvenire alla Legge del divieto, dall'osservanza della quale deriva poi l'abbondanza della cacciagione, non sarà permesso ad alcuno in tempo di esso divieto l'uso e trasporto dello schioppo, fuori che ai Soldati, agli Esecutori dell'attual servizio, ed alle Guardie di Bandita di caccia; e nei Vicariati di Pontremoli, Portoferrajo, Bagnone, Fivizzano, Pietrasanta, e Barga, noi vogliamo che si seguiti per chi sarà munito della licenza dell'armi a permetterne l'uso e il trasporto secondo il consueto, a semplice difesa; a condizione però che lo schioppo sia scarico, o carico semplicemente a palla, ed altresì che chi lo porta non abbia sopra di sè munizione minuta e spezzata. (d. *Art.* 21.)

(a) *È abolito anche questo V.* § 56.

22. — Di questo medesimo privilegio, e alle medesime condizioni, godranno tutti gli abitatori della Provincia Inferiore di Siena in tempo di divieto sì per propria difesa, come anche per difesa dalle fiere ed animali voraci dei loro armenti e greggi; e tanto i primi che i secondi trovati con detta munizione spezzata come sopra proibita incorreranno nella pena come trasgressori del divieto predetto, quando non mostrino evidentemente d'andare o tornare dalle cacce di palude, o dei colombacci con le debite licenze, ottenute come sopra dai respettivi Giusdicenti; e bene inteso che con ciò non s'intende derogato al disposto dalla Notificazione de' 10. Aprile 1788. riguardante la proibizione dell'uso dell'armi pei confinati nella Provincia Inferiore, ed agli altri per le Città, Terre, e Castelli della medesima. (d. *Art.* 22.)

23. — Le Guardie poi dei beni tanto nostri che dei privati, munite che siano della licenza dell'armi potranno portare in tal tempo le pistole, le armi bianche, e le mazze ferrate, e non mai l'archibuso se non nei casi sopra espressi all'art. 22. (d. *Art.* 23.)

24. — I contadini o coloni parziari, altrimenti detti mezzajuoli, o lavoratori fissi delle terre altrui, e loro respettivi garzoni che vivono nella loro respettiva famiglia come individui di essa, e che sono occupati in uno dei più importanti e più utili mestieri della civile società, non potranno d'ora in avanti ottener la licenza dell'armi senza il previo assenso e permissione in iscritto del loro respettivo padrone, o di chi legittimamente lo rappresenta, essendo egli solo nel caso di giudicare se uno o più dei suoi lavoratori possa impiegare l'opera sua nell'occupazione della caccia senza danno della diligente e industriosa cultura delle sue terre. Questo assenso e permissione, sottoscritta e recognita per mano di Notaro pubblico, sarà esibita ai Ministri del Regio Fisco incaricati di conceder le licenze dell'armi, e nella licenza medesima ne sarà fatta special menzione, perchè la vigilanza degli Esecutori non possa essere da falsi recapiti delusa ed ingannata. (d. *Art.* 24.)

25. — Tutto ciò che è stato costituito fin quì intorno alle regole da osservarsi in tempo di divieto, non dovrà avere effetto alcuno relativamente agli abitatori della nostra Isola del Giglio,

ai quali, per le speciali considerazioni dovute alle loro circostanze locali, confermiamo il disposto dal Motup. del 15. Luglio 1788. spedito in lor favore dal nostro augusto Predecessore e Padre, a condizione però che pel trasporto del salvaggiume ucciso dall' Isola nel resto del Gran-Ducato si osservino le regole più sotto prescritte. (d. *Art.* 25.)

26. — Non dovrà nemmeno il divieto suddetto avere effetto alcuno rispetto ai proprietarj privati delle Bandite, o di quelli che dai medesimi avranno causa, essendo in loro facoltà di regolare la caccia ad essi riservata a lor piacimento, purchè il trasporto degli animali uccisi in dette Bandite in tempo di general divieto non possa farsi senza l'espressa licenza del predetto Consigliere Direttore della Segreteria della Corona e di Corte, o suo legittimo Delegato, e purchè essi animali uccisi come sopra, debbano servire per uso di privato del banditario senza farsene mai contrattazione alcuna. (d. *Art.* 26.)

27. — E in quanto al salvaggiume di volatili e di quadrupedi che per qualche accidente fosse stato trovato morto in qualunque luogo non riservato, o fosse stato tratto da uccelliere, serbatoj, o altri luoghi chiusi, e di privata proprietà, se ne permette l'uso ed il trasporto, previa però la licenza da ottenersi in iscritto senza alcuna spesa dal suddetto Consigliere incaricato degli affari di caccia e pesca o suoi delegati, che saranno tanto in Firenze che in Pisa i Soprintendenti pro tempore al Dipartimento delle Reali Possesioni, e negli altri luoghi i respettivi Giusdicenti, dando però delle licenze che accorderanno, e dei motivi che gli indussero ad accordarle, avviso al prefato Consiglier delegante per suo governo, in mancanza delle quali non dovranno ammettersi altre equipollenti giustificazioni. (d. *Art.* 27.)

28. — Quantunque il tempo del divieto della caccia duri fino a tutto il mese di Agosto, con tutto ciò permettiamo al nostro Consiglier di Stato come sopra incaricato degli affari di caccia e pesca di concedere tutte le volte che lo reputi opportuno, tanto direttamente che per mezzo di quei Ministri che gli piacerà di delegare, la licenza di rompere le brigate delle starne e delle pernici dal dì 15 d'Agosto in poi, senza però che sia lecito d'ucci-

dere alcun'altra specie di salvaggiume, la preda del quale dovrà essere indistintamente comune nel medesimo tempo a tutti i Nostri fedelissimi Sudditi. (d. *Art.* 28.) (a)

29. — Le Bandite a Noi riservate saranno quelle che dentro i respettivi loro confini verranno descritte in piè della presente Ordinazione, e nelle quali resta proibito in tempo del divieto di introdurre cani sciolti di qualunque specie, e quelli che si terranno dai proprietarj dei Terreni circoscritti nelle Bandite medesime dovranno avere al collo un randello appeso in bilancia non minore di un braccio. (d. *Art.* 29.)

30. — Le Bandite poi concesse dalla Nostra Sovrana autorità ai Nostri Feudatari o ad altre persone private, saranno limitate dentro i confini del Territorio infeudato, o dentro quelli nella nostra concessione prescritti, e dentro i medesimi confini non avranno il diritto privato della caccia che su i beni che in qualunque maniera possederanno, e che debbono essere dettagliatamente descritti in una nota da conservarsi nel Tribunale del Feudo, o nel più vicino Tribunale che abbia Giurisdizione Criminale, a pubblica vista, secondo il prescritto nell'Art. 7. della precedente Legge de'27. Aprile 1782. Avranno parimente il diritto privativo della caccia dei cignali, cervi, caprioli, e daini nelle selve, boscaglie, e macchie situate nel territorio del Feudo, ancorchè da loro non possedute, dal dì primo Settembre fino al dì 15. Dicembre, passato il qual tempo sarà permesso a qualsivoglia persona di andarvi a caccia a qualunque sorta di animali senza licenza del Feudatario. (d. *Art.* 30.)

31. — In tutte le contravvenzioni di caccia dichiarate nella presente costituzione, sarà luogo a procedere contro i trasgressori per via d'inquisizione; ma per non rendere perpetua l'azione contro i trasgressori medesimi, l'accusatore o pubblico, o privato dovrà presentarne la querela nel termine di un mese dal giorno della commessa trasgressione, e nel termine di due mesi dal dì della presentata querela ne dovrà esser trasmessa la speciale inquisizione; altrimenti, detto termine o nell'uno o nell'altro caso

(a) *La Licenza di rompere le brigate di Starne ec. è stata sospesa con la Legge* 20. *Febbrajo* 1824. *V.* §. 51.

decorso, dovrà restare prescritta la trasgressione, e non dovrà esser più lecito di conoscer della medesima. La sola circostanza di essere stati veduti o trovati in tempo del divieto nelle pubbliche strade all'aperta campagna con cani e archibuso, e anco con questo soltanto, servirà di prova bastante per essere canonizzati come trasgressori di caccia, senza bisogno di porre in essere che lo schioppo fosse carico a palla o a munizione spezzata. (d. *Art.* 31.)

32. — La pena ordinaria per le trasgressioni di caccia, oltre quella per la delazione dell'arme nei casi nei quali possa cadervi, sarà per la prima volta di lire cento e della inabilitazione per anni tre a poter cacciare, e trattandosi di recidivi, oltre la detta pena potrà estendersi l'arbitrio fino all'inabilitazione perpetua con la comminazione di tre mesi di carcere in caso d'inosservanza. (d. *Art.* 32.)

33. — Quelli poi che semplicemente trasportassero, o avessero contrattato il salvaggiume preso o ucciso in contrabbando, saranno condannati alla pena di lire settanta per ciascheduno e per ciascuna volta, ed essendo impotenti a pagare, saranno condannati nella corrispondente pena di carcere; in ambedue i casi però s'intenderà sempre aggiunta la pena della mercede da pagarsi ai querelanti pubblici o segreti, di lire ventotto, e della perdita non solamente del salvaggiume trovato appresso le due specie di trasgressori, ma delle armi, ordigni e strumenti pe' primi, e delle bestie, vetture e continenti pei secondi, serviti per commettere, trasportare, ed occultare gli oggetti della trasgressione; ed il valore delle dette pene non tanto, quanto di tutti gli altri generi mentovati, s'intenderà devoluto per metà alla cassa delle multe, e per l'altra metà ai suddetti querelanti. (d. *Art.* 33.)

34. — Ma se di tali trasgressioni si facesse mai debitore alcun Famiglio, o altro Esecutore di giustizia, o una guardia di qualunque specie, la pena sarà sempre di tre anni di confino nella Provincia inferiore dello Stato Senese, con la perpetua inabilitazione a poter servire in qualità d'Esecutore o di Guardia nel Gran-Ducato. (d. *Art.* 34.)

35. — Cognitori di tali trasgressioni saranno i respettivi Giusdicenti che hanno giurisdizione criminale, all'arbitrio dei quali

rimettiamo il disegno anche di una pena un poco più grave, secondo le circostanze dei casi, salva la solita partecipazione al Tribunale Supremo di Giustizia nei casi nei quali abbia luogo, e salvo negli altri casi il ricorso per chi si sentisse aggravato. (d. *Art.* 35.)

36. — S. A. R. vuole in aumento del divieto di ogni sorta di caccie permanenti, come sono i paretaj, uccelliere, e simili nei terreni altrui senza l'espressa licenza del proprietario, che i cacciatori sieno sempre tenuti alla refezione di tutti i danni che fossero cagionati negli altrui beni tanto da essi, che dai loro cani. (*Not.* 23. *Settembre* 1793.)

37. — Il privilegio del porto d'arme da fuoco avendo per oggetto unicamente la difesa, non resta pregiudicato dalla Legge generale della caccia del 15. Febbrajo 1793; in conseguenza della quale deve intendersi in ogni tempo vietato per l'oggetto della caccia l'uso e trasporto di tali armi a chiunque non sia munito della licenza del R. Fisco. (*Circ.* 20. *Novembre* 1793.)

38. — Nelle Provincie del Gran-Ducato, e specialmente della Romagna, e delle maremme pisana e senese in deroga all'art. 20. della L. del 15. Febbrajo 1793., è permesso l'aucupio con lacci di più di un crino, come si praticavano in passato, fermo stante anco sopra tale oggetto il divieto contenuto nella Legge predetta. (*Not.* 29. *Novembre* 1793.)

39. — S. A. R. dopo aver preso in considerazione le particolari circostanze delle maremme senese, volterrana e pisana, infestate bene spesso dagli animali feroci e carnivori, persuasa che quei Territorj, quanto all'uso delle armi da fuoco ed alla caccia, esigono uno speciale trattamento, vuole che restino eccettuate dal divieto prescritto dalla Legge generale di caccia del 15. Febbrajo 1793. i seguenti luoghi: 1. Tutto il territorio compreso nella Provincia inferiore Senese. 2. Nel Volterrano tutta la estensione del littorale che resta interposta fra il corso del fiume Cecina, ed il lido del Mare; ed inoltre il Bosco denominato il Berignone, circoscritto come segue: Incominciando dal fiume Cecina nel punto ove sbocca altro fiume detto Stellate per la parte di mezzo giorno, e salendo verso levante con lasciare il fiume Cecina si sale alla Serra detta Monte Rovuiano, d'onde si scende nel fiume

Stellate, sempre verso levante, ed attraversato detto fiume nella imboccatura del Botro dell'acqua buona si sale al podere delle Campore, e di poi calando verso tramontana fino al fiume Forci si seguita detto fiume fino allo sbocco nelle Stellate, e seguitando queste fino alla loro unione con la Cecina si torna al primo punto. 3. Nella maremma Pisana le seguenti Comunità e Popoli: Tutti i territorj compresi nelle Comunità di Campiglia, della Sassetta, Casale, Guardistallo, Monte Scudajo, della Gherardesca, Bibbona, Rosignano, Chianni e Rivalto, Castellina ed Orciano, ed i Popoli di Riparbella, S. Luce, Pieve a Pastina, Pomaja, Gabbro e Pazzana. Ad effetto però di prevenire i mezzi di eludere il disposto della precitata Legge de' 15. Febbrajo 1793., non sarà permesso sotto verun titolo dal primo giorno di quaresima fino a tutto il mese di Aprile il trasporto e contrattazione del salvaggiume di qualunque specie dei territorj come sopra eccettuati in ogni altra parte del Gran-Ducato soggetta al divieto, ancorchè potesse pienamente giustificarsi essere stato il predetto salvaggiume predato ed ucciso dentro i limiti dei territorj predetti. (*Mot.* 23. *Dicembre* 1794.)

40. — I Giusdicenti provinciali autorizzati a concedere le licenze della caccia nel tempo di divieto nei casi e modi determinati dalla Legge de' 15. Febbrajo 1793., sono invitati ad agire con quell'avveduta cautela che fosse loro per suggerire un'ingenua ed imparziale determinazione di vegliare alla difesa del vero spirito della detta Legge nel combinare con vero zelo di buon servizio e di pubblico vantaggio un discreto appagamento degli onesti dilettanti di caccia, ed un equitativo soccorso per chi l'esercita di professione a provvedimento e sussidio della propria sussistenza, con la effettiva osservanza del divieto, e con la conseguente felice propagazione degli animali, che la natura non turbata dalla intempestiva avidità degli Uomini ci riproduce ogni anno per comune alimento. (*Circ.* 7. *Febbrajo* 1795.) (a)

(a) *Di questa Circ. che è piuttosto lunga non abbiamo riportato che la conclusione, molto più che, attese le soppressioni e le restrizioni prescritte dalla L. del* 20. *Febbrajo* 1824., *pare che possa servire appena allo scopo pel quale venne pubblicata.*

41. — Ferma stante la facoltà di trasportare, far circolare, e contrattare il salvaggiume ucciso e predato nei territorj della Provincia inferiore Senese, e delle Maremme Volterrana e Pisana, circoscritti nel Motup. de' 23. Dicembre 1794., anche in tempo di divieto per tutti quei luoghi che sono compresi dentro i limiti ai medesimi territorj assegnati, è proibito dal primo giorno di quaresima a tutto il mese di Agosto l'introdurre e contrattare il detto salvaggiume pel rimanente del Gran-Ducato sotto le pene comminate dagli Ordini veglianti. È mente inoltre della R. A. S. che non s'intenda con ciò fatta veruna innovazione per la caccia, trasporto, e contrattazione anche in tempo di divieto di quella specie di salvaggiume che colla Legge generale de' 15. Febbrajo 1793. e colle dichiarazioni posteriori è stato permesso con diverse cautele di poter predare, trasportare, e contrattare, le quali devono restare nella loro piena osservanza. (*Not.* 18. *Febbrajo* 1795.)

42. — La caccia nei fondi altrui sarà sempre proibita, siano o non siano ricoperti di sementa o di raccolte pendenti di qualunque specie, piantati o non piantati a ragnaja, e qualunque siasi la loro cultura o destinazione, a meno che vi concorra il consenso del Proprietario, o che si tratti di terreni costantemente sodi ed inculti, nei quali si potrà cacciare liberamente nei modi e tempi permessi. I boschi sono compresi tra i fondi nei quali la caccia è proibita, se non vi concorra il consenso del proprietario: è pure proibito l'erigere senza tale consenso nell'altrui suolo paretaj o boschetti, o collocarvi permanentemente qualunque istrumento destinato alla caccia o uccellagione. (*Not.* 20. *Giugno* 1814. *Art.* 3.)

43. — Qualunque contravvenzione al precedente articolo sarà punita con multa da Lire 25. a 50., secondo le circostanze, avuto riflesso in specie all'essere la trasgressione seguita in terreni in allora sodi, o lavorati, spogliati, o coperti di sementa o di raccolte, di giorno o di notte, avanti il levare o dopo il tramontare del sole; e questa multa potrà essere estesa a Lire 100. se il cacciatore si sarà introdotto in un terreno recinto di siepe, muro, o altro riparo, con scalarlo, o farvi dei valichi e senza pregiudizio in tutti i casi della riparazione dei danni che si fossero cagionati. (d. *Art.* 4.

44. — Le pene stabilite dal precedente articolo non potranno esser pronunziate che sulla querela formale del padrone del fondo o suoi aventi causa, e non se ne potrà fare alcun conto dopo il lasso del tempo determinato dall'art. 31. della predetta L. del 1793. (d. *Art.* 5.) (§. 31.)

45. — In dichiarazione del disposto negli art. 14., e 15. della L. del 15. Febbrajo 1793., le licenze da accordarsi gratuitamente per cacciare ai volatili che vi sono indicati dentro i limiti ivi prescritti, debbono esser munite della firma del Soprintendente generale delle RR. Possessioni, dal quale ne sarà trasmesso ai respettivi Vicarj quel numero che sarà creduto sufficiente per farne con il loro mezzo la distribuzione con la debita sobrietà, conformemente alle Istruzioni contenute nella Circ. de'7. Febbrajo 1795. (*Not.* 6. *Marzo* 1815.) (§. 40.)

46. — S. A. I. e R. all'oggetto di stabilire un costante uniforme sistema che escluda qualunque dubbio sulla intelligenza della Legge del 15. Febbrajo 1793., rapporto al privilegio della caccia accordato ai Militari, con veneratissimo Rescritto del dì 16. Febbrajo 1817. si è degnata di dichiarare che essendo costante nei militari il privilegio della delazione delle armi, la facoltà di cacciare ad essi accordata si estende anco alla caccia degli animali aquatici, soltanto in tempo di divieto, senza alcun obbligo di munirsi del Patentino, con dichiarazione inoltre che questo privilegio è applicabile parimente ai Militari riformati ed in ritiro, essendo essi in questo rapporto equiparabili ai Militari in attività a forma del Motup. del 23. Marzo 1815. (*Circ.* 21. *Febbrajo* 1817.) (a)

47. — Con Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Stato de'6.

(a) *Una Circ. del* 30. *Settembre* 1819. *volle che gli Uffiziali militari del Gran-Ducato fossero muniti di una lettera stampata all'effetto che potesse essere riconosciuta la loro qualità, e non fosse luogo a veruna mala intelligenza nel caso che dalla forza pubblica fossero incontrati a cacciare nei tempi permessi senz'alcun distintivo militare. Queste disposizioni vennero estese anche agl'individui componenti la I. e R. Guardia del Corpo ed agli Uffiziali degli Anziani con altra Circ. del* 30. *Ottobre successivo, dovendo anch'essi godere dello stesso privilegio militare per la delazione delle armi, e per la caccia.*

stante viene significato che S. A. I. e R. si è degnata ordinare che sia tenuta ferma a favore degl'Insigniti dell'Ordine di S. Stefano la facoltà di portare armi e cacciare fuori delle Bandite e nel tempo non vietato, come pure il benefizio delle licenze d'armi che erano soliti ottenere secondo il loro grado pei respettivi domestici col sistema e con le regole stesse che si praticavano nel 1799. (*Circ.* 16. *Luglio* 1818.)

48. — D'ora in avanti la distribuzione dei patentini di caccia pei tempi del divieto sarà eseguita gratuitamente per mezzo dei respettivi Giusdicenti, ed in seguito delle loro richieste. (*Circ.* 15. *Maggio* 1820.)

49. — S. A. I. e R. avendo preso in considerazione le disposizioni attualmente veglianti in materia di caccia, e dalla esperienza convinta che le medesime non sono sufficienti ad impedire che sia turbata la tranquilla riproduzione degli animali che ne sono il soggetto, è venuta nella determinazione di ordinare e disporre con veneratissimo Rescritto del dì 19. del mese corrente quanto appresso. (*Not.* 20. *Febbrajo* 1824. *in princ.*)

50. — Resta abolita la facoltà di cacciare agli animali acquatici e di palude dal dì 15. Luglio fino al 14. Agosto inclusivamente; in conseguenza di che non potranno dai Giusdicenti nè da verun altro ministro accordarsi altrimenti le licenze delle quali parla l'Art. 14. della L. generale sulla caccia de' 15. Febbrajo 1793., nè altre simili pel detto tempo. (d. *Art.* 1.) (V. §. 14.)

51. — Vien sospesa la permissione accordata dall'Art. 28. della detta L. di rilasciare la licenza di rompere le brigate delle starne e delle pernici dal dì 15. di Agosto in poi, e non potrà perciò più rilasciarsi fino a nuovo e diverso ordine il così detto patentino del mezzo Agosto. (d. *Art.* 2.) V. §. 28.

52. — La caccia con arme da fuoco agli animali acquatici e di palude dal dì primo di quaresima al dì 15. Aprile esclusivamente non sarà permessa a chi sia munito della licenza prescritta dall'art. 14. della menzionata Legge, se non che nei paludi e negli stagni, ed in quelli soltanto, i quali a indicazione del richiedente saranno individualmente nominati nella licenza; e resta dichiarato che le beccacce non sono comprese fra gli animali

acquatici e di padule, e n'è perciò vietata nel tempo e nei luoghi sopra citati la uccisione. (d. *Art.* 3.)

53. — Le licenze permesse dall'Art. 15. della sudd. L. per la caccia dei colombacci dal primo giorno del divieto fino a tutto il dì 15. Marzo non potranno concedersi che per valersene nei luoghi ove è solita la detta caccia con zimbello, e tal condizione, oltre la indicazione del luogo preciso della caccia, sarà espressa nelle licenze medesime. (d. *Art.* 4.)

54. — Le licenze di che nei due precedenti Articoli non potranno rilasciarsi se non a coloro che siano muniti della patente di arme, e dovrà pagarsi per ciascheduna di esse la tassa di lire 4. alla cassa dello Scrittojo delle RR. Possessioni. (d. *Art.* 5.)

55. — Continuerà ad esser permesso dal principio del divieto al 15. Aprile esclusivamente il semplice aucupio delle pavonelle, pivieri, storni, e gambette, a tenore dell'art. 16. della sopracitata Legge del 1793. (d. *Art.* 6.)

56. — È espressamente vietato di rilasciare licenze da caccia oltre le permesse dalla Legge, e specialmente quelle di uccidere in tempo di divieto con arme da fuoco lungo i fiumi o altrove rondini, rondoni e balestrucci; e le licenze già date dovranno considerarsi di niun valore. (d. *Art.* 7.)

57. — È richiamata alla più stretta osservanza la disposizione dell'art. 20. della menzionata Legge del 1793, che qualifica trasgressore del divieto chiunque dopo il principio di esso o tenderà o non toglierà i lacci tesi ed altri ordigni capaci di servire a prendere ogni specie di animali, e che proibisce anche fuori del divieto di tender lacci che non siano di crino, o siano composti di più di un crino; e viene dichiarato che ogni laccio deve essere di un solo e scempio crino, e questo non mai nè in verun modo raddoppiato. È dichiarato altresì che non sono permesse anche in tempo di caccia le tagliole da lepri. (d. *Art.* 8.)

58. — Tenuta ferma la procedura per via d'inquisizione in materia di caccia, i contravventori alle disposizioni contenute nella presente Notificazione saranno sottoposti alle stesse pene comminate dalla citata Legge del 15. Febbrajo 1793. (d. *Art.* 9.)

59. — I Tribunali e Giusdicenti daranno sollecito sfogo alle

querele che venissero presentate in materia di caccia, e faranno eseguire prontamente le sentenze proferite contro i trasgressori, senza tenerne sospeso l'effetto per ragione della pendenza di suppliche dirette ad ottenere la grazia. (d. *Art.* 10.)

60. — Gli Esecutori useranno la maggior vigilanza onde le presenti prescrizioni e quelle della mentovata Legge del 1793. siano rigorosamente osservate, e non restino impunite le trasgressioni commesse. (d. *Art.* 11.)

61. — Ferma stante la proibizione di tendere in ogni altro tempo dell'anno lacci diversi da quelli che sono prescritti nell'art. 8. della Legge del 20. Febbrajo 1824., e ferme stanti tutte le altre disposizioni della Legge stessa, è lecito dal dì 1. di Ottobre di ciaschedun anno, e sino al principio del general divieto, il tender lacci composti nella cappia o anello di due o ancor di tre crini, restando però sempre ferma la proibizione dei lacci di quattro o più crini, o di altra più tenace materia formati, come di minugia, fil d' ottone, o simili, atti a prendere animali più forti dei tordi e merli. (*Circ.* 8. *Ottobre* 1824.)

62. — Tutti quelli che senza il consenso in iscritto del proprietario s'introdurranno nei fondi privati per esercitarvi la caccia o l' aucupio contro il disposto dalla Legge del 20. Giugno 1814., che dovrà rigorosamente osservarsi, saranno giudicati e puniti dalle Ruote criminali sulla querela presentata dalle persone a ciò dalla Legge stessa autorizzate. (*L.* 10. *Agosto* 1829. *Art.* 9.) (a)

63. — L'atto della querela dovrà specificare la persona del trasgressore, il giorno e la parte del giorno ed il fondo in cui sarà stato sorpreso o veduto in contravvenzione: se il terreno era seminato o disposto a sementa o con raccolte pendenti, e quali, o se era mancante di queste; e se il trasgressore era provvisto di schioppo e cani, o di quali altri arnesi per caccia o aucupio. (d. *Art.* 10.)

(a) *Gli articoli di questa Legge che precedono il presente Art. 9. riguardano il porto d' arme, e sonosi perciò collocati sotto il vocabolo* „ ARMI BIANCHE, E DA FUOCO. „

64. — La querela non sarà ammessa se mancherà di alcuna delle predette indicazioni; potrà però essere ripetuta corretta, purchè ciò segua nel termine accordato per querelare. (d. *Art.* 11.)

65. — I trasgressori incorreranno in una multa dalle lire 40. alle lire 120., se l'arbitrario ingresso sarà seguito in beni o terreni aperti; e dalle lire 60. alle lire 180. se sarà seguito in beni e terreni cinti da mura, siepi, steccati, o altri ripari formati per impedire il passo degli uomini o degli animali. (d. *Art.* 12.)

66. — L'arbitraria introduzione nel fondo altrui con cani e schioppo, o con questo soltanto, o con altri arnesi che servano alla caccia ed all'aucupio stabilirà per regola la prova dell'animo preordinato alla caccia od all'aucupio nel terreno in cui avrà luogo la introduzione. (d. *Art.* 13.)

67. — Il querelato non sarà ammesso a giustificare il preventivo consenso del proprietario, o di chi legittimamente lo rappresenta, che per mezzo di prova scritta. (d. *Art.* 14.)

68. — La quietanza dell'accusatore in qualunque parte del giudizio ottenuta e ratificata giudicialmente basterà a troncare il corso, ma non potrà rendere inefficace la intervenuta condanna, anche quando non abbia avuto la sua esecuzione. (d. *Art.* 15.)

69. — Le multe pronunziate per queste trasgressioni di caccia apparterranno in totalità allo Spedale viciniore, salve e riservate sempre al padrone del fondo le sue azioni pel danno effettivo, ai termini e avanti chi di ragione. (d. *Art.* 16.)

70. — I Tribunali criminali useranno di tutto il rigore come di tutta la sollecitudine nel disbrigo dei processi di delazione di armi e di trasgressione di caccia, e senza eccettuazione di casi o di persone daranno fine a tutti in via ordinaria e nelle loro competenze nei modi e termini di ragione. (d. *Art.* 17.)

71. — Restano ferme e dovranno pienamente osservarsi nelle parti non contrarie al presente Regolamento tutte le Leggi, Ordini, e Prescrizioni attualmente in vigore sulla delazione delle armi, sulla caccia, e altre relative materie, specialmente in quanto riguardano le II. e RR. Bandite. (d. *Art.* 18.)

72. — S. A. I. e R. presi in considerazione i dubbj che sono insorti sulla intelligenza dei veglianti Ordini relativi al modo di

formare i lacci di crino permessi per l'aucupio, e persuasa della convenienza di dare in questo proposito analoghi schiarimenti, ha dichiarato che non sono proibiti i lacci di due crini raddoppiati in modo che siano composti di due crini nella cappia o cruna, e di quattro nell'anello e nella corda o fusto; e questa sovrana dichiarazione ha ordinato che sia circolata a tutti i Tribunali criminali del Gran-Ducato. (*Circ.* 17. *Settembre* 1829.)

CACCIATORI VOLONTARJ di Costa. Regolam. V. Militari cacciatori ec.

CADAVERI UMANI. Precauzioni precedenti la loro tumulazione.

Sommario

1. — S. A. R. il Serenissimo Arciduca Gran-Duca sempre intento al bene dei suoi sudditi e alla pubblica sicurezza, avendo preso in considerazione, che non conviene non solo nelle morti violente, ma anco nelle morti repentine di qualunque genere il procedere precipitosamente alla tumulazione dei cadaveri senza una ricognizione dei medesimi e senza un giusto esame se tali morti siano state naturali, e delle cause che possono alle medesime aver dato occasione, in aumento delle Leggi e Ordini ve-

glianti vuole e comanda che in avvenire i cadaveri di tutti quelli che mancheranno di morte violenta o di morte repentina di qualunque genere, benchè apparentemente prodotta da cause naturali e non dal fatto di alcuno, non si possano tumulare se non dopochè quei ministri, i quali in ciaschedun luogo presiedono al governo dei popoli ne avranno data in iscritto l'opportuna permissione. (*L.* 30. *Novembre* 1775.)

2. — Ordina a questo effetto la R. A. S., che i Medici, Cerusici e Speziali che saranno stati chiamati al soccorso del moribondo di morte violenta, o repentina, gli Eredi, Congiunti, e Domestici, e chiunque altro si sarà trovato presente al di lui passaggio sia tenuto a farne immediatamente il rapporto al Tribunale degli Otto in Firenze, ed a quello dei Vicarj e Potestà nello Stato, talchè alcuno di loro debba effettivamente averlo eseguito, alla pena di dover ciascheduno solidamente corrispondere della mancanza. (*ivi*)

3. — I Ministri del Tribunale degli Otto dovranno subito avvisare in Firenze l'Auditore Fiscale, e il detto Auditore Fiscale o il Giusdicente del luogo, a cui fuori di detta Città sarà stato presentato il referto dovrà ex officio prendere sommaria notizia della maniera con cui tal morte sarà seguita, e determinerà se debba senz'altro lasciarsi seppellire il cadavere o debba farsene precedentemente la giudicial visita e sezione. (*ivi*)

4. — Nei casi nei quali la visita o sezione sarà stata ordinata da un Potestà, dovrà questi darne in appresso conto al respettivo Vicario col resultato della medesima. (*ivi*)

5. — I Giusdicenti non potranno esiger cosa alcuna per tutte le operazioni ed ordini che a loro spettino per eseguire quanto nel presente Motuproprio loro s'impone, ed ogni altra spesa dovrà essere a carico del R. Fisco. (*ivi*)

6. — Mancando alcuna delle surriferite persone di eseguire quanto nella presente ordinazione si contiene, se saranno medici, cerusici, o speziali, becchini, inservienti o custodi delle Chiese, Spedali, Monasteri, Conventi o Compagnie rimarranno inabilitati *ipso facto* dall'esercizio del loro impiego; e se saranno altre persone incorreranno insieme ed *insolidum* nella pena di scudi cinquanta; e tutti inoltre saranno puniti secondo le circostanze

dei casi anche con pene afflittive ad arbitrio di chi dovrà giudicare. (*ivi*)

7. — Volendo noi rimuovere il pericolo dei funesti accidenti che possono seguire dalla troppo precipitosa inumazione dei cadaveri, e volendo nel tempo stesso riparare al pregiudizio che può derivarne alla pubblica salute dal tenerli esposti dove concorrono i fedeli per gli esercizj della Religione; perciò senza derogare agli ordini contenuti nell' Editto de' 30. Novembre 1775. che provvede sopra le morti improvvise, e senz'alterare i Regolam. veglianti per le ricognizioni dei cadaveri che occorrono farsi dai Tribunali, ma in aumento e conferma dei medesimi comandiamo quanto appresso. (*Motup. 2. Gennajo 1777. in princ.*)

8. — In avvenire per regola generale non potrà mai darsi sepoltura ai cadaveri prima che siano passate 24. ore da che ne sia seguita la morte, e se si tratterà di morti compendiose o subitanee, quali son quelle che succedono in conseguenza di apoplessia, paralisi, epilessia, catalessi, sincope, convulsioni, inalazione di vapori venefici, o arie non respirabili, e emorragìe, o di tutte le altre cagioni capaci di produrre le apparenze di morte, sarà necessario lasciar correre ancora maggior tempo a discrezione degl'intendenti, o di quelli, alla custodia dei quali sarà il cadavere. (d. *Art.* 1.)

9. — Nello spazio delle 24. ore, o in quel maggior tempo per cui nei casi già detti dovrà differirsi la inumazione, non sarà regolarmente permessa la sezione del cadavere, ma ad essa solo si potrà devenire liberamente senza la detta limitazione di tempo nei casi straordinarj, come di epidemie incipienti, e malattie d' incognita cagione, purchè per giudizio d'idonei professori siano senza contradizione manifesti i segni della morte seguita; e ciò per non defraudare il pubblico di quei vantaggj che derivano alle arti salutari dalle ricerche di tal natura. (d. *Art.* 2.)

10. — Per tutto quel tempo che dovranno i cadaveri restare sopra terra, dovranno lasciarsi per quanto è possibile nello stato loro naturale, ed a forma delle Istruzioni che il Magistrato di Sanità di Firenze farà pubblicare, e che Noi comandiamo osservarsi. (d. *Art.* 3.)

11. — Affinchè non vi sia alcuna ripugnanza ad eseguire le istruzioni predette, ordiniamo che in avvenire i cadaveri siano portati sempre coperti tanto alle Chiese ove dovranno ricevere i suffragj, che a quelle ove dovranno seppellirsi. (d. *Art.* 4.)

12. — Non dovranno, benchè coperti, restare esposti in avvenire nelle dette Chiese, dove non producono che disturbo al Popolo che assiste alle sacre Funzioni, e pregiudizio alla pubblica salute; ma vogliamo che tutte le Parrocchie, ed ogni altra Chiesa che abbia il dritto di ritenere pei Suffragj, o tumulare i cadaveri, per tutto quel tempo che questi dovranno restare sopra terra a forma dell'Art. 1., gli debbano tenere custoditi in una stanza a parte, dove in questo tempo non si celebrino i divini Uffizj, e che non abbia alcuna comunicazione per cui si dia accesso al popolo, ma debba star serrata, e non possa entrarvi che chi deve aver cura del cadavere. (d. *Art.* 5.)

13. — I Parrochi avranno dritto di prevalersi a quest' oggetto di qualche Oratorio di Confraternita annesso alla fabbrica della loro Chiesa, o in vicinanza della medesima dentro il circondario della Cura, dove nel tempo che dovrà servire per la custodia di un cadavere non solo non si celebreranno Messe, nè vi si faranno altre Sacre Funzioni, ma vi resterà proibita anco l'adunanza dei Fratelli; o sivvero destineranno a quest' uso una stanza della loro Canonica. (*L.* d. *Art.* 6.)

14. — In Firenze il Segretario del Regio Diritto, e nello Stato i respettivi Giusdicenti avranno facoltà di conoscere sommariamente delle differenze che possono nascere tra il Parroco ed i Fratelli dell'Oratorio che esso volesse prescegliere, e quelle procureranno di comporre o decidere prontamente come crederanno giusto, togliendo ogni ostacolo che per qualunque parte si potesse frapporre all'esecuzione di queste nostre determinazioni. (*L.* d. *Art.* 7.)

15. — Tutte le Chiese non parrocchiali che avessero il diritto di ritenere o pei Suffragj o per la tumulazione i cadaveri, dovranno parimente avere un Oratorio o stanza per custodirveli, in mancanza della quale dovranno renunziare al loro diritto. (*L.* d. *Art.* 8.)

16. — Tutti i Parrochi od altri, alla cura dei quali sia qualunque Chiesa che abbia il diritto dei suffragj o della tumulazione, dovranno nel termine di un mese aver denunziato in Firenze, Siena, Pisa e Livorno al Magistrato respettivo di Sanità, ed altrove ai respettivi Giusdicenti, l'Oratorio o stanza che avranno destinata all' uso di custodire i cadaveri; e dai respettivi Tribunali sarà approvata, se con la visita del Cancelliere o del Giusdicente e di un Medico sarà riconosciuta adattata, ed in diverso caso gli sarà assegnato un breve termine a provvedersi di altro luogo. (*L.* d. *Art.* 9.)

17. — Sarà peraltro in facoltà delle respettive famiglie del defunto il ritenere il cadavere nella propria casa per tutto quel tempo che a forma della presente Legge deve restar sopra terra. (*L.* d. *Art.* 10.)

18. — Tutte le funzioni sacre che per l'avanti solevano farsi presente il cadavere, potranno farsi col segno di una coltre distesa in terra o sopra un catafalco, purchè sia osservato ciò che è stato prescritto nelle LL. sopra i Funerali de' 10. Ottobre 1748. e 25. Marzo 1773. (*L.* d. *Art.* 11.) V. Funerali e Bruni.

19. — I trasgressori di qualunque condizione siano, tanto ecclesiastici che laici, saranno sottoposti alla pena di scudi venticinque per ciascuna trasgressione a qualunque degli articoli contenuti nella presente Legge, ed all' arbitrio secondo le circostanze. La somma in cui sarà la condanna dovrà dividersi per metà tra l'accusatore palese o segreto, e lo Spedale di Santa Maria Nuova per lo Stato Fiorentino, e quello di S. Maria della Scala pel Senese. (*L.* d. *Art.* 13.)

20. — Conosceranno di tutte le trasgressioni dipendenti da questa nostra Legge, in Firenze il Tribunale degli Otto, in Siena il Capitano di Giustizia, ed in tutti gli altri luoghi del Gran-Ducato i respettivi Tribunali ordinarj, ai quali compete la Giustizia criminale, con le solite partecipazioni. (*L.* d. *Art.* 14.)(a)

21. — I cadaveri umani non dovranno esser coperti se non che quanto richiede l'onestà e la decenza, cioè solamente con

(a) *Oggi si procede per simili trasgressioni dalla Potestà economica per la disposiz. dell' Art.* 109. *della L. del* 30. *Novembre* 1786.

camicia e calze, o veste lunga a piacimento, purchè non sia fermata troppo stretta al collo in modo da serrare le vene giugulari e l'arterie carotidi esterne. (*II.* 2. *Gennajo* 1777. *Art.* 1.)

22. — Non dovranno situarsi con le braccia e mani strette e gravitanti sul torace e sul ventricolo, ma bensì affatto stese; e ne'casi ove si possa dubitare di morte apparente, non dovrà tenersi il cadavere supino, ma inclinato sopra una parte. (*Art.* 2.)

23. — Non dovrà calcarsi e serrarsi la mascella inferiore accosto alla superiore, e neppure rintasarsi la bocca e le narici, ma si lascerà il cadavere nel suo stato naturale. (*Art.* 3.)

24. — Non si ricuoprirà col solito cappuccio o altro pezzo di tela la faccia al cadavere, se non che nell'atto di tumularlo. (*Art.* 4.)

25. — Tutti i cadaveri indistintamente dovranno essere trasportati entro casse o cataletti coperti di tela nera incerata o coltre; e volendo alcuno servirsi delle solite bare per non essere in grado di supplire alla spesa delle dette casse o cataletti, potrà farlo, purchè esse bare abbiano nella parte superiore dei regoli o staggj inarcati, capaci di sostenere detta tela o coltre, talchè l'effetto sia che il cadavere non si veda, ma possa l'aria liberamente entrare e uscire. (*Art.* 5.)

26. — Sarà cura dei Cancellieri d'invigilare che le stanze od Oratorj da scegliersi per l'esposizione dei cadaveri siano esenti da umidità, suscettibili di ventilazione, luminose, e non fredde, e la loro capacità sia proporzionata al bisogno delle respettive Parrocchie. (*Art.* 6.)

27. — Occorrendo per qualche urgente motivo di levare i cadaveri dalle accennate casse, cataletti, o bare, si avrà cura di situarli sopra tavole o assi, e non mai sopra il nudo suolo. (*Art.* 7.)

28. — Sarà conveniente che mentre il cadavere starà in detta stanza o compagnia, sia di tempo in tempo osservato, e ciò particolarmente nei casi di morti repentine o violente, ad oggetto di rilevare se comparisca qualche segno di vita, come di pulsazione al cuore, o di respirazione ec., e ciò accadendo, passare agli opportuni soccorsi a forma delle Istruzioni pubblicate dal collegio medico nel 1772. (*ripetute nel* 20. *Febbrajo* 1822.) per ravvivare gli Annegati ed altri morti apparentemente. (*Art.* 8.) V. Asfissia.

29. — Dovranno tenersi aperte le stanze mortuarie tutte le volte che non vi sono cadaveri, ed esporsi all'aria i cataletti bene espurgati dalle immondizie contratte dai cadaveri stessi. (*Art.* 9.)

30. — S. A. R. volendo provvedere ai diversi inconvenienti insorti finora in occasione di tumulazione di cadaveri, in aumento e dichiarazione della Legge de' 2. Gennajo 1777., ha comandato che ciaschedun Parroco in avvenire ritenga presso di sè in qualunque tempo, indipendentemente da chicchessia, la chiave della stanza mortuaria; e nel caso in cui fosse stata destinata alla custodia dei cadaveri qualche Compagnia o altro Oratorio pubblico, dovrà ritenere la chiave come sopra, e sarà carico dei respettivi Giusdicenti l'invigilare alla esecuzione del riferito ordine, provvedendo alla consegna delle chiavi, e ritirandone dai Parrochi la confessione in iscritto. Restano inoltre autorizzati i Giusdicenti a dare la licenza di seppellire i cadaveri prima del tempo prescritto dalla Legge, qualora nei medesimi compariscano innegabili segni di morte seguita, con che diano la licenza in iscritto, e senza spesa veruna. (12. *Marzo* 1782.)

31. — All'oggetto di evitare qualche reclamo sul fetore dei cadaveri vien permesso nell'estate farne la inumazione anco prima che siano scorse le intiere 24. ore dopo la morte, riconosciuto che sia il cadavere dal medico condotto, e col di lui attestato permessone il trasporto dall'autorità competente. (*Lettera della Segret. di Stato de'* 2. *Settembre* 1786.)

32. — S. A. R. volendo rimuovere il pericolo dei funesti accidenti che possono seguire dalla troppo precipitosa inumazione dei cadaveri, ha comandato quanto appresso. (*Lettera della Segret. di Stato de'* 16. *Marzo* 1789.)

33. — Che si tenga in piena osservanza il disposto dalle LL. funerarie de'30. Novembre 1775., e 2. Gennajo 1777. come pure dalle Istruzioni contemporanee intorno alle cautele da praticarsi per i corpi estinti o supposti tali finchè saranno sopra terra. (*Ivi*)

34. — Che scorse che siano le ore prescritte dalla L. dopo la morte nei respettivi casi, possano trasportarsi i cadaveri dalla stanza mortuaria a quella di deposito prima dell'Avemaria dell'*Angelus* unicamente nelle giornate d'inverno, nelle quali sia

caduta la neve finchè sia affatto disciolta e parimente nelle giornate di detta stagione, nelle quali le piogge dirotte rendono ugualmente pericoloso il trasporto di notte; fermo stante peraltro il Rescritto de' 16. Novembre 1780. con cui attese le circostanze locali si accorda che il trasporto dei cadaveri dalla casa alla Chiesa parrocchiale si faccia dal 1. Novembre a tutto Marzo di giorno e non di notte. (*Ivi*)

35. — Il trasporto dei cadaveri deve farsi sempre ed in ogni qualunque occasione dalla casa o altro luogo, ove esista il cadavere, alla Chiesa, e da questa alla stanza mortuaria del Campo santo nelle Città e Terre murate indistintamente, qualunque sia lo stato e condizione della persona defunta; e benchè dovesse anco seppellirsi come povero, o la mattina, dopo lo spuntar del giorno, o la sera dopo l'unora dei morti. (*Not.* 13. *Agosto* 1789. *Art.* 2.)

36. — Trovandosi nelle Città e Terre murate diverse Parrocchie che si estendono anche per la campagna è insorto il dubbio sull'applicazione del §. 2. della Not. de' 13. Agosto 1789. al caso dei cadaveri da trasportarsi dalle case rurali alle Chiese delle suddette Parrocchie, in risoluzione del quale S. A. R. si è degnata dichiarare che i cadaveri di dette Case di campagna possano trasportarsi in qualunque ora anche del giorno alle respettive Chiese curate esistenti nelle Città e Terre predette, fermo stante però, che i cadaveri delle case poste alle Città e Terre predette si trasportino alla Chiesa, e tutti indistintamente i cadaveri si facciano passare dalla Chiesa al Camposanto o alla Stanza mortuaria al medesimo addetta nelle ore prescritte dall'allegato §. 2. e che tutti gl'indicati trasporti siano eseguiti privativamente senz'alcun benchè minimo segno di ceremonia e pompa funebre. (*Circ. de'* 22. *Gennajo* 1790.)

37. — Il piano dei soccorsi da darsi agli annegati ed altri asfissi resterebbe imperfetto, se non ottenessero anche la più rigorosa osservanza gli Ordini esistenti sulle tumulazioni dei cadaveri, e segnatamente quelli prescritti dalla Not. de' 2. Gennajo 1777.; perciò i Giusdicenti provinciali s'informeranno con precisione se nella loro giurisdizione vengano in ogni parte adempiti; se i cadaveri sieno tenuti sopra terra in istato di osservazione per lo spazio di tempo prescritto; se nei casi di possibile morte ap-

parente prima della inumazione si faccia intervenire il giudizio dei periti dell'arte salutare; se le altre cautele saviissime che vengono comandate, sono da ognuno, cui incombe, con esattezza praticate. Se incontreransi dei trasgressori, si dovrà provvedere col rigore degli ordini stessi, e si dovranno far conoscere al Dipartimento della Presidenza del Buon Governo per l'uso occorrente, dovendosi altresì vegliare per la esattezza nell'avvenire. (*Circ.* 20. *Febbrajo* 1822.)

CADAVERI UMANI, Funerali. V. Funerali e Bruni.

CADAVERI UMANI, Tumulazione. V. Campisanti.

CADUCITA' di livello. *Perdita del dominio utile di un fondo enfiteutico.*

— Dritt. civ. — V. Livello di Manomorta.

CAFAGGIUOLO. *Real Villa e Bandita.* V. Bandite II. e RR. di caccia.

CAFFÈ. *Il frutto di una pianta originaria dell' Arabia* (Coffea arabica *Linn.*) *che abbrustolito e macinato serve a preparare la bevanda chiamata similmente Caffè.*

— Regol. dog. — La gabella d'introd. del Caffè è ridotta dalle Lire 15. alle Lire 10. il cento delle libbre compreso il quinto imposto dalla Not. de' 4. Ottobre 1816. (*Not.* 6. *Aprile* 1833.)

CALA DI FORNO. *Scalo doganale, e Dog. di front. di* 3. *clas. nel Dipart. dog. di Siena.*

CALCI. *Dog. di front. di* 3. *clas. nel Dipart. dog. di Pisa.*

CALCINACCI. V. Suolo pubblico polizia.

CALCINAJA. (borgata) *Comunità* nella Cam. di Pisa clas. 2. Circond. di Pontadera, con la Cancell. in Vico-pisano, sotto la giurisd. civ. e crim. del Vicar. di Pontadera: ha l'Uffizio di

esaz. del Regis. in Pontadera, e la Conserv. delle Ipot. in Pisa: sua popol. 2900.

Popolo.

Calcinaja — *Dioc.* — Pisa.

CALENDARIO GREGORIANO. V. ERA COMUNE ec.

CALENZANO. (Castello) *Comunità* nella Cam. di Firenze clas. 1. Circond. di Fiesole, ove ha la Cancell., è sotto la giurisd. della Potest. di Campi; ha l'Uffiz. di esaz. del Regis. e la Conser. delle Ipot. in Firenze: sua popol. 5460.

Popoli.

Calenzano S. Donato — Calenzano S. Nieccolò — Carraja — Casaglia — Collina — Leccio — Legri — Querciola — Secciano — Settimello — Sommaja S. Rufignano — Sommaja S. Stefano — Travalle.

Dioc. — Firenze.

CALICE. (Villaggio) *Potesterìa, e Comunità.*

— La Potest. di 4. clas. è sotto la giurisd. crim. del Commis. di Pontremoli, dal quale dipende anche nei rapp. di Buon Gov. e di poliz.; ha la giurisd. sulla sola Com. di quella Terra, la quale è nella Camer. di Pisa clas. 3. Circond. e Cancell. di Pontremoli; ha l'Uffiz. di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in quella Città: sua popol. 2900.

Popoli.

Borseda — Calice — Castello di Calice — Madrignano — Veppo.

Dioc. — Pontremoli.

CALLONE. *Apertura che si lascia nelle pescaje dei fiumi pel transito delle barche.*

CALUNNIA. *Accusa o imputazione falsa maliziosamente data ad alcuno.*

— DRITT. PEN. — Perchè la calunnia non solo offende e danneggia il calunniato, ma contiene ancora in se stessa l'inganno

e l'ingiuria che si fa al Governo, il quale, avendo per principale suo scopo la retta amministrazione della giustizia, troppo riman deluso, qualora si voglia temerariamente farlo servire di mezzo all'iniquità; chiunque o sia privata o pubblica persona, o abbia il pubblico uffizio di querelante, mentirà scientemente in aggravio altrui con falsi ricorsi, false relazioni e querele, sarà condannato ad essere pubblicamente frustato, ed ancorchè suddito, esiliato in perpetuo dai nostri Stati, senz'attendere se la falsa imputazione sia stata di un tal delitto che per sè medesimo porterebbe a pena minore; riservato ancora l'arbitrio a chi dovrà giudicare di aggravare la condanna secondo la qualità dei casi sino ai pubblici lavori a vita; e nella istessa pena incorreranno gl'instigatori, e quei testimonj, che o con precedente macchinazione, o di concerto col calunniatore, o per privato loro odio, o per altro malizioso fine avranno attestato il falso contro l'innocente imputato. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 66.)

— Se la falsità del malizioso deposto dei testimonj fiscali o indotti a difesa fosse diretta alla condanna del reo, ed avesse la qualità di una vera e schietta calunnia, in questo caso avrà luogo la pena prescritta contro i calunniatori nell'art. 66. della L. del 30. Novembre 1786. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 2.)

CAMARLINGATO PUBBLICO. *Ufficio di colui che ha in custodia il danaro pubblico.*

— REGOL. GENER. AMMINISTR. — V. CONTABILITA' PUBBLICA.

CAMARLINGATO COMUNITATIVO.

SOMMARIO.

1. — Se alcuno legittimamente eletto all'impiego di Camarlingo comunit. non lo volesse accettare, dovrà pagare alla cassa della sua Comunità lire cento di rifiuto, da andare a benefizio di chi sarà eletto in suo luogo, e così di mano in mano, fino a tantochè si trovi chi lo accetti, il quale dovrà godere di tutti i rifiuti antecedenti, e perciperne l'importare. (*L.* 23. *Maggio* 1774. *Art.* 63.)

2. — Rimettiamo alla facoltà del Magistrato, del Gonfaloniere, e Priori il prescrivere la somma per la quale il Camarlingo debba dar cauzione o mallevadoria, e l'approvare i mallevadori o cauzioni che verranno pro tempore esibite dai Camarlinghi, secondochè parrà di buon servizio e di buona amministrazione degl'interessi comunit. al Magistrato predetto. (*L.* 29. *Settembre* 1774. *Art.* 67.)

3. — All'occasione di eleggere i Camarlinghi Comunit., sarà dovere dei Cancellieri Comunit. il procurare che i Camarlinghi, eletti ed approvati che siano, diano gli opportuni mallevadori, secondo che viene prescritto dagli Ordini veglianti, e facciano respettivamente le necessarie obbligazioni in buona e valida forma, all'effetto di assicurare l'interesse della Comunità, e detti mallevadori dovranno obbligarsi solidalmente con i Camarlinghi, da riconoscersene l'idoneità dal Magistrato che dovrà approvarli; e prima che siano fatte e praticate le soprascritte diligenze, non sarà dal Cancelliere consegnato al Camarlingo il Daziajolo che conterrà gli assegnamenti per le riscossioni da farsi. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 114.)

4. — E qualora in tale affare di non leggera importanza fosse mancato dal Magistrato in qualche parte all'esecuzione di quanto gli viene commesso, dovrà il Cancelliere rappresentare ai componenti il medesimo che essi saranno tenuti e sottoposti ad indennizzare del proprio ai termini di ragione la Comunità, che per colpa loro avesse sofferto qualche danno. (dd. *Art.* 115.)

5. — Dovranno però i Cancellieri ricordare opportunamente ai loro respettivi Magistrati Comunit. che in qualità d'Amministratori del Patrimonio del pubblico, della propria Comunità, e degl'interessi dell'universale di chi contribuisce, o può essere tenuto a contribuire in proporzione degli stabili che possiede, alle spese ed aggravj della medesima, sono tenuti ad esser cauti e vi-

gilanti a determinare per qual somma i Camarlinghi nuovamente eletti debbano per mezzo di mallevadori assicurare l'interesse della Comunità, ed a fare le più premurose ricerche prima di deliberare sull'idoneità del patrimonio del Camarlingo e dei mallevadori dal medesimo offerti. (dd. *Art.* 116.) (V. §. 16. 20. e segg.)

6. — E qualora il Camarlingo eletto incontri nei respettivi rappresentanti una indebita repugnanza ad approvare i mallevadori che avrà nominati, sebbene per loro stessi idonei e sufficienti, potrà ricorrere al Giusdicente, il quale esaminate le ragioni delle parti, potrà fare quelle dichiarazioni che sono di Giustizia. (dd. *Art.* 117.)

7. — Stipulate che avrà il Cancelliere le obbligazioni con i Camarlinghi Comunit., e registrate che le avrà al Protocollo a ciò destinato, noterà in quadernuccio separato, o registro di memorie da tenersi pulitamente e con regolarità, il nome e cognome e la patria del Camarlingo e dei di lui mallevadori, per rendere di tutto conto *alla respettiva Camera* all'occasione di trasmetterle alla fine dell'anno i libri di saldi e loro corredi, con quanto di più occorresse per la solita revisione annuale dell'Amministrazione del Camarlingo. (dd. *Art.* 118.)

8. — Pel caso poi che i mallevadori nominati dal Camarlingo, e successivamente approvati dal Magistrato, dentro il termine da prescriversi dal Magistrato predetto a stipnlare la loro obbligazione, non l'avessero effettuata, dovrà il Cancelliere porre in veduta al Magistrato essere il Magistrato medesimo debitore delle conseguenze che ne potessero derivare, all'effetto che possa procedere a quelle risoluzioni che crederà convenienti. (dd. *Art.* 119.)

9. — Avvertiranno nondimeno, e staranno vigilanti i Cancellieri a non permettere che alcuno s'ingerisca nell'impiego di Camarlingo comunit., e nelle rimanenti cariche, riscuota, paghi, e amministri, senza che abbia interamente adempito a quanto deve, a forma di quanto viene ordinato nelle presenti Istruzioni, alla pena d'indennizzare del proprio la Comunità, luogo pio, o altro patrimonio comunitativo di qualunque mancanza che fosse conseguenza o di fraude, o delle di lui omissioni, o inavvertenze;

e qualora dal Camarlingo fosse sostituito come Procuratore altro soggetto a fare le di lui veci, dovrà tenersi nella Cancelleria in una tavoletta descritto il nome e cognome non solo del Camarlingo, quanto del di lui sostituto, al solo effetto che sia nota al Pubblico la persona cui venga legittimamente fatto ogni pagamento. (dd. *Art.* 121.)

10. — Chiunque ha esercitato l'impiego di Camarlingo Comunit. come principale non può esercitarlo di poi come sostituto, e così pure i sostituti non possono essere mandati a partito pel posto di Camarlingo, se non che tanto gli uni che gli altri dopo il divieto di sei anni, da incominciare a decorrere dal giorno nel quale hanno terminate le respettive loro amministrazioni. (*L.* 7. *Settembre* 1784.) (V. §. 24.)

11. — Un eguale divieto hanno i figliuoli per esercitare l'impiego di Camarlingo comunit. dopo che lo abbia amministrato il loro padre, e questi dopo che sia stato esercitato da alcuno dei di lui figli; come pure i fratelli tanto carnali che consanguinei non possono ammettersi al prenominato impiego, altro che dopo il divieto stesso di sei anni dal giorno in cui è cessata l'amministrazione del loro fratello carnale o consanguineo, che avesse ottenuto l'impiego di Camarlingo. (*Ivi*)

12. — Nei casi peraltro di morte dei Camarlinghi comunit. a tempo rotto, cioè prima di avere consumato il tempo stabilito nelle loro respettive elezioni, non resta pel detto tempo vietato al figlio, al padre, o al fratello del defunto Camarlingo di esercitare l'impiego del quale si tratta, purchè vi acceda il consenso della Comunità, e dei mallevadori. (*Ivi*)

13. — I Cancellieri comunit. ad ogni richiesta dei mallevadori dei Camarlinghi tanto principali che sostituti saranno tenuti a comunicar loro con tutta schiettezza e sincerità le genuine notizie sullo stato dell'Amministrazione del respettivo Camarlingo, con esigere in carta dai mallevadori medesimi la dichiarazione di non esserne stati resi opportunamente intesi, a scanso di questioni e di reclami sopra tal particolare. (*Circ.* 19. *Ottobre* 1786.)

14. — Sono esenti dalla formalità del registro le mallevadorie e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi comunit. ed altri

impiegati nell'amministrazioni pubbliche dependenti dalle Comunità, tanto rapporto a detti impiegati che ai loro mallevadori. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. *Tarif.* §. 9. n. 6.)

15. — Queste mallevadorie e cauzioni si devono ricevere dai respettivi Cancellieri comunit. come Ministri Regj *apud acta*, i quali devono trasmetterne copia autentica all' Uffizio generale della conservazione delle Ipoteche, che è tenuto ad inscrirvele per interesse dell'amministrazione senza veruna spesa di dritto e di salario. Questi atti del suddetto effetto sono equiparati agl'Istrumenti pubblici. (*Ivi*)

16. — All'oggetto che i Cancellieri comunit. ricevendo *apud acta* le mallevadorie e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi delle Comunità, e da altri impiegati nelle amministrazioni dependenti dalle Comunità stesse a forma del §. 9. n. 6. della Tariffa dei dritti proporzionali di Registro di che nella L. de'30. Dicembre 1814., si conformino al sistema ipotecario provvisoriamente conservato e vigente ancora in Toscana, dovranno essere istruiti di regolarsi come appresso. (*Circ.* 7. *Marzo* 1815).

17. — Dopo avere accettata la promessa del Camarlingo, od altro impiegato, di bene amministrare e di rendere conto sotto la obbligazione generale dei suoi beni presenti e futuri (giacchè tutti i di lui beni sono soggetti all' Ipoteca legale) dovranno accedere nell' atto i Fidejussori, i quali obbligandosi solidalmente con il contabile, ipotecheranno specialmente più immobili sufficienti e liberi fino alla concorrenza della somma per cui interpongono la mallevadoria, e degl'Immobili sottomessi all'Ipoteca si farà una succinta descrizione, indicandone i confini e la situazione. (*Ivi*)

18. — La copia autentica di questi atti sarà dai Cancellieri trasmessa al respettivo Uffizio delle Ipoteche, nel di cui circondario sono situati i beni del contabile, e quelli del suo mallevadore. A questa copia saranno unite due note, una compilata nel modo stabilito dall'articolo 2153. del Codice francese per la iscrizione da prendersi sopra i beni del Camarlingo, e l'altra redatta nel modo prescritto dall'art. 2148. per la iscrizione sopra i beni ipotecati dal mallevadore; ciascuna delle dette due note sarà fatta in carta bollata, ed in duplice originale affinchè possano aver

luogo le precauzioni volute dall' art. 2150. del Codice predetto. (*Ivi*) (a)

19. — Quantunque niun dritto o salario sia dovuto al Conservatore delle Ipoteche per tali iscrizioni, pure i contabili saranno tenuti di pagare al respettivo Conservatore l'importare del bollo, del registro, e la spesa di posta occorrente per la trasmissione ad esso dei documenti necessarj per eseguire le iscrizioni, dimodochè i Conservatori non abbiano nè lucro nè dispendio. (*Ivi*)

20. — Ai Cassieri e Camarlinghi delle amministrazioni comunitative, o dependenti dalle Comunità viene estesa la facoltà di sostituire alla fidejussione un'obbligazione ipotecaria di tanti beni liberi e sicuri, del valore corrispondente alla cauzione da prestarsi; e perciò o possono dare mallevadore nella forma prescritta dalla Circ. del 7. Marzo 1815., oppure possono stipulare avanti il Cancelliere comunitativo una obbligazione con l'Ipoteca speciale sopra tanti beni stabili che eguaglino in valore la somma fissata per cauzione. Ed all'oggetto che le accennate nuove misure garantiscano completamente gl'interessi delle precitate amministrazioni, il Real Governo vuole che i Cancellieri comunit. procurino di conoscere della sicurezza di tali obbligazioni, delle quali dovrà essere presa iscrizione nelle debite forme all'Uffizio della conservazione delle Ipoteche. (*Circ.* 21. *Febbrajo* 1816.)

21. — Alla Magistratura composta del Gonfaloniere e Priori residenti spetterà l'elezione del Camarlingo comunit., il quale dovrà essere sempre per massima un individuo secolare. (*L.* 16. *Settembre* 1816. *Art.* 44.)

22. — Per tale oggetto si estrarranno dalla borsa dei Priori tre individui aventi il censo voluto per risedere in Magistrato, e quelli così estratti, si partiteranno uno alla volta, e resterà vinto ed eletto quello che avrà ottenuto due terzi di voti favorevoli, o che oltre i due terzi avrà maggior numero di voti favorevoli; e non restandone vinto alcuno, dovrà procedersi all'estrazione di altra terna, e partitarsi col metodo indicato; e se anche di questa

(a) *Attesa la recentissima pubblicazione del Sistema Ipotecario, deve oggi ricorrersi a quanto in quello si contiene.*

seconda terna alcuno non sia vinto, si deverrà all'estrazione d'una terza ed ultima terna. (d. *Art.* 45.)

23. — Che se nessuno delle terne suddette resterà vinto, in tal caso il Gonfaloniere rimetterà al respettivo Provveditore di Soprintendenza comunit. la tratta e partitazione di tutti i suddetti individui colla sua informazione, per dipendere dalle superiori determinazioni. (d. *Art.* 46.)

24. — Il Camarlingo così eletto resterà in impiego per tre anni, ed avrà facoltà di restituire sotto la sua responsabilità ad esercitare le funzioni dell'impiego altro soggetto secolare, il quale peraltro dovrà essere approvato dalla Magistratura, e non potrà mai essere quell'istesso che ha esercitato in proprio il Camarlingato nel triennio antecedente. (d. *Art.* 47.)

25. — Niun mandato del Cancelliere potrà essere pagato dal Camarlingo se non sia munito del visto del Gonfaloniere, il quale, conosciuta la regolarità del pagamento, potrà renderlo esecutorio col suo visto, in difetto del quale, se mai il Camarlingo effettuasse non ostante il pagamento, non potrà essergliene abbuonato il valore, ma dovrà rimanere il tutto a suo carico. (d. *Art.* 30.)

26. — Si adunerà la Magistratura comunitativa nel mese di Febbrajo per esaminare lo stato dell'entrata e dell'uscita dell'anno precedente, sul quale, prevj i debiti rendimenti di conti, il Cancelliere dovrà fare il saldo locale, e trasmetterlo quindi nel dì 15. Marzo successivo, visto e firmato dal Gonfaloniere, alla consueta revisione dei ragionieri dei respettivi Uffizj di Soprintendenza comunitativa. (d. *Art.* 49.)

27. — I Cancellieri che si renderanno morosi nella trasmissione dei saldi all'epoca stabilita, incorreranno nella penale di Lire 3. il giorno a benefizio della cassa comunit., salvo il regresso a rata di tempo contro quei Camarlinghi che non avranno consegnato i documenti al Cancelliere per la formazione del saldo a tutto il mese di Gennajo; e non sarà in facoltà delle Magistrature di assolvere i contumaci dal pagamento della medesima. (dd. *Art.* 50.)

28. — Ciascuna Comunità dovrà avere un Camarlingo separato dalle altre Comunità per la esazione delle imposizioni Regie

e Comunit. nei limiti del proprio Territorio, alla cui elezione dovranno procedere coerentemente alla Legge del 16. Settembre 1816., fissatone prima l'onorario e gli emolumenti a forma degli ordini veglianti. (*Circ.* 5. *Luglio* 1817.)

29. — Il termine assegnato per la trasmissione dei saldi dei Camarlinghi comunit. all' Uffizio dei Ragionieri delle respettive Soprintendenze Comunit. è prorogato e generalmente stabilito a tutto il 31. Marzo di ciascun anno, ritenute ferme però in tutta la loro estensione le disposizioni dell'art. 50. della Legge del 16. Settembre 1816., riguardanti le penali da incorrersi dai Cancellieri comunit. che si rendessero morosi ad una tale trasmissione oltre la precitata epoca del 31. Marzo. (*Circ.* 17. *Febbrajo* 1818.) V. Cancellerie Comunit. rapp. gener. discipl. ec. §. 23. *in nota.*

30. — Essendo stato reso conto a S. A. I. e R. delle diverse proposizioni state avanzate relativamente al sistema dell'elezione dei Camarlinghi Comunit., con biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze de'16. Agosto 1820. si è degnata di ordinare che non sia fatta innovazione alcuna sul metodo di elezione dei Camarlinghi Comunit. e della fissazione dei loro stipendj, osservate le disposizioni e regolamenti veglianti. (*Circ.* 25. *Agosto* 1820. *Art.* 1.)

31. — Che sia fatto intendere alle Magistrature e Consigli generali che procurino di regolare le provvisioni di detti Camarlinghi col minore aggravio possibile delle Comunità, con discreta proporzione alla maggiore o minor quantità delle somme da esigersi, al grado del rischio che posa sopra di essi, ed alle spese ed altri oneri che incombono al respettivo Camarlingo. (*L.* d. *Art.* 2.)

32. — Che sia eccitato lo zelo dei Gonfalonieri a verificare a forma dell'art. 29. della Legge de' 16. Settembre 1816. lo stato delle esazioni, per conoscere se il Camarlingo a fronte dell' esatto e di quello che doveva esigere sia in ritardo nei pagamenti bimestrali. (*L.* d. *Art.* 3.) V. Gonfalonieri.

33. — Che se rimanga giustificato che qualche Camarlingo sia in ritardo, e ritenga presso di sè le somme incassate che avrebbe dovuto pagare alla respettiva scadenza, ne venga imme-

diatamente reso conto, onde sia proceduto a quelle misure di rigore che saranno atte a reprimere l'abuso, anche con la destituzione dall'impiego. (*L.* d. *Art.* 4.)

34. — Che finalmente nel caso di qualche individuo estratto e vinto per Camarlingo, se mai questi giustificasse di non avere tanto patrimonio libero da star di fronte alla dovuta cauzione, e di non essere in grado di trovare mallevadore, nel caso di sua renunzia sia reso conto prima di costringerlo al pagamento della penale. (*L.* d. *Art.* 5.)

35. — S. A. I. e R. all'oggetto di rimuovere ogni dubbiezza sul sistema da tenersi per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie prese contro i Camarlinghi Comunit. e loro mallevadori per interesse delle respettive Comunità, in sequela delle proposizioni avanzate si è degnata prescrivere e dichiarare, che i Conservatori delle Ipoteche non possano esigere il consenso dei Provveditori di Soprintendenza comunit. allorchè si tratti di radiazione delle ipoteche inscritte contro i Camarlinghi comunit. e loro mallevadori, non essendo applicabile a questo caso il disposto del Sovrano Rescritto che esige il consenso dei Capi di Uffizio per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie prese per interesse del Governo contro i ministri che debbono cautelare la propria gestione e loro mallevadori. Saranno però tenuti i Camarlinghi Comunit. e loro mallevadori di giustificare il consenso della Magistratura della respettiva Comunità, e di esibirne il documento ai Conservatori delle ipoteche per ottenere la radiazione delle iscrizioni ipotecarie prese come sopra per interesse della Comunità. Le Magistrature prenderanno cognizione delle istanze tanto dei Camarlinghi che dei loro mallevadori per la radiazione delle ipoteche, e rilasceranno ad essi il *bene-stare* per mezzo di un partito magistrale, di cui sarà rimessa agli stessi Camarlinghi e mallevadori copia autentica firmata dal Cancelliere, e munita del visto del Gonfaloniere, per servire di documento da presentarsi alla Conservazione ove deve essere eseguita la radiazione. Qualora la Magistratura avesse giusto fondamento da ricusare il *bene-stare*, ne esporrà i motivi nel suo partito per regola del Camarlingo richiedente e dei mallevadori che vi hanno interesse. (*L.* 29. *Settembre* 1821.)

36. — S. A. I. e R. in risoluzione di analogo dubbio insorto, si è degnata dichiarare, come la facoltà accordata dagli Ordini de' 26. Marzo 1788. agli individui interdetti ai contratti di sostituire per la residenza nei posti di Priori nelle Magistrature, o di Membri nei Consiglj generali, non può intendersi estesa al caso in cui questi interdetti siano stati tratti per l'Uffizio di Camarlingo, al quale debbono considerarsi per inabili, come effettivamente lo sono, a contrarre una qualunque obbligazione, che verrebbero sempre ad assumere accettando un tale Uffizio, quando ancora nominassero un sostituto ad esercitarlo. (*Circ.* 15. *Marzo* 1827.)

37. — Ritenuto il disposto dagli art. 14. 15. 16. e 17. della Legge del 16. Settembre 1816., quando alcuno dei soggetti compresi nelle tre terne state partitate per l'Uffizio di Camarlingo non sia stato vinto, il Provveditore della Camera di Soprintendenza Comunit. del Compartimento respettivo, cui ne sarà reso conto, dovrà scegliere fra i respettivi soggetti stati già partitati tre dei medesimi che abbiano avuto il maggior numero di voti, ordinando che siano sottoposti a nuovo squittinio e fra questi sia eletto il Camarlingo, senzachè possa sciogliersi l'adunanza del Magistrato prima che l'elezione sia accaduta. (*L.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 7.)

38. — Sarà nulladimeno in facoltà del Provveditore di ordinare, nel concorso di particolari circostanze riguardanti i soggetti già partitati, l'estrazione di una quarta terna da mandarsi a partito insieme con gli altri tre individui da esso designati, onde dare maggior campo alla Magistratura di fare una buona scelta nel modo preavvertito. (d. *Art.* 8.)

39. — In aumento e dichiarazione poi al prescritto dall'art. 47. della L. del 16. Settembre 1816., chiunque abbia esercitato l'impiego di Camarlingo comunit. come principale non potrà essere approvato come sostituto, e così pure i sostituti non potranno essere mandati a partito pel posto di Camarlingo, nè confermati in quello medesimo di sostituto, se non tanto gli uni che gli altri dopo il divieto di tre anni dal termine della respettiva loro gestione; fermo stante però riguardo ai Camarlinghi il divieto di sei

anni ad essere rieletti al posto medesimo, come prescrivono i regolamenti generali. (d. *Art.* 9.)

40. — Niuno potrà esser mai contemporaneamente sostituto di più Camarlinghi; chi esercita le funzioni di sostituto non potrà nel tempo stesso risedere nel Magistrato, come respettivamente non potrà essere approvato in sostituto del Camarlingo chi già risiede nella Magistratura. (d. *Art.* 10.)

41. — Un eguale divieto di tre anni avranno i figliuoli ad esercitare l'impiego di Camarlingo dopo che lo abbia amministrato il padre, e similmente il padre dopo che sia stato esercitato dai figli, come pure i fratelli tanto carnali che consanguinci fra loro. (d. *Art.* 11.)

42. — I sottoposti anche unicamente alla media interdizione non potranno essere partitati per l'Uffizio di Camarlingo, come non lo possono le donne ed i corpi morali che necessitano di una persona che li rappresenti in uffizio. (d. *Art.* 12.)

43. — Non sono permessi a favore dei Camarlinghi comunit. stanziamenti di sorte alcuna, dovendo essi eseguire tutti i pagamenti e le riscossioni che occorrono per servizio delle respettive Comunità nel corso della loro gestione col solo appuntamento stazionato loro in principio, ancorchè si trattasse di rimborso di spese occorse per incassi o pagamenti fuori del circondario della respettiva Comunità tanto ordinarj che straordinarj. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 37.)

44. — S. A. I. e R. con la veduta d'ovviare a quegli abusi che vanno introducendosi nelle amministrazioni delle casse comunit. contro il disposto dei Regolam. ed ordini veglianti, e di prevenire pur anco quelle sinistre conseguenze che potrebbero derivarne in pregiudizio delle respettive Comunità o dei singoli contribuenti, è venuta nella determinazione di dichiarare e respettivamente comandare che ciascun Camarlingo Comunitativo è tenuto ad esercitare il proprio uffizio o personalmente o per mezzo esclusivo di un sostituto approvato dalla Magistratura ai termini dei Regolamenti generali, e più particolarmente dell'art. 47. della L. de' 16. Settembre 1816.; che fermi stanti tutti gli ordini veglianti relativamente a tali sostituti, ed in specie quelli contenuti nel Motup. del dì 22. Marzo 1827., gli avvisi soliti spe-

dirsi ai contribuenti, e le ricevute di pagamento che si rilasciano per interesse della cassa comunale dovranno esser firmati esclusivamente dal Camarlingo medesimo, o dal respettivo suo sostituto nelle debite forme approvato; che al principio d'ogni anno debbasi dare notizia al Pubblico coll'avviso firmato del Gonfaloniere e Cancelliere della Comunità respettiva della persona che in quell'anno esercita le funzioni di Camarlingo, e di quella che fosse stata approvata come suo sostituto, con la dichiarazione che nessuna altra firma che la loro deva considerarsi per valida ad esonerare i contribuenti o debitori della cassa comunit.; e che tale avviso sia costantemente tenuto affisso nella Cancelleria comunit. e nel locale ove il Camarlingo esercita l'Uffizio, venendo incaricati i respettivi Gonfalonieri e Cancellieri d'invigilare sotto la loro responsabilità all'esecuzione di questi provvedimenti. (*L.* 25. *Ottobre* 1827.)

CAMBIALE. V. LETTERA DI CAMBIO.

CAMBIO. CONTRATTO DI CAMBIO. *Dazione di una quantità di moneta in un luogo per averne altrettanta in un altro.* (a) — DRITTO COMMERCIALE. V. LETTERA DI CAMBIO.

CAMBIO NEI RAPPORTI NON COMMERC. (Contratto.) *Imprestito fruttifero di denaro contante.* (b)

(a) ,, *Alle molte glorie della Nazione sempre ingegnosa dei Fiorentini* ,, *(così discorreva il celebre* Casaregi *nel suo Trattato del Commercio) si* ,, *può aggiungere il nuovo contratto del cambio, trovato dalla parte Guelfa* ,, *per ritirare senza spesa e pericolo le loro sostanze dalla patria in Lione,* ,, *ove cacciati dai Ghibellini, si erano rifuggiti. Questo cambio fu di poi* ,, *ampliato colla introduzione delle fiere, cambiandosi non solo dalle piazze* ,, *alla fiera, e dalla fiera alle piazze, ma da fiera a fiera con utile inesplicabile del pubblico e del privato.*

(b) ,, *A similitudine dei cambj reali e diretti (proseguiva a discorrere* ,, *lo stesso illustre Giureconsulto) ne fu trovato un altro obbliquo e indiretto, mediante il quale colle formule inserite nelle solite scritte di cambio* ,, *altro non intende chi dà il danaro a cambio ad un altro che prestarglielo, acciò se ne valga ai suoi bisogni; e sin qui non è cambio ma un* ,, *semplice e puro mutuo: ma perchè il mutuante non intende tenere ozioso*

1. — Dritto civ. — Il Serenissimo Gran-Duca di Toscana avendo fatta riflessione all'ingordo guadagno di alcuni che stando sulla professione di dare a cambio formano i contratti e le scritte in modo che, senza più interpellare i debitori nè i loro eredi, rimettono a cambio gl'interessi, e tralasciando con studiosa negligenza di riscuoterli, fanno in progresso di tempo moltiplicare il credito a segno che con poca somma di capitali assorbiscono le sostanze e l'eredità dei debitori, e volendo metter riparo a una corrente così precipitosa, ordina e comanda quanto appresso. (*L.* 31. *Agosto* 1693. *in princ.*)

9. — Chi avrà dato, e darà in avvenire danari a cambio a persone non negozianti non potrà tenere il debitore su i cambj correnti, o come suol dirsi *colla ricorsa*, più che per sette anni, quali passati cesseranno gl'interessi; e volendo far nuovo cambio con la medesima persona, cesseranno le ipoteche del primo contratto, e non potrà farlo se non a cambio ordinario e senza ricorsa. (*L.* d. *Art.* 1.)

3. — Chi avrà dato o darà a persone non negozianti a cambio ordinario, sarà tenuto almeno ogni sette anni far notificare

,, sotto mutuo quel suo danaro, però il mutuatario per rimborso e indennità del mutuante gli dà mandato e facoltà di pigliare da altri e anche ,, da sè medesimo la equivalente somma, e questa negoziare e rigirare sopra i cambj per le fiere o piazze, finchè il mutuante venga rimborsato del ,, suo credito, secondo il prodotto dal traffico del danaro sopra le fiere o ,, piazze; oppure lo stesso debitore assume a tale effetto in se il peso di tal ,, negozio; e quando poi ciò venga o dal mutuante o dal mutuatario veramente eseguito, sarà un vero contratto di cambio, o vera negoziazione ,, su i cambj, perchè o nell'una o nell'altra maniera si rigira e traffica ,, veramente sopra i cambj la equivalente somma. Ma se non sarà effettuata ,, questa negoziazione dal mutuatario (ed è ciò cui ha specialmente relazione la da noi trascritta legge) quando ne ha preso sopra di sè il peso, ,, allora, benchè in vero non vi sia intervenuto alcun contratto di cambio, ,, sarà egli tenuto nulla di meno a tutto quello che hanno prodotto le fiere ,, o piazze verso il mutunte, non come cambio, ma come danno e lucro ,, cessante; e se nelle scritte di cambio vi è il patto limitato di un tanto ,, per cento d'interesse, allora il creditore non può domandare di più, ancorchè le fiere avessero prodotto di vantaggio. ,, Tanto può servire per dare un'idea a chi non conosce la natura di questo contratto tanto frequente in Toscana, ove si parla di Cambio *senzachè succeda cambiamento.*

per atto pubblico o in modo equivalente al debitore la precisa somma del suo debito, e passati detti sette anni senza essere stata fatta e respettivamente rinnovata la detta Not., cesserà l'interesse fino a che non resterà la detta somma come sopra notificata. (*L.* d. *Art.* 2.)

4. — Morendo il debitore, sarà tenuto il creditore far notificare agli eredi il loro debito dentro il termine di un anno mentre siano nello Stato, ed essendo il debitore o gli eredi del debitore fuori dello Stato, dovrà farsi questa notificazione fra due anni, e passati detti tempi cesseranno gl'interessi fino a che detta notificazione non sarà seguita. (d. *Art.* 3.)

5. — Non sarà fatta notificazione alcuna a quei debitori che anderanno annualmente pagando gl'interessi non potendo in questi presumersi la ignoranza. (d. *Art.* 4.)

6. — Ai sopra detti benefizi delle Notificazioni e cessazione degl'interessi e delle prime ipoteche non si potrà rinunziare nè convenire altrimenti, ma saranno nulle le rinunzie e tuttociò che contro i presenti ordini si facesse e promettesse, e fosse da alcun giudice o tribunale pronunziato e sentenziato. (d. *Art.* 5.)

7. — Quanto ai contratti fatti finora, dei quali corrono i cambj, si dichiara che se al tempo della pubblicazione dei presenti ordini saranno passati più di tre anni dal dì del fatto contratto e dell'ultimo pagamento, cominci l'obbligo della notificazione dal dì della pubblicazione; ma se non saranno passati tre anni, cominci detto obbligo dal dì del contratto o del pagamento. (d. *Art.* 6.)

8. — Quanto sopra si dice avrà luogo mentre l'uno e l'altro contraente siano sudditi all'A. S.; poichè se il debitore non è suddito, non s'intende obbligare il creditore a quelle condizioni alle quali non sarebbe sottoposto l'avversario se fosse il creditore: ma pel contrario, se il creditore non suddito darà a cambio a persona non negoziante suddita, e farà il contratto o la scrittura in Firenze o nel suo dominio s'intenderà sottoposto ed obbligato all'osservanza dei predetti ordini. (d. *Art.* 7.)

9. — Non sarà fatta innovazione alcuna rispetto ai cambj dati a chi negozia, ma saranno questi lasciati nella disposizione delle Leggi e consuetudini, per non impedire il commercio. (d. *Art.* 8.)

10. — Dovranno aver luogo gli ordini predetti nella Città di Firenze e in tutto il suo dominio, compresa la Città e territorio di Pistoja, e i luoghi infeudati, ed ogn' altro luogo benchè esente e privilegiato, non ostante ec. (d. *Art.* 9.)

11. — Comanda la R. A. S. che tutti i creditori cambisti debbano fare le notificazioni ai loro debitori nei termini prescritti dalla L. de'31. Agosto 1693., e come anco ai loro eredi ed amministratori dell'eredità; e dopo la morte dei debitori principali debbano indistintamente denunziare ai medesimi eredi o amministratori giudicialmente tali debiti, tanto se detti eredi ec. ne averanno notizia, quanto non avendola, e ciò sotto le pene comminate in detta Legge, volendo che così si osservi in avvenire, senza contradizione o replica alcuna, restando nel rimanente nel suo essere la L. del 1693. sudd. (*L.* 28. *Maggio* 1717.)

12. — I creditori cambisti, ai quali incombono le notificazioni prescritte dalle LL. de'31. Agosto 1693. e 28. Maggio 1717. veglianti sopra i Cambj, dovranno notificare giudicialmente per forma impreteribile il debito all' erede del debitore principale cambista dentro l'anno dal dì della morte del detto debitore, altrimenti resti impedito il corso del frutto del cambio. Rispetto poi al debitore, cui non sia stato notificato giudicialmente il suo debito dentro il settennio, ma che abbia pagato in conto di frutti, continui ad esser fruttifero il cambio, purchè le somme pagate a detto titolo in una o più volte giungano ad estinguere i due terzi di tutto l'importare del debito per dependenza dei medesimi frutti; ed in caso diverso la scienza desunta da tal pagamento non supplirà alla mancanza della settennale notificazione per l'effetto di tener vivo il frutto del cambio, ma tanto le somme pagate per ragione di frutti dall'erede del debitor principale non notificato giudicialmente dentro l'anno come sopra, quanto le altre in quota minore dell'importare dei due terzi dell'intiero debito, dipendente da detti frutti pagati dal debitore non notificato dentro il settennio, non siano repetibili nè imputabili in diminuzione della sorte del cambio; fermo stante nel resto il disposto dell'enunciate Leggi. (*L.* 27. *Settembre* 1782.)

13. — Dazio di regis. — Sono soggette al dritto di sol. 10. per ogni Lire 100. le scritte di cambio e tutti i contratti di mutuo

fruttifero. Le mallevadorie per tali contratti, e la indennità promessa per i medesimi pagano la metà del dritto dovuto per la obbligazione principale. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. *Tarif. prop.* §. 1. n. 6.)

14. — Tassa di bollo. — V. Bollo della carta 18. 39. 58.

CAMBIO. (Lettere di) V. Lettere di cambio.

CAMBIO MARITTIMO. (Contrat à la grosse fr.) *Convenzione con la quale una delle parti che dicesi soventore o datore, rilascia all' altra una somma per essere da questa impiegata in una spedizione marittima, con privilegio sopra gli effetti ai quali essa dev' essere applicata ed a rischio.*

— Dazio di Regis. — Sono soggetti al dritto prop. di sol. 10. per ogni Lire 100. le obbligazioni marittime a tutto azzardo sulle merci, contanti, cambj, bastimenti, o persone. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. *Tarif.* §. 2. *Art.* 10.)

CAMERE delle Comunita'. Soprintendenze.

Sommario

Creazione della prima Camera e del Soprassindaco 1. 2.
Attribuzioni 3. *segg.*
Ispezioni del Soprassindaco commesse in seguito ai Provveditori delle 5. *Camere* 11. *segg.*
Riforme organiche delle Camere, e soppressione della carica del Soprassindaco 23. 24. *segg.*
Revisioni locali da farsi dai Provveditori 29.

1. — Di nostro Motuproprio, e con la pienezza della nostra Sovrana Potestà creiamo un nuovo Magistrato . . . col nome di Camera delle Comunità, Luoghi pii, strade e fiumi. (*Motup.* 22. *Giugno* 1769. *in princ.*) (a)

(a) *La Giurisdizione accordata da prima a questo Magistrato sulle controversie interessanti le Comunità fù di poi riunita a quella dei Tribunali Ordinarj.*

2. — Il governo e l'autorità negli affari economici apparterrà al Soprassindaco, il quale in appresso avrà il titolo di Soprassindaco e Soprintendente all'economico della Comunità, Luoghi pii, Strade, e Ponti. (d. *Art.* 7.) (a)

3. — È permesso alla Camera delle Comunità dar corso, e risolvere gli affari o con deliberazioni o con lettere da scriversi ai Cancellieri e Giusdicenti nel modo che per minor dispendio delle Comunità, delle parti, e del pubblico si praticava avanti la soppressione ed unione dei Magistrati della Parte e dei Nove. (*Not.* 27. *Dicembre* 1769. *Art.* 4.)

4. — La predetta Camera delle Comunità deve specialmente esercitare la sua giurisdizione in tutti gli affari beneficiali di Giuspatronato delle Comunità, Popoli, e Luoghi pii laicali, a riserva degl'inventarj dei fondi, ordini di risarcimenti, ed altri atti che riguardano la pura amministrazione ed autorità economica. (d. *Art.* 5.)

5. — Spetta alla medesima il far l'esame, approvazione, o correzione dei capitoli che venissero fatti secondo gli ordini dai rappresentanti le Comunità, Monti e Luoghi pii laicali sottoposti a detta Camera . . . . con doverne far partecipazione a S. A. R. nei casi che secondo le circostanze fosse creduto del miglior servizio della Camera predetta. (d. *Art.* 6.)

6. — Appartiene alla medesima l'esame e risoluzione delle questioni sopra il privilegio dei dodici figliuoli, e sopra altre esenzioni che fossero domandate e non accordate dalle Comunità e rappresentanti il pubblico. (d. *Art.* 9.)

7. — Le controversie giurisdizionali di subalterne Magistrature comunit. delle Comunità e luoghi sottoposti a detta Camera appartengono alla medesima. (d. *Art.* 10.)

8. — È incaricata di esaminare ed approvare gl'istrumenti di livelli, e di tutti gli altri istrumenti generalmente, che fossero celebrati dai rappresentanti le Comunità, Luoghi pii, Monti pii,

(a) *La Carica di Soprassindaco soppressa* (§. 24.), *le ingerenze furono attribuite ai respettivi Provveditori, meno quella supremazia che all'articolo* Catasto *trovasi data al Soprintendente e Ispettor generale di questa branca amministrativa.*

dopo averne impetrata l'opportuna facoltà e licenza nelle solite forme. (d. *Art.* 11.)

9. — La predetta Camera è incaricata di rimettere le informazioni di suppliche, che le fossero comandate da S. A. R. per mezzo della Segreteria di Finanze, eccettuate solamente quelle riguardanti cause fra privati e privati senz' alcuno interesse delle Comunità, Luoghi, e Monti pii sottoposti, o del pubblico, le quali informate dovranno esser rimesse alla R. Consulta, e dalla medesima risolute; e ciò parimente dev'essere osservato nei casi di suppliche di revisione di sentenze proferite nelle cause civili, nelle quali non abbiano interesse nè le Comunità, nè i Luoghi pii sottoposti, nè il pubblico per le imposizioni di strade e ponti, proventi, ed entrate fiscali. (d. *Art.* 13.)

10. — Deve pure la detta Camera assistere agli esami da farsi dall'esaminatore destinato o da destinarsi avanti la medesima sì dei maestri di scuola, che di giovani concorrenti a qualche vacante posto di studio nella Università di Pisa, o di pratica nella città di Firenze, soliti conferirsi dai rappresentanti le Comunità e Luoghi più sottoposti alla detta Camera. (d. *Art.* 14.)

11. — Lo scopo del Governo nel conservare l'impiego di Soprassindaco e Soprintendente generale delle Comunità del Granducato, non è stato quello d'istituire un Amministratore delle Comunità istesse, giacchè le respettive Camere di Soprintendenza comunit. presedute dai Provveditori che corrispondono direttamente con le Reali Segreterie, bastano per tutti gli affari amministrativi che esigono una pronta spedizione, quale non potrebbe ottenersi se dovessero subire un nuovo esame in un Uffizio superiore, avanti di pervenire alle Segreterie medesime. (*L.* 1. *Ottobre* 1814. *Art.* 1.) V. *la Nota al* §. 2.

12. — Tutta la corrispondenza fra la Camera e i Cancellieri dovrà tenersi dai Provveditori, pel canale dei quali il Soprassindaco e Soprintendente farà pervenire gli ordini e partecipazioni opportune negli affari di sua competenza, e che dal Sovrano verranno risoluti sulle di lui rappresentanze. (d. *Art.* 2.)

13. — La Legislazione Comunit. che è una delle parti più perfette della Legislazione Toscana, richiede un Conservatore e Tutore delle Leggi medesime, ed una uniformità di principj nella

interpretazione ed applicazione, che difficilmente può ottenersi senza concentrare in una persona che abbia presenti le massime fondamentali della legislazione stessa in tutti gli affari che ne dipendono. (d. *Art.* 3.)

14. — Dovranno perciò tutti gli affari nei quali si proponesse di estendere e modificare i Regolamenti Comunit. tanto generali che particolari, o nei quali all'occasione di una risoluzione di un caso particolare si dovesse fare adottare un Rescritto normale che importi estensione e modificazione della disposizione di una Legge, o determinazione di una nuova massima, esser rimessi dai respettivi Provveditori al Soprassindaco per essere da lui esaminati e fatti presenti insieme col suo parere e con le rappresentanze dei Provveditori, e fogli di corredo alle Reali Segreterie per la conveniente risoluzione. (d. *Art.* 4.) (a)

15. — Di competenza dell'istesso Soprassindaco dovranno essere tutti gli affari riguardanti l'assestamento, ampliazione, o suddivisione dei circondarj delle attuali Comunità, e l'esame delle istanze o progetti per l'istituzione di nuove Cancellerie, sopra i quali dovrà peraltro sentire preventivamente il parere dei Provveditori. (d. *Art.* 5.) (b)

16. — Le proposizioni fatte dai detti Provveditori per le nomine, o permute dei Cancellieri comunit., loro Ajuti, ed altri inservienti nelle Cancellerie saranno rimesse al Soprassindaco per essere umiliate col suo voto alla Sovrana approvazione. (d. *Art.* 6.)

17. — Il Soprassindaco avrà facoltà di fare personalmente, o commettere ai Provveditori o a chi crederà più opportuno le revisioni o visite locali delle Amministrazioni tenute dai Cancellieri delle Comunità dello Stato, per renderne conto direttamente al R. Governo, dopo sentiti sopra il resultato di dette revisioni i respettivi Provveditori. (d. *Art.* 8.) V. §. 29.

18. — Tutti gli affari riguardanti alienazioni, permute, alli-

(a) *Dopo la seguita soppressione del Soprassindacato queste rappresentanze debbono direttamente trasmettersi alla superiore autorità governativa.*

(b) *In questo rapporto, come negli altri toccanti le Tavole censuarie, le acque, e le strade devono conciliarsi le disposizioni che riguardano l'autorità e le ispezioni del Conservator del Catasto e Soprintendente al Corpo degl' Ingegneri.*

vellazioni, o acquisti di beni per conto delle Comunità, come pure le transazioni fra le Comunità istesse e i particolari, dovranno dai Provveditori esser rimessi al Soprassindaco, e da questo essere presentati col suo voto alle RR. Segreterie. Lo stesso dovrà praticarsi in affari di simil natura interessanti gli Spedali comunit., Opere, Monti di pietà e Luoghi pii locali. (d. *Art.* 8.)

19. — Il Soprassindaco esaminerà, previa una commissione delle RR. Segreterie, tutti i ricorsi che venissero avanzati sopra affari dipendenti dalle Camere di Soprintendenza comunitativa. (d. *Art.* 9.)

20. — Gli affari relativi a costruzione di nuove strade che interessino o intersechino le Comunità di due o più Circondarj di Soprintendenza Comunit. saranno rimessi dai Provveditori al Soprassindaco, che dovrà esaminarli, e presentarli col suo voto alle RR. Segreterie. (d. *Art.* 10.)

21. — Tutte le variazioni che si domandassero o che si proponessero dai Provveditori sulle tangenti di Tassa di redenzione delle respettive Comunità dovranno essere sottoposte all'esame del Soprassindaco per rimettersi col suo voto alle RR. Segreterie. (d. *Art.* 11.)

22. — Di privativa competenza del prefato Soprassindaco, sarà la Soprintendenza generale ai lavori, e all'amministrazione del Padule di Fucecchio, onde promuovere i buonificamenti che tanto interessano l'agricoltura e la salute di quegli abitanti, procurando di richiamare all'osservanza gli Ordini e Regolamenti che vegliavano all'epoca del 1808., salve quelle variazioni e modificazioni che l'istesso Soprassindaco reputasse opportuno di proporre al Governo pel più facile andamento di questa interessante branca di pubblico servizio. (d. *Art.* 12.)

23. — S. A. I. e R. sempre intenta ad accelerare lo sviluppo in ogni germe di toscana prosperità, fatto soggetto di maturo esame i Regolamenti preordinati dalla saviezza dei suoi Augusti Avo e Padre all'amministrazione e governo delle Comunità del Gran-Ducato, ha riconosciuto nelle municipali Magistrature un impulso alla preziosa affezione dei proprietarj per la cultura ed incremento delle fortune avite, e nelle Camere di Soprintendenza Comunit. una disposizione, onde concentrare sotto l'alto

Sovrano influsso le regolari vedute di quelle Magistrature, ed impedire che l'individuale interesse usurpi il favore appartenente al comodo pubblico. Ha peraltro la I. e R. A. S. considerato che nel primo impianto del sistema comunit. dovette forse deferirsi alla memoria di antichi privilegj, e si lasciarono sussistere fra una Camera e l'altra delle preponderanti prerogative, ma che tutto oggi concorre a rendere inammissibile un soverchio numero di Comunità con troppo vasti territorj soggette ad una stessa Camera di Soprintendenza Comunit., poichè, mancando a questa e prontezza di corrispondenza e dati locali, è nel caso di avanzare rimproveri pel mal fatto più spesso che direzione pel ben fare, e viene quindi a mancare l'effetto del cenno autorevole e paterno a cui piegano tutti i figli avvezzi a riconoscere in essa un preludio di beneficenze. (*L.* 1. *Novembre* 1825. *in princ.*)

24. — Nel dì 1. Gennajo 1826. resterà soppressa la carica di Soprassindaco e l'Uffizio che ne dipende, e i Provveditori delle Camere di Soprintendenza Comunit. assumeranno nel respettivo Compartimento le incumbenze conferite al Soprassindaco dalla Circ. del 1. Ottobre 1814., dalla L. del 16. Settembre 1816., e da altri ordini particolari, ad eccezione di quelle specialmente attribuite al nuovo Dipartimento con i Motup. di questo giorno. (*L.* d.)

25. — Conservati gli attuali Uffizj di Soprintendenza comunit. in Firenze, Pisa, Siena e Grosseto, sarà creato un nuovo Uffizio in Arezzo con le medesime attribuzioni e competenze. Nel compartimento di ciascheduno dei predetti Uffizj saranno compresé le Comunità respettivamente contemplate nel prospetto annesso al presente Motup. (*Motup.* 1. *Novembre* 1825. *Art.* 1.)

26. — Abolite le antiche differenze di denominazione, i cinque Uffizj sopra indicati avranno indistintamente il titolo di CAMERE DI SOPRINTENDENZA COMUNITATIVA. (d. *Art.* 2.)

27. — Saranno riformati e stabiliti i Ruoli normali delle Camere di Soprintendenza comunitativa, avuto riguardo all'indole delle loro attribuzioni ed all'estensione del respettivo Compartimento. (d. *Art.* 3.)

28. — La superficie del Territorio Granducale sarà divisa in 37. Circondarj, distinti in cinque separate classi: ogni Circondario,

comprenderà un numero determinato di Comunità conformemente al prospetto che sopra. (d. *Art.* 5.)

29. — I Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunit. dovranno o in persona o per mezzo di un loro delegato eseguire una revisione locale alle Cancellerie comunit. comprese nel respettivo Compartimento, in modochè siano tutte soggette alla revisione medesima nel corso di un triennio, e dopo esaurito il loro giro debba questa riprendersi periodicamente, senza però che resti loro vietato di sottoporre una stessa Cancelleria a più di una visita e revisione nel corso del triennio, quando per le circostanze particolari lo reputino opportuno. Questa revisione dovrà effettuarsi sulla scorta delle istruzioni normali contemporaneamente approvate, ed a misura che essa abbia avuto in ciascuna Cancelleria il suo compimento dovrà dal respettivo Provveditore esserne fatto dettagliato rapporto alla I. e R. Segreteria di Finanze con le sue osservazioni. (*L.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 30.) (a)

CAMERE di Commercio. *Collegio di Negozianti, Mercanti e Banchieri nominati dal Governo, incaricati di regolare con massime costanti ed uniformi quanto ha rapporto alle manifatture ed al traffico toscano pel bene universale del Gran-Ducato.* (b)

1. — Fra le nostre paterne premure essendo una delle principali quella di aumentare le manifatture ed il traffico nel nostro Gran-Ducato, con far godere agli artefici ed ai trafficanti tutte le facilità che sono necessarie ad eccitare la loro industria, e co-

(a) *Queste Istruzioni incaricano i Provveditori delle Camere d' invigilare se dai Cancellieri Comunit. si tengono in osservanza gli ordini concernenti il sistema comunitativo ripetendone il contenuto, e siccome questi si trovano inseriti nelle sezioni da noi date alla caratteristica* Comunita', *si sono per servire alla brevità omesse.*

(b) *La Legge di cui segue la trascrizione conteneva altresì la creazione di un Magistrato con giurisd. civ. col titolo di Auditore della Camera di Commercio, che venne in seguito soppresso col riunire la giurisd. ai Trib. ordinarj. Sussiste però la Camera, nè si trova derogato alle attribuzioni che mediante questa L. le furono conferite.*

noscendo altresì di quale importanza sia che tali affari siano sempre regolati sotto una sola direzione con massime costanti ed uniformi indirizzate al bene universale dello Stato . . . . (a)

— Crejamo nella Città di Firenze una Camera di Commercio, Arti e Manifatture per soprintendere generalmente al buon governo di tutti gli affari relativi a tali importanti oggetti in tutti i nostri Stati, con tutte le facoltà, privilegj e prerogative solite godersi dai Tribunali Supremi; e questa sarà composta di quel numero di deputati che tempo per tempo sarà da noi destinato, fra i quali vi sarà sempre un deputato legale . . . . . . e dovrà adunarsi ordinariamente tre volte la settimana, e straordinariamente tutte le volte che il bisogno lo esigerà. (*Motup.* 1. *Febbrajo* 1770. *Art.* 1.)

2. — Apparterrà in conseguenza alla detta Camera l'invigilare all'osservanza delle Leggi e Regolamenti riguardanti il traffico e le manifatture; s'informerà dei pregiudizj ed aggravj che fossero fatti soffrire al commercio e alle manifatture suddette o dai particolari o dai ministri delle Comunità e di altri dipartimenti, ponendo quel riparo che sarà conveniente al disordine in tuttociò che dipende dalla sua autorità, e procurando che i suoi Cancellieri e ministri prestino ai trafficanti ed artefici in tale occasione la più valida assistenza e specialmente ai più poveri, ai quali potrà la medesima Camera opportunamente destinare un procuratore che li assista *gratis.* (*L.* d. *Art.* 2.)

3. — Dovrà pure in ogni tempo, per quanto le sarà possibile, somministrare agli artefici, manifattori e trafficanti suddetti tutti quegli ajuti opportuni per animare la loro industria e per facilitare il loro traffico e lavorazione. (*L.* d. *Art.* 3.)

4. — Dovrà finalmente esser sua cura di rappresentarci e proporci in ogni tempo tutto ciò che essa crederà più adattato per conservare e rendere sempre più florido il traffico toscano sì interno che esterno, e in particolare per aumentare la quantità

(a) *Segue in questo luogo la soppressione di una moltitudine di Magistrati, che fino allora avevano avuto la giurisdizione sopra le arti, e manifatture.*

dei prodotti e generi nazionali, per perfezionare e rendere meno dispendiosa la lavorazione di essi, e per facilitarne i trasporti e l'esito tanto dentro che fuori del Gran-Ducato, e dovrà parimente mettersi in grado di darci tutte le informazioni occorrenti, tanto per le suppliche dei particolari, che per le rappresentanze degli altri Tribunali e ministri, che fossero relative al traffico e manifatture suddette, e potessero influire nella loro maggiore o minore prosperità. (*L.* d. *Art.* 4.)

5. — All'effetto che la medesima possa avere i mezzi sufficienti per esercitare la sopradetta autorità ed eseguire le incumbenze come sopra assegnatele, avrà la facoltà non solo di farsi dare le notizie e informazioni occorrenti da tutti i Tribunali, Giusdicenti, Rappresentanti, Cancellieri delle Comunità e da qualunque ministro di Giustizia, ma ancora per le cose relative al traffico esterno di scrivere direttamente a tutti i Consoli toscani stabiliti nelle piazze estere che saranno tenuti ad eseguire gli ordini e istruzioni che dalla medesima riceveranno. (*L.* d. *Art.* 5.) (a)

CAMPAGNATICO. (Castello) *Potesterìa e Comunità.*

— La Potest. di 4. Clas. è nel Vicar. di Grosseto, ha la sua giurisd. sopra i soli Pop. di Campagnatico, di Montorsajo e di Paganico compresi nella Com. di tal nome; sua popol. 1300.

— La Comun. è nella Cam. di Grosseto, clas. 2. Circond. Cancell. Esaz. del Regis. e Conserv. delle Ipot. di detta Città; sua popol. 3120.

Popoli della Comun.

Pari — Casal di Pari — Campagnatico — Montorsajo.

Dioc. — Grosseto.

Paganico — Casenovole — Civitella — Montantico.

Dioc. — Siena.

CAMPI. (Borgo) *Potesteria min. e Comunità.*

— La Potest. è suburbana di Firenze, Commiss. del quartier

(a) *Esiste in Livorno un altra Camera di Commercio della quale ci saremmo proposti di far menzione in opera a parte comprensiva di tuttociò che specialmente riguarda i rapporti marittimi.*

S. M. Novella; estende la sua giurisd. alle Comun. di Campi, Calenzano e Signa; sua popol. 19500.

— La Comun. è nella Cam. di Firenze, clas. 1. Circond. di Fiesole, ove ha la sua Cancell. Comunit. Ha la Conserv. delle Ipot. e l'Uffiz. di esaz. del Regis. in Firenze; sua popol. 9000.

Popoli della Comun.

S. Cresci — S. Lorenzo — S. Maria — S. Martino — S. Stefano — Capalle — S. Piero a Ponti.

Dioc. — Firenze.

CAMPIGLIA PISANA. (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 4. clas. è nel Circond. della Ruota di Pisa sottoposto nei rapp. di poliz. al Commiss. di Volterra, il quale è anche il competente pei giudizj di esecuz. immobil. Ha la giurisd. civ. sulla Comun. di Campiglia e la crim. si estende alle Potesterie di Guardistallo, Castagneto e Monteverdi; sua popol. civ. 2220. sua popol. crim. 10300.

— La Comun. è nella Cam. di Grosseto, capoluogo di Circond. di 2. clas.; vi è una Cancell. di 4. clas. che serve anche alle Comun. di Gherardesca, Sassetta e Suvereto; ha l'Uffiz. di esaz. del Regis. in Piombino, e la Conserv. delle Ipot. in Volterra; sua popol. 2220. (a)

Popolo.

Campiglia. — *Dioc.* — Massa marittima.

CAMPISANTI a sterro. COSTRUZIONE. — Cadaveri TUMULAZIONE.

SOMMARIO.

Scopo principale della costruzione dei Campisanti 1.
Proibizione di costruir nuove sepolture 3.
Spesa della costruzione 4. 31. e V. CAMPISANTI eo. nei rapp. amminis.
Inumazione indistinta nei Campisanti, toltone il Vescovo 5.

(a) *Questa Comun. mediante il Motup. del 25. Dicembre* 1833. *fu distaccata dalla Camera di Pisa e riunita a quella di Grosseto.*

1. — S. A. R. ha dimostrato con gli ordini emanati in diverse occasioni la sua premura perchè sia riparato al pregiudizio che porta alla pubblica salute la inumazione dei cadaveri nelle sepolture murate, e perchè a queste siano sostituiti i Campisanti a sterro. Non ha ordinato che assolutamente e generalmente si abbandoni ovunque la tumulazione nelle sepolture per non portare nel tempo stesso un dispendio troppo grande nella costruzione di tanti Campisanti, e per dar tempo che vadano costruendosi. (*II.* 19. *Luglio* 1783. *Art.* 1.)

2. — Vuole paraltro che senz'alcuna dilazione i Campisanti si costruiscano dove le sepolture sono ridotte fetenti e sensibilmente pregiudiciali, e gradirà che spontaneamente si costruiscano anco altrove, senza attendere che le sepolture siano ridotte a tale estremità. (dd. *Art.* 2.)

3. — Proibisce che in qualunque Chiesa, Oratorio, Casa religiosa, Cimiterio, ed in qualsivoglia altro luogo siano nuovamente fabbricate delle sepolture, come pure proibisce qualunque contrattazione o acquisto delle sepolture già esistenti. Nella nuova costruzione di Chiese che abbiano il dritto della tumulazione dovrà costruirsi il Camposanto a sterro, se non siano Chiese di Città o Castelli che abbiano il Camposanto per tutta la loro popolazione. (dd. *Art.* 3.)

4. — La spesa per la costruzione dei Campisanti delle Città, Terre, e Castelli dovrà essere a carico delle respettive Comunità.

I Campisanti delle Chiese particolari dovranno farsi a spese della Chiesa stessa, se abbia rendite superiori alla congrua: quando non vi sia tale avanzo di rendite, a spese dei patroni, se siano di patronato tanto Regio che ecclesiastico o privato secolare, ed a spese delle Comunità quando siano di data ordinaria o di collazione del popolo o delle Comunità stesse. (dd. *Art.* 4.)

5. — Dove saranno costruiti i Campisanti a sterro, dovranno tutti indistintamente ad eccezione del solo Vescovo, essere in quelli inumati. S'intenderanno aboliti tutti i dritti delle sepolture gentilizie, delle Fraterie, delle Confraternite, o altri Corpi, dei Parrochi, e di qualunque altra persona o società in qualunque forma privilegiata in passato per la tumulazione; e dovranno tutte generalmente riempirsi le Sepolture esistenti nelle Chiese, Oratorj anco privati, Case religiose, e nei Campisanti stessi, quando nei già fatti ve ne fossero; ferma stante la proibizione di costruirne in qualunque luogo delle nuove; e riempite che siano, dovrà togliersi ogni lapida o segno di sepoltura, farvisi sopra un piccolo getto di smalto, e murarsi in piano perfettamente; in questa operazione si avverta di comprimere fortemente la terra, si perchè non seguano avvallamenti, sì perchè la fermentazione dei cadaveri non la faccia rigonfiare ed escir fuora, e si eviterà di farla in tempo di estate. (dd. *Art.* 6.)

6. — Rispetto alle Monache, S. A. R. gradirà che esse pure si uniformino a tali determinazioni; qualora non fosse possibile il superare la loro repugnanza e i loro pregiudizj, pe' Monasteri che sono fuori delle Città e staccati dall'abitato si potrà separare una piccola porzione del loro orto per ridursi a Camposanto a sterro per le medesime; e per gli altri Monasteri, i respettivi Giusdicenti dovranno almeno assicurarsi con le opportune visite che la tumulazione si faccia in luogo ed in forma che porti il minimo pregiudizio possibile. (dd. *Art.* 7.)

7. — Con la permissione dei Rettori sarà permesso agli antichi sepultuarj delle Chiese o altri di porre nelle medesime iscrizioni o mausolei, come se i cadaveri vi fossero sepolti; e parimente dai Priori e rappresentanti le Comunità potrà permettersi ai privati di porre a loro spese nel pubblico Camposanto memorie ed iscrizioni, quando il luogo destinato pel medesimo lo permetta,

nè si impedisca anco in piccola parte il principale uso della tumulazione. (dd. *Art.* 8.)

8. — Per la scelta del posto dei Campisanti da costruirsi si avrà l'avvertenza che questo sia fuori dello mura nelle città, terre, e castelli, ed in qualche distanza dall'abitato; che pure non sia esposto ai venti più dominanti che per il medesimo passino all'abitato, non perchè sia nulla da temersi dalla vicinanza ed esalazioni di un Camposanto a sterro, ma per diminuire in questa parte ogni ripugnanza del popolo alla formazione dei Campisanti. È bensì essenzialmente necessaria la scelta del terreno dove deve costruirsi, avvertendo che sia, quanto è possibile, asciutto, e dove scavandolo alla profondità almeno di quattro braccia non s'incontri l'acqua, mentre l'umidità prolunga il disfacimento dei corpi; sia evitata la terra forte e cretosa, perchè non assorbisce nè filtra; e si preferisca il terreno sciolto ed arenoso. (dd. *Art.* 9.)

9. — A determinare l'estensione necessaria al Camposanto di una data città, terra, o parrocchia convien sapere all'incirca a qual numero ragguaglino annualmente i morti nella medesima. Se non si hanno che dieci cadaveri all'anno, può bastare una estensione di circa 600. braccia quadre: se 50. cadaveri, braccia 3000.; se 100., braccia 6000.; e con la stessa proporzione in ogni altra data quantità di cadaveri. A questa estensione si darà bensì un qualche aumento della quinta parte se siano dei più piccoli, della sesta, ottava, o decima parte se siano i Campisanti maggiori pel terreno sodo che conviene lasciare nel circondario, e per le viottole necessarie. Nella figura quadrata o rettangolare sarà non solamente minore la perdita del terreno, ma minore ancora la spesa per circondarlo. (dd. *Art.* 10.)

10. — La superficie del Camposanto deve avere quella giusta inclinazione che è necessaria per lo scolo delle pioggc; dev'essere erbata all'oggetto che le acque filtrino meno che sia possibile; quasi sempre occorrerà per mantenere asciutto il Camposanto che abbia un fosso di scolo; può convenire al buon mantenimento ed alla decenza del Campcsanto che sia circondato di muro, ma può anco bastare in qualche piccolo Camposanto o una palizzata o una fossa tale da impedire il passo al bestiame. (dd. *Art.* 11.)

11. — Dove esista qualche vecchio Camposanto, prima di procedere a farne un nuovo si dovrà osservare se il vecchio abbia i necessarj requisiti di situazione e qualità di terreno, onde possa con minore spesa estendersi e ridursi questo all'uso che deve avere. (dd. *Art.* 12.)

12. — Dove esistesse qualche orto di Confraternite, il Parroco o la Comunità potrà domandare di occupar questo a tal'uso per un risparmio di spesa; ciascuno insomma a cui spetti il secondare le giuste premure di S. A. R. per la costruzione dei Campisanti, potrà procurarsi o suggerire quei mezzi che possono facilitarne l'esecuzione. (dd. *Art.* 12.)

13. — Costruiti i Campisanti, l'escavazione delle fosse nei medesimi si farà con certe date regole e con ordine, all'oggetto di assicurarsi che non tramandino cattive esalazioni, che non si corra il pericolo di riaprire delle fosse dove fossero già dei cadaveri non consunti, e si usi con la maggiore economia dell'estensione del terreno. (dd. *Art.* 13.)

14. — Il Camposanto o sia recinto di mura o di palizzate o di fosse, dovrà avere lungo il suo circondario una piccola strada di due braccia in larghezza di terreno sodo ove non si porranno i cadaveri, e ciò per la conservazione delle mura, palizzate, o delle fosse che formeranno il circondario medesimo. Dopo questa strada dovrà incominciare la prima fila delle fosse parallela al lato opposto all'ingresso, se il Camposanto sia di figura quadra o rettangolare, ovvero ad uno dei lati retti quando la necessità avesse portato che il Camposanto fosse di figura irregolare. E tutte le altre file delle fosse si formeranno parallele alla prima. (*Ivi*)

15. — Affinchè tali linee vadano in diritto, e perchè possa sempre trovarsi la situazione e direzione di ciascheduna fila di fosse, ad ogni fossa si pianteranno due pilastrini al principio ed al termine della fila. (*Ivi*)

16. — Qualora il Camposanto deva essere di maggiore estensione delle quaranta o cinquanta braccia quadre converrà dividerlo in due e più porzioni con uno o più viali di tre o quattro braccia di larghezza da lasciarsi sodi per dare accesso alle medesime. (*Ivi*)

17. — Le fosse dove frequentemente succeda la mortalità di più di uno al giorno saranno larghe braccia una e un quarto, lunghe braccia tre, e profonde egualmente tre braccia. Dove regolarmente non succeda maggior mortalità di uno al giorno potranno essere della stessa profondità e lunghezza, ma larghe un solo braccio. Fra fossa e fossa si deve lasciare uno spazio eguale alla sua larghezza o di un braccio e un quarto o di un braccio. Le fosse di un braccio e un quarto potranno esser capaci di uno, due, o tre cadaveri; quelle di un braccio di uno o di due cadaveri e non più; ben inteso però che niuna fossa resti aperta dopo che un cadavere vi è stato posto, ma deva subito esser ripiena. (dd. *Art.* 14.)

18. — All'oggetto che lo scavo delle fosse possa essere eseguito costantemente con ordine e nelle date misure, si consegnerà allo scavatore delle medesime un telaro di legno della lunghezza e larghezza della fossa, acciocchè col medesimo possa segnare in terra le dimensioni e direzioni di esse. Con questo telaro segnerà e scaverà la prima fossa attestata con l'angolo al primo pilastrino; segnerà col telaro stesso dopo la medesima uno spazio eguale da lasciarsi per allora sodo, e dopo questo segnerà la seconda fossa con la direzione dal primo al secondo pilastrino, e così continuerà le fosse con gli stessi spazj fino alla terminazione della linea. (dd. *Art.* 15.)

19. — Fra la prima linea e la seconda delle fosse si lascierà lo stesso spazio eguale alla larghezza di una di esse, e così si continuerà con lo stesso metodo fino all'ultima linea di fosse delle quali il Camposanto sarà capace. Allora possono cominciarsi le fosse negli interstizj che si sono lasciati tra una fossa e l'altra di ciascheduna linea. Il filaro seguirà, incominciando dal primo pilastrino, il terreno occupato della prima fossa ove è stato seppellito; questo si lascerà, e si aprirà la fossa nello spazio eguale che segue, e così si procederà per tutta la prima e l'altre linee. (*Ivi*)

20. — Compito questo secondo ordine in fila delle fosse, si potrà scavarne negli interstizj lasciati tra una fila e l'altra, lasciando tra fossa e fossa uno spazio di un braccio o un braccio

e un quarto, e tra una fila di fosse e l'altra tutta la lunghezza delle fosse già ripiene. (*Ivi*)

21. — A proporzione della mortalità solita a succedere devono sempre essere preparate nel Camposanto alcune fosse; ma queste non in numero eccedente al bisogno di due o tre giorni. (dd. *Art.* 16.)

22. — Ed affinchè la pioggia non renda il terreno della fossa troppo umido e fangoso, che produrrebbe una troppo pronta fermentazione e qualche esalazione cattiva, nè troppo prosciugato dal sole che lo renderebbe meno atto alla consumazione dei cadaveri, conviene avere dei piccoli tetti di legname amovibili, grandi quanto le fosse medesime, per tener coperte tutte quelle che sono preparate a ricevere i cadaveri. (*Ivi*)

23. — Nel riempire le fosse ove sono stati posti i cadaveri è necessaria tutta la diligenza: conviene che la terra sia ben battuta e compressa, e conviene, specialmente in tempo di estate, che siano rivedute le fosse ripiene nei precedenti giorni, per riserrare con nuova terra umida gli screpoli che vi fossero fatti, e per riparare con nuova terra agli avvallamenti che fossero seguiti, e conservare il Camposanto senza buche ove le acque stagnassero, e conservarlo sempre con il necessario declive. (dd. *Art.* 17.)

24. — Le prescrizioni date portano che non sarà necessario riaprirsi la fossa dove sia stato già interrato un cadavere se non dopo dodici o quindici anni; ma se con mediocre spesa potrà farsi uso della calcina forte, questa non solo assicura la inumazione a sterro da ogni cattivo effetto, ma, consumando i cadaveri in un minore spazio di tempo, permetterà che senza pericolo si possa tornare a scavare le fosse ove sei anni avanti sia stato già sepolto un cadavere; onde potrà essere in questa proporzione minore la estensione del Camposanto. Secondo l'esperienze fatte basta un mezzo stajo di calcina per cadavere, purchè sia sparsa sopra il medesimo con un vaglietto di legno, affinchè si distenda sopra il cadavere egualmente. (dd. *Art.* 18.)

25. — Volendo S. A. R. rendere uniforme il sistema generale dell'abolizione delle sepolture murate con la sostituzione dei Campsanti a sterro, ha comandato che sieno compresi negli or-

dini e regolamenti veglianti anche i Monasteri di monache. Dovranno perciò gli Operaj respettivi far costruire un Camposanto a sterro in una parte dell'orto, o in qualche corte della clausura, avvertendo di presceglicre quei luoghi che saranno i più adattati e di minore incomodo possibile ai vicini, e in Firenze d'intendersela e andar di concerto con l'Arcivescovo e con i Commissarj dei respettivi quartieri. Qualora poi qualche Monastero fosse mancante di orto, di corte, o altro luogo idoneo, permette la R. A. S. che possano farsi due sepolture nell'interno della clausura, escluse però sempre quelle esistenti in Chiesa o nel Cimitero, le quali dovranno essere indistintamente ripiene e murate. (*Circ.* 20. *Marzo* 1784.)

26. — S. A. R. accorda la formazione del particolare Camposanto anche ai Conservatorj, ma non già le interne sepolture, qualora mancassero di luogo adattato, come è stato prescritto pei Monasteri. (*Circ.* 6. *Aprile* 1784.)

27. — S. A. R. volendo appagare i desiderj dei suoi amatissimi sudditi relativamente alla tumulazione dei cadaveri, compatibilmente con i dovuti riguardi alla salute pubblica per cui furono instituiti i Campisanti, alle Leggi canoniche, e al dritto di proprietà, si è degnata di comandare quanto appresso: Non convenendo di derogare in minima parte al disposto degli ordini, dai quali è vietata la inumazione dei cadaveri dentro i recinti delle città, terre, e castelli, come coerenti alla ragione e adottati dalle più culte nazioni, vuole che sia lecito tumulare a sterro nelle Cappelle private annesse alle case di campagna, fermo stante il divieto d'inumare nelle Parrocchie ed altre Chiese quotidianamente uffiziate. (*Mot.* 12. *Aprile* 1793.)

28. — Sarà permesso a chiunque di ogni stato grado e condizione, che possieda terreni alla campagna aperta, di recingerne una parte con muro e ridurla ad uso di Camposanto, e di tumularvi i cadaveri, osservati i riti e cerimonie ecclesiastiche, tanto per ridurre i detti terreni a tale uso, che per le inumazioni. (*Ivi*)

29. — Tanto i possessori di Cappelle gentilizie alla campagna, che quelli che formeranno dei Campisanti particolari nella forma espressa di sopra, potranno far tumulare in dette Cappelle

e Campisanti non solo i cadaveri dei loro congiunti, ma ancora di altre famiglie, alle quali in conseguenza del dritto di proprietà piaccia loro di accordare un tal comodo; dovendo seguitare a trasportarsi ai pubblici Campisanti i cadaveri di tutti quelli che non possono riceversi nelle Cappelle suddette e Campisanti privati. (*Ivi*)

30. — E per dar luogo a quelli che non gradissero di mandare i cadaveri dei loro congiunti ai pubblici Campisanti, di provvedersi di Camposanto particolare, o di Cappella privata in campagna, S. A. R. vuole che pel tempo e termine di due mesi da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Motuproprio la sua Segreteria di Stato continui ad accordare le licenze d'inumare nei Chiostri di Regolari, ed altri simili spazj annessi ai luoghi destinati al culto di religione, nei quali è stato permesso finora con particolari Rescritti; ma spirato il suddetto termine non dovranno più concedersi nè da detta Segreteria di Stato nè da altro Dipartimento le dette licenze. (*Ivi*)

31. — Vuole inoltre S. A. R. che sia risvegliata l'attenzione dei Giusdicenti per l'esatto adempimento degli ordini veglianti, quanto alla costruzione dei pubblici Campisanti nei luoghi che ne sono peranco mancanti a spese di chi è di ragione obbligato a forma degli ordini predetti, all'effetto che non seguano inumazioni contrarie alle massime stabilite nel presente Motuprop. (*Ivi*)

32. — S. M. il Re nostro Signore, informato del rilevante numero di suppliche che continuamente si presentano all'oggetto di ottenere il permesso della tumulazione fuori dei pubblici Campisanti, riflettendo per una parte che non possono combinarsi con la debita regolarità alcune parziali concessioni senza determinazione di massima, e per l'altra parte che un ristretto numero di tumulazioni a sterro nelle respettive Chiese nel corso dell'anno non può distruggere il giusto e plausibile fine dei riguardi dovuti alla salute pubblica, da cui furono animati gli ordini de'5. Ottobre 1782. e 24. Luglio 1783., si è mosso ad ordinare e stabilire quanto appresso. (*Motup.* 19. *Marzo* 1803. *in princ.*) (a)

(a) *La esatta e pronta esecuzione degli ordini contenuti in questa Legge venne eccitata ai Giusdicenti provinc. con la Circ. della Segreteria del R. Dritto de' 27. Dicembre 1803.*

33. — In tutte le Chiese ed Oratorj pubblici del Regno indistintamente sarà permesso da qui in avanti ai proprietarj delle tombe o sepolcri gentilizj di far tumulare nelle medesime a sterro i cadaveri delle persone che venissero a mancare nelle respettive loro famiglie; e l'istessa facoltà s'intenderà concessa a chiunque avesse riportato da essi il legittimo consenso per simili inumazioni, a condizione peraltro che venga volta per volta ad elargirsi allo Spedale più vicino un'elemosina di zecchini quindici, come si pratica riguardo al pagamento di altre consimili responsioni prescritte a favore degli Spedali del Regno; e si facciano precedere le licenze dei respettivi Governatori, Commissarj, e Giusdicenti nel modo che segue. (d. *Art.* 1.)

34. — Un'eguale tumulazione a sterro sarà permessa anche in tutti i Chiostri dei Conventi e Monasteri, nelle Sagrestie, ed in altri simili spazj adiacenti alle Chiese, purchè si riporti il respettivo consenso dei Superiori respettivi, e si corrisponda un'elemosina come sopra nella minor somma di zecchini cinque al più prossimo Spedale, previe le licenze dei Ministri incaricati di accordarle. (d. *Art.* 2.)

35. — Tanto nel primo che nel secondo caso le spese tutte relative allo sterro saranno a carico di chi l'avrà ordinato, e dovrà pure dal medesimo supplirsi a quanto sarà per occorrere per ristabilire il pavimento nel grado preciso in cui era avanti la inumazione. (d. *Art.* 3.)

36. — I Commissarj dei quartieri avranno nella dominante l'incarico di rilasciare le licenze per le sopraespresse tumulazioni, ma saranno cauti di esigere prima di consegnarle una ricevuta o certificato da cui resulti l'eseguito pagamento delle surriferite elemosine alla cassa dell'Arcisp. di Santa Maria Nuova. (d. *Art.* 4.)

37. — Nelle altre città, terre, castelli e parrocchie di Provincia dovranno le licenze suddivisate accordarsi dai Governatori, Commissarj e Giusdicenti, previa l'esibizione della ricevuta concernente il pagamento fatto allo Spedale del luogo della prescritta elemosina; e dove si combini che lo Spedale resti ad una qualche distanza, saranno solleciti i Vicarj regj ed i Potestà di

esigere direttamente le somme delle elemosine dovute nei casi respettivi. (d. *Art.* 5.)

38. — Tali somme verranno da essi trasmesse ogni quadrimestre allo Spedale più vicino unitamente alla nota contenente l'esatta indicazione di tutte le seguite tumulazioni. (d. *Art.* 6.)

39. — Un'ugual nota o registro dovrà esser passato ogni sei mesi anche dai predetti Governatori, Commissarj e Giusdicenti di quelle Città ove esistono gli Spedali, ai Commissarj e Rettori dei medesimi. (d. *Art.* 7.)

40. — Parimente tutti i Parrochi, i Superiori dei Conventi e Monasteri, non menochè gli Operaj ed altri Rettori di Chiese ed Oratorj pubblici a cui non si trova annessa la cura di anime, saranno tenuti ogni quadrimestre a far pervenire nelle mani dei Soprintendenti dei diversi Spedali le note e registri delle tumulazioni che saranno state effettuate sì nelle une che negli altri all'oggetto che dal confronto di tali note possa rilevarsi se abbiano avuto luogo trasgressioni e siansi defraudati gli Spedali delle ordinate elemosine. (d. *Art.* 8.)

41. — Tutti i Soprintendenti dei respettivi Spedali dovranno ogni quattro mesi trasmettere alla Segreteria del Regio Dritto il duplicato delle note che avranno ricevute nella forma sopraindicata, e dalla stessa Segreteria dovranno immediatamente essere accompagnate in ristretto unitamente a quelle che riguarderanno l'Arcispedale di S. Maria Nuova alla Regia Segreteria di Stato all'oggetto che possano esser fatte presenti alla M. S. (d. *Art.* 9.)

42. — I trasgressori dovranno essere obbligati a corrispondere il triplo dell'elemosina determinata nei respettivi casi per ogni trasgressione che restasse verificata in forma conveniente. Il disposto del Motuproprio de' 12. Aprile 1793. vien tenuto fermo in tutta l'estensione quanto alla facoltà di tumulare negli Oratorj privati annessi alle ville o case di campagna senza responsione alcuna a favore degli Spedali; ma le suppliche che si facessero in avvenire per ottenere una deroga alla presente e alle altre Leggi in materia non saranno ascoltate, e le RR. Segreterie saranno autorizzate a rigettarle. E finalmente dalle presenti disposizioni dovranno aversi per eccettuate provvisoriamente quelle Parrocchie, ove per la qualità del suolo o per altre gravi spe-

ciali ragioni non sia stato fin qui praticabile di far costruire i Campisanti, limitatamente ai soli popolani delle parrocchie medesime. (d. *Art.* 10.) (a)

CAMPISANTI a sterro. Rapp. amministr.

1. — Incontrando spese di nuova costruzione di Campisanti avranno i Ragionieri (*delle Camere di Soprint. Comunit.*) presente che a forma delle Il. de' 19. Luglio 1783., della Circolare de' 16. Gennajo 1788., e della Not. de' 21. Gennajo 1805, la spesa di nuova costruzione di nuovi Campisanti per le città, terre e castelli è sempre a carico delle Comunità, le quali devono pure supplirvi per quelle Chiese di data già delle Comunità medesime o del popolo, che non hanno una congrua di scudi 100., compreso in detta somma tutto ciò che di ragione è imputabile a forma delle disposizioni canoniche; mentre quanto alle Chiese dotate di una congrua superiore e non situate in città, terre e castelli, la precitata spesa di prima costruzione esser deve a carico dei Curati respettivi. (*Il.* 11. *Novembre* 1827. *Art.* 89.)

2. — In ordine alla Circolare de' 26. Maggio 1790., le spese di mantenimento e custodia dei Campisanti e delle stanze mortuarie sono senza alcuna distinzione a carico dei respettivi Parrochi; restano peraltro eccettuati tutti quelli addetti al servizio delle città, pei quali è stato con separati ordini Sovrani diversamente disposto, addossandone le spese occorrenti alle Comunità respettive; e perciò, incontrando spese di simile natura il Revisore ecciterà premurosamente il Cancelliere ad investigare e dar parte della Sovrana disposizione colla quale venne imposto alle Comunità un tale onere, onde potere in seguito con piena cognizione di causa fare le distinzioni ed i rigetti che di ragione. (dd. *Art.* 90.)

CAMPIONI di **STRADE** V. Strade accampionamento.

(a) *Ordini recentissimi proibiscono la tumulazione dei Cadaveri nelle Chiese, nei Chiostri, e in altri recinti sacri senza la permissione espressa della I. e R. Segreteria di Stato, oltre il pagamento della elemosina allo Spedale. Questa proibizione, porta in quanto a Livorno la data del 3. Dicembre* 1829.

CANCELLERIA. *Residenza del Cancelliere, quegli cioè che ha la cura di scrivere e registrare gli atti pubblici dei Magistrati.*

CANCELLERIE dei Tribunali criminali. V. PROCESSO crim. *per totum.*

CANCELLERIE VESCOVILI. V. CURIE vescovili.

CANCELLERIE COMUNITATIVE. *Con questi vocaboli s'intendono non tanto i locali di residenza dei Cancellieri, quanto le abitazioni di essi, e la mobilia di cui sono autorizzati ad usare.*

CANCELLERIE COMUNITATIVE. Fabbriche e mobilia.

1. — Con le stesse regole prescritte in ordine al mobiliare pei Pretorj si procederà ancora rispetto ai mobili che sono assegnati all'uso dei respettivi Cancellieri, dovendo essi pure renderne esatto conto e firmarne l'inventario, per farsene il riscontro allorchè lascieranno la loro Cancelleria. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 156.) (a)

2. — E mentre occorra provvedersi dei mobili di nuovo tanto pei Pretorj che per le Cancellerie, dovranno i Cancellieri ragguagliarne il respettivo Provveditore della Camera di Soprintendenza Comunitativa con esprimere le ragioni per le quali convenga farsi questa nuova provvista per attenderne gli Ordini; avendo sempre in mira che non restino inosservati i due Motuproprj relativi a quest'oggetto, che uno de'26. Aprile 1773., e l'altro de' 16. Decembre 1776. (dd. *Art.* 157.)

3. — Per la dovuta esecuzione del Motuproprio del 3. Agosto 1784. in quella parte che riguarda il pagamento della pigione della casa che abitano i Cancellieri, nel caso che questa sia di pertinenza della Comunità, convenendo che ne resti stabilmente

(a) *Le presenti istruzioni possono servire di semplice notizia, qualora nuovi Regolamenti avessero diversamente disposto.*

e con giusta regola fissato il quantitativo, i Cancellieri stessi sono incaricati di far prender subito in esame un tale articolo al Magistrato Comunitativo, perchè sia per mezzo di legittimo partito convenuto e determinato il giusto importare della pigione competente all'abitazione del Cancelliere, dalla quale deve essere detratto ciò che è destinato all'uso della Cancelleria e servizio pubblico, che, non potendo considerarsi per abitazione del Cancelliere, non dovrà per questa parte soffrire il dispendio della pigione. (*Circ.* 31. *Agosto* 1784.)

4. — Quanto ai mobili in servizio delle Cancellerie e Cancellieri Comunitativi, la R. A. S. ha ordinato che sul piede degli ordini veglianti pei Giusdicenti, tutti i mobili esistenti nella Cancelleria e provvisti dalle Comunità siano stimati e consegnati per la stima al respettivo Cancelliere, a cui devono le Comunità corrispondere l'emolumento del tre per cento, ed esser libere in correspettività dall'onore di nuove provviste e del successivo mantenimento; che il corredo invariabile di detti mobili dovrà fissarsi dai Magistrati delle Comunità ov'è la Cancelleria e che rispetto al mantenimento dei mobili delle Cancellerie e alle consegne da farsi ai Cancellieri successori si dovranno adottare ed osservare gli ordini emanati pei Giusdicenti con i Motup. de'26. Aprile 1773., 16. Decembre 1776.; e col Rescritto degl'11. Settembre 1781.; (*Cir.* 17. *Novembre* 1784.) V. PRETORJ.

5. — I Ragionieri delle Camere di Soprintendenza Comunitativa osserveranno che tutte le spese di ordinario restauro e mantenimento della fabbrica di Cancelleria siano, precedentemente alla loro esecuzione, state sottoposte all'approvazione del Provveditore della Camera di Soprintendenza del respettivo Compartimento, e che la copia dell'ottenuta autorizzazione venga sempre unita in corredo al mandato delle spese in questione. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 48.)

6. — Quanto al mandato pel mantenimento della mobilia accordato ai Cancellieri Comunitativi in ordine alla Circ. de'17. Novembre 1784., deve essere sempre espresso in questo l'ammontare della stima di essa, per poterne verificare il ragguaglio in ragione del tre per cento, e farne, occorrendo, il confronto con l'inventario e stima esistente nel Dipartimento. Abbiasi inoltre

presente che, fermo stante l'obbligo nei ministri di Cancelleria di sempre mantenere in buon grado la mobilia descritta nel suddetto inventario e stima, in ordine alle disposizioni Sovrane contenute nel biglietto della R. Segreteria di Finanze de' 22. Marzo 1827., ogni Cancelliere ec. in occasione di essere traslocato ec., dovrà rendere la consegna di detta mobilia o da per sè stesso o per mezzo di persona di sua fiducia, e gli sarà negata l'assolutoria nel giudizio di Sindacato, se non presenterà il certificato della consegna fatta al suo successore e la quietanza ricevutane. (d. *Art.* 49.)

7. — Qualunque siasi spesa riguardante l'acquisto di nuova mobilia per uso delle Cancellerie sarà rigettata, quando essa non sia precedentemente autorizzata con Sovrano Rescritto, in conformità delle supreme disposizioni de' 28. Maggio 1820., partecipate dal Cav. Soprassindaco con ministeriale de' 2. Giugno detto; nel qual caso il Cancelliere dovrà dichiarare di aver fatto le aggiunte occorrenti all'inventario e stima dei mobili a di lui cura. (d. *Art.* 50.)

8. — Relativamente al mandato di pagamento delle spese di Cancelleria e di amministrazione in comune colle altre Comunità dipendenti dalla Cancelleria stessa, avvertasi che venga sempre unita a queste la copia autentica della nota di dettaglio di tali spese, e del reparto di esse in ragione della respettiva tangente di tassa prediale, da verificarsi con tutta precisione. (d. *Art.* 51.)

CANCELLERIE E CANCELLIERI COMUNITATIVI. Rapporti generali disciplinarj.

SOMMARIO

1. — Riserviamo alla nostra elezione i Cancellieri Comunitativi, e tutti gli altri Ministri, che ci piacesse di stabilire nelle Cancellerie per servizio delle Comunità, con i loro respettivi stipendj, secondochè lo esigerà il buon regolamento delle cose Comunitative, che sarà sempre l'oggetto principale delle nostre cure. (*L.* 23. *Maggio* 1774. *Art.* 93.)

2. — Il Cancelliere impedito o assente, se non ha ajuto di regia nomina, sarà rimpiazzato dal Notaro civile del Tribunale, o dal Potestà; e se questi non volessero ciò fare *gratis*, dovranno convenire della rimunerazione col rimpiazzato. (*Circ.* 22. *Aprile* 1778.)

3. — Sarà preciso obbligo dei Cancellieri di non partirsi mai dalla loro carica senza espressa licenza del Provveditore della respettiva Camera, ed ottenuta che l'abbiano, la faranno nota anche ai Magistrati, sotto le pene ordinarie, e della privazione dell' Uffizio, oltre al non poter conseguire salario alcuno per tutte le giornate che stessero assenti senza licenza. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 9.)

4. — Non ostante però quanto è detto di sopra, non trascureranno di fare le solite gite e visite tempo per tempo a tutti i luoghi dipendenti dalla loro respettiva Cancelleria, e quando occorrerà trasferirsi in qualche luogo per qualche urgente bisogno che non comportasse dilazione, si trasferiranno prontamente do-

ve dalla necessità e dai rappresentanti saranno chiamati. (d. *Art.* 10.)

5. — Tutte le volte che con le debite permissioni o per affari di proprio uffizio, o per qualunque altro legittimo titolo, alcuno dei Cancellieri si troverà assente dalla sua Cancelleria, dovrà supplire alle sue veci il di lui Ajuto in quelle Cancellerie nelle quali fosse stato destinato, e nelle altre il respettivo Provveditore della Camera destinerà il Notaro del Tribunale, o il Potestà minore, dove tali Notari non sono, per supplire alle veci del Cancelliere nei modi e termini prescritti con la Circ. de' 22. Aprile 1778; ed i Cancellieri inoltre avranno cura speciale di eseguire quanto con la Circ. predetta viene ingiunto loro relativamenti agli Ajuti, Coadiutori, o Copisti delle loro respettive Cancellerie. (d. *Art.* 11.) (a)

6. — Sarà loro precisa incombenza di disporre in buon ordine, e di descrivere con esatto e diligente inventario nei libri a ciò destinati e tenuti in valida forma tutte le scritture, filze, e libri pubblici comunitativi. (d. *Art.* 12.)

7. — Nel principio del suo uffizio ciascun Cancelliere farà la ricevuta della consegna al suo antecessore, prendendone ricordo in piè dell'inventario che sarà stato fatto come sopra, per consegnarlo alla fine nel medesimo modo al suo successore. (d. *Art.* 204.)

8. — Tutte queste scritture staranno sempre sotto la custodia dei medesimi Cancellieri negli Archivj, che saranno custoditi con ogni diligenza e premura, e serrati a chiave, per doverne essi rendere strettissimo conto. (d. *Art.* 205.)

9. — Non saranno mai estratti, nè mai sarà permesso che si estraggono in modo alcuno dalle stanze a ciò destinate gli originali che vi si conservano, salvo però quando i Giusdicenti per obbligo di loro uffizio o per interesse del Fisco avessero bisogno di fare qualche ispezione sopra di essi; e in tali casi dovranno i Cancellieri consegnare le scritture occorrenti alla Corte con ritirarne l'opportuna ricevuta, e farsele restituire dipoi per custodirle e conservarle come è detto sopra. (d. *Art.* 206.)

(a) *La Circ. de' 22. Aprile* 1778. *prescrive che questi Ministri stiano a loro spese e rischio. Se riforme amministrative abbiano su di ciò disposto in contrario, non è noto al Compilatore.*

10. — Viene rimesso alla prudenza dei Cancellieri Comunitativi il riconoscere quando i detti originali contenessero cose da non doversi o potersi palesare, ed in tal caso dovranno domandarne ed ottenerne l'approvazione dal respettivo Provveditore. (d. *Art.* 207.)

11. — In ordine al Rescritto de' 20. Aprile 1772. non sarà permesso ad alcuno il maneggiare i libri e filze esistenti nel pubblico Archivio delle Comunità senza l'intervento e presenza di un Ministro della Cancelleria, che dovrà prestarsi *gratis* in ogni occorrenza. (d. *Art.* 208.)

12. — Quando si tratterà di pubblico interesse, che riguardi il corpo e non il particolare della Comunità o Luogo pio, dovranno dar copia i Cancellieri di qualunque scrittura senza alcuna mercede. (d. *Art.* 209.)

13. — E dovranno dare e consegnare le predette copie anche per interesse dei particolari a forma delle veglianti Tariffe, e col pagamento della solita mercede, a chiunque le domanderà. (d. *Art.* 210.)

14. — Quando però si tratterà di cose o materie che facciano o siano destinate a portar danno o pregiudizio ai Comuni e ai luoghi predetti, in tal caso dovranno darne avviso al Magistrato dei Gonfalonieri e Priori, perchè con legittimo partito venga deliberata la sua volontà. (d. *Art.* 211.)

15. — Dovranno però consegnare ai Bargelli le copie delle sentenze criminali, acciò possano adempire il loro dovere. (d. *Art.* 212.)

16. — Parimente dovranno i Cancellieri tenere nell'Archivio un libretto ben formato, in cui saranno descritti distintamente tutti i beni stabili, rendite, e proventi delle Comunità, e Comuni, e patrimonio dei Luoghi pii compresi nelle respettive Cancellerie, con i loro vocaboli, confini, e altre buone notizie; e sotto ciascheduna posta noteranno di tempo in tempo le concessioni, alienazioni, o livelli, che a forma del disposto dai Regolamenti generali fossero stati fatti, descrivendo esattamente i nomi dei conduttori e loro mallevadori, gli obblighi, e i patti contenuti negl' Istrumenti di concessione. (d. *Art.* 213.)

17. — Saranno finalmente obbligati i Cancellieri Comunita-

tivi a tenere ordinate con ogni diligenza le scritture e libri che pei tempi perverranno alle Cancellerie per interesse e servizio delle respettive Comunità, Luoghi pii, e Patrimonj comunitativi, e tutte le altre scritture pubbliche solite conservarsi nell'Archivio comunitativo alla loro cura particolarmente affidato, e di legarle in filze ben disposte, e con i respettivi repertorj, a fine di ritrovare facilmente le materie che vi si contengono ad ogni occorrenza. (dd. *Art.* 214.)

18. — S. A. R. vuole che pel rogito degl'istrumenti da stipularsi in avvenire sì di compre che dei livelli di beni stabili delle Comunità, Luoghi pii, ed altri Patrimonj di dipendenza ed amministrazione comunitativa del contado e del distretto fiorentino, come ancora della provincia pisana, sia in piena facoltà dei respettivi acquirenti di valersi di qualunque Notaro matricolato che sia di loro soddisfazione, derogando unicamente in questa parte al disposto dall'art. 186. delle Istruzioni stampate pei Cancellieri comunitativi de' 16. Novembre 1779. Dovranno peraltro i Cancellieri delle Comunità respettive assicurarsi che tali istrumenti siano distesi a forma delle Leggi ed Ordini veglianti, al quale effetto sarà loro incumbenza l'esaminare attentamente e correggere, occorrendo, le minute degl'istrumenti suddetti da rogarsi, con apporre per un riscontro dell'adempimento di questa loro incumbenza la propria firma in piè delle minute medesime, le quali, seguito il rogito, dovranno custodirsi e conservarsi nelle filze delle Cancellerie comunitative. (*Not.* 1. *Marzo* 1785.)

19. — I Cancellieri comunit. sono per natura del loro impiego i Ministri regj dell'Estimo e del Censo, e i consultori legali delle Comunità e degli stabilimenti comunit. (*L.* 16. *Settembre* 1816. *Art.* 58.) V. CATASTO.

20. — Essi assistono o personalmente o per mezzo dei loro Ajuti a tutte le adunanze magistrali; spetta ad essi di far presente in ogni caso alle Magistrature il disposto degli ordini veglianti, onde esse possano uniformarvisi, senza che però gli stessi Cancellieri abbiano influenza alcuna nelle deliberazioni comunit. (*Art.* 59.)

21. — I Cancellieri distendono le deliberazioni, ne prendono registro, formano i daziajoli, si occupano della redazione del saldo

dell'amministrazione comunit., e dietro le disposizioni della Magistratura formano i bilancj di entrata e uscita, e quelli di previsione delle respettive Comunità. (*Art.* 60.) (a)

22. — È affidata ai medesimi la vigilanza e la custodia degli Archivj, e sono conservati in quelle attribuzioni che loro spettano nella qualità di Notari per gli atti comunit. (d. *Art.* 61.)

23. — Essi continueranno a corrispondere con gli Uffizj di Soprintendenza comunit., per tuttociò che loro spetta, ed in ogni caso in cui credessero opportuno di far conoscere qualche circostanza capace d' influire nel buon ordine dell' amministrazione. (*Art.* 62.)

24. — In conformità delle LL. veglianti, e segnatamente della memoria istruttiva per le alienazioni dei beni delle Comunità e Luoghi pii, approvata con Motup. de' 20. Febbrajo 1784. e pubblicata con la Circ. della Camera delle Comunità del 23. Marzo del detto anno, gl' Incanti fatti per la vendita, quanto per l'allivellazione dei beni appartenenti alle Comunità e Luoghi dipendenti dalle medesime, debbono essere eseguiti in ciascuna Comunità alla presenza dei rappresentanti la medesima, o degli amministratori dei Luoghi pii, con l'intervento del Cancelliere comunit. senza l'intervento del Trib. e dei suoi Attuarj. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 3.)

25. — Il giudizio di Sindacato, essendo un mezzo efficace per conseguire l'osservanza e l'esecuzione delle Leggi, e per contenere i Ministri nei limiti del loro dovere, S. A. I. e R. è venuta nella determinazione di ordinare che tutti i Cancellieri comunit. del Gran-Ducato sieno in avvenire sottoposti ad un sindacato

(a) *La trasmissione dei saldi dei Camarlinghi comunit. all' Uffizio dei Ragionieri delle respettive Camere da farsi a tutto il 31. Marzo di ciascun anno per ciò che riguarda l'annata precedente, è una delle maggiori e più raccomandate ispezioni dei Cancellieri comunitativi; e i Provveditori delle Camere in occasione delle loro triennali visite devono verificare se i medesimi prendano copia per l' intiero delle osservazioni dei Ragionieri per gli schiarimenti e verificazioni opportune in conseguenza delle revisioni annuali delle Comunità, Luoghi pii laicali, e altri Patrimonj comunit., poichè possono servire di norma e di regola ad essi e ai loro successori.* (Circ. 4. Dicembre 1784., e II. 22. Marzo 1827.)

annuale da eseguirsi con le appresso regole. (*Not.* 26. *Aprile* 1819. *in princ.*)

26. — Il giudizio di Sindacato per la prima volta dovrà aprirsi verso la fine del corrente anno 1819. in ciascuno dei luoghi di residenza di quelle Comunità, nelle quali i Cancellieri hanno esercitato il loro uffizio, in giorni diversi e distinti. (d. *Art.* 1.)

27. — A tale effetto ciascun Magistrato comunit. avanti che il Cancelliere sia per terminare il suo uffizio dovrà eleggere tra le persone abili a risedere nel Magistrato un soggetto intelligente e capace per Cancelliere del sindacato, e dovrà stabilire tre giorni continui pel detto Sindacato, che dovranno notificarsi al pubblico con avviso del Gonfaloniere della respettiva Comunità per regola di tutti quelli che avessero ricorsi o doglianze da produrre, procurando nel determinare i suddetti tre giorni pel sindacato locale di regolarsi in maniera, che il sindacato da farsi in una Comunità non dia impedimento a quelli da farsi nelle altre Comunità comprese nella stessa Cancelleria, e che tutti i sindacati locali ai quali deve essere sottoposto il medesimo Cancelliere siano ultimati prima che spiri il mese, alla fine del quale termina l'anno dell' uffizio del Cancelliere che deve rendere il sindacato. (d. *Art.* 2.)

28. — Per l'oggetto di mantenere un' epoca uniforme in detti sindacati, qualora accada che a tutto Dicembre di ciascun anno alcuni Cancellieri per le traslocazioni che sovente accadono da una Cancelleria all'altra non abbiano compito l'anno nella Cancelleria ove prestano servizio, dovranno i medesimi rendere il loro sindacato nell'anno successivo, comprendendo nel sindacato stesso anco il tempo rotto, nel quale hanno servito nella detta Cancelleria l'anno antecedente, tantochè ogni sindacato porti l'epoca a tutto Dicembre di ciascun anno. (*Ivi*)

29. — In detta funzione del sindacato locale ciascuno che si sentisse aggravato dall'amministrazione del Cancelliere comunitativo potrà presentare i suoi ricorsi alla persona eletta per Cancelliere del sindacato medesimo, purchè li presenti in iscritto, e corredati delle opportune giustificazioni, e purchè i ricorsi siano firmati dal principale o suo procuratore, e non contengano que-

rele sopra i fatti già dedotti, o che potevano essere dedotti nei sindacati passati. (d. *Art.* 3.)

30. — Il Cancelliere del sindacato comunicherà al Cancelliere comunit. i ricorsi che contro di lui avrà ricevuti, con quelle giustificazioni che i ricorrenti avranno esibite, ai quali ricorsi il Cancelliere comunit. dovrà rispondere, ed il Magistrato a cui verranno partecipati formerà quindi un rapporto, ove farà menzione tanto dei ricorsi medesimi, quanto delle risposte che il Cancelliere comunit. avrà date con le respettive giustificazioni; e qualora nei giorni del sindacato non sia presentato alcun ricorso, dovrà di ciò farsi menzione in detto rapporto. (d. *Art.* 4.)

31. — Nella relazione stessa il Magistrato comunit. attesterà inoltre di non avere sentito lamenti degni di fede, che il Cancelliere abbia mancato di assistere alle adunanze del Magistrato, e del Consiglio generale respettivamente, e di adempire ai doveri del proprio impiego. (d. *Art.* 5.)

32. — Compita che sia la funzione del sindacato locale, il Cancelliere comunit. che avrà reso il sindacato dovrà procedere alla consegna degli estimi o catasti dei beni delle Comunità addette alla sua Cancelleria, del campione di strade comunit., del libro di deliberazioni o partiti, e di tutti gli altri libri, filze, fogli, e di ogni altra cosa che avrà presso di sè e sotto la sua custodia di pertinenza comunit.; e detta consegna dovrà farsi al Gonfaloniere per mezzo d'inventario da farsi dal Cancelliere del sindacato, di cui ne sarà data copia autentica al Cancelliere che avrà fatta la consegna e reso il sindacato, per sua ricevuta e discarico: l'originale di tale inventario resterà presso il Gonfaloniere medesimo per regola e documento della consegna che dovrà riprendere o il medesimo Cancelliere o il suo successore. (d. *Art.* 6.)

33. — Terminate le indicate operazioni riguardanti il sindacato locale, il Gonfaloniere, raccolte che avrà tutte le carte ad esso relative, le trasmetterà al Soprassindaco e Soprintendente generale delle Comunità con tutte quelle avvertenze e riflessioni che reputerà opportune pel più facile schiarimento dell'affare. (d. *Art.* 7.)

34. — I Cancellieri predetti, quindici giorni dopo la fine

dell'anno per cui debbono stare a sindacato, si presenteranno personalmente o per mezzo di procuratore all'Uffizio del Soprassindaco e Soprintendente generale, ed esibiranno in primo luogo la consegna resa ai respettivi Gonfalonieri coll'inventario di cui è stata fatta menzione al suddetto art. 6., ed in secondo luogo la cartella che dovrà darsi loro in stampa munita della firma dei respettivi capi dei Dipartimenti e Uffizj con i quali i Cancellieri suddetti sono in corrispondenza di servizio. (d. *Art.* 8.)

35. — Se il Cancelliere comunit. avrà tutti i sopraddetti recapiti, e non vi saranno ricorsi particolari contro il di lui operato, o si sia da questi pienamente giustificato, in tal caso il Soprassindaco e Soprintendente generale procederanno alla spedizione dell'Assolutoria a favore del Cancelliere stesso. (d. *Art.* 9.)

36. — Se poi mancherà al Cancelliere qualcuno dei suddetti recapiti o alcuna delle firme della cartella, o vi saranno ricorsi contro di lui, il Cancelliere avrà un mese di tempo a purgarsi dopo la sua presentazione, nel qual tempo farà le diligenze opportune per procurarsi i recapiti che gli mancano e le firme non ottenute, o per produrre le sue risposte ai particolari ricorsi stati avanzati contro di lui per qualunque causa che interessi il pubblico servizio o il danno delle Comunità o dei particolari; e quando il Soprassindaco e Soprintendente generale, i quali dovranno render conto di quei Cancellieri che si troveranno nel caso di profittare dell'enunciato termine di un mese per purgarsi, e delle cause di un tal ritardo, reputino ben giustificato l'operato dai detti Cancellieri, rilasceranno ai medesimi la conveniente assolutoria; e qualora si presentino delle difficoltà, ne daranno parte a S. A. I. e R. per dipendere dalle Sovrane determinazioni. (d. *Art.* 10.)

37. — Se alcuno dei Cancellieri lascerà l'uffizio per muta o per renunzia o per promozione ad impieghi di altra classe in tempo rotto, cioè avanti il compimento dell'anno stabilito pel loro sindacato, dovrà nella sua partenza stare a sindacato nel modo e con le regole di sopra prescritte. (d. *Art.* 11.)

38. — Vacando poi l'uffizio per morte del Cancelliere comunit., i di lui eredi o, nel caso che gli eredi siano pupilli o minori, i loro tutori o curatori respettivamente, si presenteranno

avanti al Soprassindaco e Soprint. gener. e staranno a sindacato trenta giorni dopo la morte del Cancelliere. (d. *Art.* 12.)

39. — S. A. I. e R. con la mira di rimuovere ogni inconveniente nella percezione degli emolumenti per le funzioni che i Cancellieri comunit. fanno ad istanza e per interesse delle private persone, e di stabilire una regola certa ed uniforme in tutte le Comunità del Gran-Ducato anco in questa parte interessante il pubblico servizio, con veneratissimo Dispaccio dei 27. Novembre ha ordinato che sia resa nota al pubblico la seguente tariffa per l'esatta osservanza; la quale dovrà costantemente essere tenuta affissa alle pareti interne di tutte le Cancellerie comunit. in modo che da ciascuno possa essere comodamente letta. E nel tempo stesso l'I. e R. A. S. ha altresì dichiarato che restano soppressi tutti e qualunque altro titolo, niuno escluso nè eccettuato, tanto previsto dalla tariffa approvata con il Motup. dell'8. Aprile 1782., quanto ancora da altri ordini particolari o consuetudini, per cui legittimamente o interpretativamente si sono finora percette delle somme dai Cancellieri comunit. a titolo di emolumento o mercede; con espressa proibizione d'introdur dei nuovi titoli, o diversi da quelli contemplati nell'appresso tariffa, come pure di esigere sotto qualunque pretesto veruna benchè piccola somma oltre quelle nella medesima espresse, alla pena per la prima trasgressione della sospensione dall'impiego, e nel caso di recidiva, della privazione immediata dell'impiego medesimo. (*Not.* 10. *Dicembre* 1819. *in princ.*)

40. — Per le copie autentiche che dai particolari saranno richieste di qualunque partito, documento, o foglio esistente nella Cancelleria o Archivio comunit., eccettuate quelle di Volture di decima o estimo, per le quali vien disposto in seguito, sarà dovuto l'emolumento di L. — 13. 4. per ogni fede, certificato, o copia che non oltrepassi una carta, e qualora si estenda al di là di una carta dovrà percipersi L. — 13. 4. per ogni carta. (*Tarif.* n. 1.)

Per le copie non autentiche sarà dovuta la sola metà. (n. 2.)

Saranno rilasciate gratuitamente le copie che verranno richieste dai respettivi Tribunali per corredo dei processi criminali. (n. 3.)

41. — Per le volture dei beni che per qualsivoglia titolo passeranno da un possessore nell'altro, per ogni carta saranno pagate L. — 6. 8. indistintamente per tutte le Comunità del Gran-Ducato. (n. 4.) V. CATASTO.

42. — Per ogni fede certificante la fatta voltura, o l'indicazione in massa della posta di estimo accesa al campione in conto di alcuno L. — 13. 4. (n. 5.)

Per ciascuna fede contenente il dettaglio la descrizione dei beni notati all'estimo ed i respettivi loro passaggi L. — 13. 4. per ogni carta. (n. 6.)

Per la recognizione di qualche firma che potesse occorrere in affari di privato interesse L. — 13. 4., e per le fedi poi di nascita, morte e matrimonio nel caso previsto dal Motuproprio de' 18. Giugno 1817., sarà dovuto ai Cancellieri l'emolumento fissato dal Motup. medesimo per tali atti. (n. 7.) (V. STATO CIVILE. §. 20.)

43. — Per ogni editto per la vendita o allivellazione di beni delle Comunità o Luoghi pii dalle medesime dependenti, accolli di strade o altri lavori, proventi di macelli, o concorsi di chiese, benefizj, ec. saranno pagate L. — 13. 4., rimanendo a carico del Cancelliere la minuta ed il registro nel consueto libro degli editti. (n. 8.)

Per la stesura e copia del così detto quaderno di oneri, contenente la sommaria descrizione del fondo alienabile e le condizioni con le quali si deviene alla vendita o allivellazione lire — 13. 4. per carta, dovendosi computare soltanto l'originale. (n. 9.)

Non sarà dovuto verun emolumento per gli editti, incanti e quaderno di oneri quando non segua la liberazione dell' effetto. (n. 10.)

Come pure non sarà dovuto verun emolumento per gli editti soliti affiggersi per la collazione d'impieghi delle Comunità e Luoghi pii dipendenti, e per qualunque altro oggetto inerente all'amministrazione comunitativa. (n. 11.)

44. — Per tutti i contratti di vendita, allivellazione, recognizione *in dominum*, e rinnovazioni che le Comunità o Luoghi pii dipendenti faranno per istrumento pubblico, il Cancelliere, rogando tali atti, o commettendone il rogito ad un notaro di sua

fiducia, riceverà gli stessi emolumenti che la tariffa vegliante accorda ai Notari del Gran-Ducato. (n. 12.) (a)

Quando poi il Cancelliere non assumesse in veruna forma il rogito di tali contratti, esso allora nella sua qualità di consultore legale perciperà L. 3. 10. — per la revisione della minuta del contratto. (n. 13.)

Per ogni obbligazione che i Camarlinghi o altri impiegati delle Comunità e Luoghi pii da esse dipendenti, tenuti a garantire la loro amministrazione, e per ogni obbligazione che i rettori di Chiese o d'altri benefizj, tenuti a permettere la conservazione dei fondi, faranno *apud acta* del Cancelliere con mallevadoria o mediante l'ipoteca di un fondo libero ed idoneo, sarà dovuto l'emolumento di lire — 13. 4. per ciascuna carta. (n. 14.)

Saranno pagate con il medesimo ragguaglio di lire — 13. 4. le stesure delle note d'iscrizione d'ipoteca legale e convenzionale, e le copie delle medesime. (n. 15.)

Saranno parimente pagate al ragguaglio di lire — 13. 4. per carta dai contraenti o antichi livellarj e debitori tutte le iscrizioni ipotecarie e duplicato di esse, che i Cancellieri, come consultori legali delle Comunità e Luoghi pii dipendenti dovessero in conseguenza delle Leggi generali fare e rinnuovare per interesse delle Comunità medesime e dei detti Luoghi pii, tanto pe' contratti futuri che pe' contratti preesistenti. In questo emolumento di lire — 13. 4. per carta per lo scritturato dell'originale e per lo scritturato della copia s'intende compreso anche l'onorario pel riscontro e lettura dei contratti che servono di appoggio alle iscrizioni stesse. (n. 16.)

Per le scritte di accollo pel restauro e mantenimento delle strade regie e comunitative, e per le scritte dei proventi dei macelli, e per qualunque altra scritta lire — 13. 4. per carta, ragguagliata sopra il semplice originale e copia della perizia che si consegna all'accollatario; dovendosi fare *ex officio* gli altri due

(a) *Per la identità di ragione anche i Cancellieri di Trib. civ., quando nei contratti pretorj commettessero il rogito ad un notaro di loro fiducia avrebbero diritto di percipere questi stessi emolumenti.*

originali, uno dei quali si rimette agli uffizj di Soprintendenza Comunit. e l'altro si ritiene nelle respettive Cancellerie. (n. 17.)

45. — In conformità delle disposizioni date con il Sovrano Rescritto de' 12. Febbrajo 1819., i Cancellieri sono autorizzati a percipere dalle amministrazioni delle imposizioni dei fiumi l'emolumento di lire 14., soltanto per l'assistenza ai saldi annuali dei Camarlinghi di dette imposizioni che risiedono in Comunità diversa da quella del capo luogo della Cancelleria, dovendosi in detta somma intendere compresa qualunque spesa di gita e di permanenza. (n. 18.)

46. — Pel riscontro sulla faccia del luogo degl'inventarj e della descrizione dei fondi delle Parrocchie di libera collazione, di padronato regio, pubblico e misto, ordinato nel caso di vacanza dalla Circ. della Segreteria del R. Diritto del dì 26. Settembre 1788., lire 10. per ogni giornata impiegata in tale operazione, a titolo di rimborso di cavalcatura e di vitto. (n. 19.)

Per la gita commessa al Cancelliere dalla suddetta Circ. per consegnare al nuovo Rettore delle precitate Parrocchie gli oggetti e beni enunciati negl'inventarj lire 10. per ciascuna giornata, rimanendo a suo carico la spesa di cavalcatura e di vitto. (n. 20.)

Gli emolumenti come sopra fissati pel riscontro degl'inventarj e respettiva consegna saranno dovuti al Cancelliere quando tali operazioni si eseguiscono fuori del luogo di sua residenza, non dovendo percipere alcuna retribuzione per quelle che si fanno nel luogo della residenza. (n. 21.)

La spesa del perito, in quei casi nei quali fosse reputato congruo l'eleggerlo, rimarrà a carico dei respettivi Rettori per posarsi poi sopra chi di ragione. (n. 22.)

I nuovi Rettori di Parrocchie e di altri benefizj residenziali o semplici, saranno tenuti a corrispondere al Cancelliere nei respettivi casi anche gli emolumenti assegnati dalla presente tariffa per gli editti, per le copie degl'inventarj, per le obbligazioni di conservare i fondi, per la voltura dei beni a estimo, e per la stesura delle note d'iscrizione ipotecaria, ec. (n. 23.)

47. — Per ogni riscontro e rimazione di libri o filza per interesse particolare lire — 6. 8., quando siano stati veduti soli

quattro dei detti libri e filze, intendendosi che con il detto unico emolumento di lire — 6. 8. resti soddisfatto il riscontro delle dette quattro filze o libri. Se i libri o filze riscontrate saranno state più di quattro, allora sarà dovuto l'emolumento di lire — 13. 4., e così a proporzione. (n. 24.)

Sarà permesso il gratuito riscontro dei libri dei saldi, come pure di ogni altro libro o carta risguardante l'entrata e uscita delle Comunità. (n. 25.)

48. — Ogni carta è composta di due facciate, ogni facciata di venti versi, ed ogni verso di lettere trentadue; e su questo ragguaglio deve computarsi ogni copia, disteso o altra operazione contemplata nella presente tariffa. (n. 26.)

Sarà pagata la sola metà, e respettivamente non sarà percetto veruno emolumento per quelle copie ed altri atti, per cui il richiedente sia stato legittimamente ammesso al godimento dei benefizj accordati dalle Leggi ai poveri e miserabili, purchè tali copie ed atti non riguardino che l'affare per cui sia stata accordata l'ammissione al detto benefizio. (n. 27.)

In piè di ogni atto che sarà rilasciato dai Cancellieri, dovrà immancabilmente essere notato con precisione l'importare dell'emolumento percetto dai Cancellieri medesimi. (n. 28.)

Non sarà dovuta alcuna retribuzione o mercede per qualunque operazione di cui non sia stata fatta menzione nella presente tariffa, quale s'intenderà prescritta *ex officio*, restando ferme soltanto in ordine al Rescritto Sovrano de' 7. Giugno 1816. a favore dei Ministri delle Cancellerie comunitative le consuetudini antiche locali riguardo ai munuscoli e propine solite darsi in occasione di ammissioni alla nobiltà per grazia. (n. 29.)

Non sarà dovuto verun diritto per copie, fedi e riscontri che possono occorrere per corredo degli affari da rimettersi, a forma degli ordini, ai respettivi Uffizj e Dipartimenti, e per informare le suppliche. (n. 30.)

I Cancellieri dovranno avere oltre gli emolumenti di sopra enunciati anche il rimborso della carta bollata. (n. 31.)

49. — S. A. R. si è degnata di ordinare e stabilire che, revocata qualunque contraria disposizione sia tenuta alla piena osservanza la Legge sul Notariato del dì 11. Febbrajo 1815., al §.

5. dalla quale viene stabilito che dalla libertà del rogito si debbano intendere eccettuati a favore dei Cancellieri i soli contratti essenzialmente interessanti le Comunità, lo che coerentemente al disposto dal Motup. de'9. Febbrajo 1785. viene a determinare a favore dei Notari approvati la libertà del rogito in tutti gli altri contratti interessanti i LL. pii sottoposti alle Comunità; e che a favore dei Cancellieri resta confermato l'emolumento di lire 3. 10. — fissato dai veglianti ordini pel visto da apporsi agl'istrumenti riguardanti i preindicati Luoghi pii. (*Circ.* 20. *Agosto* 1822.)

50. — S. A. R. riguardando come irregolare il contegno fin qui praticato dalla maggior parte dei Cancellieri comunitativi di non tenere Copialettere, o di farselo proprio nella circostanza di essere permutati da una in un'altra Cancelleria, ciò che toglie ai Cancellieri successori il mezzo di conoscere la direzione data agli affari passati, che abbiano una certa connessione con quelli correnti, è venuta nella determinazione di ordinare che siano richiamati i Cancellieri in generale, non menochè gli Ajuti residenti, all'obbligo indispensabile di tenere un libro intitolato COPIALETTERE e INFORMAZIONI, legato e cartolato per trascrivervi il carteggio interessante le amministrazioni delle Comunità e dei Luoghi pii dalle medesime dipendenti; e che di questo libro concernente il pubblico servizio debba esser fatta special menzione nell'inventario dei libri e filze di Archivio da prodursi dai Cancellieri all'uffizio generale delle Comunità nei loro annuali sindacati. (*Circ.* 10. *Maggio* 1825.)

51. — Il Giudizio di sindacato dei Cancellieri comunitativi del Gran-Ducato dovrà aver luogo avanti il Soprintendente alla Conservazione del Catasto ed il Provveditore della Camera di Soprintendenza comunit. di Firenze insieme riuniti, nella guisa stessa che da loro collegialmente si partono le proposizioni relative al personale di detti ministri. Ferme stanti in ogni rimanente le analoghe disposizioni sanzionate col R. Dispaccio de' 18. Aprile 1819, le assolutorie devono essere collegialmente spedite e firmate dal Soprint. alla Conserv. del Catasto, e dal Provv. della Camera delle Comunità di Firenze; bene inteso che tutte le carte relative e tali giudizj debbano riunirsi nell'Archivio della Conserva-

zione medesima, ove esistono quelle che hanno rapporti ai sindacati degli anni decorsi. Dandosi il caso che il Soprint. alla Conserv. del Catasto ed il Provveditore anzidetto non si trovino d'accordo sul concedere o negare l'assolutoria a qualche Cancelliere, devono eglino dar conto dei motivi della diversa loro opinione a S. A. I. e R. per dipendere dalle sue determinazioni. (*L.* 16. *Febbrajo* 1826.)

52. — Dopo le Sovrane dichiarazioni partecipate ai Cancellieri comunit. con la Circ. de' 16. Febbrajo stante, non occorre che i medesimi dirigano alle Soprint. delle Comunità l'inventario completo dei libri, filze, ec. esistenti nell'Archivio delle Cancellerie, ma serve che sia inviata la sola *Appendice* del detto inventario, conforme al metodo che veniva tenuto al tempo del cessato Uffizio generale delle Comunità del Gran-Ducato; bene inteso che in tale *Appendice* sia fatta menzione del libro intitolato COPIALETTERE, coerentemente al disposto degl'ordini contenuti nella Circolare de' 10. Maggio 1825. (*Circ.* 23. *Febbrajo* 1826.)

53. — In isctiarimento delle prescrizioni contenute nell'art. 167. del Regol. de' 10. Decembre 1826., S. A. I. e R. con veneratissimo Rescritto del 1. del corrente mese si è degnata di dichiarare che le copie delle perizie dei lavori, le quali allorchè sono approvate dalle Magistrature fanno parte integrale delle respettive deliberazioni, debbono esser fatte dai Cancellieri comunitativi a vantaggio dei quali deve essere retribuito il relativo emolumento a forma della vigente tariffa, fermo stante quanto è ordinato nel suddetto art. del Regol. pel Corpo degl'Ingegneri circa alla consegna delle copie sopra espresse, la quale dovrà farsi agli accollatarj dei lavori dagl'Ingegneri di Circondario, che potranno aggiungervi in tal circostanza gli opportuni disegni ed ogn'istruzione necessaria per la miglior riuscita dei lavori. (*L.* 5. *Maggio* 1828.)

54. — S. A. I. e R. in resoluzione di analoghi quesiti alla R. sua considerazione umiliati, si è degnata ordinare e respettivamente dichiarare che si richiami in quanto occorra alla precisa sua osservanza il disposto degl'Ordini de' 15. Decembre 1827., dalle Istruzioni de' 21. Decembre 1778., e dal §. 55. delle Istru-

zioni ai Cancellieri in data dei 16. Novembre 1779., in ordine al quale la elezione del Cancelliere del sindacato deve farsi per tratta e partito fra le persone abili a risedere nel Magistrato; e che è incompatibile in uno stesso soggetto l'esercizio simultaneo delle incumbenze di Cancelliere del sindacato e di residente nel corpo magistrale di una medesima Comunità. (*Circ.* 19. *Settembre* 1829.)

55. — Essendo stato promosso il dubbio se per le copie che si rilasciano dalle Cancellerie comunit. degli atti e documenti civili e criminali, che a forma degli ordini veglianti vi sono stati depositati dai Tribunali di provincia, debba applicarsi la tariffa degli emolumenti dei Cancellieri comunit. pubblicata ne' 10. Decembre 1819, o debbano osservarsi le tariffe dei Tribunali de' 24. Decembre 1814., e 18. Febbrajo 1815.; S. A. I. e R. si è degnata dichiarare che applicabile al caso del quale si tratta è la soprascritta tariffa de' 10. Decembre 1819., e che in conseguenza deve esigersi per le copie degli atti e documenti surriferiti l'emolumento di soldi tredici e denari quattro per carta. (*Circ.* 7. *Marzo* 1831.)

56. — Gl'incanti relativi all'alienazioni di effetti e beni attenenti ad una eredità adita con benefizio di Legge e d'inventario da uno Spedale comunit. debbono farsi, in ordine all' art. 3. della Circ. de' 12. Gennajo 1818., dalla Cancelleria comunitativa. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832.)

CANCELLERIE E **CANCELLIERI** DEI TRIBUNALI CIVILI. Regol. disciplinari (a).

1. — Il primo Cancelliere avrà la soprintendenza e direzione di tutta la Cancelleria; adempirà in persona a tutte quelle funzioni che il Regol. di Procedura gl' impone; e sarà responsa-

(a) *Il Regolamento che qui si riporta riguardava la Cancelleria del Magistrato supremo della Capitale; ma con gli Art.* 131. *e* 132. *del medesimo fu ordinato che fosse applicabile, e si rendesse comune ancora a tutte le altre Cancellerie civili della detta Capitale, e di qualunque Tribunale di Provincia in quanto potesse essere compatibile ed applicabile alle medesime.*

bile delle mancanze dei subalterni nelle loro respettive incombenze che esso avesse potuto impedire o non permettere, col ricorso, occorrendo, ai Superiori, onde sia provveduto in tempo a qualunque abuso che s'introducesse nel prescritto metodo da doversi da tutti osservare inviolabilmente. (*Regol. discipl.* 1814. *Art.* 65.)

2. — Il primo Cancelliere specialmente presederà alla giusta e regolare direzione degl'incanti, e alle altre incombenze più gelose ed importanti, come in specie sono i depositi e la conservazione dei medesimi, e si farà carico di tutto quello che gli si possa presentare meritevole di speciale riguardo; riceverà ogni mattina i procuratori ed altri, pei quali occorra di udire le loro istanze; pel qual'effetto dovrà essere in Cancelleria dalle ore dieci alle ore due pomeridiane. (d. *Art.* 66.) V. Incanto.

3. — Ciascuno dei sotto Cancellieri sarà respettivamente destinato all'uno dei due turni del Magistrati; ma per tutto quello che riguarderà le incombenze generali della Cancelleria dovrà essere sotto la dipendenza assoluta del primo Cancelliere, nè dovrà mai ricusare di adempire a tutte quelle incumbenze che gli verranno dal medesimo imposte. (d. *Art.* 67.)

4. — A ciascuno dei predetti sotto Cancellieri sarà addetto un Coadjutore che dovrà intieramente dipendere dal medesimo, ed occuparsi di tutte quelle funzioni che gli verranno imposte, senza mai ricusarne l'adempimento. (d. *Art.* 68.) V. Rogatorie — Sussidiarie — Esecuzione reale e pers.

5. — O il sotto Cancelliere o il suo Coadjutore dovranno assistere personalmente alle udienze pubbliche del turno del Magistrato al quale saranno addetti. Alle ore nove della mattina di ciascuna udienza dovranno essere al loro posto per sentire i procuratori sopra le loro istanze pettorali che si propongono di fare avanti il Magistrato, e ricevere le cedole dei decreti ed altri fogli che devono esibire, come pure per riscontrare con i medesimi in quanto occorra i rapporti delle citazioni e la spirazione dei termini probatorj delle cause. (d. *Art.* 69.) V. Istanza nei giud. civ.

6. — O il sotto Cancelliere o il Coadjutore non dovranno mai partirsi dalla udienza del turno al quale sono addetti dall'a-

pertura della udienza fino allo scioglimento della medesima, e dovranno adempirvi con esattezza tutte quelle incombenze che il Regolamento di Procedura loro impone. (d. *Art.* 70.) V. CONSIGLIO SUPREMO.

7. — A tutti gli atti ordinatorj e a tutto quello che sarà riposto in ciascheduna filza, dovrà di carattere del Ministro destinato alla conservazione della medesima, apporsi il giorno della produzione e il numero progressivo secondo l' ordine del tempo nel quale gli atti, le sentenze, ordinanze, responsive o leggi, ed altro sarà inserito nella respettiva filza, dal numero uno fino all' ultimo numero del contenuto nella filza medesima, da apporsi tali numeri nell' atto istesso della esibita di qualunque atto; bene inteso peraltro che rapporto ai documenti prodotti, questi non formino soggetto di numerazione, dovendo pei medesimi servire il numero della scrittura di produzione. (d. *Art.* 102.) V. REGISTRI, e FILZE ec.

8. — Ciascuna di queste filze avrà un indice per ordine di tempo, e nel medesimo sarà nell' atto della esibita delle scritture, sentenze ed altro, previo il numero da porsi a sinistra di esso, indicata l' intitolazione della scrittura o atto prodotto, e il cognome del producente e dell' altra parte, e questo, previo il riscontro della esistenza in filza degli atti, dovrà mensualmente firmarsi dal Ministro che lo ha fatto e dal primo Cancelliere. (d. *Art.* 103.)

9. — Il protocollo dei decreti del Magistrato, il libro delle lettere missive, quello degl' incanti, la filza di Leggi, altra filza dei mondualdi, e la cassetta di ricevute, documenti sigillati, e affari segreti, con i respettivi loro indici e repertorj, dovranno stare nella stanza e sotto custodia del primo Cancelliere che terrà ancora la chiave delle cassette. (d. *Art.* 104.)

10. — Gli altri protocolli dei decreti sì contenziosi che economici, e i repertorj delle cause e dei loro termini, dovranno custodirsi nelle loro stanze dei sotto Cancellieri dei turni ai quali appartengono. (d. *Art.* 105.)

11. — Il protocollo delle citazioni, notificazioni, e referti dovrà stare nel giorno presso i cursori, i quali nella sera dovranno consegnarlo al Ministro di Cancelleria che nella mattina

successiva lo riconsegnerà ai cursori nelle forme che sono state prescritte. Il libro di depositi con suo indice e repertorio si custodirà dal depositario. Il libro di entrata e uscita con le filze di mandati e ricevute starà presso il cassiere. Le filze di decreti e sentenze, l'altra di atti contenziosi, e quella delle lettere responsive dovranno tenersi presso l'assistente alle copie in altrettante caselle o palchetti di armadj, dei quali il medesimo terrà le chiavi. (d. *Art.* 106.)

12. — Non potrà rimuoversi dal suo posto verun protocollo, libro, o filza, meno il tempo occorrente per tenersi in Magistrato, o respettivamente presso i Ragionieri, e meno il tempo occorrente per le copie; e fattone che sia l'uso opportuno, dovrà il tutto rimettersi immediatamente al suo posto. (d. *Art.* 107.)

13. — Tutti i protocolli e libri, e tutte le filze dovranno rimanere presso il respettivo Ministro destinato alla conservazione dei medesimi, per potersi riscontrare alla di lui presenza da qualunque interessato pel termine di un anno, computabile dal giorno dell'ultimo decreto o sentenza scritta al protocollo, e respettivamente dal giorno della esibita e produzione dell'ultimo atto o decreto. Terminato l'anno sarà il tutto con i suoi respettivi indici particolari e repertorj generali riposto nell' archivio della Cancelleria. (d. *Art.* 108.)

14. — Nei casi nei quali la parte producente volesse ritirare il documento nei termini, modi e casi permessi dalla Legge, la parte istessa o il suo procuratore nominato in atti, o un suo speciale mandatario (previo, quanto a quest'ultimo, il rilascio del mandato da porsi in luogo del documento prodotto) dovrà farne la ricevuta in calce della scrittura di produzione, o in foglio a parte, da porsi parimente in luogo del documento; ed in tal caso, quanto ai documenti privati, dovrà rilasciarne una copia autenticata dalla firma del ministro di Cancelleria. (d. *Art.* 109.)

15. — Occorrendo di trasmettere ad altri Tribunali qualche documento, atto, scrittura, e altro, in luogo e vece di quello che sarà trasmesso, dovrà porsi la copia collazionata ed autenticata dal Cancelliere, ed inoltre si dovrà unire alla predetta copia un ricordo contenente il giorno della trasmissione, il Tribu-

nale, e la persona alla quale è stata fatta la consegna, e il documento giustificante la richiesta, la filza in cui esiste, e il numero progressivo di cui è segnata, e l'altra giustificante la trasmissione o consegna, il luogo ove esiste, ed il suo numero progressivo; e così, se la trasmissione sarà seguita per mezzo di lettera, nel ricordo dovrà notarsi il protocollo in cui è scritta la lettera, ed il numero progressivo di cui è segnata. Se la consegna seguirà per mezzo di ricevuta, dovrà notarsi la filza in cui questa esiste, ed il numero progressivo di cui è segnata. Queste ricevute dovranno riporsi nella loro filza da tenersi nella cassetta di affari segreti sotto chiave del primo Cancelliere, e al momento della restituzione o ritorno di tali documenti, dovranno quelli immediatamente riporsi al loro posto, e sotto il ricordo, che dovrà sempre conservarsi unito ai medesimi, si dovrà notare il giorno in cui sono stati restituiti e riconsegnati alla Cancelleria, con indicare il documento giustificante la restituzione o riconsegna, ove esista, ed il numero con cui è segnato. Se la riconsegna è seguita per mezzo di lettera, dovrà notarsi la filza, numero, e giorno della medesima. Se poi è seguita con il ritiro della ricevuta, in luogo e vece della medesima dovrà porsi segnata coll'istesso numero progressivo del quale era quella notata, una copia semplice, sotto la quale dovrà notarsi il giorno della seguita riconsegna, la filza ove sono stati riposti gli atti restitniti e il loro numero progressivo, ed il giorno in cui è stata restitnita la ricevuta. Sotto tali ricordi il primo Cancelliere apporrà la sua firma. (d. *Art.* 110.)

16. — L'istesso regolamento dovrà tenersi quanto alla consegna di qualunque altra cosa depositata nella cassetta segreta del primo Cancelliere. (d. *Art.* 111.)

17. — Le copie non potranno darsi che in forma autentica, e nella loro totalità, meno quelle particole di stime, cartelle d'incanti, e simili, che potessero stare e intendersi separatamente dall'intiero, da darsi peraltro a giudizio, e nel modo e forma che sarà determinata dal Cancelliere: e dovranno farsi nella stanza medesima, e sotto la vigilanza del ministro destinato alla conservazione delle filze. Le copie saranno di privativa dei copistl della Cancelleria, e nessun altro potrà estrarle. Queste dovranno es-

sere firmate dal ministro conservatore delle filze, e da chiunque fosse a ciò destinato, con la dichiarazione del protocollo, e respettivamente delle filze o numeri ove esistono gli originali, i quali, subito che siano copiati, dovranno rimettersi al loro posto. Non potrà mai il ministro autenticare le copie con la sua firma, e molto meno rilasciarle e consegnarle alle parti, se prima lo stesso ministro non abbia riscontrato che l'originale è stato restituito al suo posto. (d. *Art.* 112.)

18. — Vi sarà un archivio, ove si riporranno per ordine di tempo e di qualità tutte le filze, protocolli, repertorj, e quant' altro appartenga alla Cancelleria, con l'indice esatto di quanto ivi sarà riposto, e dovrà custodirsi sotto chiave da tenersi dal ministro a ciò destinato. (d. *Art.* 113.) V. Registri e Filze ec.

19. — Sarà lecito a chiunque di fare sopra le filze, protocolli, ed altro, che fosse riposto in archivio quegli esami e riscontri che crederà di suo interesse, nella stanza peraltro ove saranno conservate le filze degli atti correnti, e alla presenza o dell'archivista, o del ministro conservatore delle filze medesime: e subito che sieno fatti tali riscontri ed esami, dovrà il tutto riportarsi immediatamente al suo posto. Nessuno, ad esclusione dell'archivista e del Cancelliere, e di quelli che colla presenza del ministro dovranno trasportare i protocolli, le filze, o repertorj, potrà avere accesso nell'archivio. (d. *Art.* 114.)

20. — Occorrendo estrarre copie dall'archivio, queste saranno sempre di privativa dei copisti di Cancelleria, e dovranno farsi nel luogo, modo, e forma prescritta, e autenticarsi con firma dell'archivista, che non potrà apporla, se prima il protocollo o filza in cui esiste l'originale non sia restituito al suo luogo. (d. *Art.* 115.)

21. — Presso i Ragionieri risiede l'amministrazione economica del Tribunale: essi devono prestarsi per uffizio ad ogni ingerenza che in questo rapporto può loro venire affidata, e devono impostare tutti i libri di Cancelleria, farne la revisione che loro può essere imposta, e dare la opportuna direzione perchè tutti i libri, protocolli, e filze della Cancelleria siano tenuti in perfetta regola sotto la dipendenza e vigilanza del primo Cancelliere. (d. *Art.* 124)

22. — Gli atti civili del Magistrato civile e consolare di Livorno, delle Ruote di Pisa, Siena, e Arezzo, e dei respettivi Cancellieri e Giudici di prima Istanza, della Ruota di Grosseto, del Tribunale collegiale di Pistoja e del suo Cancelliere, e dei Tribunali dei Commissarj regj e Cancellieri civili di Volterra e di Pontremoli, e gli atti dei Tribunali criminali di Livorno, Pisa, Arezzo, Pistoja, Volterra, e Pontremoli debbonsi in ordine al Sovrano Rescritto de' 13. Maggio 1829. rimanere e conservarsi presso i Tribunali medesimi, e ne' locali a ciò attualmente destinati, e non altrove. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Risoluz.* 6.)

CANCELLIERI CON GIURISDIZIONE CONTENZIOSA. V. TRIBUNALI di 1. Istanza 3. — COMMISSARIATI Regii.

CANI IDROFOBI, E VAGANTI.

1. — REGOL. DI POLIZ. SANIT. — D'ora innanzi, revocato qualunque altro precedente Regolamento, dovranno solamente avere effetto ed osservanza le seguenti disposizioni. (*Notific.* 14. *Febbrajo* 1822. *in princ.*)

2. — Tutti i cani sì nelle Città che nella campagna, fuori delle case e delle possessioni, o dovranno essere appresso il padrone o suo dipendente, ovvero forniti di un collare in cui sia scritto il nome e cognome dello stesso padrone, e nelle campagne aperte, in luogo di collare, potrà esser fatto uso del randello, come prescrive la Not. de' 22. Ottobre 1745. (d. *Art.* 1.)

3. — Quelli che si troveranno senza collare o randello, o senza esser presso il padrone o suo dipendente, verranno sempre ed a tutti gli effetti riguardati come vaganti e di nessuno. (d. *Art.* 2.)

4. — Da questa disposizione si eccettuano soltanto i cani dei pastori e da caccia allorchè sono applicati agli usi pei quali si ritengono. (*L.* d. *Art.* 3.)

5. — I cani vaganti, pel danno che potrebbero arrecare alla pubblica salute, dovranno sempre togliersi di mezzo ed uccidersi, e provvederanno a ciò gli Esecutori di Giustizia e le Guardie di sanità e della Comunità, ove queste guardie esistono. (d. *Art.* 4.)

6. — I Giusdicenti continueranno, riportandone l'approvazione dalla Presidenza del Buon-Governo, ad ordinare i soliti spurghi in certe stagioni dell'anno, e quando possa occorrere, a spese dell'amministrazione R. Fiscale. (d. *Art.* 5.)

7. — Nell'evento di qualche caso che esigesse anche in linea preservativa speciali provvedimenti, i Giusdicenti, previa sempre l'approvazione della Presidenza, potranno fare intendere generalmente per mezzo di Editto pretorio che ogni padrone sia cauto di tenere rinchiusi e custoditi i respettivi cani sino a nuovo ordine, o per un determinato tempo, dichiarando che altrimenti sarà indistintamente ammazzato in quel tempo qualunque cane si trovi libero o sciolto. (d. *Art.* 6.)

8. — Quando però siano informati che un cane idrofobo o sospetto di rabbia abbia offesi altri cani, dovranno ordinare immediatamente l'uccisione di questi, senza mai curare le rimostranze dei padroni, o qualunque garanzia che invece venisse da essi offerta. (d. *Art.* 7.)

9. — I cani mastini o da presa non potranno ritenersi che da coloro che esercitano mestieri pei quali sono di assoluta necessità; dovranno tenersi o in luogo chiuso, o a catena, o condursi a mano legati, fuori dei casi ne'quali vengono sciolti per correre dietro alle bestie. (d. *Art.* 8.)

10. — Qualunque possessore di animali morsi da altro animale idrofobo, o sospetto di esserlo, dovrà appena che ne abbia notizia, farne la denunzia al Tribunale viciniore, e in caso di tal denunzia potrà il denunziante ottenere che sotto la sua responsabilità, e con cauzione pe'danni, gli sia rilasciato l'animale, con obbligo di ritenerlo assolutamente chiuso per due mesi, e di darne in ultimo riscontro al Tribunale medesimo; diversamente, in mancanza di denunzia, quando d'altronde il Tribunale sia informato di qualche animale morso, come sopra all'art. 7., dovrà questo irremissibilmente essere ammazzato: al quale effetto sarà intimato ed obbligato il padrone a presentarlo, ancorchè lo ritenesse rinchiuso in casa. (d. *Art.* 9.)

11. — L'obbligo di questa denunzia lo avranno egualmente le persone chè saranno state offese da un animale idrofobo, o

sospetto di rabbia, e il padre o altro ascendente paterno, marito, tutore, o curatore delle medesime. (d. *Art.* 10.)

12. — Regol. amministr. — Atteso il disposto della Circ. del dì 28. Agosto 1820., mentre la spesa delle polveri e materie venefiche per l'uccisione dei cani sospetti d'idrofobia e per lo spurgo ordinario dei cani vaganti è a carico del R. Fisco, quella poi dell'interro di tali animali uccisi è un onere delle respettive Comunità; ed in ordine alla Circ. de' 13. Novembre 1788., le note analoghe alla mentovata spesa devono essere munite della firma del respettivo Giusdicente, e comparendo eccesso nel numero o nella mercede, dovranno esser fatte le avvertenze opportune, onde sia corretto o eliminato. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 92.)

CANNE d'INDIA.

— Tarif. dogan. — All'oggetto di favorire la manifattura degli ombrelli ed altre manifatture nostrali con render più mite la gabella d'introduzione dei Giunchi d'India, è restata diminuita della metà quella di L. 13. 6. 8. il cento delle libbre prescritta dalla Tariffa de' 19. Ottobre 1791., e tale facilità è stata estesa anche alle Canne d'India in istrisce, in conseguenza di che la gabella da esigersi in avvenire pei divisati generi dovrà essere ridotta e regolata alla ragione di L. 6. 13. 4. parimente il cento delle libbre. (*Not.* 21. *Agosto* 1804. *richiamata con la Not.* 20. *Ottobre* 1814.)

CANNELLA. *Specie di lauro* (Laurus cinnamomum *Linn.*) *che cresce nelle Isole dell'Indie, la cui seconda scorza disseccata è chiamata ugualmente Cannella, e si vende come aromato.*

— Regolam. dog. — La gabella d'introd. della Cannella o polvere di Cannella è ridotto come appresso

Cannella	Cassia lignea	dalle L. 37. 10. —	alle L. 7.	il 100 delle Lib.
	della Regina	« 83. 6. 8. . .	« 54.	idem
	Garofanata	« 10. — — . .	« 7.	idem
	Scavezzoni	« 10. — — . .	« 7.	idem

(*Not.* 6. *Aprile* 1833.)

CANNONIERI GUARDACOSTE. V. MILITARI nei rapp. giudic. civ. — MILITARI cacciatori ec.

CANONE DI LIVELLO. *Annua corresponsione che si paga dal conduttore livellario al padrone diretto in recognizione, e talvolta in correspettività del di lui dominio.*

— DRITTO CIV. — V. LIVELLO di MM. nel Sommario.

CANONICA. *Abitazione propria del Parroco.* V. BENEFIZIO ECCLESIASTICO: Conservazione.

CANONICATO. *Benefizio di cui è rivestito colui che fa parte del Capitolo di una Cattedrale o di una Collegiata.* — V. BENEFIZIO ECCLES. Collazione 15. *segg.* 26. *segg.* BENEFIZIO ECCLES. Residenza.

CANTAGALLO. (Villaggio) *Comunità* nella Camera di Firenze, Clas. 1. Circond. di Pistoja, ove ha la Cancell. È nella giurisd. della Potest. min. di Montale, Commiss. di Pistoja ad eccezione dei Pop. di Griciglianа, e Lucciana, che sono nella Potest. di Barberino di Mugello; ha l' Uffiz. di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Pistoja; sua popol. 3610.

Popoli.

Cantagallo — Fossato — Griciglianа — Lucciana — Luogomano — Migliana — Usella.

Dioc. — Pistoja.

CANTASTORIE. V. CIARLATANI.

CANTILENE NOTTURNE. (a)

(a) *Con Circ. della Presid. del Buon Governo del* 20. *Agosto* 1833. *fu raccomandato ai Giusdicenti Provinciali di esercitare ed applicare la loro vigilanza severa sulle introdotte e con disgusto dei buoni ed onesti cittadini rese oggi giorno nauseanti e scandalose cantilene notturne che sogliono permettersi in comitive dei giovani indisciplinati, con perturbazione della quiete nelle ore del silenzio e del riposo, e nelle quali ben sovente domina*

CANTINE. V. Botole.

CAPALBIO (Castello) *Potesteria* nel Vicar. e Comun. di Manciano, la cui giurisd. comprende il solo popolo di questo nome; sua popol. 2000. Dioc. di Sovana.

CAPANNA delle guardie. Dog. di front. di 3. clas. dipendente dalla dog. di Palazzuolo, Dipart. dog. di Firenze presso la Faggiuola nell'Appennino di Palazzuolo.

CAPANNOLI. *Comunità* nella Cam. di Pisa Clas. 2. Circond. di Pontadera, ove ha la Cancell. È nella giurisd. civ. e crim. del Vicar. di quella terra; ivi ha l'Uffiz. di Esaz. del Regis., ma la Conserv. delle Ipot. l'ha in Volterra; sua popol. 2320.

Popoli.

Capannoli — Santo-Pietro.

Dioc. — S. Miniato.

CAPANNONE, Sbarco del Capannone. Dog. di front. di 3. clas. dipendente dalla Dog. di Valiana Dipart. dog. di Firenze.

CAPI di **DIPARTIMENTO.** V. Impiegati Regj.

CAPITOLI pei Testimonj. *Fatti che l'inducente intende di provare col mezzo della udizione giudiciale dei Testimonj.*

1. — Proced. civ. — *Regol. Art.* 331. 342.

2. — Tariffa giud. — Per qualunque cedola di fatti articolati pei testimonj oltre l'esibita della cedola è dovuto per ogni capitolo o articolo:

una scandalosa licenza di turpi e laide allusioni, con vilipendio della pubblica onestà, e che talvolta son condite di allegorie oltraggiose per qualche persona o famiglia, producono perciò irritazioni gravi, e vestono quindi il carattere di un ingiuria atroce e qualificata. E siccome queste indecenze meritano un freno potente e salutare e necessitano tutta la fermezza dei Magistrati di Buon Governo per comprimere efficacemente chi se ne renda debitore, è della loro dignità lo sciogliere le dette comitive, e il tenerne a conto chi le compone, e più chi le dirige, con proporzionate misure.

Nelle Cause di merito sopra gli Scudi 100.

(1. Ord. L. — 10. —
Trib. di (2. . . . » — 5. —
(3. . . . » — 3. 4.

Nelle Cause fino agli Scudi 100.

(1. Ord. L. — 6. 8.
Trib. di (2. . . . » — 5. —
(3. . . . » — 3. —

(*Tarif.* 1814. 1815. *Art.* 9.)

3. — È dovuto alle Cancellerie, oltre il dritto di esibita della scrittura con la quale si producono le cedole dei Capitoli, anche il dritto di esibita delle cedole stesse. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 21.)

4. — Onorar. procurat. — Per stesura dei Capitoli contenenti i fatti sopra i quali devono esaminarsi i testimonj, esclusi quelli che il Ministro deve fare *ex officio* a forma dell'art. 362. del regol. di proced., qualunque sia il numero dei testimonj che debbono essere interrogati sopra detti Capitoli, fino a 12. è dovuto quanto appresso:

1. Ruolo L. 4. — —
2. . . . . » 2. 13. 4.
3. . . . . » 2. — —
4. . . . . « 1. 6. 8.

E da 12. in su

1. Ruolo L. — 10. —)
2. . . . . » — 6. 8.) per ciascun
3. . . . . » — 5. —) Capitolo
4. . . . . » — 3. 4.)

E da 20. in su non potrà esser percetto alcuno emolumento.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 101.)

CAPOLONA. *Comunità* compresa nella Camer. di Arezzo, clas. 1. Circond. di quella città, con la Cancell. in Rassina, e sotto le giurisd. che appresso; ha l'Uffiz. di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo; sua popol. 1850.

Popoli.	*Giurisd. civ.*
Capolona. — Belfiore.)	
Bibbiano. — Cenina.)	*Commiss. di* Arezzo.
Soprarno.)	
Castelluccio.	*Vicar. di* Poppi.

Dioc. — Arezzo.

CAPPELLANI MILITARI. V. Militari nei rapp. religiosi.

CAPPELLANIA. V. Benefizio ecclesiastico.

CAPPELLE privatE. V. Oratorj privati.

CAPRAJA. (Castello) *Comunità* nella Camer. di Firenze clas. 2. Circond d'Empoli, giurisd. come appresso; ha la Cancell. e l'Uffiz. di esaz. del Regis. in Empoli e la Conserv. delle Ipot. in Firenze; sua popol. 2200.

Popoli.	*Giurisd. civ.*
Capraja.)	
Limite.)	Montelupo.
Pulignano.)	
Campo. — Carmignano.	
Castro. — Tizzana.	

Dioc. — Pistoja.

CAPRESE. (Villaggio) *Comunità* nella Camer. di Arezzo clas. 4., Circond. di Pratovecchio nella giurisd. civ. e crim. del Vicar. della Pieve S. Stefano; ha la Cancelleria in questa terra, l'Uffiz. di esaz. del Regis. in Borgo S. Sepolcro e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo; sua popol. 1500.

Popoli.

Caprese — Centosoldi — Dicciano — Gregnano — Monna S. Paolo — Monna S. Cristoforo — Salutio — Selva — Torre — Zenzano.

Dioc. — S. Sepolcro.

CAPRIO. (Villaggio) *Comunità* nella Camer. di Pisa clas. 3., Circond. di Pontremoli, nella giurisd. civ. e crim. del Commiss. di questa città, ove ha la Cancell., l'Uffiz. di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot.; sua popol. 1200.

Popoli.

Caprio — Dobbiana — Scorcetoli — Seravalle.

Dioc. — Pontremoli.

CARATTERE VERIFICAZIONE. V. VERIFICAZIONE di carattere.

CARCERATI PER DELITTI. CUSTODIA E SPOGLIO dei loro effetti. V. CARCERI criminali. — CATTURA.

CARCERATI PER DELITTI. ACCOMPAGNATURE E TRASPORTI. Misure amministrative.

1. — Per rimediare all'abuso introdotto da molti bargelli e capisquadra di percipere il quarto libero da ogni spesa su tuttociò che accorda la tariffa alle squadre degli esecutori per le accompagnature dei rei, discoli ed altri, è dichiarato che soltanto è loro dovuto il quarto degli avanzi che si fanno in dette accompagnature, prelevate le spese vive. (*Circ.* 23. *Giugno* 1788.)

2. — Essendovi dei riscontri che alcuni esecutori nell'accompagnare al respettivo loro destino i condannati, col mezzo di attestati facciano comparire che tali condannati siano nella impotenza di viaggiare a piedi, e con tal mezzo si prevalgano o figurino di prevalersi del comodo di cavalli o di barrocci a danno del R. Fisco, i respettivi bargelli sono prevenuti che simili fedi non saranno attese e non saranno abbuonate tali spese, se pur non saranno munite delle firme ed espressa approvazione dei Giusdicenti, i quali dovranno assicurarsi non tanto dello stato e bisogno del carcerato o condannato che accompagnano gli esecutori, quanto ancora delle convenzioni fatte con i respettivi padroni che somministreranno il comodo del barroccio o cavallo, invigilando insomma perchè non si commettano dagli esecutori delle frodi in danno del R. Fisco. (*L.* 24. *Luglio* 1794.)

3. — Non potranno i bargelli o capisquadra percipere sopra

quello che accorda la tariffa alle squadre degli esecutori per le accompagnature dei rei, discoli od altri, che il solo quarto, detratte le spese vive, conforme prescrive la Circ. de' 23. Giugno 1788. (*Circ.* 11. *Luglio* 1829. *Art.* 1.)

4. — Per spese vive dovranno intendersi quelle di vitto al detenuto, camera, lume, letto, fuoco, vetture, passi e ripassi dei fiumi, funi e manette, sulle quali i bargelli e capisquadra si asterranno assolutamente di arrogarsi la più piccola parte. (d. *Art.* 2.)

5. — Non resterà dunque ai precitati bargelli e capisquadra altra partecipazione che quella del quarto sulle sole diarie assegnate pei casi di accompagnature che sopra alle squadre degli esecutori, l'ammontare delle quali resta stabilito e precisato dalla Tarif. in stampa de' 14. Settembre 1773. (d. *Art.* 3.)

6. — Tanto nel caso di spedizione di espressi, che di accompagnature di detenuti nelle carceri di un altro Tribunale, o altra operazione tassabile dovranno i Giusdicenti sodisfare con la maggiore esattezza a tutte le indicazioni prescritte dalla Circ. della Presidenza del Buon Governo degli 8. Gennajo 1818., rilasciando l'ordine in iscritto che deve sempre precedere ciascuna di queste operazioni, ed osservando che il detto ordine comprenda il titolo dell'operazione, il numero e la qualità degli esecutori destinati ad eseguirla, il giorno e tempo preciso in cui ha principio, come pure la indicazione e l'autorizzazione data per qualche straordinario titolo di spesa, come sarebbe, per esempio, quella della vettura. (*Circ.* 30. *Luglio* 1829.)

7. — La stessa esattezza e regolarità vien parimente richiesta nel certificato che deve essere rilasciato agl'individui incaricati di ciascheduna delle dette operazioni dal Giusdicente del Tribunale ove vengono esse consumate, esprimendo il giorno e l'ora del loro arrivo, e se riscontri tutto con il tenore della commissione. (*Ivi*)

8. — Occorrendo poi in materia di accompagnature d'incaricare delle medesime gli esecutori stessi che hanno eseguito la precedente, per essere la nuova squadra che dovrebbe assumerla altrove impiegata in servizio, deve parimente dichiararsi in iscritto

questa circostanza, e la relativa autorizzazione data ai detti esecutori, ai quali pure verrà rinnovato con tutte le altre indicazioni un ordine simile a quello rilasciato dal Tribunale precedente. (*Ivi*)

9. — Vengono parimente richiamati i Giusdicenti a fare attenzione perchè non abbiano luogo fra gli esecutori dei segreti maneggi diretti a far proseguire l'accompagnatura da quelli del Tribunale precedente, e non dagli altri della squadra del successivo Tribunale ai quali apparterebbe; come pure che la traduzione dei detti detenuti pel loro destino venga fatta per la strada più breve, senza dar luogo a ritardi o superflue permanenze nei Tribunali intermedj. (*Ivi*)

10. — Se accada poi per qualche imprevisto accidente, durante il viaggio, agli esecutori o alle persone accompagnate qualche spesa straordinaria soggetta a tassa o a rimborso, questa pure dovrà indicarsi con la espressione della causa nel certificato che sopra, senza di che la spesa non potrà cadere in tassa. (*Ivi*)

11. — Questo documento contenente la commissione ed i certificati di esecuzione dovrà sempre unirsi alla nota che sarà presentata pel pagamento al R. Fisco, e dovranno essere rigettate senz'altro dalla tassazione tutte quelle note che da ora innanzi ne saranno mancanti. (*Ivi*)

12. — Un altro articolo importante, e che impegna pure la particolare attenzione dei Giusdicenti si è quello delle vetture che si accordano ai condannati, in ordine alle quali dovranno esser cauti di non ammetterle se non nel caso di loro assoluta impotenza a viaggiare a piedi, comminando ai medesimi dei severi gastighi, e restringendoli anche in carcere, qualora si rifiutassero a proseguire il viaggio senza questo comodo. (*Ivi*)

13. — La detta impotenza poi dovrà essere giustificata dal professor sanitario che in ciaschedun Tribunale s'incarica di queste visite, per mezzo di un attestato in iscritto, in cui vengano espresse con ispecialità le cause della medesima; e i Giusdicenti stessi, che ne saranno principalmente responsabili, dovranno sodisfare a questa loro responsabilità coll'esame oculare delle stesse persone per le quali sono fatte le istanze delle vetture o altri

mezzi di trasporto, facendosi di più uno scrupoloso dovere che siano rigorosamente osservate le buone discipline dell'economia fiscale. (*Ivi*)

14. — Venendo accordate le vetture, si dovrà pure nell'ordine in iscritto che si rilascia notare se ha avuto luogo anche per la parte del Giusdicente la ispezione del carcerato, dando di ciò parimente conto anche quando la vettura venga accordata per decreto; e ogni Giusdicente si farà carico in quelle circostanze nelle quali dovrà ordinare questo comodo, allorquando cioè i detenuti non ne siano stati provvisti dall'impresa a tale effetto stabilita in Firenze, di cerziorarsi delle convenzioni degli esecutori con i respettivi padroni, che somministrano il comodo di barroccio e cavallo, conforme era stato prescritto con la Circ. della Presidenza del Buon Governo de' 14. Luglio 1794. richiamata nell'altra de' 14. Agosto 1814., dando egualmente conto nel detto ordine e decreto di avere adempito a quest' obbligo. (*Ivi*)

15. — Questi ordini o decreti dovranno pure accompagnare le note degli esecutori prima di presentarle per la tassazione all' Uffizio del R. Fisco. (*Ivi*)

CARCERATI PER DELITTI. ACCOMPAGNATURE, E TRASPORTI, Tariffa fiscale.

1. — Per accompagnatura e conduttura di un carcerato da una giurisdizione all'altra o in Firenze, o nel bagno di Pisa, o ai confini dello Stato, da ragguagliarsi detta conduttura tanto per l'accesso che pel recesso a ragione di venti miglia il giorno, si potrà esigere quanto appresso cioè. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

2. — Pel capo dei famigli pel primo giorno fra vitto, cavalcatura e mercede. L. 3. 15. —; per ogni altro L. 3. 1. 8. (*Ivi*)

3. — Pei famigli, i quali per un solo carcerato oltre il capo dovranno essere in numero di tre, e due poi per ogni altro carcerato che venisse contemporaneamente condotto, per ciaschedun famiglio e giorno. L. 1. (*Ivi*)

4. — Per cavalcatura per ciaschedun carcerato nel primo giorno L. 2., e per tutti gli altri giorni per ciaschedun carcerato e giorno L. 1. 6. 8. (*Ivi*)

5. — Per biada e stallaggio per la cavalcatura di ciaschedun carcerato e per ogni giorno L. 1. — —, eccettuato l'ultimo giorno, per cui non si dovrà pagare altro che la sola biada, e così L. — 13. 4. (*Ivi*)

6. — Per ogni pasto di ciaschedun carcerato L. 1. — — (*Ivi*)

7. — Per fune e manette per ciaschedun carcerato L. — 10. — (*Ivi*)

8. — Per camera, lume, letto, e fuoco ogni sera che saranno in viaggio, essendo un carcerato solo L. 1. 6. 8., ed essendo il numero dei carcerati più di uno, oltre la suddetta somma di L. 1. 6. 8. si potrà percipere per ciascun altro carcerato ogni sera L. — 13. 4. (*Ivi*)

9. — Per la barca nel passaggio di qualunque fiume per ogni carcerato e famiglio, e per ciaschedun cavallo, se a guado o in altra forma, ad arbitrio dell'Auditore fiscale L. — 1. 8. (*Ivi*)

CARCERATI PER DELITTI. ESPIAZIONE DI PENA. V. PENE per delitti. — CARCERI crimin. regolam. —

CARCERATI PER DEBITI CIVILI. V. ESECUZIONE PERSONALE, EC.

CARCERAZIONE IN GENERE. V. CATTURE, ec. ESECUZIONE PERSONALE.

CARCERE; ROTTURA O EVASIONE dal carcere. V. FUGA dalle carceri.

CARCERE PRIVATO. Delitto. L'arbitraria detenzione che un privato senz'alcuna giudiciaria o altra legale attribuzione facesse di un uomo libero, fuori del caso di farne seguire la sorpresa per qualche delitto. (a)

(a) *Accadendo oggi simili arbitrarie detenzioni, che a tenore della L. del* 15. *Gennajo* 1744. *si punivano con la forca e squarto, dovrebbe la pena, perchè non sanzionata da alcuna delle riforme penali essere straordinaria e subordinata allo spirito di queste.* (Poggi. L. 2. c. 17. §. 101. — Paoletti Lib. 3. tit. 2.)

CARCERE (*pena*) una delle pene nelle quali possono essere condannati i rei per noti delitti a tenore della Riforma del 1786. e che non può eccedere il termine di un anno.

CARCERI CRIMINALI. Istruzioni antiche (a).

1. — In prima (*viene ordinato*) che alla cura delle carceri del Bargello si deputi una persona fedele, e accorta e chiamisi Custode o Provveditore delle dette carceri, l' offizio del quale sia solo tener le chiavi di dette carceri, e riceva i prigionieri e tenerne diligente conto, e cura, scrivendo sempre in un libro a ciò da ordinarsi il nome di ciascun prigione col nome del padre, della patria, cognomi e altre dimostrazioni con il giorno che gli sarà consegnato, e da chi e ad instanza di qual Magistrato e Notaro, il giorno della liberazione, in modo che per ogni tempo se ne possa vedere il successo ed esito di ciascuno lasciando a piè di tal consegna tanto spazio che vi possa notare sotto brevità quelche giornalmente occorresse fino alla terminazione del Prigioniere. (*Il.* 10. *Settembre* 1560. *art.* 1.)

2. — Item che detto Custode non possa nè debba in modo alcuno rilasciare alcun Prigione senza la licenza scritta di quel Magistrato, Giudice, o Rettore ad istanza di chi sarà ritenuto, se prima non consterà che egli abbia pagato tutte le spese che per conto suo saranno fatte così pel vitto come per essere stato condotto in dette carceri, e per ogni altra cosa così dal Fisco come da qualsivoglia altro Magistrato o offizio che avessi fatto tale spesa. (dd. *Art.* 2.)

3. — Item che non possa nè debba, in modo alcuno lasciare entrare in alcuna di dette carceri a parlare o fare alcun altra cosa persona di qualsivoglia grado e condizione, eccetto quell'Offizio, Giudice o Magistrato o loro Cancelliere ad istanza del quale fossino stati consegnati tali Prigioni, comprendendo ancora in tale concessione la persona del Bargello, quando ne abbia commissione da Sua Eccellenza Illustrissima o da altri Magistrati respettivamente e non altrimenti. (dd. *Art.* 3.)

(a) *Abbiamo creduto dover riportare, almeno per erudizione, le presenti antiche istruzioni in quelle sole parti, nelle quali ci è sembroto potersi adattore anche attualmente ollo scopo medesimo, per cui furono allora dettate.*

4. — Item che non possa detto Custode, nè sia lecito in alcun modo dare nè consentire che da altri sia dato da scrivere ad alcun Prigione che sarà nelle segrete, se non da quel Giudice, Offizio o Magistrato, ad istanza del quale sarà prigione o loro Cancelliere. (dd. *Art.* 4.)

5. — Item che in dette carceri segrete non possa nè debba lasciar mettere roba di alcuna sorte così da mangiare come per altro necessario a qualsivoglia Prigione per suo vitto e vestito, intendendo quanto al vitto di quelli, a chi sarà permesso e data facoltà di condurle dalla propria casa senza che dal detto Custode e suo confidente, per l'inosservanza del qual confidente in questa parte sia tenuto esso Custode, ma sieno con diligenza vedute ed esaminate se in quella fossino scritti o altre cose impertinenti, e non necessarie, e la medesima diligenza sia tenuto fare al cavare di dette robe. (dd. *Art.* 5.)

6. — E che per maggior diligenza e più sicurtà nelle predette cose che non possa nè debba permettere che nelle dette carceri segrete si metta fiaschi, pignatte, o altre stoviglie che siano portate dalle case proprie, ma sia obbligato il detto Custode e suo confidente, e garzone tutto votare e far votare in altri vasi e stoviglie, quale tenga per uso di dette carceri, o in altri vasi del prigione che fossino stati portati nel principio, i quali sieno stati e stieno di continuo appresso di lui per servirsene perfino alla liberazione e fine della carcere di tal prigione. (dd. *Art.* 6.)

7. — Ed inoltre a questo non possa nè debba mettervi pane se prima non l'avrà fatto partire in quattro parti almeno ed il medesimo osservi ne' polli, piccioni e torte, frittate, ed ogni altra cosa cotta o cruda, dove verisimilmente si fosse potuto nascondere lettere o altre cose simili e se gli accaderà in simile o altro modo trovare dette lettere, o altri scritti o cose impertinenti, che si mandassino o rimandassino per detti Prigioni, debba subito e senza intervallo presentarli al Magistrato che l'avrà fatto pigliare, o al suo principal Cancelliere. (dd. *Art.* 7.)

8. — Item che detto Custode sia obbligato tener cura che i panni che vi si metteranno o caveranno per servizio di detti prigioni o non altrimenti con diligenza sieno veduti, e cercati se in

quelli fossino lettere, o altre cose impertinenti, come di sopra si dice, ed occorrendo mutare guanciali non si mandino, ma solo si rimandino le federe e che le cultrici, materasse, o piumacci non si possino mai cambiare a requisizione dei Prigioni o loro parenti senza espressa commissione e licenza di quel Giudice, Offizio, o Magistrato ad istanza del quale fussi tal Prigione. (dd. *Art.* 8.)

9. — E quando alcuno di detti Prigioni sarà in carcere per caso di Stato o altri casi importantissimi non si possa in modo alcuno accettare alcuna cosa per il vitto loro senza espressa licenza di Sua Eccellenza Illustrissima per ovviare a veleni, o altre macchinazioni del privare di vita il Prigione per fuggire tal volta la macchia, o infamia delle pene. (dd. *Art.* 9.)

10. — Item che quanto alle spoglie, danari, o altro che nell'entrata di alcun Prigione in detta carcere gli saranno trovati addosso, o in altro modo se ne osservi per detto Custode ed altri a chi si appartenessi l'ordine e Legge fatta l'anno 1558. di consegnarli al Provveditore del Magistrato degli Otto, o di quel Magistrato ad istanza del quale sarà carcerato facendone l'inventario secondo la detta Legge e lasciarne poi la cura al Fiscale e suoi Ministri del venderli, e smaltirle per pagarne e imborsarne al detto Magistrato o suo Provveditore principalmente delle spese fatte necessarie per conto di detto Prigione, e il restante se ve ne avanzerà resti nel Fisco e Camera di Sua Eccellenza Illustrissima. In caso che o non fossi dichiarato doversi, restituire al Prigione per la sentenza o partito da farsi per il Magistrato predetto, sopra tal Prigione. (dd. *Art.* 10.)

11. — Item che detto Custode non possa nè debba in modo alcuno entrare in dette carceri a parlare ad alcuno Prigione se non tanto quanto gli sarà commesso dai detti Giudici, Magistrati o Rettori come di sopra; eccetto però che per rivedere i bisogni così delle carceri come de' Prigioni, ed in tal caso non possa ancora entrarvi senza la compagnia di uno di quei famigli che saranno ordinati in ajuto suo o del Bargello alla cura e governo di detti Prigioni, adeo che l'effetto sia che non possa, ne debba avere colloquj nè ragionamenti con alcuno de' Prigioni se non quanto gli fussi commesso come di sopra. (dd. *Art.* 11.)

12. — Item che il detto Custode abbia avere al servizio

cioè del suo ministerio uno de'garzoni della Compagnia del Bargello a elezione del detto Custode e che solo riconosca lui in detto ministerio con il solito salario e paga che ha l'altra famiglia ordinaria del Bargello, e che oltre al detto servizio sia detto garzone obbligato ancora al servizio dell'esamine insieme con quelli che si deputeranno di sotto per il servizio del vitto de' Prigioni e con altri della detta famiglia necessarj a detto esamine insieme con quelli che si deputeranno e non ad altre fazioni di guardia o altro a che sono obbligati gli altri di detta famiglia. (dd. *Art.* 11.)

12. — Ed inoltre che gli detti Custode e suo garzone sieno pagati delle loro provvisioni ordinarie come gli altri del pagatore, che pagherà ordinariamente la compagnia del Bargello intendendo che il detto garzone, e gli altri, che come di sotto si deputeranno per ajuto dello spesare i Prigioni, siano compresi nei fanti che debbe tenere detto Bargello per la sua condotta, ma non però s' intendino al detto Custode o garzone pei loro ajuti essere in alcun modo sottoposti all' obbedienza del detto Bargello se non tanto quanto sarà necessario per il debito dell' offizio di ciascuno di loro in accettare i Prigioni, spesarli, e custodirli respettivamente. (dd. *Art.* 13.)

13. — Item che per l' avvenire le licenze della carcere di detti Prigioni tutte l'indirizzino al detto Custode quale ne debba tener diligente conto infilzandole, e notificandole a piè della consegna di tal prigione, acciocchè per ogni tempo e in ogni caso se ne possa fare il riscontro e sia nondimeno obbligato avanti tragga il prigione così licenziato dalle carceri farlo noto al Bargello per ogni buon rispetto e massime per causa delle spese, altrimenti sia tenuto del suo rifare ogni spesa e danno che ne resultasse per tal rilascio, e in genere non lo possa ne debba rilasciare in modo alcuno, se prima non gli costerà che egli abbia sodisfatto le dette spese, massime fatte per il Fisco e Camera di S. E. Illustrissima. (dd. *Art.* 14.)

CARCERI CRIMINALI. Regol. moderni.

SOMMARIO

1. — Le carceri saranno messe e mantenute nel grado che garantisca la loro sicurezza e salubrità. Allorchè le sollecitazioni fin qui praticate a questo fine non avessero ottenuto per anche il loro pieno effetto, i Giusdicenti locali ne faranno delle nuove premure ai Cancellieri Comunitativi, perchè sia provveduto ai restauri e lavori occorrenti già approvati, e previe le solite perizie. (*Reg.* 9. *Gennajo* 1815. *Art.* 1.)

2. — All'occasione di lavori straordinarj di nuova edificazione, non di semplici acconcimi, i Giusdicenti ne parteciperanno il bisogno al Presidente del Buon-Governo, che ne terrà proposito coi Provveditori delle Camere Comunitative. Quanto ai restauri ordinarj, i Giusdicenti ne faranno le richieste al Cancelliere Comunitativo locale, ed egli solleciterà l'esecuzione di quanto abbisogna con le regole di pubblica amministrazione, portandone la spesa a quella cassa a cui incombe il mantenimento delle carceri. (d. *Art.* 2.)

3. — Sarà provveduto al materiale degli Oratorj destinati per le carceri, com'è espresso all'art. 67. (§ 65.) e alle Infermerie ove abbisognano, com'è suggerito all'art. 59. (§ 57.) (d. *Art.* 3.)

4. — Sarà destinato un locale sicuro, e possibilmente contiguo alle carceri, per dare aria ai detenuti, e ventilare frattanto

le carceri stesse; ed ove non si possa avere questo distinto locale, come fintantochè non vi sia provveduto, si supplirà coll' espediente proposto all'art. 7. (d. *Art.* 4.)

5. — Nell'assortimento materiale delle carceri si considerano anche i pancacci, come le inferriate, porte, chiavi, e tutti gli affissi. (d. *Art.* 5.)

6. — Ogni volta che le carceri ne abbisognano saranno imbiancate, saranno frequentemente e nei debiti tempi vuotati i pozzi neri, le cui gole corrispondono nelle carceri, il tutto a carico di chi ha il mantenimento della fabbrica. (d. *Art.* 6.)

7. — Sarà periodicamente e in giorni adattati data aria ai detenuti nei luoghi soliti ed atti a questo servizio, e in mancanza potranno i Giusdicenti, conforme si è praticato in qualche Tribunale, valersi di luoghi appartati, sebbene pubblici, come piazze o prati, mentrechè questo espediente possa mettersi in pratica con tante cautele, e in guisa da garantirsi della evasione singolare o generale dei carcerati ai quali si fa godere questo benefizio. Perciò in tale circostanza i carcerati si manderanno in piccola quantità, e per turno un giorno dopo l'altro, ed occorrendo potranno essere accoppiati insieme, e messi in istato da non poter fuggire, sempre con la Squadra postata opportunamente da prevenirne anche ogni tentativo. In questa circostanza, e secondo le regole, sarà data aria alle carceri, e saranno al bisogno profumate. (d. *Art.* 7.)

8. — In quelle carceri ove sia permanente il comodo del bagno, ai suoi tempi sarà fatto godere di questo comodo ai carcerati; e dove manca saranno ammessi a lavarsi e pulirsi in vasi adattati e mobili quando sia creduto opportuno. Avranno sempre a loro disposizione e ad ogni loro richiesta l'acqua per lavarsi come per bevere. (d. *Art.* 8.)

9. — La barba sarà rasa ai carcerati ogni quindici giorni per mezzo di un idoneo barbiere, che s'incaricherà di questo servizio al minor prezzo possibile. Il Giusdicente locale riceverà le offerte dai barbieri che vi vorranno attendere, e accetterà nella concorrenza quella che sarà trovata la più utile; tale offerta sarà ridotta in forma obbligatoria, e sarà definitiva dopo ottenutane

l'approvazione dal Presidente del Buon Governo. Il prezzo sarà fissato per ogni barba, e alla fine del mese il barbiere accollatario presenterà al Giusdicente la sua lista nominativa da esso firmata. Egli prima di apporvi il visto la verificherà, e la indirizzerà al Cancelliere Comunitativo pel mandato sopra il Camarlingo, a forma di quanto sarà detto all'art. 71. segg. (§ 69.) per tutto quello che concerne la regolarità dei conti e pagamenti. (d. *Art.* 9.)

10. — I carcerati per lunga detenzione potranno valersi del medesimo anche pel taglio dei capelli che si ammetterà individualmente ogni tre mesi una volta, e ancor questo provvedimento concorrerà alla necessaria polizia. Ogni taglio di capelli sarà messo in conto e considerato al prezzo eguale a quello di due barbe. (d. *Art.* 10.)

11. — La biancheria d'uso privato dei carcerati sarà loro cambiata e lavata ogni otto giorni almeno (V. § 91.) Quando le loro famiglie non suppliscano a questo servizio o per lontananza, o per insufficienza, il principal custode delle carceri ne avrà la cura, e formerà le sue liste nominative, contenenti gli oggetti di respettivo imbiancamento, e la spesa individuale e corrispondente. Queste col solito certificato in calce alla fine di ogni mese saranno rimesse con gli altri conti delle carceri come sopra. (d. *Art.* 11.)

12. — La custodia delle carceri sarà affidata nei Tribunali di Giurisd. Criminale ai respettivi Bargelli e Capisquadra, e secondariamente a un custode dipendente dai medesimi chiamato Soprastante, e ad altri ajuti, secondo l'esigenza dei luoghi. Di questi custodi secondarj risponderanno sempre i custodi principali. Nelle Potesterie le carceri saranno affidate ai Messi. (d. *Art.* 12.)

13. — I Custodi delle carceri saranno personalmente responsabili della evasione dei carcerati, mentre proceda da dolo, o da loro colpa anco leggerissima, e risponderanno egualmente di tutto quanto dal presente Regolamento è loro attribuito. (d. *Art.* 13.)

14. — Conserveranno la debita disciplina e sicurezza delle carceri, e mentre questa venga in qualche parte alterata, ne faranno immediato rapporto al Giusdicente, perchè opportunamente vi provveda. (d. *Art.* 14.)

15. — Nei loro settimanali rapporti al Presidente del Buon Governo e in calce dei medesimi, i Bargelli o Capisquadra faranno in due partite la lista: 1. degli individui entrati in carcere dopo i compresi nell'ultimo rapporto, notando in linea il giorno della carcerazione, il cognome, il nome, e il soprannome (se l'individuo ne ha alcuno per cui sia più conosciuto che col nome proprio), il motivo dell'arresto, se è detenuto in segrete o in pubblica, e tutti quelli schiarimenti che possono essere sommariamente opportuni: 2. La lista dei sortiti dalle carceri col rapporto del giorno del loro egresso e precedente ingresso, come più dettagliatamente è stato prescritto nella Circolare dei 20. Dicembre 1814. (d. *Art.* 15.)

16. — Saranno intenti alla sicurezza delle carceri per mezzo delle consuete visite, alla loro proprietà e nettezza, e alla salubrità. Faranno le solite diligenze contro gli attentati di evasione. Invigileranno che non sia fatto abuso di fuoco, o delle candele somministrate per illuminare le carceri nella sera, le quali potrebbero, serbate e riunite, appiccarsi alle porte delle carceri per incendiarle e procurarne l'apertura. Osserveranno che nulla manchi ai carcerati degli articoli di fornitura tassata pel loro nutrimento. (d. *Art.* 16.)

17. — Avranno la consegna ed il mantenimento dei materassini e coperte. Forniranno le carceri dei vasi da notte ove occorrono, e dei vasi da acqua per l'uso dei carcerati, sia per bevere, sia per lavarsi, delle scope, granate, e altri attrazzi destinati a tener pulite le carceri; e in compensazione di tutto questo ritireranno una giornaliera retribuzione da ciaschedun carcerato regolata come appresso: il carcerato solvente pagherà per questo titolo soldi quattro al giorno; pel carcerato non solvente supplirà il Fisco individualmente a ragione di soldi due per giornata di carcere. L'esazione contro il solvente sarà a carico del custode; l'esazione contro i non solventi si otterrà rimettendo alla fine del mese al R. Fisco la nota delle giornate certificata dal Giusdicente. In queste si porteranno come in defalco anche le partite dei carcerati solventi. (d. *Art.* 17.) (V. § 103.)

18. — Si esigeranno gl'infrascritti emolumenti per ogni carcerato entrato in forze tanto per misura di polizia, che per man-

dato del Giudice ordinario, e se ne faranno le consuete partecipazioni come in antico; questi si enunceranno sotto i soliti titoli di

Cattura . . . . . . L. 3. 10. —
Chiavi. . . . . « — 18. —
Precetto. . . . . . . « — 3. 4.

Di questi si formeranno le note mensuali, e si rimetteranno con le altre. (d. *Art.* 18.) (V. § 103.)

19. — A tutti gl'individui ristretti nelle carceri dello Stato, sia nella capitale, sia nella provincia, sarà somministrato il vitto in natura per mezzo di razioni fisse e debitamente preparate. (d. *Art.* 19.)

20. — Ciascun carcerato nelle segrete riceverà il trattamento come appresso: *nella mattina* una minestra composta alternativamente di paste, riso, o pane del peso di once tre nel respettivo stato di aridità, non considerato l'umido; cinque once di manzo da cuocersi a lesso, da cui sarà tratto il brodo per la detta minestra; un pane di once dieci composto di farina di puro grano, estratta la semola, e di buona manipolazione e cottura; una mezzetta di vino; il tutto a bontà mercantile, e a peso e misura toscana. *Nella sera* un pane di once dieci, e una piccola porzione di companatico consistente in salame o formaggio, che non oltrepassi il valore di due soldi, avvertendo, rispetto alle porzioni del pane, alla limitazione notata all'art. 24. (d. *Art.* 20.)

21. — Nei giorni in cui dalla Chiesa non è ammesso l'uso delle carni, la minestra sarà di paste, riso, o legume del peso come sopra, con adeguato condimento a magro. La pietanza sarà di pesce salato o fresco dell'inferior qualità, purchè sia sano e convenientemente condito; in guisa che il trattamento di questi giorni eguagli presso a poco in valore quello degli altri in cui si fa uso delle carni, e sempre in una quantità che sia sufficiente al giornaliero umano nutrimento. (d. *Art.* 21.)

22. — Nella locazione della fornitura di queste differenti razioni *da grasso e da magro*, e nel calcolo delle medesime, saranno fra di loro conquassate, e pagate egualmente senza distinzione dal magro al grasso. (d. *Art.* 22.)

23. — Ciascun carcerato nelle pubbliche avrà una minestra com'è fissata di sopra pe' pasti da magro, quando non convenga e piaccia ugualmente al fornitore di somministrargliela con brodo di carne, ed avrà pure venti once di pane al giorno, divise in un pane di dieci once per la mattina, ed un altro simile per la sera. (d. *Art.* 23.)

24. — La somministrazione giornaliera per le donne, e pei maschj che non hanno compito i 18. anni, non sarà di once 20, ma di once *sedici*, distribuendo loro individualmente un pane d'once 8. la mattina, e altro simile la sera, siano in pubblica o in segreta; ferma stante la quantità della minestra da aversi in pubblica, e della minestra, companatici, e vino da aversi nella segreta. (d. *Art.* 24.)

25. — Ai detenuti tanto nelle segrete che nelle pubbliche si darà per ogni carcere abitata una candela di sego di quelle di sei a libbra, affinchè possano insieme veder lume nella refezione della sera. Questa candela sarà somministrata dal fornitore del vitto, e la retribuzione sarà confusa nel prezzo individuale di ciascuna razione. (d. *Art.* 25.)

26. — Le razioni della mattina saranno apprestate al mezzo giorno, quelle della sera un'ora dopo il tramontar del sole. Giammai saranno consegnate in massa quelle della mattina con quelle della sera. (d. *Art.* 26.)

27. — Le razioni pei carcerati saranno di quattro specie, e conseguentemente di quattro prezzi, cioè: *Razione di segreta per gli adulti; Razione di segreta per le donne e pe' minori; Razione di pubblica per gli adulti; Razione di pubblica pe' minori e per le donne.* (d. *Art.* 27.)

28. — Il divario delle razioni nelle due classi di carceri, *segrete* cioè, e *pubbliche* fra quelle degli adulti, e le altre dei minori e femmine, verte nella somministrazione del pane, poichè i minori e le donne hanno once sedici di pane al giorno, e non once venti come gli adulti. (d. *Art.* 28.)

29. — Perciò le razioni saranno di quattro prezzi diversi, e così valutate nella fornitura. (d. *Art.* 29.)

30. — Le mezze giornate di carcere saranno corrisposte con mezza razione, la quale sarà portata per metà di prezzo respet-

tivo nei buoni, come sarà spiegato al § 69. segg., e verrà valutata e pagata come metà di razione. (d. *Art.* 30.)

31. — Il carcerato che entra dopo la distribuzione delle cibarie della mattina non avrà che quelle della sera, nel genere e porzione com'è prescritta; ferma stante in questo caso la metà del vino pel segretante, che ne avrà così *un quartuccio*. Il carcerato che sorte il dopo pranzo, e prima della distribuzione serale, siccome avrà conseguita la mezza razione assegnata per la mattina, questa sola sarà abbuonata al fornitore, e considerata respettivamente alla specie e classe a metà di prezzo. (d. *Art.* 31.)

32. — Si faranno dai Giusdicenti delle frequenti visite e riscontri sopra gli articoli di nutrimento che si apprestano ai carcerati, per assicurarsi che il vitto sia nella qualità e quantità che deve fornirsi, sia sano, ben preparato, e distribuito alle debite ore, e si assicureranno sempre coi più efficaci modi che mai sia fatto lucro indebito a danno dei carcerati, nè sulle intiere, nè sulle mezze giornate. (d. *Art.* 32.)

33. — Se esistono nei diversi paesi degli Istituti laicali, potranno i Giusdicenti associare a questa caritatevole ispezione i membri dei medesimi, i quali invitati, facilmente vi si presteranno, e per turno potranno invigilare alla regolarità e buona fornitura del nutrimento dei carcerati; e a tale effetto i Giusdicenti, ove simili Istituti esistono, potranno farne la proposizione ai loro superiori o al Corpo per preordinarne l'esecuzione, e renderanno inteso il Presidente dell'esito di queste loro premure. (d. *Art.* 33.)

34. — Queste visite porteranno anche il buono effetto di procurare altri sollievi caritatevoli a quei carcerati che più ne abbisognano; ove questi Istituti non esistono, il Giusdicente procurerà di formare una scelta di cinque individui delle buone famiglie del paese, commendabili per la loro pietà, e per la pratica delle virtù religiose e sociali, invitandoli a volersi prestare a tale caritatevole vigilanza. Questi individui così formati, o presi nell'istesso numero da degli Istituti veglianti, si chiameranno i *Buon Uomini delle Carceri;* essi saranno in tal caso i collettori, amministratori, e distributori delle elemosine dei carcerati, che potranno raccogliersi e procurarsi in quel modo che sembrerà

loro più proprio. Il Paroco nella cui giurisdizione sono le carceri, farà parte sempre di questa deputazione. (d. *Art.* 34.)

35. — I Giusdicenti respettivi pel canale della Presidenza del Buon Governo faranno conoscere all'I. e R. Governo le benemerite persone che si presteranno a questo lodevole e religioso istituto. (d. *Art.* 35.)

36. — La somministrazione del vitto ai carcerati sarà d'ora in avanti accollata a un fornitore per mezzo di un contratto di locazione, che avrà corso per tutta l'annata, e si rinnoverà per l'anno successivo al mese d'Ottobre precedente, a diligenza del Giusdicente, da intraprendersi e perfezionarsi come sarà specificato al § 69. e segg. Il fornitore dovrà far pervenire alle carceri, e alle ore fissate le cibarie preparate e divise nei vasi adattati. (d. *Art.* 36.)

37. — Il fornitore delle cibarie avrà giorno per giorno, e in tempo debito, dal custode delle carceri la nota delle razioni che dovrà improntare nella giornata, divise nelle loro quattro classi, e il ricordo delle carceri abitate, per ciascuna delle quali dovrà fornire una candela, come all'art. 25., che sarà consumata sera per sera dai carcerati. I Carcerieri invigileranno contro ogni possibile abuso, e contro il pericolo dell'incendio, com'è suggerito all'art. 16. (d. *Art.* 37.)

38. — I carcerati che possono mantenersi coi proprj assegnamenti, avranno il trattamento come gli altri, senza che per loro particolari motivi di economia possa essere minore; e questo verrà somministrato loro al prezzo medesimo, del quale poi dovranno indennizzare, come solventi, l'amministrazione respettiva delle carceri. (*Art.* 38.)

39. — Chi ha l'impresa della somministrazione del vitto dovrà avere quella pure della fornitura delle occorrenti stoviglie, mestoli, e vasi da vino, i quali verranno presentati alle carceri insieme con gli oggetti di mantenimento in essi contenuti, e verranno ritirati quindi dopo i respettivi pasti, a tutto carico e pericolo degli stessi fornitori. (*Art.* 39.)

40. — Nelle Potesterie, dove il ristretto numero di carcerati non comporti un contratto speciale di fornitura di vitto, il messo ne farà la somministrazione ai carcerati nella specie accordata a

quelli delle carceri pubbliche, e al prezzo della razione stipulata per le carceri del Vicariato da cui dipende la Potesteria. Rimetterà alla fine del mese le sue note come il fornitore. Il Potestà, interpellandone il Vicario, metterà in regola il servizio di questa somministrazione. (*Art.* 41.)

41. — Le segrete saranno fornite di un numero di materassini e loro corrispondenti coperte, secondo il bisogno presunto di ciascheduna carcere. I materassini saranno ripieni di capecchio, foderati di canapino, e impuntiti a regola d'arte; le coperte saranno di lana di una qualità grave ed ordinaria. (*Art.* 42.)

42. — Le pubbliche saranno guarnite dei nudi pancacci di legno fissi al muro. (*Art.* 43.)

43. — I materassini e le coperte dovranno farsi simili ad un campione sigillato che si troverà al R. Uffizio del Fisco. Così questi oggetti saranno eguali in tutte le carceri dello Stato indistintamente, sì per la loro sostanza, sì per le loro dimensioni. (*Art.* 45.)

44. — Le provviste di questi oggetti saranno fatte in diversi punti centrali, ove possa aversi a miglior mercato il genere e la manifattura, ad arbitrio di un fornitore unico, e di lì saranno a diligenza e pericolo del medesimo inviati alle carceri che ne mancano, il tutto sotto la dipendenza degl'Impiegati nel R. Fisco, e per mezzo di contratto, come sarà espresso al detto § 69. e segg., e di concerto coi Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunitativa per l'interesse che le Comunità potranno avere nella prima fornitura dei detti materassini e delle coperte. (*Art.* 46.)

45. — Il mantenimento dei medesimi sarà accollato al custode principale, che ritirerà la correspettiva prestazione giornaliera da ogni carcerato, com'è detto all'art. 17. (*Art.* 47.)

46. — I materassini saranno di tempo in tempo ribattuti e lavati; saranno egualmente secondo il bisogno lavate le coperte. I Giusdicenti nelle loro visite alle carceri non perderanno di vista questi oggetti, e si assicureranno che sieno ben tenuti da chi ne ha l'accollo. Due volte l'anno poi, cioè nella prima settimana d'Aprile e nella prima settimana d'Ottobre faranno una visita espressa, per riconoscere con l'inventario alla mano lo stato in

cui si trovano i materassini e le coperte, valendosi dell'ajuto di un perito. Quindi per lettera renderanno conto alla Segreteria della Presidenza del Buon Governo di ciò che avranno trovato e dovuto prescrivere in proposito. (*Art.* 48.)

47. — I pancacci, ove mancano, o abbisognano di restauri, saranno fatti, o restaurati nei respettivi luoghi, secondo una sommaria perizia approvata dal Giusdicente locale, e la spesa sarà a carico dell'Amministrazione che ha il mantenimento della fabbrica delle carceri e degli altri affissi. (*Art.* 49.)

48. — Allorchè le carceri saranno approvvisionate dell'occorrente, verrà rimesso alla Presid. del Buon Governo dai Giusdicenti un doppio inventario, dai medesimi firmato e riscontrato ed approvato pure dai Cancellieri comunit., di tutti gli articoli mobiliari che esistono nel loro interno o nel magazzino delle medesime. Un esemplare resterà alla Presid. e l'altro sarà passato alla Ragioneria del Fisco, e ne riterranno altro simile pel loro Tribunale. (*Art.* 50.)

49. — Saranno ristabiliti in Firenze, in Siena, in Pisa e in Arezzo i Medici e Chirurghi fiscali con le annue provvisioni, conforme le godevano sotto il Governo Toscano; e in quelle delle dette Città ove la provvisione del Medico e del Chirurgo fiscale non fosse stata determinata, lo sarà in appresso a proposizione di chi tiene nei luoghi la vigilanza superiore delle carceri, da rimettersi al Presid. del B. Gov., e dal medesimo poi all'approvazione di S. A. I. e R. (*Art.* 51.)

50. — Negli altri paesi ove sono Medici e Chirurghi condotti i medesimi avranno la cura gratuita dei carcerati attaccati da malattia, secondo i casi relativi alla respettiva loro professione, ancorchè quest'onere non sia espresso nelle condizioni della loro condotta. Avranno peraltro la privativa delle visite fiscali, e il profitto degli emolumenti correlativi a tenore di tariffa. I Giusdicenti dovranno prevalersi dei medesimi, allorchè nei congrui casi non vi siano eccezioni personali, e quando all'occasione di gite lontane non sia preferibile valersi dei Professori che si trovano nei luoghi stessi dell'accesso o nelle loro vicinanze, all'oggetto di ottenere una maggiore economia di spesa; avvertendo peraltro di essere sicuri della reperizione di detti Professori su i luoghi, per

non pregiudicare, attesa la possibile loro mancanza, alle operazioni fiscali che vi si vanno a fare, per non rendere inutile la gita degli Attuarj criminali. (*Art.* 52.)

51. — I suddetti Professori di sanità destinati al servizio delle carceri nell'una e nell'altra guisa, dovranno pure gratuitamente rilasciare i certificati per quei detenuti da trasferirsi altrove, i quali, impotenti per malattia di farne a piedi la gita, esigeranno un mezzo di trasporto, che sarà accordato nei casi soltanto di positiva necessità verificati dai Professori, che a tale effetto ne rilasceranno il certificato. Dovranno pure gratuitamente visitare e certificare le imperfezioni degl'individui sottoponibili alla disciplina militare, nelle quali visite si porterà tutto lo scrupolo per la parte dei detti Professori, sotto la loro più rigorosa responsabilità, fino alla perdita immediata della condotta, ed anche in speciali circostanze fino ad essere considerati come prevaricatori in uffizio pubblico, se gl'individui da essi giudicati inabili, in altre controvisite che potranno ordinarsi, saranno riconosciuti abili. (*Art.* 53.)

52. — La negligenza parimente nel servizio delle carceri potrà portare pure per essi sino alla perdita della condotta, da eccitarsi dalla Potestà economica, che potrà in gravi specialità cominciare da sospenderli. (*Art.* 54.)

53. — L'onere di curare i carcerati infermi s'intende ristretto al caso in cui essi siano ammalati nelle carceri, o nella infermeria annessa. Quando saranno inviati allo spedale pubblico, la cura si devolverà ai Professori addetti al medesimo. Ivi saranno curati, nutriti, e provveduti degli opportuni medicinali, a spese dello Spedale, sempreché non si tratti di persone solventi, domiciliate nella stessa Comunità ov'è lo Spedale, o estranee alla medesima, contro delle quali sarà repetibile l'indennità delle giornate di Spedale. I carcerati non solventi, ancorché esteri, saranno curati gratuitamente, senza esigere indennizzazione veruna da qualsivoglia cassa. (*Art.* 55.)

54. — Trattandosi di carcerati solventi, contro i quali sono refettibili le spese del mantenimento nelle carceri, saranno messe in conto anche le giornate o visite dei Professori di sanità a ri-

chiesta loro, se ne avranno fatte nelle carceri per curare individui solventi. E il Fisco, allorchè abbia fatto l'incasso di queste spese così ripetute, separerà le rate spettanti ai detti Professori, e le terrà per conto dei medesimi, ovvero se ne rimborserà, mentre le avesse anticipate. (*Art.* 56.)

55. — Allorchè si tratti di carcerati contro i quali penda un processo per un grave delitto, e quando le prudenziali vedute a senso del Giusdicente lo esigano, il carcerato giacente allo Spedale sarà guardato a vista da uno o più esecutori secondo il bisogno, ed essi saranno pagati delle loro giornate di guardia a tariffa fiscale. (*Art.* 57.)

56. — L'esperienza avendo fatto apprendere come assai pericoloso il far passare agli Spedali pubblici quei carcerati che sono debitori di qualche grave misfatto, non tanto per la possibile evasione quanto pel comodo di conversare, dannoso ai loro Processi pendenti nell'informativo, allorchè si tratti d'individui costituiti in simile stato, e quando per le circostanze non sia affatto impraticabile, si preferirà di curarli in un'Infermeria contigua alle carceri, scegliendo la camera o carcere più ariosa, mentre manchi un locale specialmente addetto e guarnito per questo servizio. In questo caso lo Spedale del luogo dovrà fornire il letto, gli attrazzi occorrenti, e i medicinali a tutto suo carico. E il Medico o il Chirurgo addetti alle Carceri ne avranno la cura, coerentemente al caso relativo alla loro professione. (*Art.* 58.)

57. — Nelle carceri di Firenze sarà ripristinato e fornito dell'occorrente lo spedaletto interno, come esisteva in passato; e nelle altre carceri dello Stato le più soggette a molto numero di carcerati, questo medesimo spedaletto sarà stabilito a spese dell'Amministrazione che provvede al materiale delle carceri respettive, previo l'opportuno concerto da prendersi coi Provveditori delle Camere di Soprint. comunit. dal Presid. del. B. Gov., cui dai Giusdicenti verranno in proposito rimesse le respettive proposizioni. (*Art.* 59.)

58. — I medicinali per le carceri si prenderanno (meno quelli somministrati nel caso contemplato all'art. 58.) (V. §. 56.) primieramente dalla farmacia dello Spedale, ove si mandano i car-

cerati infermi allorchè non si curano in carcere, mentre questa farmacia sia tenuta per conto ed interesse dello Spedale medesimo, o vi abbia un carato di utili: Secondariamente dalla farmacia di qualche altro Istituto di carità che esistesse nel luogo: In difetto, da una farmacia particolare, capace del migliore e più economico servizio, a scelta del Giusdicente, dopo essersi combinato col Cancelliere comunit. (*Art.* 60.)

59. — Saranno fatte le note mensuali dei medicinali forniti. Queste porteranno in calce il visto del Medico o Chirurgo curante; quindi, se si partono dalla farmacia dello Spedale o di altro Istituto di carità, com'è stato detto di sopra, il Commissario o altro Ministro principale di detti Luoghi pii certificherà le note quanto alla giustizia del prezzo dei medicinali: Finalmente vi sarà il visto del Giusdicente. Per le note dei Farmaci particolari servirà il certificato e firma del Medico e del Giusdicente. Munite di queste firme, saranno come le altre note di spese di carceri rimesse al R. Fisco per la finale verificazione e liquidazione, e per ottenere il mandato di pagamento sulle respettive casse comunit. della Provincia, che poi le conteggeranno col R. Fisco. (*Art.* 61.)

60. — Essendo necessario che anche i carcerati sodisfacciano ai doveri del nostro cattolico culto compatibilmente con la loro situazione, i medesimi assisteranno in tutti i giorni di precetto al divino sacrifizio della S. Messa, che sarà celebrata nell'Oratorio addetto alle carceri, o situato nel Pretorio, allorchè le carceri vi siano contigue. Sodisfaranno al precetto pasquale e godranno dell'amministrazione del SS. Sacramento periodicamente fra l'anno, e straordinariamente ancora, secondo le loro pie richieste; il tutto a diligenza e sotto la direzione del Parroco nella cui spirituale giurisdizione sono situate le carceri, e al quale è subordinata di diritto l'uffiziatura dell'Oratorio delle medesime. (*Art.* 62.)

61. — Dove non è già provvisto alle spese occorrenti per questa parte di divino servizio col mezzo di fondazioni speciali o di Legati pii, che avranno cura i Parochi stessi d'accordo coi Giusdicenti di ravvivare allorchè fossero andati in oblio, o di qualche Istituto vegliante di carità, lo zelo dei Vescovi sarà richiamato ad assicurare la Messa ed il servizio religioso ai carce-

rati, portando, mediante una aggregazione, l'uffiziatura dell'Oratorio delle carceri nei giorni festivi sopra qualche Benefizio semplice di regia o libera collazione, o applicandovi qualche pia fondazione o legato che ne sia regolarmente suscettibile, o associandovi qualche Corpo morale religioso. (*Art.* 63.)

62. — Frattanto, ed ove non si possa altrimenti, la Comunità respettiva dovrà supplire a questo articolo di spesa ridotta al più economico possibile, combinandola prima fra essa, l'Ordinario respettivo ed il Giusdicente, e dandone riscontro la Comunità al respettivo Provveditore, ed al Presid. del B. Governo il Giusdicente. In questa spesa sarà cumulata quella del fornimento di due lumi a cera, del vino, ostie, arredi opportuni, paramenti, e biancheria tanto di vestimento che dell'altare oggetti dei quali non verranno specialmente approvvisionati gli Oratorj suddetti dalle Comunità o dal Governo, ma che saranno forniti ed inviati opportunamente dal Paroco, il quale per titolo di lacero ne avrà la conveniente retribuzione, calcolata e stabilita a una somma fissa per ogni Sacrifizio, senza veruna responsabilità quanto alla loro conservazione e custodia per la parte delle Comunità o del Governo. (*Art.* 64.) (v. §. 105. segg.)

63. — Dove la presenza della Messa si ottiene senza spesa, atteso il suggerito provvedimento; dove unitamente alla Messa non si può ottenere il fornimento degli altri oggetti compresi nell'art. precedente, questi saranno suppliti mediante la retribuzione indicata. Dove tutti o parte dei suddetti arredi sono già provveduti a spese pubbliche, saranno dati in consegna e a mantenersi al Parroco, mediante una proporzionata retribuzione da passarsi al medesimo, concertata fra esso e il Giusdicente, con un inventario estimativo firmato da ambedue, e rimesso duplicato alla Presid. del B. Gov.: Dimodochè d'ora in avanti non comparisca ai conti che la spesa annua dell'articolo del servizio religioso in unica conclusione, che comprenda in massa tutti o parte i citati oggetti, secondo l'esigenza locale. (*Art.* 65.)

64. — Nelle Domeniche, o in altro giorno della settimana, a comodo del Paroco, sarà da esso o da altro Sacerdote delegato dal medesimo, recitato un sermone catechistico ai carcerati, bisognosi pur troppo delle evangeliche istruzioni, e della salutare

ricordanza delle pene spirituali, oltre le temporali, a cui portano i delitti. (*Art.* 66.)

65. — Gli Oratorj dei carcerati saranno restaurati, edificati ove non sono, e conservati a spese della cassa che ha la manutenzione della fabbrica delle carceri e dei Pretorj ove esistono queste Cappelle, sempreché non esista nel luogo una qualche pia fondazione che ne abbia l'onere. (*Art.* 67.)

66. — I Giusdicenti e i Cancellieri comunitativi di concerto rimetteranno a chi ha il carico di questi edifizj le loro proposizioni per gli occorrenti restauri o edificazioni del materiale degli Oratorj, limitandosi al progetto il più economico, e scevro d'ogni superfluità e di ogni lusso, osservata però la conveniente decenza. Quando la località lo permetta, e specialmente allorchè si debba costruire nuova Cappella, si farà in modo che i carcerati possano udire la Messa da una stanza a contatto della Cappella, alla quale vi sia comunicazione per mezzo d'una o più finestre ferrate. (*Art.* 68.)

67. — Agl'indicati religiosi esercizj assisteranno i detenuti delle pubbliche e quelli delle segrete, prese le opportune precauzioni, e più specialmente rispetto a questi ultimi, quando vi assisteranno, all'importante oggetto di prevenire l'evasione o la confabulazione perniciosa pei loro pendenti processi. Tutto questo a diligenza dei Giusdicenti, i quali potranno ammettere a questa pratica religiosa i segretanti, quando si tratti di casi tali, di momento di processo, o di qualità di persone, a cui riguardo la prudenza non sappia temerne alcuno inconveniente. (*Art.* 69.)

68. — Nelle Potesterie non essendovi che delle carceri destinate per debitori civili, per brevi o momentanee detenzioni di coercizioni di Polizia, o per custodia transitoria di delinquenti scortati per altre carceri, non occorrerà stabilire un Oratorio uffiziato come sopra. Se vi si combineranno dei carcerati nei giorni festivi, usate le debite precauzioni per prevenirne l'evasione, si potranno associare alla Chiesa più vicina per udirvi la Messa, scegliendo le ore di minor concorso. (*Art.* 70.)

69. — La fornitura del vitto, ritenuto quanto è stato dichiarato al §. 19. segg., sarà accollata a un impresario scelto dal Giusdicente fra i concorrenti che presenteranno la loro offerta

sigillata dietro un analogo invito, che sarà anticipato dal medesimo Giusdicente per via di affissi. Gli oneri saranno desunti dal presente Regolam. e dai relativi art., e verranno riportati sommariamente negli affissi, soggiungendo che gli attendenti avranno ogni schiarimento dal Giusdicente. (*Art.* 71.)

70. — Il prezzo della fornitura contemplerà ciascuna razione da passarsi ai carcerati nelle segrete, e ciascuna razione conseguibile dai carcerati nelle pubbliche nella respettiva suddivisione di razioni pei maschi adulti, e pei minori e femmine nelle segrete, pe' maschi adulti, e pe' minori e femmine nelle pubbliche, com'è specificato nell'art. predetto e segg. Farà parte e si confonderà nel prezzo delle dette razioni la candela da somministrarsi ogni sera per ciascheduna carcere abitata. (*Art.* 72.)

71. — La razione individua comprenderà il vitto della mattina e della sera, somministrabile a testa ai carcerati nelle suddette quattro classi; e così nella sua unità e valore correspettivo sarà portata in conto nei *Boni*, i quali saranno di un modello uniforme, e verranno rimessi in stampa ai Giusdicenti, i quali, tutte le volte che saranno per rimanerne sprovvisti, ne faranno nuova richiesta con lettera al Presidente del B. Gov. per esserne forniti. (*Art.* 73.)

72. — Il metodo di questa amministrazione sarà il seguente. Ogni giorno il custode o soprastante delle carceri richiederà al fornitore il numero di razioni corrispondenti al numero e condizione dei carcerati. Consegnate che saranno, il custode ne farà la ricevuta in piè del *Bono* che è comprensivo (conforme resulta dal modello) di tutte le razioni somministrate nella giornata, e del loro importare. Dopo la ricevuta del custode, che potrà fare colla semplice parola « *Ricevute* » unita alla firma, vi apporrà il suo visto il Giusdicente o il Notaro crim., verificato prima se il numero delle razioni confronta esattamente con lo stato delle carceri, e con il suo giornale dei carcerati, e quindi il *Bono* sarà consegnato al fornitore per suo discarico. (*Art.* 74.)

73. — Questi *Boni* giornalieri, che verranno emessi come sopra, dovranno essere numerati con ordine progressivo; il fornitore li raccoglierà, ed alla fine del mese li recapitolerà tutti in una nota contenente giorno per giorno la valuta totale del *Bono*

o *Boni* rilasciati, ed il loro numero d'ordine, e che sarà concepito come appresso:

In testa, e in gran carattere

CARCERI DI . . . . . .

In seconda linea, e in carattere corsivo

« *Somministrazioni di vitto fornite ai Detenuti nelle Carceri*
« *di . . . . . a tenore dei* Boni *annessi, e secondo i prezzi*
« *delle Razioni respettive convenute nel Contratto del dì . . . . .*

E poi

« *A dì . . . . . Bono di Num. . . . sua valuta Lire . . . . . .* riportandovi la somma che resulta dall'ultima colonna del *Bono*, e così in seguito giorno per giorno sempre col rapporto in ogni partita del numero corrispondente a quello segnato nel *Bono*. (d. *Art.* 75.)

74. — Il fornitore riunirà a questa nota anche il corredo dei *Boni*, e dopo averla firmata la presenterà per la opportuna verificazione al Giusdicente, che trovandola esatta in tutte le sue parti vi apporrà il suo *Visto*, e la farà passare al respettivo Cancelliere comunit., che fatti pure esso i debiti riscontri sulla nota e sui *Boni*, vi aggiungerà il suo *Bene stare* e la firma, e farà l'ordine del pagamento sul Camarlingo comunit. a favore del fornitore, che ne rilascerà ricevuta in piè della stessa nota, la quale rimarrà presso il Camarlingo predetto, insieme con tutti i *Boni* di corredo della medesima. (d. *Art.* 76.)

75. — Queste note poi con i loro corredi, così ritirate dai fornitori, dovranno dai Camarlinghi comunit. immediatamente rimettersi al primo Ragioniere del R. Fisco, che fatti gli opportuni riscontri cogli stati generali dei carcerati, ne porterà i resultati nel conto generale di questo ramo di amministrazione, e respingerà ai Camarlinghi remittenti un documento o carta di *Bene stare*, che sarà in ultimo ricevuta per contanti dagli Uffizj di Soprint. com., ai quali saranno sottoposti i diversi Camarlinghi, per conteggiarsi nelle cause e modi soliti. (d. *Art.* 77.)

76. — Alla metà di ciaschedun mese dovranno essere stati sempre respinti i respettivi *Bene stare* a tutti i Camarlinghi delle Provincie del Gran-Ducato, ed i Giusdicenti e Cancell. comunit., ed i Ragionieri del Regio Fisco ecciteranno e seconderanno colla

maggiore attività questa corrispondenza, affinchè non si attraversino nè si accumulino giammai i conti di più mesi. (d. *Art.* 78)

77. — Il dì 20. di ciaschedun mese il primo Ragioniere del R. Fisco dovrà presentare al Presid. del B. Gov. la dimostrazione generale di questi conti del mese antecedente di tutto il Gran-Ducato. (d. *Art.* 79.)

78. — Le minute dei contratti da passarsi coi fornitori saranno prima combinate col Giusdicente, che le rimetterà in seguito alla Presid. del B. Gov. per l'approvazione, insieme allo spoglio delle altre offerte. Il Presid. del B. Gov. vi apporrà il suo *Visto*, senza di cui non vi sarà contratto, e quindi sarà proceduto nel luogo alla stipulazione dell'atto. Il Giusdicente stipulerà in nome e per interesse del R. Fisco. (d. *Art.* 80.)

79. — In Firenze disimpegnerà in questa parte le incumbenze date altrove ai Giusdicenti il Cancellier maggiore della Ruota criminale per tutti i carcerati che dipendono dalla Ruota predetta, o sono sotto processi che in qualunque forma s'istruiscano dai Cancellieri della detta Ruota; ed il Commissario del Quartiere S. Croce per tutti gli altri carcerati per misure di Polizia, e dipendenti dalla Potestà economica; ed il primo Ragioniere del Fisco disimpegnerà quelle date ai Cancellieri comunit. I pagamenti si faranno dalla cassa di detto Uffizio coi metodi consueti. (d. *Art.* 81.)

80. — I custodi e soprastanti delle carceri dovranno formare colla stessa precisione alla fine di ogni mese le note delle giornate dei carcerati, e della esatta permanenza di ognuno di questi, descrivendo per ogni individuo la data del giorno ed ora d'ingresso come pure dell'egresso, per portare in conto di ciascuno le somme resultanti per emolumenti di cattura, chiavi, e precetto, e per indennità dei laceri dei materassini, coperte ec., e notando sempre in distinti colonnini ciascuno dei detti Articoli. Le note del barbiere, della imbiancatura dei panni pei carcerati insolventi, e le note delle spese del culto religioso, che si riferiscono tutte alla classe delle spese ordinarie, saranno presentate parimente come sopra e collo stesso giro ai Giusdicenti e Cancellieri comunitativi per pagarsi, fatte le opportune e diligenti verificazioni, dai Camarlinghi comunit., che negli stessi termini detti di sopra,

e per gli stessi effetti, le rimetteranno al primo Ragioniere del Fisco. (d. *Art.* 82.)

81. — Occorrono non di rado spese straordinarie in servizio delle carceri, o di polizia, o per oggetto di amministrazione di Giustizia crimin., e per la liquidazione delle quali hanno luogo le veglianti tariffe, e sono di natura da essere alla giornata e prontamente pagate, come pei trasporti dei carcerati impotenti, per le loro diarie, per le giornate di guardia agli Spedali fatte dagli esecutori ai carcerati infermi, per le accompagnature ec. Tutte queste, verificate e certificate dai respettivi Giusdicenti o Direttori degli atti, tassate che sieno nei modi e da chi di ragione, potranno dalle Casse comunit. o doganali, che ne hanno respettivamente la incombenza nelle Provincie, pagarsi sul *Visto* dei Ministri che ne hanno fin qui rilasciato gli ordini, fino ad altre determinazioni che vengano prese sul piano delle tariffe criminali e di Polizia, ma dovranno sempre i respettivi Camarlinghi e Cassieri al termine di tutti i mesi rimettere anche le note e documenti di corredo di tutte queste spese alla Ragioneria del Regio Fisco, per dover'essere anche queste, tutte indistintamente, e in qualunque parte dello Stato occorrano, restar comprese nei conti generali che questo Uffizio è destinato a conservare. (d. *Art.* 83.)

82. — Nel prospetto che il primo Ragioniere del Fisco sarà obbligato a presentare al Presid. del B. Gov. nel dì 20. d'ogni mese, resteranno pure inclusi questi conti di spese ordinarie e straordinarie. (d. *Art.* 84.)

83. — Tutte queste Note dette di sopra e ordinarie e straordinarie saranno stese nelle forme di buona scrittura e sopra carta del *sesto alla genovese*, e certificate dal Giusdicente. (d. *Art.* 85.)

84. — La spesa di prima montatura dei materassini, e coperte fatte per via di fornitura, come al §. 41. segg., comparirà, mediante le note rimesse al R. Uffizio del Fisco dal fornitore di questi generi, nel luogo ove si farà il precedente contratto di fornitura, e saranno munite del certificato del Giusdicente locale, che comprovi il numero pervenutogli per corredo delle sue carceri, e il buono stato dei medesimi, unitamente alla nota parziale della spesa occorsa pei trasporti dal luogo di distribuzione, dove

saranno reperibili a tutto carico del fornitore, fino alle carceri ove sono inviati. Chi intraprende questa fornitura avrà implicitamente il carico dell' assicurazione fino alla carcere ove detti oggetti devono essere trasportati, con la sola rivalsa delle spese di trasporto. Quest'artic. relativo all'assicurazione a carico del fornitore, ad abbondante cautela, sarà incluso nel contratto, e vi si sottintenderà sempre ancorchè sia stato omesso, perchè il fornitore deve essersi munito di tutte le notizie degli oneri uniti alla sua impresa. La nota di spese di trasporto sarà certificata dal Giusdicente del luogo da dove se ne farà la spedizione, che faccia fede della giustizia del prezzo di trasporto fino al luogo ove sono rimessi. (d. *Art.* 86.)

85. — Le note di spese mensuali si rimetteranno tutte insieme raccolte, e accompagnate da una lettera del Giusdicente al primo Ragioniere del Fisco, col quale Uffizio corrisponderanno tutti quelli che hanno l'amministrazione locale delle carceri, per tutti gli oggetti amministrativi e spese, e tutti quelli i quali hanno delle osservazioni da fare su tutto ciò che ha relazione a dette spese sì ordinarie che straordinarie. (d. *Art.* 87.)

86. — Le spese delle carceri di tutto lo Stato, di qualunque natura esse siano, faranno capo alla Ragionerìa del Fisco in Firenze, ov'è riunita tutta l'amministrazione che le riguarda, egualmentechè le spese di servizio di Polizia nell'estensione di tutto lo Stato, ed ove si terranno i conti esatti e recapitolati di ciascun mese, e quelle finalmente della intiera annata, e i Ragionieri ne formeranno i relativi registri e stati dimostrativi in una forma costante, e secondo le regole dell'arte, perchè si abbia a colpo di occhio l'importare mensuale ed annuale delle carceri quanto a spese sì ordinarie che straordinarie nei loro distinti titoli, cioè del materiale, vitto, malattie, custodia, spese di culto ec., con rimettere alla R. Depositerìa Generale il bilancio annuale della scrittura, e le altre dimostrazioni di corredo, dalle quali si conosca a titoli distinti l'importare di tutte le spese ed entrate dell' Uffizio. (d. *Art.* 88.)

87. — L'elemosine raccolte pei carcerati in contanti serviranno pel vitto dei non solventi in isgravio delle Comunità e del Fisco che suppliscono in difetto della solvibilità individuale. Sa-

ranno peraltro impiegate queste preferibilmente per cuoprire la nudità dei carcerati miserabili e trovati bisognosi di qualche oggetto di vestiario, specialmente nella stagione fredda, giudicato indispensabile al bisogno e alla decenza, che sarà tosto provveduto con la maggiore economia. (d. *Art.* 89.)

88. — Quando la raccolta delle elemosine non sia sufficiente per questa necessarissima sovvenzione, vi si supplirà a spese del Fisco. Il Giusdicente vi provvederà, e sulla relativa nota di spesa certificata dal Giusdicente, il Cancelliere comunit. farà il mandato per l'immediato pagamento. Col prodotto delle elemosine si supplirà parimente a provvedere nella rigida stagione invernale di scaldino e brace quei carcerati, a cui senza pericolo di abuso si può somministrare, e a qualche pietanza da farsi godere ai carcerati in pubblica nelle solennità, e in sovvenzioni di questa specie. L'elemosine che la spontanea pietà delle persone caritatevoli destinerà loro individualmente, saranno di loro proprietà, e ne disporranno ad arbitrio. Resta però vietato ai medesimi di chiedere l'elemosina all'esterno delle carceri. (d. *Art.* 90.)

89. — Le ingerenze attribuite dal presente Regolamento ai Giusdicenti, per le carceri di Firenze competeranno al Cancelliere maggiore della Rota crim. ed al Commiss. di S. Croce nei respettivi loro rapporti; per quelle di Siena, Livorno, e Pisa ai respettivi *Commissarj di polizia* e Cancellieri Criminali, sotto la direzione dei Governatori di dette Città e degli Auditori del Governo: per quelle d'Arezzo, Pistoja, Pontremoli, e Grosseto ai respettivi Commissarj RR., e per le altre ai respettivi Vicarj e Potestà. I medesimi sono incaricati d'invigilare per l'immediata e continua esecuzione di ciascun articolo del presente Regolam., e di eseguire ciò che riguarda loro stessi. (d. *Art.* 91.)

90. — Le istruzioni anteriori o gli usi locali resteranno nel loro vigore in quanto non siano contradetti dal presente Regolam., come resta invariabile l'obbligo della visita delle carceri imposto dai veglianti ordini al Presid. del B. Gov., e a tutti gli altri Ministri superiori ed inferiori rivestiti di competenze criminali e di Polizia, nei tempi e modi dai Regolam. stessi prescritti; e di tali visite dovrà sempre costarne nei rapporti settimanali, a forma

della Circ. del Presid. del Buon Governo de'30. Novembre 1814. (d. *Art.* 92.)

91. — Prescrive l'art. 11. del Regolam. generale per le carceri di Toscana che ogni otto giorni sia lavata la biancheria d'uso privato dei detenuti nel caso in cui per lontananza o insufficienza non suppliscano a questo servizio le loro famiglie. È stata riconosciuta troppo gravosa la tenue distanza che passa tra l'una e l'altra imbiancatura degli oggetti per la Cassa fiscale, e conseguentemente d'ora in appresso le imbiancature non dovranno aver luogo che ogni quindici giorni regolarmente. Fa specie l'osservare che i detenuti tutti nella maggior parte dei Tribunali siano forniti di duplici camicie e di duplicate para di calze, quando l'ispezioni di fatto portano piuttosto a concludere sull'unità di questi oggetti, ed inoltre che la totalità dei detenuti medesimi sia fuori di circostanza d'esimere il Fisco da quest'aggravio. Anche gli esorbitanti prezzi d'imbiancature reclamano una riforma, e perciò non sarà più accordata, quanto alle camicie, somma maggiore di Soldi 1. 8. per ciascheduna, e di danari 4. per ogni paro di calze, prezzi che sono stati fissati dietro le attinte informazioni. È in conseguenza caldamente raccomandato di portare esatto riflesso ai detenuti che sono in grado d'esser suppliti estraneamente dal Fisco, all'effetto di non fargli figurare sulle note, e che contemporaneamente all'imbiancatura ne sia verificata l'esecuzione, e i capi di roba su i quali questa ha avuto rapporto. (*Circ.* 5. *Ottobre* 1815.)

92. — Sarà formato un inventario della qualità e quantità dei mobili esistenti in ciascuna delle carceri del Gran-Ducato, comprensivo anche della stima, e saranno tutti consegnati al soprastante o custode delle carceri per l'uso occorrente. (*Circ.* 29. *Aprile* 1816. §. 5.)

93. — Quest'inventario estimativo sarà fatto in doppio originale, firmato dal Giusdicente, dal Cancelliere comunit., e dal Perito; ed il custode farà in calce la ricevuta di ciò che gli viene così dato in consegna. (d. *Art.* 6.)

94. — Uno di questi originali sarà conservato nel Tribunale, l'altro verrà trasmesso sollecitamente alla Presidenza del

Buon Governo per depositarsi nell'Archivio del Regio Fisco. (d. *Art.* 7.)

95. — Le spese di perizia per un solo perito saranno pagate dal R. Fisco sulla nota formata e verificata nelle solite forme. (d. *Art.* 97.)

96. — Il nuovo consegnatario non resterà debitore che della qualità e quantità degli effetti che gli verranno consegnati, o della degradazione che potessero soffrire per abuso o per negligenza. (d. *Art.* 98.)

97. — In ogni mese, ed in giornate non fisse, sarà fatta per mezzo del Giusdicente, che dovrà farsi assistere dal Cancelliere comunit., la visita e riscontro capo per capo con l'inventario alla mano di tutti i mobili, per verificare se si conservano dal custode con quella attenzione che conviene, e se il consumo è corrispondente all'uso ordinario e regolare dei mobili, o se questo è eccessivo. (d. *Art.* 10.)

98. — Se sarà trovato dell'abuso, perchè il custode non abbia procurato che i materassini e coperte in ispecie siano di tempo in tempo messe all'aria, acciò si prosciughino e si purghino, sarà responsabile personalmente de'danni che la sua incuria potrà aver cagionati. (d. *Art.* 11.)

99. — Di ogni visita sarà dato dettagliato conto alla Presid. del B. Gov. con un rapporto speciale, e vi sarà notato con precisione lo stato in cui verranno ritrovati i materassini e coperte, ed ogni altro mobile, e come si conservano dai custodi consegnatarj respettivi. (d. *Art.* 12.)

100. — Prenderanno occasione da queste visite di dettagliare ogni altra osservazione che reputassero opportuna pel miglior servizio, sicurezza e salubrità delle carceri. (d. *Art.* 13.)

101. — Questi rapporti mensuali sullo stato delle carceri, e mobili esistenti nelle medesime, saranno dai Giusdicenti direttamente rimessi alla Presidenza colla indicazione e nota dei risarcimenti o spese che nella visita saranno riscontrati necessarj, o per titolo di manutenzione, o di nuova provvista di materassini, coperte, stoviglie, vasi, e altri simili oggetti, stati fin qui a carico dei capi di esecutori o soprastanti, colla nota indicativa del

loro importare, e sarà cura della Segreteria della Presid. di passare questi rapporti medesimi alla Ragioneria del Regio Fisco, da cui riceveranno le occorrenti istruzioni per eseguire le dette spese di manutenzione o nuova provvista. (d. *Art.* 14.)

102. — I Giusdicenti ai quali incombe di prestare tutta l'attenzione per l'interesse del R. Fisco avranno una special cura che non s'introducano abusi, che le materasse e coperte, ed ogn'altro attrazzo sia conservato con la diligenza maggiore, e che le visite mensuali nnn siano atti di pura formalità, ma servano all'oggetto preciso ed al fine economico per cui sono state ordinate. (d. *Art.* 15.)

103. — In deroga e modificazione degli art. 17. e 18. del Regolamento generale delle Carceri del 9. Gennajo 1815., i testimonj, che in seguito delle loro deposizioni nelle cause criminali o economiche venissero esperimentati con la carcere, non dovranno d'ora in avanti pagare il così detto diritto delle chiavi. Questi testimonj non saranno tenuti al pagamento delle spese di accompagnatura, se non che nel caso prescritto all'art. 21. della Legge criminale de'30. Ottobre 1786., quando cioè si mantengano contumaci anche dopo la seconda citazione. (*Circ.* 10. *Gennajo* 1827.)

104. — Resta inibito ai Soprastanti o altri esecutori di esigere direttamente e da per se stessi gli emolumenti dai carcerati loro dovuti, ma questa esazione dovrà farsi in Firenze dal Cancellier Maggiore della Ruota criminale, o suo delegato, e in provincia dai Cancellieri e Notari criminali, o da quelle persone che dai medesimi verranno incaricate; bene inteso peraltro, che egli-no stessi solamente ne siano responsabili a favore di detti esecutori, ai quali debbe esser passato ciò che per loro conto è stato esatto. (*L.* d.)

105. — Qualunque spesa necessaria per procurare ai carcerati il conveniente servizio ed assistenza spirituale dev'essere a carico dell'Amministrazione fiscale, che concertandosi in quanto occorra con la Segreteria del R. Dritto avrà cura di provvedervi in quella forma che, secondo le circostanze locali, può esser più conveniente ed economica. (*L.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 15.)

106. — I Revisori delle Camere di Soprintendenza comunit. saranno cauti a non ammettere altrimenti in uscita delle amministrazioni comunit. l'onorario pel Cappellano dei carcerati, e neppure le spese pel mantenimento degli arredi sacri della Cappella delle carceri, per consumo di cera, e simili. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 81.)

107. — S. A. I. e R. avuto riguardo alla grave spesa cui soggiacer dovrebbe l'Amministrazione fiscale se fosse oggi costretta a procedere all'acquisto di tutti quegli arredi sacri che occorrono al disimpegno del servizio religioso negli Oratorj delle carceri addette ai varj Tribunali del Gran-Ducato, ed all'insignificante retratto che degli arredi medesimi potrebbero singolarmente fare le Comunità proprietarie (d'altronde già per effetto della Sovrana Clemenza esonerate da ogni aggravio relativo) vuole che tutti gli arredi sacri, ed utensili di pertinenza delle Comunità respettive, ed ora affetti al servizio degli Oratorj di cui si tratta, continuino a rimanere destinati all'uso degli Oratorj medesimi, restando però a carico del R. Fisco il peso del successivo loro mantenimento, non che quello di provvederli di nuovo, quando occorra. (*L.* 17. *Decembre* 1827.) V. anche CATTURA.

CARDINO. Dogana di front. di 2. classe nel Compart. dog. di Pistoja.

CARICA. *Si chiama propriamente con questo nome, che corrisponde al latino* HONOR, *quella specie d'impiego, al quale va unita una certa dignità, tanto se questo si amministri con spesa, quanto senza; a differenza del semplice impiego, ingerenza, o uffizio, che consuona col latino* MUNUS.

CARICO. LETTERA DI CARICO nei trasporti per terra.

1. — DRITTO COMM. — La Lettera di carico forma un contratto tra chi spedisce ed il vettore, ovvero tra quello che spedisce, il commissionato, ed il vettore. (*Cod. Comm. Art.* 101.)

2. — La Lettera di carico dev'esser munita di data; deve esprimere la natura e il peso o la quantità degli oggetti da tra-

sportarsi, e il termine dentro il quale deve effettuarsi il trasporto. Essa indica ancora (se pure vi è un commissionato, per di cui intromissione si eseguisce il trasporto) il nome e domicilio del medesimo; il nome della persona, cui è diretta la mercanzia; il nome e domicilio del vettore: enuncia il prezzo della vettura, l'indennizzazione dovuta per causa di ritardo; è firmata da quello che spedisce e dal commissionato: indica in margine le marche e i numeri degli oggetti che devono essere trasportati. La Lettera di carico è composta dal commissionato senza intervalli ed interruzioni sopra un Registro, numerato e munito di firma e cifra in ogni foglio. (d. *Art.* 102.

CARMIGNANO (Terra) *Potesteria, e Comunità.*

— La Potest. di 2. clas. è nel Vicar. di Prato; ha la giurisd. civ. sulla sola Comun. di quella Terra, la quale è nella Camera di Firenze, clas. 1. Circond. di Fiesole; ha la Cancell. al Galluzzo, l'Uffizio di esazione del Registro in Prato, e la Conserv. delle Ipoteche in Pistoja: sua Popol. 8000.

Popoli

Artimino — Bacchereto — Bonistallo — Campo — Carmignano — Comeana — Mezzana — Pilli — Scano — Verghereto.

Dioc. — Pistoja.

CARNE, Delitti. V. Adulterio. — Stupro. — Ratto. — Incesto. — Bigamia. — Impudicizie. — Violenza nei delitti di carne.

CARNEVALE. V. Maschere. — Teatri.

CARRI. V. Vetture ec. — Ruote ec.

CARRIERE nei Pali. V. Corse di cavalli nei pali.

CARROZZE, carri, vetture ec. V. Visite doganali — Vetture ec. — Ruote ec.

CARTA BOLLATA V. Bollo della Carta.

CARTE NEGOZIABILI. V. COMMERCIO atti e recapiti.

CARTE DA **GIUOCO.** REGOL. AMMINISTRATIVO.

1. — Tutte le carte da giuoco tanto minchiate che basse, fabbricate o che si fabbricheranno in Toscana, qualunque destinazione esse abbiano, sia per l'interno del Gran-Ducato, sia per l'estero, dovranno esserlo in carta di privativa dell'Amministrazione marcata con la filograna della medesima, i di cui campioni saranno depositati presso la Ruota crim. di Firenze, ove pure saranno depositati i campioni della carta figurata, e l'impronta dei bolli, dei quali sarà parlato in appresso. (*L.* 25. *Agosto* 1816. *Art.* 1.)

2. — Ciaschedun giuoco o mazzo delle suddette carte dovrà inoltre essere bollato a nero con l'impronta destinata a tale oggetto, la quale si apporrà nelle minchiate sulla carta del XXX, e nelle altre carte sull'asso (oggi sul fante) di picche. Per l'impressione di questo bollo dovrà pagarsi per le carte piccole, tanto basse che da picchetto, il diritto o tassa di soldi 10., e per le stesse carte grandi, come pure per le minchiate, quello di soldi 13. den. 4. vigente anteriormente all'ultimo cessato Governo; qual diritto o tassa si esigerà come sopra per ciascun mazzo di carte nella sua integrità, cioè di carte 40. per ciascun mazzo di carte basse, di 52. per quelle di picchetto, e di 97. per le minchiate, e dovrà riscuotersi dai ministri a ciò deputati prima della materiale applicazione del bollo suddetto, quale non potrà mai farsi a fido sotto qualunque siasi motivo o pretesto. (d. *Art.* 2.)

3. — Le carte basse e da picchetto dovranno tutte esser fabbricate con le figure stampate dall'Amministrazione, le quali saranno gratuitamente somministrate ai fabbricanti in proporzione di una corrispondente quantità di carta di privativa o filogranata bianca, che sarà loro venduta al prezzo di Lire trentacinque per ogni risma di 1000. fogli di carta piccola, e di Lire quaranta per ogni risma simile di carta grande, e che servirà pei punti o semi. (d. *Art.* 3.)

4. — Quanto alle minchiate, i fabbricanti continueranno

provvisoriamente e fino a nuove disposizioni a stamparle con le forme o stampe di loro proprietà, come hanno fatto fino al presente, ben'inteso che queste forme o stampe restino sempre depositate nell'Uffizio del bollo, ove i fabbricanti suddetti dovranno stampare i giuochi che loro occorrono alla presenza dei ministri destinati ad assistere a tale stampa per interesse dell'Amministrazione. (d. *Art.* 4.)

5. — Il di sopra delle carte di qualunque specie dovrà essere o bianco, o formato con fogli leggermente punteggiati, in modo che possa distinguersi il diritto e il rovescio delle carte stesse. Quei fabbricanti però che vorranno far uso di tali fogli punteggiati dovranno riportarne preventivamente l'annuenza dell'Amministrazione, e depositare i campioni che saranno approvati nell'Uffizio del bollo in Firenze. (d. *Art.* 5.)

6. — Sul disotto delle carte tanto da picchetto che basse non sarà permesso alcun'orlo o rimbocco del foglio superiore, ma dovrà essere totalmente liscio ed unito, e solo tal orlo potrà provvisoriamente continuare ad usarsi nelle minchiate. (d. *Art.* 6.)

7. — Ciascun mazzo di carte di qualunque specie, cioè tanto basse che da pichetto o minchiate, dopo che avrà ricevuta la formalità del bollo prescritto all'art. 2., sarà involto in un foglio, che conterrà al di fuori l'indicazione del nome e cognome del fabbricante, il luogo della sua fabbrica, la sua insegna, e la firma del medesimo, in quella forma che è stata fin qui praticata. Un campione di tali involti per ogni fabbricante sarà depositato presso il magazziniere generale del bollo; ed un altro nella Cancelleria della Ruota Criminale di Firenze. Ciascun mazzo così involtato alla presenza dei ministri a ciò destinati sarà sigillato coll'impronta a tale effetto stabilita dall' Amministrazione. Non potranno i fabbricanti cangiar la forma dei respettivi involti senza preventiva annuenza dell'Amministrazione, e senza aver depositati come sopra i campioni degl'involti da sostituirsi, e saranno reputati falsi tutti gl'involti non conformi ai campioni depositati, o che fossero trovati nell' officine di altri fabbricanti, da quello in fuori di cui portano il nome e la cifra. (d. *Art.* 7.)

8. — Non sarà permesso in veruna parte dello Stato l'uso,

la ritenzione, e il trasporto delle carte da giuoco che non siano formate di carta figurata e filogranata di privativa dell'Amministrazione, le bollate in conformità di ciò che è stato di sopra prescritto agli art. 1. e 2., come pure sarà vietata l'introduzione di ogni sorta di carte forestiere, anche per semplice transito, a meno che alla Dogana di frontiera sulla strada per cui vogliónsi introdurre, non si faccia una esatta dichiarazione della quantità e qualità dei giuochi o mazzi di carte che si vogliono introdurre per semplice transito, dietro la qual dichiarazione saranno i giuochi stessi diretti con le precauzioni prescritte dai Regolamenti e sistemi dogan. a quella Dogana di frontiera per cui dovranno sortire dal Territ. dello Stato. (d. *Art.* 8.)

9. — E siccome la Provincia della Lunigiana, i Vicariati di Barga, di Pietrasanta, e di Sestino sono fuori del territ. riun., e così non guarniti di Dogane, le carte da giuoco forestiere che vi si introducessero saranno presentate ai respettivi Tribunali, onde essere accompagnate da una licenza del respettivo Giusdicente, per transitare da detti luoghi verso lo stato estero, oppure per introdursi nel territ. riun. per semplice transito, presentandosi alla prima Dogana di frontiera, come vien prescritto nell'art. precedente. (d. *Art.* 9.)

10. — La fabbricazione delle carte da giuoco non sarà permessa in Toscana, se non che nella sola Città di Firenze a quegl'individui ai quali il Consiglier direttore della R. Segreteria di Finanze, sulla proposizione del Direttore generale dell'Amministrazione del Registro e Aziende riun. crederà conveniente di accordare la patente di fabbricanti. Ognuno di questi non potrà avere più di una sola officina o fabbrica, a cui dovrà personalmente assistere, ed essere a tutti gli effetti riconosciuto come il solo capo e responsabile dell'andamento di essa, sottoponendosi nell'atto di ricevere la patente a quei regolamenti e sistemi che saranno stabiliti per la manutenzione delle fabbriche stesse, e per garantire l'interesse del R. Erario dalle frodi e contravvenzioni che potrebbero commettersi in tali officine, sia col fabbricare le carte in carta diversa da quella filogranata o figurata dell'Amministrazione, sià col estrarre le carte fabbricate al di-

ritto di bollo, ed esitarle senza l'applicazione di esso, o in altro qualunqne modo. (d. *Art.* 10.)

11. — La vendita o rivendita tanto all'ingrosso che in dettaglio delle carte da giuoco, sarà affidata unicamente ai fabbricanti suddetti, ai ministri Esattori del Registro, ed ai rivenditori della carta bollata debitamente autorizzati dal Direttore gener. dell'Amministrazione suddetta, quale, nel caso che il comodo delle popolazioni lo richieda, potrà accordare altresì tal facoltà ad altri individui, munendoli dell'opportuna patente, ed avvertendo di limitarne il numero a ciò che realmente esigono le località e le diverse popolazioni. Tal vendita e rivendita sarà quindi proibita e interdetta a tutti gli altri individui di qnalunque classe o professione. (d. *Art.* 11.)

12. — Tanto gl'individui come sopra autorizzati alla vendita o rivendita delle carte da giuoco, quanto tutti gli altri, non potranno mai vendere carte da giuoco già usate, e non munite dell'involto sigillato ed intatto prescritto dal precedente art. 4. (d. *Art.* 12.)

13. — I contravventori e trasgressori della presente Legge saranno puniti come appresso. Le contravvenzioni agli art. 1. e 3. saranno punite con una mnlta di Lire dieci per ogni mazzo di carte fabbricate con carta diversa da quella prescritta negli art. suddetti. Quelle agli art. 5. 6. e 7. con una multa di Lire cinque per ogni mazzo di carte trovate in contravvenzione ad alcuno di tali articoli. Le contravvenzioni agli art. 8. e 9. potranno, sulla dennnzia di qualunque accusatore palese o segreto, ed anche *ex officio*, esser perseguitate e verificate per mezzo d'inquisizione all'oggetto di sottoporre i contravventori alla multa comminata dalla Legge, che sarà di Lire venticinque per ogni giuoco o mazzo di carte non bollate nella prima contravvenzione; e di Lire cinquanta similmente per ogni giuoco o mazzo di carte in qualunque ulteriore recidiva, oltre la perdita tanto nella prima che nelle ulteriori trasgressioni delle carte suddette non bollate, qualora sieno trovate. La stessa pena avrà luogo per l'introduzione di carte forestiere anche per semplice transito, qualora venga fatta senza le formalità volute dagli art. 8. e

9. suddetti; nè potrà ammettersi a favore dell'introduttore, o anche del semplice portatore la scusa di averne ignorato l'esistenza negl'involti, balle, o casse nelle quali potessero esser rinchiuse o promiscuate con altre merci. Le contravvenzioni degli art. 10. e 11. saranno punite con una multa di Lire cento per ciascuna contravvenzione, e quelle dell'art. 12. con una multa di Lire trenta similmente per ciascuna contravvenzione, oltre la perdita delle carte che saranno trovate presso i contravventori. (d. *Art.* 13.)

14. — Tutte le multe suddette saranno sempre duplicate tanto nei casi di prima che di ulteriori recidive, ma non potranno mai eccedere la somma di Lire cento cinquanta per le prime, e di trecento per le ulteriori contravvenzioni, eccettuate le trasgressioni agli art. 8. e 9., nelle quali la multa potrà estendersi fino a Lire dugento cinquanta nelle prime, ed a Lire cinquecento nelle contravvenzioni ulteriori. (*Ivi*)

15. — Le multe tutte come sopra comminate, tanto pei casi di prime contravvenzioni che di recidive, saranno duplicate tutte le volte che i contravventori siano fabbricanti di carte da giuoco riconosciuti dall'Amministrazione, ministri Esattori del Registro, o altri individui autorizzati alla vendita e rivendita delle carte da giuoco, i quali in oltre, dopo la seconda recidiva, resteranno perpetuamente inabilitati all'esercizio della professione o impiego respettivo, se si tratterà di fabbricanti o ministri esattori, ed alla vendita o rivendita delle carte, se saranno altri individui alla medesima autorizzati. (d. *Art.* 14.)

16. — I fabbricanti, ministri esattori, e venditori o rivenditori sopraindicati saranno altresì responsabili in proprio delle contravvenzioni che si commettessero dai loro garzoni, ajuti, o altri dipendenti, salva la rivalsa a loro favore contro i medesimi in tutti i casi di ragione. (*Ivi*)

17. — I fabbricatori del bollo e della filograna delle carte da giuoco, quelli che fabbricassero le forme o stampe per la carta figurata, i complici di tali falsificazioni, come pure tutti quelli che in qualunque modo prestassero la loro opera, ajuto, o consiglio ad alcuno di tali delitti, o ne commettessero ad altri l'esecuzione, e quelli finalmente che ritenessero, vendessero, o in

qualunque modo distribuissero tanto le carte bollate con bollo falso, quanto quelle fabbricate con carta filogranata o figurata falsificata, ed anche la sola carta suddetta falsa, benchè non lavorata, nè ridotta in carta da giuoco, saranno inquisiti e puniti come falsarj, ed incorreranno inoltre in una multa da graduarsi a norma delle circostanze dei casi, dalle 200. alle 1000. Lire. (d. *Art.* 15.)

18. — Saranno reputati fabbricatori e detentori di forme false, e puniti come tali, quei fabbricanti patentati delle carte da giuoco, presso i quali fosse provata, anche per mezzo di inquisizione, l'esistenza di forme o altri arnesi inservienti a stampare le figure, sia delle carte basse o di picchetto, sia delle minchiate; mentre, quanto alle prime, devono servirsi della carta figurata di privativa, e quanto alle minchiate, le respettive forme o stampe debbono restare in deposito nell' Uffizio del bollo della città di Firenze, conforme è stato di sopra prescritto. (d. *Art.* 16.)

19. — Le multe comminate dalla presente Legge tutte le volte che dal Tribunal competente sarà dichiarata la trasgressione o delitto saranno applicate per metà a profitto del R. Erario, e l'altra metà si dividerà egualmente tra lo Spedale viciniore al luogo ove è stata commessa la trasgressione o delitto e l'accusatore palese o segreto, non esclusi gli agenti della Polizia, e gli esecutori di giustizia, qualora la scoperta sia fatta da essi. Nei casi poi nei quali manchi tale accusatore, e la contravvenzione resti scoperta dagl'impiegati addetti a questa branca nell'esercizio del loro ministero, o dalla mancanza di riscontro dell'estrazione dallo Stato delle carte introdottevi a forma degli art. 8. e 9., quella quota della multa che sarebbe devoluta all'accusatore suddetto, resterà depositata nella Cassa generale dell'Amministrazione del Registro, per essere a fin d'anno repartita, dietro la Sovrana speciale approvazione, tra quegl'impiegati addetti all'Amministrazione medesima, che si saranno più distinti col loro zelo ed esattezza nel servizio. (d. *Art.* 17.)

20. — La cognizione delle cause per contravvenzione alla presente Legge apparterrà ai competenti Tribunali aventi Giurisdizione criminale. (d. *Art.* 18.)

21. — Dovranno tutti i Giusdicenti, ministri ed esecutori di Giustizia dei Tribunali, che hanno Giurisd. crimin. e di polizia, i revisori, ministri esattori ed altri impiegati dell'Amministrazione del Registro, gl'ispettori, doganieri, guardie e squadre ambulanti addette al servizio delle RR. Dogane, usare la massima vigilanza, e praticare tutte le diligenze per giungere a scuoprire e procurare la repressione e punizione respettiva delle suddette contravvenzioni. (d. *Art.* 19.)

22. — Tutte le carte da giuoco che esistessero presso i fabbricatori, i rivenditori, ed i particolari, già bollate col vecchio bollo, e che non potranno esitarsi o consumarsi a tutto il dì trentuno del prossimo Decembre, dovranno portarsi prima del dì dieci del successivo mese di Gennajo 1817. all'Uffizio del bollo in Firenze all'oggetto che vi sia impressa la nuova impronta gratis; salvo l'aumento del diritto del bollo per le carte basse, per le quali fin'ora è stato abusivamente esatto quello di soldi sei e danari otto: Spirato il qual termine tutte le carte che sopra, non munite del nuovo bollo, non potranno più usarsi, nè ritenersi in Toscana, e saranno a tutti gli effetti riguardate come carte forestiere e senza bollo. (*Ivi* d. *Art.* 20.)

23. — All'oggetto di promuovere il miglior servizio del pubblico nella manifattura delle carte da giuoco, e d'impedire altresì le giuste lagnanze che i compratori potrebbero avanzare riscontrando talvolta nei diversi giuochi o mazzi delle suddette carte qualche piccola imperfezione o difetto, che non avevano il mezzo di scuoprire, perchè ciascun mazzo di carte, di qualunque specie, trovasi per disposizione di legge involto in un foglio con sigillo portante l'impronta dell'Amministrazione, sarà in avvenire tolta ogni difficoltà di esaminare e riscontrare, volendo, le singole carte di ciaschedun mazzo, essendosi degnata S. A. I. e R. di ordinare che al predetto sigillo sia sostituito un semplice spaghetto, derogando solo in questa parte a ciò che prescrive l'art. 7. della vegliante Legge de' 25. Agosto 1816., e ferme stanti in tutto il rimanente le altre disposizioni e regolamenti veglianti, che vengono richiamati alla più esatta osservanza. (*L.* 4. *Decembre* 1824.)

24. — S. A. I. e R. è venuta nella determinazione di ordinare che cessino la fabbricazione, e respettivamente la vendita delle carte da minchiate fin qui eseguite per conto dell'Azienda del bollo, e riuniscansi ai fabbricanti patentati degli altri giuochi di carte, con tutte le regole e discipline già per essi in vigore; rimanendo il Direttor generale dell'Amministrazione del Registro e Aziende riunite incaricato di concertare, occorrendo, con alcuno di loro quanto è necessario, onde in questa parte non rimanga il servizio del pubblico pregiudicato. (*Circol.* 20. *Aprile* 1829. *Art.* 3.)

CARTEGGIO col Cliente.

— Onorar. Procur. — Carteggio col cliente che abiti fuori della residenza del Tribunale

1. Ruolo L.	7.	—	—
2. . . . . . «	4.	13.	4.
3. . . . . . «	3.	10.	—
4. . . . . . «	2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 141.)

CARTELLA d'Incanto.

— Proced. civ. — Regol. art. 1037. segg. V. Incanto d'immobili.

CARTELLI INFAMANTI.

— Dritto pen. — Gli autori di cartelli nei quali venissero obiettate delle speciali azioni turpi ed infamanti potranno essere condannati secondo le circostanze del caso a pena di carcere, esilio, e confino ad arbitrio del Giudice. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 73.) V. Libello infamatorio.

CARTIERE, e **GUALCHIERE.** V. Fiumi — Tassa degli Edifizj ad acqua.

CASA di correzione. V. Correzione. (Casa)

CASA DI RECLUSIONE. V. FURTO, Sostituzione di pena. — LAVORI forzati. — ERGASTOLO.

CASAGLIA. Dog. di front. di 3. clas. nel dipart. dogan. di Firenze dipendente dalla Dog. di Pietramala.

CASALE (Borgo) *Comunità* nella Camer. di Pisa classe 2. Circond. di Campiglia nella Potest. di Guardistallo; Vic. di Rosignano; ha la Cancell. in Rosignano; l'uffizio di Esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Volterra; sua popol. 800.

Popolo — Casale. — *Dioc.* Volterra.

CASAMENTO. *Tuttociò che esiste nella continenza di un edifizio, e così l'orto, il giardino, la stalla ec. che fanno parte del medesimo.*

S. CASCIANO (Terra) *Potesteria minore, e Comunità.* — La Potest. è suburbana di Firenze, Quartier di S. Spirito, ha la giurisd. sul territ. della Comunità di detta terra, la quale è nella Cam. di Firenze clas. 2. Circond. d'Empoli: ivi è una Cancell. comunit. di 4. clas., la quale serve anche alle Comuni di Monte-spertoli, e di Barberino di Val d'Elsa; l'Uffizio di Esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. sono in Firenze; sua popol. 11080.

Popoli.

Argiano SS. Maria, ed Angiolo — Argiano S. Martino — Bibbione S. Angelo — Bibbione S. Colombano — Campoli S. Gaudenzio — Campoli S. Maria — Campoli S. Stefano — Casa vecchia — S. Casciano — Castel Bonzi — Cofferi — Decimo — Fabbrica — Faltignauo — Luciano — Lujàno — Macerata — Mercatale — Mocciana — Monte Calvi — Monte Firidolfi — Monte Paldi — Novoli — Percussina — S. Piero di sotto — S. Piero di sopra — Pergolato — Romola — Salivolpe — Sugana. — Vico l'Abate — Pisignano — Val di Pesa.

Dioc. — Firenze.

S. CASCIAN DE' **BAGNI** (Castello) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 4. elas. è nel Vicar. di Radicofani, ha la giurisd. sul solo territ. della Comun. di questo Castello, la quale è nella Cam. di Siena, elas. 5. Cireond. di Radieofani, ove ha la Caneell.; ha l'Uffiz. di esaz. del Regis. in Sarteano, e la Conserv. delle Ipot. in Montepuleiano; sua popol. 2860.

Popoli.

S. Caseian de' Bagni — Celle — Fighine — Palazzone — Ripa.

Dioc. — Chiusi.

CASCINA (Terra) *Comunità* nella Cam. di Pisa, elas. 1. Cireond. di detta Città, sotto la giurisd. civ. e crim. del Viear. di Pontedera uno dei Notari eivili di eui vi tien residenza, ha la Cancell. eomunit. e la Conserv. delle Ipot. in Pisa, l'Uffiz. di esaz. del Regist. in Pontedera; sua popol. 14700.

Popoli.

Bibbiano — S. Casciano — Caseiavola — Cascina — Corti — Latignano — Maeerata — Marciana — Navaechio — Pettori — Pino — Pagnatico — Ripoli — Settimo S. Benedetto — Settimo S. Frediano — Titignano — Viacava — Visignano — Zambra.

Dioc. — Pisa.

CASELLINA, E TORRI (Villaggi) *Comunità* nella Cam. di Firenze, elas. 1. Cireond. di Fiesole sotto la Potest. suburb. della Lastra a Signa con la Cancell. al Galluzzo; ha l'Uffizio di Esaz. del Registro, e la Conserv. delle Ipoteehe in Firenze; sua popol. 9000.

Popoli.

Montignano — Marciuola — Moseiano — Palma — Settimo S. Colombano — Settimo S. Giuliano — Settimo S. Lorenzo — Solicciano — Torri S. Miehele. — Torri S. Niccolò — Torri S. Vincenzo — Tuto — Ugnano.

Dioc. — Firenze.

CASOLA (Castello) *Comunità* nella Camera di Pisa elasse 3. Circond. di Pontremoli, sotto la giurisd. civ. e crim. del Vic.

di Fivizzano, ove ha la Cancell., e l'Uffiz. di Esaz. del Regis., la Conserv. delle Ipot. l'ha in Pontremoli; sua popol. 2500.

Popoli

Argigliano — Casola — Casciana — Codiponte — Lusignano — Offiano — Regnano — Renza — Ugliancaldo.

Dioc. — Pontremoli.

CASOLE (Terra) *Vicariato, e Comunità.*

Il Vicar. di 4. Classe è nella giurisd. della Ruota di Siena, dipende dal Governo di quella città nei rapporti di Polizia, e il Trib. di prima Istanza della medesima è il compet. sull'Esecuz. immobil. Ha la giurisd. civ. sulla Comun. di Casole, e sul Popolo di Semignano e di Pernina che sono nella Comun. di Sovicille; ha la giurisd. crim. anche sulle Potest. di Radicondoli, Chiusdino e Montieri; sua Popol. civ. 4050; crim. 13,200.

— La Comun. è nella Camera di Siena, clas. 3. circond. di Radicondoli, ove ha la Cancell. comunit. e l'Uffizio di Esazione del Registro; la Conserv. delle Ipot. l'ha in Siena: sua popol. 3950.

Popoli.

Casole — Cotorniano — Luceiana — Montalbano — Monteguidi — Pusciano.

Dioc. — Volterra.

Gallena — Menzano — Mormoraja — Pieve a Scuola — Pietra lata — Querceto.

Dioc. — Colle.

CASSE REGIE E PUBBLICHE. (VUOTI DI)

— Essendo Sovrana intenzione che gli Ordini contenuti nella Circ. dell'I. e R. Consulta de'20. Marzo 1816. ottengano piena esecuzione, e vi si uniformino in ogni caso i Superiori e Capi dei Tribunali, e di ogni Dipartimento e Uffizio amministrativo, la stessa I. e R. Consulta coerentemente ai nuovi ordini stati alla medesima partecipati con biglietto dell'I. e R. Segreteria di Stato de'23. del caduto Marzo, affinchè per qualunque causa non venga a mancare la più precisa e letterale osservanza, torna a far conoscere l'intiero tenore della Circ. suddetta che è il seguente.

— S. A. I. e R. informata che da alcuni Capi di Diparti-

„ menti amministrativi del Granducato è stato omesso di dar parte „ al Tribunal competente dei vuoti di Cassa stati commessi nella „ respettiva Azienda, malgrado gli Ordini veglianti, che lo impongono, e volendo che i medesimi siano anche per questa „ parte esattamente osservati, ha ordinato con veneratissimo Rescritto del 10. del corrente farsi sentire circolarmente ai Capi „ di Dipartimento di Amministrazione, che in occasione di qualsisia vuoto di Cassa, che d'ora in avanti accadesse, qualunque „ ne fosse la causa, si dovrà da ciascuno di essi renderne inteso „ senza indugio il Tribunal Criminale, nella cui giurisdizione sarà „ situata la Cassa che lo avrà sofferto. „ (*Circ.* 2. *Aprile* 1835.)

CASSE REGIE, E PUBBLICHE, Contabilità. V. CONTABILITA' pubblica. — REVISIONI, e Sindacati.

CASSE REGIE, E PUBBLICHE, mandati, e ordini.

— DRITTO DI REGIS. — Sono esenti dalla formalità del registro i mandati e ordini di pagamento sulle Casse pubbliche, loro girate, e quietanze. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. §. 9. n. 3.)

CASSIERI. V. CONTABILITA' pubblica. — CAMARLINGATO.

CASTAGNETO (Castello) Potest. di 4. clas. nel Vicar. di Campiglia, la cui giurisd. abbraccia soltanto la Comun. della Gherardesca, la quale è composta dei Territorj di Bolgheri, Castagneto e Castiglioncello; sua popol. 2600.

CASTEL DEL PIANO (Terra) *Potest. e Comunità.*

— La Potest. di 3. clas. è nel Vicar. di Arcidosso; ha la giurisd. sulla sola Comun. di questa Terra, la quale è nella Camer. di Grosseto clas. 4. Circond. e Cancell. di Arcidosso; vi è un Uffizio di Esaz. del Registro, e la Conserv. delle Ipot. l'ha in Grosseto; sua popol. 4780.

Popoli.

Castel del Piano S. Leonardo — Idem S. Niccolò — Montegiovi — Seggiano.

Dioc. — Montalcino.

CASTEL FIORENTINO (Terra) *Potesterìa e Comunità.*

— La Potest. di 2. clas. è nel Vicar. di S. Miniato; ha la giurisd. su detta terra e sul castello di Certaldo, e loro Comun.; sua popol. 10980.

— La Comun. è nella Cam. di Firenze clas. 5. Circond. di Firenze; vi è la Cancell. di 4. clas.; la quale serve anche alle Comun. di Certaldo, e di Montajone; vi è pure un Uffizio di Esaz. del Registro, e la Conserv. delle Ipot. l'ha in Volterra; sua popol. 5940.

Popoli della Comun.

Cambiano — Castel fiorentino — Fonti — Granajolo — Petrazzi — Pisagnoli — Sala — Vallecchio.

Dioc. — Firenze.

Lungo Tuono. — *Dioc.* Volterra.

CASTEL FIORENTINO. Stazione postale.

— La Stazione postale di Cambiano sarà nel 1. Gennajo 1834. trasferita nella Terra di Castel fiorentino. Da questo luogo alle stazioni postali viciniori la valutazione delle respettive distanze resta determinata come segue:

Da Castel fiorentino a Poggibonsi	Poste	1. ½.
Idem alla Scala	„	1. ¼.
Idem all' Ambrogiana	„	2.

I pagamenti delle corse, buonemani ec. saranno proporzionatamente regolati e dovranno effettuarsi secondo le norme stabilite dal vigente Regolam. postale del dì 19. Dicembre 1827. (*Not.* 18. *Novembre* 1833.)

CASTEL FOCOGNANO (Villaggio). *Comunità* nella Cam. di Arezzo clas. 1. Circond. di questa medesima Città, sotto la giurisd. civ. della Potest. di Rassina, Vicar. di Poppi; ha la Cancell. comunit. in Rassina, l' Uffizio di Esaz. del Regis. in Poppi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua popol. 2770.

Popoli.

Bagno — Calletta — Carda — Castel focognano — Ornina — Pretella — Rassina — Salutio — Socana — Zenna.

Dioc. — Arezzo.

CASTEL FRANCO DI SOPRA (Castello) *Potesterìa, e Comunità.*

— La Potest. di 3. clas. è nel Vicar. di S. Giovanni, la cui giurisd. abbraccia oltre la sua Comun. anche quella di Pian di Sco; sua popol. 5000.

— La Comun. è nella Cam. d'Arezzo clas. 3. Circond. di S. Giovanni, ove è la sua Cancell.; ha l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Monte Varchi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo; sua popol. 2590.

Popoli della Comun.

Caspri — Castel franco — Cortignano — S. Michele di sopra — S. Michele di sotto — Pulicciano.

Dioc. — Fiesole.

CASTEL FRANCO DI SOTTO (Terra) *Potesterìa e Comunità.*

— La Potest. di 1. clas. è nel Vicar. di Fucecchio; la di cui giurisd. abbraccia oltre la sua Comun. anco quelle di S. Croce, di S. Maria in Monte, e di Montecalvoli; sua popol. 14600.

— La Comun. è nella Cam. di Firenze clas. 4. Circond. di S. Miniato; vi è una Cancell. di 4. clas. la quale serve anche alle Comun. di Montecalvoli, Montopoli, e S. Maria in Monte; ha l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Fucecchio, e la Conserv. delle Ipot. in Pisa; sua popol. 4150.

Popoli della Comun.

Castel franco di sotto — Montefalconi.

Dioc. — S. Miniato.

CASTELLINA IN CHIANTI (Borgata) *Comunità* nella Camer. di Siena clas. 5. Circond. di Radda, sotto la giurisd. civ. e crim. del Vicar. di questa Terra, ove ha la Cancell.; ha l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Greve, e la Conserv. delle Ipot. in Siena; sua popol. 3160.

Popoli.

— Castellina — Chianti — Cispiano — Conio — Fonterutoli Ligliano — Montenano — Rencine — Sterzi — Sicille.

Dioc. — Colle.

Piazza — Pietrafitta — Grignano — Tregole.
Dioc. — Fiesole.
Ricavo — *Dioc.* — Firenze.

CASTELLINA MARITTIMA (Villaggio) *Comunità* nella Camer. di Pisa, clas. 2. Circond. di Lari, sotto la giurisd. civ. e crim. del Vicar. di Rosignano; ha la Cancell. in Rosignano; l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Lari, e la Conserv. delle Ipot. in Livorno: sua popol. 1200.

Popolo. — Castellina. — *Dioc.* Pisa.

CASTEL S. NICCOLO' (Castello) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 3. clas. è nel Vicar. di Poppi, la di cui giurisd. comprende la Comun. di questo nome, e l'altra di Montemignajo; sua popol. 5600.

— La Comun. è nella Cam. d'Arezzo, clas. 5. Circond. di Poppi; vi è la Cancell., la quale serve anche alla Comun. di Montemignajo; ha l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Poppi e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo; sua popol. 4030.

Popoli della Comun.

Borgo alla Collina — Cetica S. Angiolo — Cetica S. Maria — Cetica S. Pancrazio — Garliana — Prato — Spalanni — Terzelli — Torre — Vado.

Dioc. — Fiesole.

CASTEL NUOVO BERARDENGA (Castello, o piuttosto Villaggio) *Potesteria e Comunità.*

La Potest. di 4. Clas. è nella Giurisd. crim. del Governo di Siena; ha la Giurisd. sul territ. della Comun. di questa Terra; abbraccia anche il Pop. di Basciano, che rimane nella Comun. di Monteriggioni; sua popol. 7300.

La Comun. è nella Camer. di Siena clas. 5. Circond. d'Asciano con la Cancell. comun. in questa Terra; ha l'Uffizio di Esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Siena; sua popol. 6850.

Popoli della Comun.

Barca — Bossi — Castelnuovo — Cellole, e Pontignano — Dofana S. Ansano — Dofana S. Maria — S. Gusmè — Guistri-

gona — Monistero — Pacina — Pincis S. Felice — Rosennano — Sestano — Vagliagli — Villa a Sesta.

Dioc. — Arezzo.

Bozzone — Cerreto S. Giov. — Cerreto Canonica — Pieve a Sciata — Querce grossa.

Dioc. — Siena.

CASTELNUOVO di Val di Cecina. (Castello) *Comunità* nella Cam. di Pisa, clas. 2. Circond. di Campiglia nella giurisd. della Potest. delle Pomarance, Commis. di Volterra; ha la Cancell. nelle Pomarance, l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Volterra: sua popol. 2340.

Popoli.

Castelnuovo — Monte castelli — Silano.

Dioc. — Volterra.

CASTELVECCHIO. Dog. di front. di 3. clas. dipeudente dalla Dog. di Cardino nel Dipart. dog. di Pistoja.

CASTIGLION d'Orcia. (Castello) *Comunità* nella Cam. di Siena clas. 4. Circond. di Montalcino sotto la giurisd. della Potest. di S. Quirico; ha la Cancell. in S. Quirico, l'Uffizio di esaz. del Regis. in Montalcino, e la Conserv. delle Ipot. in Montepulciano: sua popol. 1710.

Popoli.

Castiglion d'Orcia — Ripa a Musone — Rocca d'Orcia — Vivo.

Dioc. — Montalcino.

CASTIGLION della **PESCAJA.** (Terra) *Vicariato e Comunità.*

Il Vicar. di 5. clas. è nella giurisd. della Ruota di Grosseto, compreso nella superiorità governativa locale del Commissariato di questa Città, come per la esecuz. immobil. Ha la giurisd. civ. e crimin. sulla Comun. di detta Terra, e la crimin. anco sulle Potest. di Giancarico e di Gavorrano.

Popoli della Comun.
Castiglioni — Tirli — Colonna — Buriano.
Dioc. — Grosseto.

CASTIGLION DELLA **PESCAJA**. NUOVA COMUNITA'. Regolamento particolare.

1. — Con l'attivazione generale del nuovo Catasto rimanendo soppressa a contare dal dì 1. Gennajo 1834. la Comunità di Scarlino, e Buriano nel Compartimento di Soprintendenza Comunitativa di Grosseto, ed instituita una nuova Comunità sotto la denominazione di Castiglion della Pescaja, circoscritta nei confini alla medesima assegnati dalle operazioni di detto Catasto; Ci siamo determinati di dare il presente Regolamento particolare per l'Amministrazione economica di detta Comunità, che cioè per Comunità di Castiglion della Pescaja dovranno aversi, e considerarsi per gli effetti voluti dal presente Regolamento tutti gli interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario dei Comunelli di Castiglion della Pescaja, Tirli, Colonna, e Buriano. (*Motup.* 8. *Novembre* 1833. *Art.* 1.)

2. — La nuova predetta Comunità dovrà essere rappresentata da una Magistratura, la quale sarà composta del Gonfaloniere, e di due Priori, e alla medesima dovranno intendersi attribuite tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui, a forma degli Ordini veglianti, godono le Magistrature delle altre Comunità di quel Compartimento. (d. *Art.* 2.)

3. — Il Consiglio Generale della sopracitata Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed inoltre di sei Consiglieri, i quali due Corpi riuniti insieme formeranno una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale. (d. *Art.* 3.)

4. — Sarà formata una borsa dei soggetti abili a risedere nel Maglstrato nella qualità dei Priori, con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, e Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori compresi nel Territorio della nuova Comunità, non esclusi i Luoghi Pii tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittojo delle Nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda, purchè posseggano Beni Stabili di una rendita imponibile resultante

dal nuovo Catasto non minore di lire dugento. Da questa borsa verranno estratti i nomi dei soggetti su i quali dovrà cadere la scelta per l'annuale rinnovazione del Seggio Magistrale, non meno che di quelli per cuoprire gli altri Ufizii Comunitativi, osservati in tal rapporto i Regolamenti generali, ed Ordini in vigore. (d. *Art.* 4.)

5. — Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale come Consiglieri insieme col Magistrato composto del Gonfaloniere e Priori, sarà istituita una borsa generale, nella quale si dovranno includere parimente in tante cedole, o polizze distinte, i nomi di tutti i Possessori di beni stabili nel territorio della suddetta Comunità, nessuno eccettuato, qualunque sia la rendita imponibile accesa in loro conto al nuovo Catasto, e da questa borsa generale, la quale darà luogo ad ogni grande, o piccolo Possessore, di rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venga estratto a risedervi, saranno annualmente tratti i sei Consiglieri, dei quali si parla al precedente articolo 3. (d. *Art.* 5.)

6. — I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio generale dovranno risedere tutti in lucco nero senza distinzione alcuna, a riserva del solo Gonfaloniere, il quale sarà inoltre fornito del fregio, e distintivo consistente in una così detta becca di seta rossa con nappa dello stesso colore. (d. *Art.* 6.)

7. — L'onorario del Gonfaloniere, Priori, e Consiglieri della rammentata nuova Comunità dovrà essere perfettamente eguale a quello, di cui attualmente godono i Residenti nel Magistrato, e nel Consiglio generale della Comunità di Gavorrano. (d. *Art.* 7.)

8. — I Comunelli di sopra rammentati passeranno a far parte della nuova Comunità con tutti gli assegnamenti, beni, rendite, pesi, ed aggravj, che respettivamente in origine ad essi appartengono, e qualora fra le rendite, ed aggravj spettanti alle Comunità, dalle quali si distaccano i detti Comunelli ve ne fossero alcuni per i quali ricorresse l'assoluta impossibilità di riconoscere a qual Comunello in origine appartenevano, dovrà unicamente in questo caso essere proceduto al reparto delle rendite, ed aggravj in tal classe compresi nella proporzione della rendita estimale ai respettivi Comunelli assegnata dal nuovo Catasto. (d. *Art.* 8.)

9. — Apparterrà al Magistrato della Comunità di Grosseto, dalla quale si stacca il Comunello di Castiglion della Pescaja, di procedere sollecitamente nei modi di sopra stabiliti alla formazione della borsa dei Priori per la suddetta nuova Comunità di Castiglione della Pescaja, come pure alla estrazione in doppio numero dei soggetti, su i quali dovrà esser fatta la scelta dei Priori componenti il Seggio Magistrale della predetta nuova Comunità per l'anno venturo 1834., ed ottenuta con tal mezzo la formazione del predetto Seggio Magistrale, apparterrà quindi al medesimo di comporre il Consiglio generale, e di deliberare sopra tutti gli altri oggetti interessanti la montatura, e l'andamento di quella nuova amministrazione. (d. *Art.* 9.)

10. — Il Comunello di Castiglione della Pescaja sarà il Capoluogo della Comunità, la quale verrà servita dalla Cancelleria comunitativa di Grosseto. (d. *Art.* 10.)

11. — In ogni restante, e per tutto ciò, che non è contemplato nelle presenti Ordinazioni, dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale dei 17. Marzo 1783. per le Comunità della Provincia Grossetana, e nei successivi Ordini attualmente in vigore. (d. *Art.* 11.)

CASTIGLION FIBOCCHI. (Villaggio) *Comunità* conosciuta ancora sotto nome di due Comuni di Laterina, nella Camer. di Arezzo, clas. 3. Circond. di S. Giovanni nella giurisd. della Potest. di Montevarchi, ove ha la Cancell. e l'Uffizio di esaz. del Registro. La Conserv. delle Ipot. l'ha in Arezzo. Sua popol. 870.

Popoli.

Castiglion Fibocchi — Gello Biscardo.

Dioc. — Arezzo.

CASTIGLION FIORENTINO (Terra) *Vicariato e Comunità.*

Il Vicar. di 4. clas. è nella giurisd. della Ruota di Arezzo, e nei rapporti di superiorità governativa del Commiss. di quella Città, come per l'esecuz. immobil. del Tribunale di 1. Istanza di essa. Ha la giurisd. civ. e crim. sulla sola Comun. di detta Terra,

la quale è nella Cam. di Arezzo, clas. 1. Circond. di detta Città, vi è la Cancell. di 4. clas. che serve alla sola Comun. di questo nome. Ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Cortona, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo. Sua popol. 10400.

Popoli.

Brolio — Castiglion fiorentino S. Giuliano — Castiglion fiorentino S. Paolo — Castroncello — Cozzana — S. Cristina — Larniano — Mammi — Montanina — Montecchio — Noceta — Orzale — Pergognano — Petreto — Polvano — Ristonchia — Val di Chiò S. Margherita — Val di Chiò S. Maria.

Dioc. — Arezzo.

CASTIGLIONCELLO. Dog. di front. di 3. clas. nel Dipart. dog. di Firenze.

CASTIGLIONCELLO. Dog. di front. di 3. clas. nel Dipart. dog. di Livorno.

CASTIGLIONE UBERTINI. (Castello) *Comunità* nella Camera di Arezzo clas. 3. Circond. di S. Giovanni nella giurisd. della Potest. di Montevarchi; ha la Cancell. e l'Uffizio di esaz. del Regis. in Montevarchi; e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo. Sua popol. 430.

CATASTO E ACQUE E STRADE. Primiera instituzione di Uffizio, e successiva separazione.

1. — S. A. R. sempre intenta ad accelerare lo sviluppo in ogni germe di toscana prosperità, fatto soggetto di maturo esame i Regolamenti preordinati dalla saviezza de' suoi augusti Avo e Padre all'amministrazione e governo delle Comunità del Gran-Ducato, ha riconosciuto nelle municipali Magistrature un impulso alla preziosa affezione dei proprietarj per la cultura ed incremento delle fortune avite, e nelle Camere di Soprin. comunit. una disposizione onde concentrare sotto l'alto Sovrano influsso le regolari vedute di quelle Magistrature, ed impedire che l'individuale interesse usurpi il favore appartenente al comodo pubblico.

Ha peraltro l'I. e R. A. S. considerato che a conseguire pienamente il benefizio di siffatte salutari istituzioni è indispensabile di provvedere alla miglior condotta dei lavori di acque e strade, ed al buon'ordine delle tavole censuarie mediante la conservazione del nuovo Catasto; che per le operazioni eseguite nelle valli del Tevere e della Chiana molte Comunità sono ivi al presente in tutti i rapporti di società e di commercio, e richiamano anch'esse a premurosa vigilanza; pertanto dispone e ordina quanto appresso. (*Motup.* 1. *Novembre* 1825. *in princ.*)

2. — Sarà stabilito in Firenze un Dipartimento incaricato della conservazione del Catasto e della direzione dei lavori d' acque e strade. Il Capo di questo Dipartimento avrà il titolo di Soprintendente alla conservazione del Catasto, e al Corpo d' Ingegneri delle acque e strade. (d. *Art.* 1.)

3. — Come Soprintendente alla conservazione del Catasto invigilerà, e dirigerà il censimento dei fondi urbani edificati dopo la compilazione del Catasto, le divisioni del dazio prediale correspettivamente ai cangiamenti della proprietà fondiaria, e le volture estimali in conformità delle Istruzioni da pubblicarsi separatamente. I Cancell. comunit. e le Magistrature corrisponderanno direttamente con esso per tuttociò che concerne questa interessante branca di pubblico servizio. (d. *Art.* 2.)

4. — Come Soprintendente al Corpo d' Ingegneri delle acque e strade, oltre a formar parte del Consiglio degl' Ingegneri creato con altro Motuproprio di questo giorno, veglierà sulla condotta e sulle operazioni degl' Ingegneri di Circondario, e degl' Ispettori e sotto Ispettori di Compartimento, e proporrà all' esame e resoluzione del Consiglio predetto tutti gli affari di sua competenza secondo il disposto del citato Motuproprio. I Provveditori delle Camere di Soprint. comunit. corrisponderanno direttamente con esso per tutto ciò che riguarda nei rapporti dell'arte i lavori di acque e strade. (d. *Art.* 3.)

5. — Le Camere di Soprint. comunit. invieranno al prenominato Soprintendente una copia degli annuali Bilancj di previsione approvati di ciascheduna Comunità, onde porlo in grado di sottoporre ogni anno alla considerazione Sovrana un prospetto generale, corredato delle opportune notizie statistiche, e delle

sue osservazioni sul rapporto che esiste tra la ricchezza territoriale e gli aggravj impostivi. (d. *Art.* 4.)

6. — Il suddetto Soprintendente unitamente al Provveditore della Camera del Compart. fiorentino, ed essendovi tra essi difformità di parere, l'uno e l'altro separatamente, umilieranno al R. Trono le loro proposizioni per le nomine e permute dei Cancellieri comunit. e loro ajuti, sentiti sempre ed in ogni caso i Provveditori delle Camere di Pisa, Siena, Arezzo, e Grosseto. (d. *Art.* 5.)

7. — Gli affari riguardanti soppressione o cangiamento dei Circondarj delle Comunità, accampionamento o radiazione dai Campioni delle strade comunitative; come pure le istanze o progetti per istituzione di nuove Cancellerie o per soppressione di alcuna delle Cancellerie esistenti, egualmente che l'esame di qual siasi questione insorgesse tra le Comunità relativamente al contributo per la costruzione e mantenimento di strade provinciali, apparterranno al Soprintendente alla conservazione del Catasto e al Corpo d'Ingegneri delle acque e strade che dovrà renderne conto a S. A. I. e R. pel canale della Segreteria di finanze, sentito preventivamente il Provveditore della respettiva Camera di Soprint. comunit. (d. *Art.* 6.)

8. — Dipenderanno dal Soprintendente predetto gli Archivj delle decime Granducali, e della soppressa Camera degli estimi di Pisa. (d. *Art.* 7.)

9. — Spetterà alla direzione dei lavori di acque e strade l'amministrazione del padule di Fucecchio. (d. *Art.* 8.)

10. — L'amministrazione dei bagni di Montecatini sarà sotto la dipendenza di detta direzione in ciò che si referisce ai lavori di mantenimento e di nuova costruzione, ed entrerà quanto alla parte economica nelle competenze della Camera di Soprint. comunit. del Compart. fiorentino. (d. *Art.* 9.)

11. — Le presenti disposizioni incominceranno ad avere effetto nel dì primo Gennajo mille ottocento ventisei, alla qual'epoca resterà soppressa la carica di Soprassindaco, e l'Uffizio che ne dipende, e i Provveditori delle Camere di Soprint. comunit. assumeranno nel respettivo Compart. le incombenze conferite al Soprassindaco dalla Circ. del 1. Ottobre 1814., dalla L. de' 16.

Settembre 1816., e da altri ordini particolari, ad eccezione di quelle specialmente attribuite al nuovo Dipartimento con i Motup. di questo giorno. (d. *Art.* 10.)

12. — S. A. I. e R. considerando che compito e posto in piena attività il nuovo Catasto è conveniente il separare la Conservazione di Esso dalla Direzione dei Lavori di acque e strade, ordina quanto appresso. (*Motup.* 31. *Dicembre* 1834. *in princ.*)

13. — Vi saranno in Firenze due Uffizj distinti tra loro, l'uno per la Conservazione del Catasto, l'altro per i Lavori di acque e strade. (d. *Art.* 1.)

14. — Il Capo del primo di detti Uffizj avrà il titolo di Conservatore del Catasto ed eserciterà le attribuzioni al R. Soprintendente conferite dagli art. 2. 4. 5. 6. e 7. del Motup. del 1. Novembre 1825. ed ordini successivi. (d. *Art.* 2.) V. Ingegneri ec.

CATASTO. Nuovo general Catasto. *Regolamenti, Istruzioni, e Tariffe toccanti la sua attivazione e addaziamento dei fondi.*

Sommario

Soprintendenza dell' Uffizio 1. *segg.*
Addazziamento dei fondi urbani edificati dopo la compilazione del Catasto 7. *segg.*
Remozione dai Campioni dei fondi deperiti o inutili 12.
Formalità per le Volture 13. *segg.* 70. *segg.* 107. 127.
Emolumenti per le medesime 47. 101.
Disposizioni veglianti in ordine alle Volture da ritenersi ove non sono derogate 53.
Comunità escluse dalla general compilazione del Catasto ivi.
Norma per il nuovo Addazziamento 55. *segg.* 75. *segg.*
Prescrizioni per facilitare le operazioni ed agevolare la corrispondenza del nuovo col vecchio Catasto 60. *segg.* 151. *segg.*
Case canoniche esenti 68.
Conventi di Religioni esenti 74.

1. — Nell'Uffizio denominato della Soprintendenza alla conservazione del Catasto, residente in Firenze, instituito con la L. del 1. Novembre 1825., saranno depositati i Catasti parziali di tutti e singoli i Territorj comunit. del continente del Gran-Ducato, di mano in mano che saranno compiuti, forniti del corredo delle carte originali o matrici. (*Regol.* 6. *Giugno* 1829. *pubblic. il* 17. d. *Art.* 1.)

2. — L'Uffizio medesimo sarà in corrispondenza diretta con i Cancellieri comunit. per tutti gli affari riguardanti la conservazione del Catasto, rispetto ai quali avrà una generale soprintendenza. (d. *Art.* 2.)

3. — Una copia sommaria delle tavole della stima, i lucidi delle Mappe del Catasto, quelli della Mappa topografica di ciascuna Comunità, le copie dei quadri indicativi, e quelle delle liste alfabetiche ricavate dalle Mappe, saranno dalla Deputazione sopra il Catasto rilasciate alle respettive Cancellerie comunit. per comodo dei possidenti, e delle operazioni riguardanti le pubbliche imposte. (d. *Art.* 3.)

4. — In doppio originale sarà distesa la copia sommaria della tavola delle stime, consistente in una lista alfabetica di tutti i possessori nel territorio di ciascuna Comunità coll'indicazione della massa o sia rendita imponibile da attribuirsi a ciascun possidente

imposta per *Dare* e *Avere*; si chiamerà essa *Campione del Catasto*, ed è sopra alla medesima che saranno repartite le imposizioni annuali. Uno di quei Campioni si depositerà nell' Uffizio di Soprint. alla conserv. del Catasto, e l'altro nella respettiva Cancelleria. (d. *Art.* 4.)

5. — Per ogni lettera dell'alfabeto dovrà rimanere nel Campione del Catasto un numero di pagine in bianco nelle quali saranno accesi per *Dare* e *Avere* i nomi dei nuovi proprietarj e riportate le indicazioni delle proprietà di mano in mano che avverranno i passaggj di queste, e le relative volture. (d. *Art.* 5.)

6. — L'Uffizio di Soprint. alla Conservazione, depositario del duplicato del Campione del Catasto, dovrà tenerlo in giorno di tutti i cangiamenti di proprietà, e dall'Uffizio medesimo sarà deciso quando convenga che il Campione stesso debba essere ricopiato, perchè ridotto inservibile a causa delle molte aggiunte o arruoti, e mutazioni introdottevi in ordine alle volture avvenute. (d. *Art.* 6.)

7. — I fondi urbani edificati dopo la compilazione del Catasto sia che consistano in fabbriche intieramente nuove o in tali miglioramenti delle vecchie da avere a queste variato aspetto in modo che l'accessorio sia divenuto principale, e viceversa, dovranno essere accatastati dopo la loro fabbricazione, e ciò ad ogni decennio, incominciando per ciascuna Comunità a contarlo dal giorno in cui le carte relative col nuovo Catasto verranno consegnate alla respettiva Cancelleria. (d. *Art.* 7.)

8. — Il proprietario sarà tenuto a denunziare detti fondi dentro questo decennio, durante il quale non si devono fare nuovi addaziamenti. L'ultimo anno di tal decennio i Gonfalonieri inviteranno con pubblico Editto i Possidenti ad eseguire tal denunzia nel termine di giorni 50. spirato il quale i morosi incorreranno nelle stesse penali comminate per le volture non fatte. (d. *Art.* 8.)

9. — Dopo la denunzia suddetta il Magistrato comunitativo incaricherà l'Ingegnere del Circondario di visitare il fondo, e stimarlo colle steste regole e sulla medesima proporzione con cui sono stati stimati nel nuovo Catasto i fondi consimili a quello del quale si tratta, ed uniformandosi esattamente a quanto su tal

proposito è prescritto nell'art. 21. delle disposizioni generali che furono approvate pel nuovo Catasto. (d. *Art.* 9.)

10. — Indipendentemente dalle Denunzie di cui si è parlato di sopra, ogni Magistrato comunitativo sarà tenuto a far visitare il Territorio della sua Comunità dall'Ingegnere del Circondario nell'ultimo anno del corrente decennio, per riconoscere se vi sono fabbriche da accatastarsi di nuovo, e colle regole prenotate stimar quelle che vi riscontrerà nella visita. (d. *Art.* 10.)

11. — Eseguite le dette stime saranno dai Gonfalonieri inviate al Soprintendente alla Conservazione del Catasto, da cui saranno ammesse o corrette, previe le medesime formalità colle quali si è compilato il nuovo Catasto. Ciò fatto, il precitato Soprintendente trasmetterà ai Cancellieri le stime sopraenunciate, dopo averle poste al Campione del Catasto esistente nell' Uffizio di Firenze, ordinando che lo stesso si faccia riguardo alla copia di detto Campione depositato nelle Cancellerie, onde la rendita da addaziarsi per tali nuovi o come nuovi fabbricati figuri nel dazio prossimo successivo, cioè al principio del nuovo decennio. (d. *Art.* 11.)

12. — Si osserveranno fino a nuove disposizioni gli Ordini in vigore per togliere dai Campioni del Catasto quei fondi tanto rustici che urbani, i quali per il loro naturale deperimento o per qualunque altra causa ne fossero meritevoli: in conseguenza vengono provvisoriamente autorizzate le consuete denunzie ai Gonfalonieri per parte dei possidenti, i di cui fondi fossero deperiti, non meno che le relative deliberazioni magistrali da sottomettersi, onde renderle esecutorie, all' approvazione della Soprintendenza alla Conservazione del Catasto. (d. *Art.* 12.)

13. — I Cancellieri comunit., che riterranno le attribuzioni di Ministri del Censo, eseguiranno LE VOLTURE per tutti i passaggj di beni stabili che avvengono nei territorj delle Comunità pertinenti alle respettive Cancellerie, e perciperanno gli emolumenti indicati all' Art. 47. (d. *Art.* 13.)

14. — Si terrà dai Cancellieri il Registro delle domande di voltura relative al Regolamento ipotecario stabilito in Toscana. (d. *Art.* 14.)

15. — La domanda da presentarsi perchè dal conto e faccia del precedente proprietario sia eseguita la voltura dei beni in conto e faccia del nuovo possessore, dovrà esser fatta conforme al relativo modello. Dietro questa domanda sarà dal Cancelliere rilasciato al richiedente, ed agli effetti voluti dal R. Motuproprio de' 19. Febbrajo 1820., un riscontro conforme ad altro relativo modello, osservando di usare sì per l' uno che per l' altro di questi documenti il grado respettivo del bollo comandato dai Regolamenti veglianti. (d. *Art.* 15.) (V. § 36. *segg.*)

16. — Se i documenti da unirsi all'indicata domanda non fossero rivestiti delle formalità che gli Ordini veglianti richiedono a fine di procedere alla voltura, e che questa per qualunque causa non potesse immediatamente eseguirsi, i Cancellieri, ritenuta la domanda ad oggetto d'inscriverla nel Registro a ciò destinato, restituiranno alla parte i documenti prodotti, perchè siano corredati delle necessarie formalità, o perchè siano superate le difficoltà che si oppongono all'immediata esecuzione della voltura medesima, rilasciando a quello che è comparso il consueto riscontro dell'esibita domanda, e notandovi la seguita restituzione, quale sarà egualmente accennata in piè della relativa domanda che deve rimanere tra gli atti della Cancel. (d. *Art.* 16.)

17. — Di qualunque natura per altro siano tali difficoltà, i Cancellieri non potranno sotto verun pretesto esimersi dall'obbligo di scrivere nel Registro di cui è fatta menzione all'Art 14. tutte le domande di voltura che loro saranno esibite. I richiedenti poi, non ostante l'effettuata esibizione dell'anzidetta domanda, pagheranno per penale altrettanta somma quanto è quella a cui ascende la tassa che dovrebbero aver corrisposta nell'anno della scoperta trasgressione, se nel termine di giorni 50. correnti dal dì del seguito passaggio non abbiano dal canto loro somministrato gli schiarimenti e le notizie necessarie per l'esecuzione della voltura. (d. *Art.* 17.)

18. — Qualora per giusti motivi il nuovo possessore non sia in grado di produrre gli opportuni schiarimenti e notizie nel prescritto termine di giorni 50., potrà domandare una proroga al Soprintendente alla Conservazione del Catasto, che è autorizzato

a concederla per quel discreto tempo che secondo le circostanze si renderà necessario. (d. *Art.* 18.)

19. — Le volture dei beni stabili da un possessore all'altro dovranno essere effettuate con metodo uniforme per tutto il continente del Gran-Ducato, osservando il formulario del modello relativo. (d. *Art.* 19.)

20. — I Cancellieri nell'eseguire tali operazioni staranno avvertiti di non usare veruna sorta di abbreviature, onde il senso delle parole non rimanga mai incerto e confuso. Avvertiranno inoltre che la misura dei terreni ed il prezzo loro stabilito nel Contratto, si riportino estesamente nelle volture, in iscritto, e non in cifre numeriche. (d. *Art.* 20.)

21. — Le volture dovranno essere firmate dai Cancellieri o loro Ajuti, registrate in un Libro a parte, e numerate andantemente dal principio alla fine dell'anno. (d. *Art.* 21.)

22. — Si faranno esse in carta di mezzana grandezza, e porrannosi una dopo dell'altra, senza lasciare lacuna o vuoto alcuno tra voltura e voltura. (d. *Art.* 22.)

23. — Al termine di ogni anno, cioè subito dopo il 31. Decembre; si legheranno i fogli ove siansi riportate le volture, intitolandone esteriormente il libro « VOLTURE DELL'ANNO. . . . . NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' DI. . . . . » qual libro dovrà esser munito del *Visto* del Gonfaloniere, che all'occasione del Sindacato dei Cancellieri darà annualmente special conto al Soprintendente alla Conservazione del Catasto della regolarità delle eseguite volture. (d. *Art.* 23.)

24. — Se il libro si rendesse troppo voluminoso, se ne potranno formare due o più volumi, mettendo fuori di ciascuno la corrispondente intitolazione. (d. *Art.* 24.)

25. — Saranno tali volture numerate andantemente dal 1. Gennajo al 31. Decembre inclusive, e volta per volta che saranno fatte, qualunque sia la sezione ove sono situati i beni, purchè restino nel territorio della stessa Comunità; dovrà pure essere citato il giorno in cui la domanda della voltura sia stata accesa al registro del quale si è parlato al precedente Art. 14. (d. *Art.* 25.)

26. — In ciascuna voltura si dovrà indicare la sezione e i numeri delle stime che corrispondono alla posta da voltarsi, come pure le respettive carte del Campione del Catasto. (d. *Art.* 26.)

27. — Ogni Comunità dovrà avere il suo Libro di volture, nè si potranno promiscuare quelle di una con quelle di altre Comunità. (d. *Art.* 27.)

28. — Il precitato registro di cui parla l'Art. 14. dovrà dai Cancellieri esser tenuto con tutta precisione, e conforme a quanto prescrivono i veglianti ordini sul Regolamento Ipotecario, e dovrà conservarsi in modo da non far mai nascere il minimo sospetto sull' autenticità del medesimo. Dovrà parimente esser tenuto fermo nei Cancellieri comunitativi l' obbligo di rendere ostensibili tutti i Libri e Registri catastali ad ogni richiesta dei Revisori o altri Ministri dei respettivi Uffizj dipendenti dall'Amministrazione del Registro ed Aziende riunite, per tutti gli oggetti che potessero interessare il servizio di quell'Amministrazione. (d. *Art.* 28.)

29. — Sarà il registro stesso uniforme in tutto il continente del Gran-Ducato, ed a tale effetto sarà questo trasmesso a tutti i Cancellieri di terra-ferma dall' Uffizio di Conservazione, cartolato e fornito della firma del Soprintendente nella prima ed ultima pagina. Allorquando il detto registro sarà vicino al suo termine, i Cancellieri ne preverranno in tempo il Soprintendente alla Conservazione del Catasto da cui sarà loro inviato altro nuovo registro corredato di tutte le formalità prenotate. (d. *Art.* 29.)

30. — La spesa del bollo del registro istesso sarà a carico dei respettivi Cancellieri per poi rivalersene sui particolari a forma della tariffa qui in appresso determinata dall'Art. 47. del presente Regol. (d. *Art.* 30.)

31. — In caso di permuta del Cancelliere, o dell' Ajuto-residente, il successore sarà obbligato di rimborsare l'antecessore in uffizio dell'importare della spesa del bollo di cui fosse in disborso. (d. *Art.* 31.)

32. — La domanda da presentarsi per la voltura, ed il riscontro dell'esibita di tal domanda, dovranno essere in stampa, come pure il registro delle domande: il modello per la do-

manda della voltura dovrà essere stampato sulla carta bollata del valore di soldi 3. e denari 4. per ogni mezzo foglio. Il modello per il riscontro dell'entità delle domande di voltura dovrà essere stampato nei quarti di carta bollata del valore di soldi 1. e denari 4.; ed il registro delle domande di voltura dovrà munirsi del bollo straordinario del valore di soldi 10. (d. *Art.* 32.)

33. — I Cancellieri o Ajuti-residenti che mancassero di firmare e chiudere giornalmente il registro delle domande di volture nelle respettive caselle vuote, una immediatamente dopo l'altra, o che cumulassero più giorni in una stessa casella, oltre alla responsabilità dei danni, incorreranno per la prima mancanza nella perdita della respettiva loro provvisione di un mese, e nel caso che alcuno fosse recidivo, ferma stante la detta penale, dovrà esserne reso conto immediatamente a S. A. I. e R. per quelle ulteriori determinazioni che potessero essere proporzionate al grado di colpa o malizia. (d. *Art.* 33.)

34. — La domanda di voltura da farsi in ordine all'Art. 15. di questo Regolamento dovrà con precisione indicare la posta del Catasto la quale debba voltarsi. (d. *Art.* 34.)

35. — I Cancellieri saranno in faccia al Governo responsabili della rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, senza pregiudizio della loro responsabilità anche di faccia ai terzi nei termini di ragione. (d. *Art.* 35.)

36. — Quando il fondo su cui cade la voltura non contenga intieri appezzamenti formanti un'articolo di stima, il documento che dal possidente sia presentato per la voltura dovrà esser fornito di una pianta regolare della porzione dell'appezzamento da voltarsi, ricavata dal lucido delle carte del Catasto, e sulla medesima scala di proporzione con cui è stata posta in essere la misura del Catasto medesimo. (d. *Art.* 36.)

37. — In tal caso la rendita da imporsi ed attribuirsi alla possessione che si dee voltare sarà staccata dalla posta totale a rata di misura, ma la precisa distribuzione della rendita dovrà farsi nell'Uffizio di Soprintendenza alla Conservazione del Catasto; al quale oggetto, quando saranno presentate domande di simili volture, i Cancellieri comunit., dopo di averle accese al relativo registro, ne trasmetteranno subito le carte a quell'Uf-

fizio, nè eseguiranno la correzione del Campione nel Catasto se non che dopo il ritorno delle carte come sopra inviate all' Uffizio di Firenze, ed in conformità delle istruzioni che riceveranno dal medesimo. (d. *Art.* 37.)

38. — Per i fondi urbani o fabbricati, i documenti di tali volture dovranno avere il corredo della loro pianta con l'indicazione del reparto della rendita da imporsi. Questo reparto dovrà essere calcolato previa una stima della porzione alienata del fondo, la quale si farà dall'Ingegnere del Circondario colle massime stesse adottate nella compilazione del nuovo Catasto. Sarà a quell'ingegnere dovuto per ognuna di dette operazioni a titolo d' indennità l' onorario di lire 3. e soldi 10. pagabile dal possidente che dee fare la voltura. (d. *Art.* 38.)

39. — Anco pei fondi che la Legge esime dal contributo, ma che pure sono portati nella tavola delle stime, stà fermo l' obbligo della voltura, ed incorreranno i morosi nella penale di lire 10. per ogni partita che omettessero di voltare. (d. *Art.* 39.)

40. — I Cancellieri comunit. dovranno ogni mese rimettere all' Uffizio di Conservazione in Firenze la nota delle volture eseguite nel mese prossimo precedente, perchè dai Ministri dell' Uffizio medesimo vengano fatte le relative occorrenti correzioni nel Campione del Catasto. Detta nota sarà formata con modula uniforme da determinarsi in appresso dalla Soprintendenza alla Conservazione del Catasto. (d. *Art.* 40.)

41. — All'atto della trasmissione di dette carte i Cancellieri dovranno aggiungere quelle osservazioni che occorressero, per dimostrare l' esattezza delle volture, ove incontrate si fossero difficoltà per effettuarle. (d. *Art.* 41.)

42. — Quando non sieno state eseguite volture nel mese precedente, dovranno i Cancellieri trasmetterne alla Conservazione del Catasto un certificato negativo. (d. *Art.* 42.)

43. — I Cancellieri comunit. avranno l' emolumento di soldi 3. 4. per ogni articolo della precitata nota mensuale, da prelevarsi dalla somma spettante alla Conservazione del Catasto sulla tassa delle volture, a forma della tariffa di che all' Art. 47. (d. *Art.* 43.)

44. — I Cancellieri che mancassero di trasmettere la nota delle volture del mese precedente dentro i primi otto giorni del mese successivo, che rimettessero delle note difettose, o che lasciassero di trasmettere nel termine predetto il certificato negativo, saranno sottoposti ad una multa di lire 20. per ogni omissione, e questa multa cederà a benefizio della Conservazione del Catasto in isgravio delle spese alle quali è soggetta per tenere in giorno ed in regola le tavole censuarie. (d. *Art.* 44.)

45. — Qualora si conoscesse necessario l'esame dei documenti che avessero servito d'appoggio alle volture, non tanto per la correzione del campione del Catasto esistente nell'Uffizio della Conservazione in Firenze, quanto per qualunque altra causa, i Cancellieri comunit. dovranno trasmettere tali documenti ad ogni richiesta del precitato Uffizio di Soprintendenza. (d. *Art.* 45.)

46. — All'oggetto di mantenere l'uniformità del metodo, i Cancellieri comunit., nel caso di qualunque dubbio che potesse insorgere in affari riguardanti il Catasto, e specialmente l'esecuzione delle volture, come ancora sull'applicazione dei Regolamenti censuarj, si dovranno rivolgere direttamente al Soprintendente alla Conservazione del Catasto per ottenere gli opportuni schiarimenti. (d. *Art.* 46.)

47. — Gli emolumenti dovuti alle Cancellerie per le dipendenze catastali saranno regolati dalla seguente Tariffa.

Per le volture dei beni, qualunque sia il titolo che li fa passare da un possessore all'altro, saranno pagati per ogni carta sol. 13. 4.

La metà di questo emolumento apparterrà all'Uffizio di Conservazione in isgravio delle spese occorrenti per tenere in giorno ed in regola le tavole censuarie. Il rimanente spetterà ai Cancellieri.

Per ogni fede certificante la fatta voltura o indicazione in massa della posta di estimo accesa al Campione, saranno pagati, oltre il rimborso della spesa del bollo, sol. 13. 4.

Per ciascuna fede contenente in dettaglio la descrizione dei beni notati all'estimo, e descritti negli Arruoti nei loro respettivi

passaggi, per ogni carta si pagheranno, oltre il rimborso della spesa del bollo, sol. 13. 4.

Per ogni domanda di voltura, trascrizione al registro della medesima, e rilascio del riscontro, compreso il bollo del registro, e la spesa di carta, stampa e bollo del riscontro stesso, sarà pagato l'emolumento di lire 1.

Per ogni fede o certificato da estrarsi da detto registro a richiesta dei particolari, qualora ciò non oltrepassi una carta, si dovrà, oltre il rimborso della spesa del bollo, l'emolumento di sol. 13. 4.

E qualora si oltrepassi una carta, oltre il rimborso della spesa del bollo, saranno per ogni carta dovuti sol. 13. 4.

Per ogni riscontro e rimazione di libri o filze d'estimo per interesse particolare sol. 6. 8.

Quando siano stati veduti soli quattro dei detti libri o filze, intendesi che col detto unico emolumento di sol. 6. 8. resti soddisfatto il riscontro dei libri e filze medesime. Se poi i libri o filze riscontrate saranno state più di quattro, allora sarà dovuto l'emolumento di sol. 13. 4., e così a proporzione. Per la regolare percezione degli emolumenti come sopra respettivamente stabiliti è dichiarato che ogni carta deve esser composta di due facciate, ogni facciata di venti versi, ed ogni verso di lettere trentadue. Finalmente in piè di ciascuna fede che verrà rilasciata dal Cancelliere dovrà immancabilmente notarsi da esso con precisione l'importare dell'emolumento percetto. (d. *Art.* 47.)

48. — Appena l'Uffizio del Catasto avrà rimesso alla Cancelleria tutte le carte enunciate nell'Art. 3. per qualche territorio comunit., le volture dovranno farsi secondo il nuovo Regol., cominciandole dal cambio dei possessi avvenuto dal giorno della compilazione del Catasto del Territ. di ogni e singola Comunità, sino a quello della trasmissione delle carte indicate di sopra. (d. *Art.* 48.)

49. — Le volture che per tale effetto dovranno rinnuovarsi, perchè avvenute dopo l'epoca della compilazione del Catasto, saranno eseguite dai Cancellieri *ex officio*, valendosi delle notizie resultanti dai documenti presentati all'occasione della vol-

tura effettuatasi nell'antico sistema: essi avranno diritto a percipere un'emolumento di soldi 3. e denari 4. per carta di ciascuna voltura così rinnuovata a carico della Cassa del Catasto. Qualora per altro i Cancellieri medesimi incontrino delle difficoltà, inviteranno i proprietarj a presentare nel termine di giorni 8. i necessarj schiarimenti per l'esecuzione della voltura, onde giungere all'essenziale scopo di mettere il Campione in giorno dei cambiamenti di possesso avvenuti fino al dì della consegna delle carte del nuovo Catasto alle respettive Comunità. Mancando di corrispondere a questo invito; i Cancellieri rilasceranno per gli atti della Cancelleria l'intimazione di un termine ai renitenti a presentare i richiesti schiarimenti, spirato il quale senza che vi abbiano adempito, s'intenderanno incorsi nella penale di altrettanta somma quanta è quella a cui ascenderebbe l'imposta dell'anno allora corrente sulla massa estimale posante sui beni da voltarsi. Se il termine fissato nella intimazione non fosse sufficente per raccogliere e somministrare le richieste notizie, i proprietarj dovranno rivolgersi al Soprintendente alla Conservazione del Catasto per ottenere una discreta proroga. Il prodotto della penale come sopra stabilita anderà a benefizio della Cassa del Catasto. I Cancellieri daranno in esazione le penali suddette al Camarlingo, ed a questa esazione sarà applicabile il metodo che si pratica per l'incasso delle pubbliche imposte fondiarie. (d. *Art.* 49.)

50. — Le volture di cui si parla al precedente Art. 49. saranno eseguite secondo il modello rimesso. (d. *Art.* 50.)

51. — Una delle prime operazioni dell'Uffizio della Conservazione del Catasto sarà la revisione delle suddette volture, alla quale i Cancellieri comunit. si presteranno con tutti i loro mezzi, ed in cui si osserveranno tutte le formalità di sopra descritte. (d. *Art.* 51.)

52. — Sarà formato un Regolamento istruttivo per la Conservazione del Catasto, il quale riunendo tutti gli Ordini vigenti, o quelli che al Sovrano piacesse di aggiungere o riformare in proposito, costituirà un nuovo e completo Regolamento censuario. (d. *Art.* 52.)

53. — S'intenderanno generalmente tenuti fermi fino a nuove disposizioni tutti gli Ordini ed Istruzioni veglianti in materia di volture estimali, in quanto non sieno espressamente derogate dal presente Regolamento: ed in specie poi per le cinque Comunità di Portoferrajo, Lungone, Marciana, Rio, e Isola del Giglio, nelle quali non ha luogo la compilazione del nuovo general Catasto del continente del Gran-Ducato, non s'intende fatta innovazione alcuna e anzi s'intende confermato in ogni sua parte il sistema presentemente praticato per le volture nelle Comunità istesse. (d. *Art.* 53.)

54. — Quelle fra le presenti disposizioni che si riferiscono alla Conservazione del nuovo Catasto, dovranno applicarsi alle singole Comunità a misura che in esse sarà respettivamente attivato il Catastò medesimo. (d. *Art.* 54.)

55. — S. A. I. e R. si è degnata ordinare, che l'addaziamento dei fondi non descritti ai libri estimali, non dovendosi più riguardare come facoltativo dei Consiglj generali delle diverse Comunità, sia anzi in avvenire per loro precettivo, cosicchè nessuno dei fondi su i quali posar dovrebbero le pubbliche imposte ne rimanga eccettuato; con la veduta altresì di facilitare per mezzo di queste nuove descrizioni ai libri estimali le operazioni che debbon precedere l'attivazione del nuovo Catasto, e perchè nel procedere ad un tale addaziamento sia da tutti i ministri del censo seguito un sistema uniforme, e vengano praticate le regole medesime nel computo della decima, la prefata A. S. I. e R. si è di più compiaciuta di prescrivere le norme seguenti. (*Circ.* 15. *Ottobre* 1829. *in princ.*)

56. — Con pubblico avviso da emettersi dalle respettive Cancellerie, le Magistrature comunit. richiameranno i possessori dei beni non addaziati nè descritti nei libri estimali a farne la denunzia nel termine di un mese, niuno escluso nè eccettuato neppure dei fondi direttamente inservienti all'uso del proprietario, e con la comminazione ai morosi delle penali indicate nella Legge dei 7. Ottobre 1817. (d. *Art.* 1.)

57. — In seguito di tali denunzie procederanno i ministri del censo alla descrizione su i libri estimali dei fondi dei quali

si tratta, e per l'imposizione della decima osserveranno le regole prescritte dai veglianti ordini, subitochè posson conoscere o il prezzo di fitto del fondo da addaziarsi, o quello per cui sia caduto in contrattazione, non arrecando così spesa veruna nè alla Comunità nè ai possessori, i quali corrisponderanno soltanto ai ministri suddetti del censo gli emolumenti loro dovuti a forma delle tariffe approvate. (d. *Art.* 2.)

58. — Se si tratterà di fondi, a riguardo dei quali non si conosca nè un prezzo di affitto, nè quello per cui sieno stati contrattati, le Comunità dovranno rivolgersi alla R. Deputazione sul Catasto per aver cognizione della rendita stata loro assegnata nelle nuove censuarie operazioni, conosciuta la quale, si potrà assegnare la decima, ritenute sempre le regole sopra citate. (d. *Art.* 3.)

59. — E allorquando si rendesse necessario assolutamente il giudizio di un perito dell'arte, dovranno prestarvisi gl'Ingegneri di Circondario, ai quali sarà allora retribuito dai possessori per ogni articolo di stima un onorario eguale a quello stato assegnato ai periti del Catasto parimente per ogni articolo di stima delle respettive Comunità. (d. *Art.* 4.)

60. — All'oggetto di facilitare le operazioni prescritte dal Regolam. pubblicato con la Not. de' 17. Giugno 1829. per la conservazione del nuovo Catasto Toscano, ed agevolare la corrispondenza di questo coi Campioni ed Arruoti che compongono l'antico estimo, onde il detto nuovo Catasto servir possa ai tre importanti articoli del censo, del dazio, e del sistema ipotecario, cui è destinato, S. A. I. e R. si è degnata ordinare le seguenti prescrizioni. (*Circ.* 22. *Luglio* 1830. *in princ.*)

61. — Appena saranno trasmessi dalla Deputazione sul Catasto alle Cancellerie comunit. i nuovi campioni di alcuna Comunità con le altre carte che ne compongono il corredo, il Cancelliere respettivo, con la cooperazione degli altri Impiegati nella Cancelleria, dovrà *ex officio* occuparsi immediatamente delle operazioni comandate dagli Ordini de'6. Giugno 1829., e della compilazione di un Manuale, osservando le regole quì appresso indicate. (d. *Art.* 1.)

62. — Ritenuto l'ordine della lista alfabetica del nuovo Catasto, dovrà in primo luogo riportarsi sul predetto Manuale il cognome e nome di ciascun possidente, con l'indicazione della somma totale di rendita imponibile resultante dal detto nuovo Catasto. (d. *Art.* 2.)

63. — In seguito di questa indicazione saranno notati i libri dell' antico Estimo nei quali stà descritta la provenienza dei beni veglianti su i detti libri in conto di ciascun possessore. (d. *Art.* 3.)

64. — Eseguita che sia tale operazione, se nel progresso di tempo, per qualunque motivo, occorrer potesse di effettuare qualche correzione, dovrà questa farsi sempre per *arruoto*, e registrarsi nel Manuale in dare od avere, a seconda della contingenza dei casi. (d. *Art.* 4.)

65. — Appena terminata la compilazione del precitato Manuale, dovrà questo documento esser firmato dal Cancelliere e respettivo Gonfaloniere, e quindi sottoposto al visto della Soprintendenza alla Conservazione del Catasto. (d. *Art.* 5.)

66. — I Cancellieri comunit. avranno poi l'obbligo di tenere il detto Manuale immancabilmente in giorno dei cambiamenti di proprietà che avverranno posteriormente all' epoca dell' attivazione del nuovo Catasto per le singole Comunità, senza percipere emolumento alcuno per tale operazione, ed uniformandosi al sistema accennato nel modello. (d. *Art.* 6.)

67. — Dalla detta Soprintendenza saranno somministrate le module a stampa necessarie per porre iu essere il Manuale come sopra ordinato. (d. *Art.* 7.)

68. — S. A. I. e R. avendo dichiarato, che anche dopo l'attivazione del nuovo general censimento si mantengano esenti dal pagamento del dazio che s'impone dalle Comunità respettive le case canoniche direttamente destinate all'alloggio dei Rettori ed Ecclesiastici qualunque, aventi una cura d'anime, contemporaneamente ha ordinato, che le case stesse non siano neppure aggravate dipendentemente dall' addaziamento degli Stabili, stato in prevenzione comandato dalla Sovrana Risoluzione de' 9. Ottobre 1829. (*Circ.* 4. *Giugno* 1831.)

69. — S. A. I. e R. risoluta di eliminare ogni difficoltà alla comandata regolarizzazione degli odierni libri estimali, onde possano essere posti in perfetta corrispondenza con i nuovi Catasti, e di togliere così ogni inciampo alla regolare attivazione dei Catasti medesimi, si è graziosamente degnata approvare quanto segue. (*Not.* 15. *Ottobre* 1831. *in princ.*)

70. — Che i Cancellieri comunit. possano voltare in conto e faccia dei possidenti attuali i beni che senza verun documento hanno fatti diversi passaggj, semprechè tali volture siano richieste dai possessori medesimi a tutto Gennajo 1832. per le Comunità nelle quali il nuovo Catasto và con l'anno prossimo ad attivarsi ed a tutto Agosto dell'anno medesimo respettivamente per tutte le altre Comunità del Gran-Ducato; dovendo però dichiararsi dai Cancellieri nella causale della voltura, che questa viene operata senza nessun pregiudizio dei diritti dei terzi. (d. *Art.* 1.)

71. — Che i documenti da prodursi in appoggio alle volture suddette, e che avranno avuto vita a tutto il 30. Settembre decorso, siano registrati, e, quando occorra, anche vidimati per bollo, senz'altro pagamento che del primitivo diritto; restando condonate le relative penali che potessero essere incorse, semprechè siano presentati all'Uffizio del Registro e del Bollo con il *visto* dei Cancellieri comunit., i quali dichiarano che quei documenti sono appunto necessarj ad una voltura da operarsi all'oggetto dell'attivazione del nuovo Catasto. (d. *Art.* 2.)

72. — Che fino alle suddivisate epoche del 31. Gennajo e 31. Agosto 1832. siano dai Ministri-esattori del Registro rilasciati i certificati delle fatte denunzie a tutti i possessori di quei beni, dei quali dovrà farsi una voltura con titolo di successione aperta avanti il 1. Aprile 1831., e che si presenteranno con un biglietto dei respettivi Cancellieri comunit. da cui risulti che il certificato deve servire agli oggetti censuarj relativamente all'attivazione del nuovo Catasto, preservate peraltro all'Amministrazione del Registro le ragioni che nei congrui casi le possano competere alla percezione del diritto primitivo, da esperimentarsi successivamente, con dichiarazione che anche in simili casi dovranno intendersi condonate le incorse penali. (d. *Art.* 3.)

73. — S. A. I. e R. finalmente ha dichiarato che, spirati che siano i termini preavvertiti, dovrà, coi modi più efficaci, essere applicato tutto il rigore delle Leggi veglianti a quei possessori che, non profittando delle sopra espresse benigne concessioni, resteranno ancora morosi all'esecuzione delle respettive Volture. (d. *Art.* 4.)

74. I fabbricati dei Conventi o altri Istituti attenenti a Religioni di quella classe di mendicanti, i di cui individui vivono esclusivamente con la questua, non debbono essere addazziati, e non debbono perciò figurare nella stima catastale della Comunità respettiva. I terreni compresi dentro il circond. di clausura dei Conventi o Istituti sudd. devono come tutti gli altri essere addaziati e resi paganti secondo gli Ordini in vigore. È peraltro rilasciato alle facoltà dei respettivi Magistrati comunit. di accordare ai Conventi o Istituti precitati il defalco e sgravio di quella quota di dazio, che poserebbe sopra i terreni compresi nel circond. di clausura, in vista del servizio che quelle corporazioni prestano alla popolazione. (*Circ.* 12. *Aprile* 1832.)

75. — Alla Soprintendenza alla Conservazione del Catasto è sembrato opportuno di comunicare circolarmente ai Cancellieri comunit. le seguenti avvertenze, dirette a sempre più assicurare l'esatto adempimento degli ordini in proposito, e che dovranno dai Cancellieri medesimi essere tenute presenti, a misura che incominceranno ad operare sui Campioni del nuovo Catasto. (*Circ.* 10. *Dicembre* 1832.)

76. — La descrizione ad un nuovo conto dovrà sempre farsi riportando tutti e singoli gli articoli che formano soggetto di passaggio, ancorchè il nuovo possessore si faccia acquirente di tutti i beni posseduti già da altro possessore, e quali sono descritti al conto da spengersi, qualunque sia d'altronde il titolo del passaggio. Questi passaggj potendo essere frequenti, e le nuove descrizioni cui danno luogo potendo portare alla conseguenza che in qualche caso si vengano sollecitamente ad occupare con le nuove impostazioni tutte le pagine lasciate in bianco nei nuovi Campioni a ciascuna sezione di essi, corrispondente ad ogni lettera dell'alfabeto, onde render meno frequente il bisogno di pro-

fittare della concessione accordata al Dipartimento della Soprintendenza alla Conservazione del Catasto dall' Art. 6. della Notif. de' 17. Giugno 1829. procedendo alla formazione di nuove copie dei suddetti Campioni, dovrà aumentarsi la serie di essi con alcuni *volumi di supplemento.* Anche questi volumi dovranno contenere i nomi dei possessori da impostarvisi disposti per ordine alfabetico e quanto più sia possibile rigoroso: dovranno avere una numerazione a parte; nè potranno esser di maggior volume di quelli che formano la prima serie, dovendosi però fare attenzione che nella distribuzione delle carte da cui risultano, fra le varie lettere dell'alfabeto sia tenuta quella stessa proporzione che era stata adotta nel primitivo Campione. (*Ivi*)

77. — Le regole stesse indicate qui sopra, così per le descrizioni di nuovi conti, come per aggiunger supplementi al Campione, dovranno praticarsi a riguardo del *manuale* ordinato dalla Circ. de' 22. Luglio 1830. Solamente nel caso di passaggio d'intieri conti in testa di un nuovo possessore che abbia l'istesso cognome del vecchio, o almeno abbia la medesima iniziale, la nuova impostazione potrà farsi nella pagina istessa del conto da spengersi, semprechè siavi spazio sufficiente. Quando occorra l'aggiunta dei suddetti volumi di supplemento, così ai Campioni come al Manuale, saranno essi inviati alle Cancellerie da detto Dipartimento, che assegnerà quel numero di carte che reputerà opportuno così agli uni come agli altri dei documenti di cui si tratta. (*Ivi*)

78. — Dalle carte del nuovo Catasto potranno i Cancellieri comunit., dietro le richieste che loro ne vengon fatte dai terzi, desumere e rilasciare in forma autentica i seguenti Documenti: la fede con descrizione di beni da estrarsi dagli Arroti; la copia della pianta dei possessi richiesti, da ricavarsi dall' Atlante catastale; il quaderno indicativo che formi corredo alla copia della pianta; il conto vegliante sul Campione catastale, con la indicazione di tutti e singoli gli articoli di stima in esso riportati; il *posa* e *veglia* da desumersi dal Manuale ordinato dalla Circ. de' 22. Luglio 1830. (*II. dell'* 8. *Marzo* 1833. *Art.* 1.)

79. — A scelta del richiedente potranno questi documenti

mostrare lo stato dei possessi: 1. all'epoca dell'attivazione dei respettivi Catasti: 2. all'epoca in cui se ne fa la dimanda: 3. in un epoca qualunque intermedia fra queste due. (dd. *Art.* 2.)

80. — Secondochè sia prescelta alcuna delle epoche surriferite, dovranno in diverso modo e come appresso i Cancellieri aver riguardo alle Volture operate sui Campioni. Non faranno conto di alcuna voltura, e solamente si riporteranno alla prima impostazione del Campione, se si vorrà lo stato di proprietà di un qualche possidente all'epoca dell'attivazione del nuovo Catasto. Se si vorrà quello stato ad un epoca successiva, dovrà esser tenuto conto delle voltnre operate sui Campioni precedentemente all'epoca istessa. Avvertiranno poi i Cancellieri comunit. di notare in calce dei documenti che rilasciano a qual epoca si referisca lo stato di proprietà in essi descritto. (dd. *Art.* 3.)

81. — Alle presenti Istruzioni sono uniti i modelli delle copie delle piante, dei quaderni indicativi, e del campione da rilasciarsi in ognuno dei tre differenti casi di cui è fatta menzione al precedente Art. 2.: E come soltanto possono occorrere certe speciali avvertenze per l'esecuzione delle copie di piante (quella di ogni altro documento rientrando nella classe delle ordinarie copie di scrittura) così nei cinque seguenti articoli viene indicato ciò che può servire d'istruzione a chi sarà incaricato delle predette copie di piante. (dd. *Art.* 4.)

82. — Queste copie saranno fatte in carta lucida della qualità che sarà in appresso indicata. (dd. *Art.* 5.)

83. — In esse dovranno essere esattamente riportati tutti gli appezzamenti di cui è richiesta la copia, e di più dovrà esservi copiata la numerazione degli appezzamenti suddetti qual si trova sull'originale, dato il color rosso ai fabbricati, quando ve ne siano, il ceruleo su i luoghi ove scorra, o sia trattenuta acqua: il color di terra alle strade; infine non dovrà essere omessa alcuna delle indicazioni contenute nella respettiva parte dell' Atlante catastale. (dd. *Art.* 6.)

84. — Saranno anche accennati gli appezzamenti confinanti con quelli di cui dee ricavarsi la copia. Però di questi appezzamenti confinanti non dovrà esser chiuso il perimetro, ma saranno solamente indicati i punti estremi di contatto con gli appezza-

menti copiati, e la numerazione sarà scritta in rosso. Quindi non si dovrà omettere anche nella copia del quaderno indicativo, che forma corredo al lucido, l'indicazione di questi appezzamenti confinanti, e si riterrà il sistema stesso di scriverli in rosso, tralasciando di notare la misura della loro superficie, e limitandosi a riportare sul detto quaderno indicativo il numero dell'appezzamento, e il nome del possessore. (dd. *Art.* 7.)

85. — Le strade o corsi d'acqua, che traversassero o si trovassero a contatto degli appezzamenti riportati sulle copie, saranno disegnati come si trovano nell'originale, e respettivamente dovranno distinguersi coi consueti colori di terra o ceruleo. (dd. *Art.* 8.)

86. — Quando i lucidi non debbano dimostrare lo stato della proprietà all'attivazione del Catasto, ma ad un epoca posteriore, bisognerà, onde bene eseguire queste copie, consultare i campioni, e in caso che siano accadute volture, regolare la copia della Mappa in conformità delle medesime non omettendo pur anco di riportarsi ai cartoni di correzioni geometriche, quando abbia avuto luogo qualche variazione nei perimentri dei primitivi appezzamenti (dd. *Art.* 9.)

87. — Sarà cura dei Cancellieri comunit. l'invigilare che non siano forate o puntate le Mappe dell'Atlante catastale, quando da esso debbano desumersi le copie di cui è qui sopra fatta menzione. Per fermare sulle Mappe originali la carta lucida, dovrà esser fatto uso di alcuni pezzi di piombo fasciati e a larga base, dei quali sarà parlato in appresso. (dd. *Art.* 10.)

88. — Del guasto, e di ogni deturpazione che sarà osservata sulle Mappe, come su gli altri documenti catastali; saranno responsabili i Cancellieri, i quali, quando sia creduto conveniente, potranno anche dalla Soprintendenza alla Conservazione del Catasto esser multati nella spesa occorrente per far di nuovo i documenti guastati o deturpati. (dd. *Art.* 11.)

89. — Le fedi da estrarsi dagli Arroti e dal Manuale si faranno nella solita carta bollata di cui i Cancellieri avran cura di provvedersi. (dd. *Art.* 12.)

90. — La carta pei lucidi, e quella per le copie dei quaderni indicativi e dei campioni, sarà somministrata dalla Soprin-

tendenza, egualmentechè i pezzi di piombo di cui è fatta menzione all'Art. 10. (dd. *Art.* 13.)

91. — Ogni foglio lucido, e ognuno di quelli da copia di quaderno indicativo, o di campione, saranno contrassegnati con un bollo a secco della Soprintendenza alla Conservazione del Catasto, e col bollo straordinario dell'Amministrazione del Registro, a cui sarà dovuto il pagamento di sol. cinque per ciascuno. (dd. *Art.* 14.)

92. — Il prezzo di ogni specie dei preindicati fogli è notato nell'annessa tariffa, che dovrà star sempre esposta alla vista pubblica in ciascuna Cancelleria. Quando però possa la Soprintendenza ottenere maggiore economia (e si studierà sempre di ottenerne) sulla provvista dei generi, quei prezzi potranno esser soggetti a variazione: e allora dovrà esser pure affisso nelle Cancellerie l'ordine dal quale sarà prescritta una tal variazione di prezzo. (dd. *Art.* 15.)

93. — Oltre il pagamento del prezzo della carta, i ricorrenti alle Cancellerie per le copie di cui trattasi dovranno corrispondere ancora certi emolumenti, che sono pure indicati nella tariffa qui annessa. (dd. *Art.* 16.)

94. — In essa è stato reputato conveniente di riportare ancora gli emolumenti dovuti alle Cancellerie per le operazioni di volture, a forma della Not. de' 17. Giugno 1829.; aggiungendo quelli ancora che si referiscono a operazioni prescritte da ordini e dichiarazioni successive alla pubblicazione del Regol. contenuto nella precitata Not. del 1829. (dd. *Art.* 17.)

95. — E perchè nella percezione degli emolumenti notati nella tariffa, di cui è stata fatta menzione ai due precedenti articoli, non si faccia luogo ad alcuna irregolarità, resta dichiarato che ogni carta delle copie deve esser composta di due pagine, ogni pagina di 20. versi, ed ogni verso di 32. lettere. (dd. *Art.* 18.)

96. — I Cancellieri dovranno in calce di ciascuna fede, documento, o copia che rilasceranno, indicare immancabilmente gli emolumenti che avranno percetti. (dd. *Art.* 19.)

97. — Terranno di più sempre in giorno un registro degl'incassi prodotti da operazioni di volture, o da richieste di copie, fedi ec., in ciò uniformandosi ad un modello che verrà loro som-

ministrato dalla Soprintendenza alla Conservazione del Catasto, cui spetta una porzione degl'incassi suddetti a forma degli ordini contenuti nella Not. de' 17. Giugno 1829., e delle dichiarazioni espresse nell'unita tariffa, ogni rimanente dovendo andare a benefizio dei Cancellieri medesimi. (dd. *Art.* 20.)

98. — Le notizie che saranno riportate in questo registro serviranno di giustificazione dei versamenti che i Cancellieri comunit. faranno a vantaggio della Soprintendenza alla Conservazione del Catasto, dal qual Dipartimento sarà ordinata ogni qualvolta sia creduta necessaria, la revisione del registro medesimo. (dd. *Art.* 21.)

99. — I versamenti delle somme dovute alla Soprintendenza per prezzo di carta e bollo, o per partecipazione agli emolumenti di copie, dovranno, come quelle derivanti da importare di Volture, esser fatti nella Cassa dell'I. e R. Depositeria, col sistema prescritto dagli Ordini del 5. Febbrajo 1832., partecipato ai Cancellieri sotto dì 16. Aprile anno suddetto. (dd. *Art.* 22.)

100. — Saranno date in seguito le disposizioni opportune, perchè, nel Sindacato che debbono rendere annualmente i Cancellieri comunit., costi del regolare adempimento delle presenti Istruzioni. (dd. *Art.* 23.)

101. — Tariffa degli Emolum. catastali.

Emolumenti per le volture, fedi, certificati, riscontri ec.

Per le volture dei beni qualunque sia il titolo che li fa passare da un possessore in un altro, saranno dovuti per ogni carta d'arroto sol. 13. 4.

La metà di questo emolumento apparterrà all' Uffizio di Conservazione in sgravio delle spese occorrenti per tenere in giorno ed in regola le tavole censuarie: Il rimanente spetterà ai Cancellieri.

Per ogni trasporto di articoli di stima da uno ad altro conto dei Campioni catastali. — Per i primi 20. articoli, sol. 2. per ciascuno. — Per i successivi 80., e così da 20. a 100. articoli, un soldo per articolo. — Per i successivi 400., cioè da 100. a 500.,

denari 6. per articolo. — Per tutti gli articoli dal 500. in poi, denari 4. per articolo. — Per tutte le altre operazioni, da eseguirsi sul Manuale, su i quaderni indicativi ec. a forma delle II. de' 4. Giugno 1832. non avranno i Cancellieri diritto ad emolumento alcuno.

Per ogni fede certificante la fatta voltura o indicazione in massa della posta d'estimo accesa al campione, saranno pagati, oltre il rimborso delle spese del bollo, sol. 13. 4.

Per ciascuna fede contenente in dettaglio che la descrizione dei beni notati all'estimo, e descritti negli arroti nei loro respettivi passaggj, per ogni carta si pagheranno, oltre il rimborso della spesa del bollo, sol. 13. 4.

Per ogni domanda di voltura, trascrizione al Registro della medesima e rilascio di riscontro, compreso il bollo di registro e la spesa di carta, stampa, e bollo del riscontro stesso, sarà pagato l'emolumento di L. 1.

Per ogni fede o certificato da estrarsi da detto registro a richiesta dei particolari, qnalora ciò non oltrepassi una carta, si dovrà oltre il rimborso della spesa del bollo l'emolumento di sol. 13. 4.

E qualora si oltrepassi una carta, oltre il rimborso della spesa del bollo, saranno per ogni carta dovuti sol. 13. 4.

Per ogni riscontro e rimazione di libri o filze d'Estimo per interesse particolare, sol. 6. 8., quando siano stati veduti soli quattro dei detti libri o filze; intendendosi che col detto unico emolumento di sol. 6. 8. resti soddisfatto il riscontro dei libri e filze medesime. Se poi i libri o filze riscontrate saranno state più di quattro, allora sarà dovuto l'emolumento di L. 1.

102. — *Emolumenti per le copie dei Documenti catastali.*

— Per i primi venti appezzamenti da copiarsi in carta lucida ricavandoli dall'Atlante delle Mappe, soldi 2. per ciascuno — Pei successivi 80., e così da 20. fino a 100., denari 8. l'uno — Per gli altri 400. (e vale a dire da 100. a 500.) denari 5. per ciascuno — E finalmente da 500. in poi, denari 3. per appezzamento. Nel prezzo come sopra indicato delle copie di Mappe s'intende compreso l'importare non tanto della copia degli appezza-

menti dei beni spettanti al richiedente, come ancora quello di tutte le indicazioni da aggiungervisi a forma del disposto agli Art. 6. 7. 8. e 9. delle Istruzioni unite alla presente Tariffa, e dei modelli dei quali son corredate. La copia dei quaderni indicativi sarà pagata a ragione di sol. 1. e denari 8. per ognuno dei primi 20. articoli del possesso che appartiene al richiedente — Di denari 6. per ognuno dei seguenti 80., cioè da 20. a 100. — Di denari 3. per ognuno dei 400. seguenti, cioè da 100. a 500. — E di 2. denari per ogni articolo dal 500. in poi. La copia del quaderno indicativo degli articoli riguardanti le indicazioni dei possessi confinanti con quelli di cui è richiesta la copia sarà pagata a ragione di soldi 1. per ognuno dei primi 20. degli articoli stessi — Di denari 3. per i successivi 80., cioè da 20. a 100. — Di denari 2. per gli altri 400., cioè da 100. a 500; e di den. 1. per ogni articolo dal 500. in poi. Quanto alla copia dei conti da desumersi dal Campione, sarà tenuta la regola seguente. — Per ognuno dei primi 20. articoli di stima saranno pagati sol. 2. — Per ognuno dei successivi 80., cioè da 20. a 100., sol. 1. — Per ognuno degli altri 400., cioè da 100. a 500. denari 6. — Per ogni articolo di stima da 500. in poi, denari 4. Per la legalizzazione che il Cancelliere dovrà fare delle copie sudd. tanto se si tratti di legalizzare un solo dei documenti dalla serie preindicata, o tutta la intera serie, in tutto dovrà essergli pagata la somma di soldi 13. 4.

Degli emolumenti dei quali è fatta menzione agli articoli 2. 8. 9. 10. e 11. del precedente titolo la quinta parte dovrà prelevarsi a benefizio della Soprintendenza alla Conservazione del Catasto, le altre quattro parti rimarranno a vantaggio dei Cancellieri.

103. — *Importare della carta e lucidi occorrenti per le Copie indicate al Titolo precedente.*

Per ogni foglio lucido intiero alto braccia 1. e centesimi 5. di braccio, e largo centesimi 77. di braccio, saranno pagati soldi 10. — Per ogni mezzo foglio alto centesimi 77. di braccio e largo centesimi 52. di braccio, e conforme ai modelli annessi alla presente tariffa, sol. 5. — Per ogni quarto di foglio alto centesimi 52. di braccio e largo centesimi 38. di braccio, sol. 2. 8. — Per ogni

foglio da quaderno indicativo saranno pagati den. 8. — Per ogni foglio da campione, sol. 1. 4.

E ciò oltre l'importare del bollo in sol. 5. per ognuno dei preindicati fogli da copie di stampa, di quaderni indicativi, e di campioni. L'importare di ognuno di questi generi, come anche quello del bollo, appartengono per intiero alla Soprintendenza, a titolo di rimborso dovutole.

104. — *Avvertenza generale.*

Di tutti quei documenti catastali di cui non si è trattato nella presente tariffa s'intende che non possa esserne data copia senz'ottenerne dalla Soprintendenza il permesso, il quale dovrà esser domandato ogni volta che ne sia fatta la richiesta ai Cancellieri comunitativi.

105. — Onde possa eseguirsi regolarmente dalla Soprintendenza la distribuzione alle Cancellerie comunit. dei fogli lucidi e delle Module a stampa, di cui è fatta menzione nelle Istruzioni approvate da S. A. I. e R. nel dì 1. del passato Marzo, e riguardanti al modo di eseguire le Copie dei Documenti del nuovo Catasto, è necessario che ogni qualvolta alcuno dei Cancellieri comunit. avrà bisogno di una qualunque quantità dei Lucidi o Module di cui sopra, ne diriga in iscritto la domanda a quel Dipartimento, e indichi contemporaneamente la persona da lui incaricata di ricevere tali oggetti, la quale dovrà rilasciarne l'opportuno riscontro al Ministro cui è stata affidata la custodia del deposito dei Lucidi e Carte di che si tratta. (*Circ.* 25. *Aprile* 1833.)

106. — Potendo verificarsi il caso che, dopo le attivazioni dei nuovi Catasti delle varie Comunità del Gran-Ducato, occorra sui Catasti medesimi qualche correzione di errori di fatto, che, non reclamata dalle parti interessate nel tempo delle ostensioni della misura e della stima, comparisca poi ad attivazione compita indispensabile ad eseguirsi, e interessando che nell'operar tali correzioni si proceda sempre con tutta regolarità e uniformità di sistema; S. A. I. e R. si è degnata approvare che le predette correzioni vengano sempre eseguite per mezzo di volture, le quali appunto per questo si denomineranno *Volture per correzione:* dovranno essere registrate all'Arroto, ed avere in appoggio un

certificato della Soprintendenza alla Conservazione del Catasto, che verrà caso per caso trasmesso alle respettive Cancellerie. (*Circ.* 22. *Maggio* 1833.)

107. — Sebbene le disposizioni contenute nella Circ. de' 10. Decembre 1832. impongano espressamente ai Cancellieri comunit. in tutti i casi nei quali debbono operare sui Libri estimali volture d'intieri conti, l'obbligo di spengere il conto del possessore da cui i beni passano in un altro, e quello d'impostare in faccia di questo nuovo acquirente un nuovo conto, riportandovi tutti e singoli gli articoli del conto già spento, e quali in esso figuravano, coll'avvertenza inoltre di assegnar sempre ad ogni nuovo conto una nuova pagina dei Campioni; pure, siccome è noto alla Soprintendenza che alle sopra indicate regole si è talvolta derogato, si rammenta ai Cancell. comunit. la necessità di osservarle rigorosamente, tenendo presente quanto in proposito trovasi esemplificato nelle Istruzioni e modelli approvati da S. A. I. e R. ne'4. Giugno 1832. Perchè ogni deviazione dalle medesime porterebbe ad alterar quel perfetto accordo che deve esser sempre mantenuto fra i Campioni originali conservati nel centrale Dipartimento e le copie consegnate alle Cancellerie; le quali, come erano perfettamente identiche con gli originali suddetti allorchè furono consegnate dalla R. Deputazione sul nuovo Catasto, così debbono conservarsi a misura ancora che sovra gli uni e le altre anderanno eseguendosi le volture corrispondenti ai giornalieri cambiamenti dello stato delle proprietà. (*Circ.* 30. *Maggio* 1833.)

108. — La R. Deputazione sopra il Catasto, in obbedienza ai sovrani veneratissimi Ordini contenuti in un Dispaccio del 31. del decorso Luglio, fa pubblicamente noto che a contare dal 1. Gennajo 1834. saranno messi in attività i nuovi Catasti delle cento quarantasette Comunità del continente del Gran-Ducato che rimangono oltre quelle i di cui Catasti parziali furono attivati al cominciare degli anni 1832., e 1833. (*Not.* 16. *Agosto* 1833.)

109. — A riguardo pertanto dei Catasti di tutte le Comunità del suddetto continente del Gran-Ducato, che sono stati compilati con le regole prescritte dal Motuproprio de' 24. Novem-

bre 1817., e per cui le formalità del Motuproprio medesimo, e dai Regolamenti e disposizioni amministrative approvate in seguito, sono state adempite, dal 1. Gennajo 1834. in poi, per le volture e passaggio di beni, e per tutto ciò che ha rapporto alle censuarie operazioni, saranno posti generalmente in vigore gli ordini e le tariffe determinate dal Regolamento del nuovo Catasto, approvato con Motuproprio de'6. Giugno 1829., e pubblicato con Notificazione de' 17. Giugno suddetto ed in altre successive disposizioni, e nelle Cancellerie a cui appartengono le suddette Comunità saranno depositati i documenti del nuovo Catasto, e tutte le carte relative alla loro conservazione non solo, ma anco per l'uso da farsene per i rapporti diretti del Catasto col Regolamento Ipotecario vigente in Toscana. (*Ivi*)

110. — Per l'anno 1834. suddetto, e fino a nuove sovrane disposizioni, rimane ferma ancora per le suddette 147. Comunità l'antica quota di tassa prediale, come è stato praticato nella circostanza delle parziali attivazioni cui si è dato luogo in passato, restando così provvisoriamente in vigore a riguardo di tutte le Comunità dello Stato l'odierno reparto della suddetta tassa. (*Ivi*)

111. — Peraltro, poichè salvo poche eccezioni, che l'A. S. I. e R. si è degnata di indicare con sua sovrana determinazione del dì 10. Agosto corrente, dovranno divenire esecutorj al prossimo anno i cambiamenti fatti dal nuovo Catasto negli antichi perimetri comunit., si verificheranno alcune modificazioni sulle quote di tassa prediale attualmente spettanti alle Comunità di cui verrà ad esser cangiato il perimetro. (*Ivi*)

112. — Questi cangiamenti saranno però talmente operati, che ogni appezzamento di terreno il quale formi soggetto di alcuna delle suddette riforme di confini sia consegnato alla Comunità cui và ad appartenere di nuovo, con quella quota di tassa prediale che sarebbe sopra di esso posata, se avesse continuato a far parte della Comunità da cui vien distaccato. Una tal quota verrà diminuita dalla vigente tassa prediale della Comunità che perde, e respettivamente aggiunta alla vigente tassa prediale della Comunità che acquista, nella quale i reparti ed i con-

tributi si faranno sopra la massa totale come sopra composta. (*Ivi*)

113. — In coerenza degli ordini contenuti nell'Art. 20. delle Istruzioni del dì 8. Marzo del corrente anno si trasmette ai Cancellieri comunit. il Registro degli emolumenti da pagarsi alle Cancellerie comunit. dai richiedenti volture o copie di documenti del nuovo Catasto, ed è indicato il sistema col quale, coerentemente a successive veneratissime sovrane risoluzioni del dì 26. Settembre corrente, dovrà esser fatto uso del Registro suddetto, onde si consegnisca l'oggetto cui è destinato. (*Circ. 5. Ottobre* 1833.)

114. — Questo Registro in tutto simile al Modello trasmesso di lettera A sarà distinto Comunità per Comunità, e progressivamente segnato col numero d'ordine delle varie Comunità comprese nel Circondario di una stessa Cancelleria. In esso dovranno esser notate tutte le somme percette dipendentemente dai titoli sovrapposti ad alcune delle colonne in cui è suddiviso il Registro medesimo, e vi saranno aggiunte nondimeno le indicazioni che corrispondono ai titoli delle colonne rimanenti. (*Ivi*)

115. — Dovrà esser aperto il 1. Gennajo d'ogni anno, e chiuso alla fine del primo bimestre, per esser ricominciato e nuovamente chiuso bimestre per bimestre fino al termine dell'anno. Nella circostanza di chiudere questo documento *A*, al fine d'ogni bimestre dovranno i Cancellieri fare il ristretto e reparto degl'incassi nel modo indicato in calce del medesimo. Quindi, valendosi di eguali module a stampa, ne desumeranno una copia, e la invieranno alla Soprintendenza nei primi tre giorni successivi al termine di ciascun bimestre, avvertendo di ritenere in buon ordine e legati in filza gli originali, onde a qualsisia richiesta della Soprintendenza medesima possano esser resi ostensibili. (*Ivi*)

116. — Egualmente al termine d'ogni bimestre i Cancellieri verseranno nelle mani di uno dei Camarlinghi comunit. del Circond. della Cancelleria le somme di cui sapranno d'andar debitori all'Erario regio. Questo Camarlingo sarà per ogni Cancelleria indicato una volta per sempre dai respettivi Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunit. (*Ivi*)

117. — Alla fine di ogni anno compileranno la nota *B*, riportandovi soltanto le indicazioni relative agli emolumenti incassati per conto dell'Erario regio, e ai versamenti fatti nelle mani del Camarlingo di cui è sopra fatta menzione. Nella Soprintendenza, dopo che questa prima parte della suddetta nota sia verificata e approvata, sarà aggiunto ciò che si riferisce alle multe in cui fossero incorsi i Cancellieri in ordine all'Art. 44. del Regolamento de' 6. Giugno 1829., e sarà dato credito ai Cancellieri di ciò che loro riviene per gli emolumenti relativi ai prospetti mensuali di volture coerentemente all' Art. 43. del Regolamento suddetto. (*Ivi*)

118. — L'originale di questa nota *B* sarà conservato dai Cancellieri nel modo prescritto per gli originali del Registro *A*, e copia della medesima in eguali module a stampa sarà inviata alla Soprintendenza nei primi 8. giorni dell' anno successivo a quello cui si riferiscono i notativi incassi. Essa, dopo che sia verificata e completata, come sopra è detto, dimostrerà il debito liquidato al termine d' ogni anno di ciascun Cancelliere verso l'Erario regio per i titoli di cui trattasi, e verrà dalla Soprintendenza medesima trasmessa alle Camere di Soprintendenza comunit. perchè abbiano notizia di quanto ogni Cancelliere avrebbe nel corso dell'annata dovuto rimettere per mezzo del Camarlingo come sopra designato dal Provveditor della Camera, dipendentemente dalle cause delle quali si tratta. (*Ivi*)

119. — Le carte necessarie per la formazione del Registro *A* e della nota *B* saranno annualmente avanti il termine del Decembre somministrate a ciascuna Cancelleria dalla Soprintendenza, munite del suo Bollo a secco. (*Ivi*)

120. — Nel caso in cui la quantità di carta somministrata ad alcun Cancelliere potesse comparire insufficiente per l' esercizio dell'intiera annata, dovrà esso darne avviso per tempo, onde sia supplito a quella mancanza, poichè il Registro *A* e la nota *B* dovranno esser formati solamente in carta somministrata dalla Soprintendenza. (*Ivi*)

121. — Se il corredo di module a stampa che come sopra verrà somministrato alle Cancellerie riuscirà insufficiente, perchè sia stato di quelle module fatto dai Cancellieri altro uso, o siano

state guastate, dell'importare di tutte le module in tal modo perdute sarà dato debito ai Cancellieri medesimi, in analogia di quanto vien prescritto dall'Art. 11. delle Istruzioni dell'8. Marzo prossimo passato a riguardo della manutenzione dei documenti catastali. (*Ivi*)

122. — Al contrario, quando la quantità spedita per il servizio di un anno riesca sovrabbondante, il Cancelliere dovrà al principio dell'anno successivo far notar quanta carta delle module *A*, *B* gli sia rimasta indisposta, per regola delle successive trasmissioni da farsi dalla Soprintendenza. (*Ivi*)

123. — Il Registro *A* potrà esser chiuso, e la nota *B* formata anche straordinariamente e fuori delle epoche di sopra citate, ogni qualvolta dal superior Dipartimento ciò venga reputato opportuno. (*Ivi*)

124. — In occasione di permute o avanzamenti dei Ministri delle Cancellerie, il Cancelliere che succede, o quello che ne assume l'interinato, regoleranno coll'antecessore o chi lo rappresenti le cose in modo che i versamenti di cui si tratta abbian luogo alle solite scadenze bimestrali, senza che il Dipartimento debba prender parte nella divisione dei respettivi obblighi. (*Ivi*)

125. — S. A. I. e R. si è degnata di approvare che, tenute ferme in ogni altra parte le disposizioni della Circolare de' 10. Decembre 1832., vengano i Cancellieri comunitativi dispensati dall'obbligo d'impostare sui *Supplementi ai Campioni* i conti per ordine alfabetico, dovendo però notare sopra un repertorio da tenersi in corredo dei Campioni suddetti le pagine dei supplementi alle quali i singoli conti vengono trasportati, e bene inteso che una tal deroga non s'intenda estesa ai *Supplementi dei Manuali*, che dovranno continuare ad esser tenuti per ordine di alfabeto. (*Circ.* 12. *Novembre* 1833.)

126. — In schiarimento di alcuni dubbj promossi da diversi Cancellieri comunit. e Ingegneri di Circond. sull'interpetazione dell'Art. 38. del Regolamento de'6. Giugno 1829., in quanto si riferisca alle massime da osservarsi nel reparto della rendita catastale per i casi di divisioni di fondi urbani o fabbricati; è dichiarato, che, ferma stante la rendita totale attribuita dal Perito catastale all'intiero fondo, debba l'Ingegnere del Circonda-

rio valutare nella stima da farsi della porzione del fondo istesso la quota della predetta totale rendita spettante alla porzione di cui si tratta. Questo modo di valutazione disimpegna l'Ingegnere dall'obbligo di ricorrere alle descrizioni catastali redatte dai Periti-stimatori: dovendo egli limitarsi a stabilire qual sia il rapporto della parte distaccata al totale del fondo, del quale così rimane inalterata la valutazione primitiva, in obbedienza a quanto è prescritto dall'Art. precitato del Regolamento de'6. Giugno 1829. E quanto alla percezione dell'emolumento dovuto agl'Ingegneri di Circond. per le operazioni relative al reparto della rendita catastale nei casi di cui si tratta, dee ritenersi che la somma di lire 3. 10. tassata dal più volte rammentato Art. 38. del Regol. del 6. Giugno 1829. dovrà esser corrisposta ai suddetti Ingegneri tante volte quante sono le divisioni di un fabbricato cui si faccia luogo dipendentemente da compre e vendite, benchè si tratti di alienazioni simultanee. In caso poi di divise fra più condomini, qualunque possa esser il numero delle parti in cui resti repartito un fabbricato, sarà in tutto dovuta agl'Ingegneri per una sola volta la somma di lire 3. 10. a titolo di loro onorario. E all'oggetto di prevenire gl'inconvenienti cui potrebbe farsi luogo nell'esazione di tali emolumenti, è restato determinato che essa debba farsi a cura dei Cancellieri comunit. nella circostanza di esigere gli altri emolumenti per l'esecuzione delle volture a cui debbon servire i reparti di rendita catastale commessi agl'Ingegneri di Circond., i quali potranno poi ricevere gli opportuni rimborsi dai prenominati Cancellieri. (*Circ.* 6. *Febbrajo* 1834.)

127. — S. A. I. e R. reputando utile di dichiarare più esplicitamente in qual modo debbano applicarsi le prescrizioni del Regolamento de' 17. Giugno 1829. per la Conservazione del nuovo Catasto, al caso in cui si debban operare volture con divisione di appezzamenti, a riguardo dei quali la proprietà del suolo spetti ad una persona differente da quella, che ritiene la proprietà del soprassuolo, e la divisione o parziale alienazione debba farsi per uno solamente di questi due titoli di possesso, con Sovrana sua Veneratissima Risoluzione del dì 12. del corrente mese si è degnata approvare; che i cangiamenti relativi a tali passaggj siano eseguiti nelle forme volute dagli ordini vigenti non

solamente sul conto del possessore che cede, e su quello del possessore che acquista, o respettivamente sui conti delle persone fra cui può farsi luogo a divise, ma che inoltre sul conto del comproprietario (ossia per il possesso del suolo, se la divisione appellava a quello del soprassuolo, ossia per quello del soprassuolo nel caso inverso) sia operata una voltura così detta di « *leva, e riponi* » colla quale venga prima spento l'articolo che ha subita divisione, e siano poi riaccesi al conto del medesimo possessore gli articoli corrispondenti alla divisione seguita, il tutto in conformità del modello che, a maggiore intelligenza delle presenti Istruzioni, trovasi annesso a questa ministeriale. Anche la spesa occorrente per questa seconda operazione, tassata a forma delle vigenti tariffe, dovrà portarsi a carico di chi avrà interesse all'esecuzione delle volture da farsi, sia esso il proprietario del suolo, o del soprassuolo. (*Circolare* 5. *Luglio* 1834.)

128. — Potranno i Cancellieri comunitativi, a sfogo delle richieste che loro ne venissero fatte, accordare le fedi con descrizione di beni, e le copie desunte da tutti i documenti menzionati all'art. 1. delle istruzioni del 1. Marzo 1833. anche limitando secondo le istanze dei richiedenti tali fedi, e tali copie ad alcuni separatamente degl'indicati documenti, ed a quella parte di essi che potesse occorrere agl'interessati, ma in quest'ultimo caso tenuto fermo l'obbligo della dichiarazione prescritta nell'art. 2. delle istruzioni preaccennate, dovrà essere inoltre dichiarato nel certificato da firmarsi dal Cancelliere che le fedi o copie rilasciate riguardano soltanto una parte dei beni che formano, o respettivamente formavano il conto cui esse si riferiscono. (*Not.* 30. *Giugno* 1835.)

129. — Nei casi sopraindicati i Cancellieri regoleranno la percezione degli emolumenti secondo il numero delle partite, e delle piante, di cui effettivamente rilasceranno la copia, ed in conformità della tariffa annessa alle dette istruzioni. (*Ivi*)

130. — Egualmente allorquando rilasceranno copie degli Arroti di Conservazione, e delle relative piante regoleranno la percezione degli emolumenti secondo il numero delle piante, e delle

partite copiate, ed a forma di ciò che la vigente tariffa determina per gli altri analoghi documenti. (*Ivi*)

131. — Le copie di documenti non autentici, così dette informi ed in carta libera si debbono intendere comprese nella disposizione contenuta nell'avvertenza generale apposta in fine della vigente tariffa, e non possono essere rilasciate dai Cancellieri comunitativi senza il permesso speciale della Conservazione del Catasto. (*Ivi*)

132. — Resta bensì dichiarato che niuna innovazione è stata fatta coi nuovi Regolamenti Catastali in quanto alle fedi, ed alle copie di documenti riposti nelle filze di Cancelleria, che si riferiscono agli antichi Catasti: le quali fedi o copie saranno sempre rilasciate come per il passato, regolando la percezione degli emolumenti sopra le tariffe allora in vigore, e dovendo tali emolumenti cedere per l'intiero, e come praticavasi, a favore dei respettivi Ministri di Cancelleria, bene inteso però che, come è prescritto all'art. 19. delle istruzioni sopracitate; in calce di ciascheduna fede, documento, o copia siano anche in questi casi immancabilmente indicati gli emolumenti percetti. (*ivi*)

133. S. A. I. e R., informata che l'esperienza ha ormai dimostrato indispensabile di aggiungere ai Documenti del nuovo Catasto, che si conservano nelle Cancellerie Comunitative, un Repertorio dei nomi dei Possidenti portati ai Campioni ed ai Manuali, con Sua Sovrana veneratissima Risoluzione del 6. Marzo dell'anno corrente si è degnata comandare quanto appresso. (*Circ.* 5. *Agosto* 1835. *in princ.*)

134. — Che dai respettivi Cancellieri e per ogni Comunità del territorio continentale del Gran-Ducato venga a spese Comunitative compilato un Repertorio generale per ordine alfabetico di tutti i conti impostati al Campione ed al Manuale, colla indicazione delle corrispondenti carte dei due Libri sopraindicati; (d. *Art.* 1.)

135. — Che questo Repertorio dopo la sua primitiva formazione sia tenuto in giorno dal Cancelliere Comunitativo colla trascrizione della intitolazione di tutti i nuovi conti successivamente impostati; (d. *Art.* 2.)

136. — Che la carta stampata conforme ad un modello comune, tanto per la primitiva formazione quanto, all'occorrenza, per la continuazione dei Repertorj, venga provveduta a spese della Cassa della I. e R. Depositeria; e somministrata alle respettive Cancellerie dal Dipartimento di Conservazione del Catasto, per esser poi debitamente ed annualmente rimborsata dalle singole Amministrazioni Comunitative nel modo già stabilito per le analoghe somministrazioni di carte stampate per il servizio catastale; (d. *Art.* 3.)

137. — E che finalmente i Cancellieri Comunitativi debbano percipere l'emolumento fisso di lire — 1. 8. per ogni intitolazione di conto debitamente trascritta al Repertorio generale, da retribuirsi dalle respettive Amministrazioni comunitative per quanto si riferisce alla primitiva compilazione del Repertorio, e dai possessori in testa dei quali verranno aperti nuovi conti nel Campione e nel Manuale per ciò che riguarda la continuazione del Repertorio medesimo. (d. *Art.* 4.)

138. — In adempimento dei sopraespressi Sovrani comandi, sono stati, a cura di quest'Uffizio ed in conformità della modula approvata, preparati gli opportuni volumi destinati a servire di Repertorio; i Cancellieri comunit. delegheranno persona di loro fiducia a riceverne dal Commesso Conservatore delle module catastali quel numero di volumi che corrisponde a quello delle Comunità da essi servite, a carico delle quali dovrà stare la relativa spesa di trasporto. (*Circ. detta*)

139. — Tosto che i volumi surriferiti saranno pervenuti alla Cancelleria, i Cancellieri dovranno darne avviso all'Uffizio pella Conservazione del Catasto e procedere quindi colla maggior sollecitudine computabile cogli altri affari d'impiego alla compilazione del Repertorio, dovendosi intendere che questo primo lavoro di compilazione sarà compito allorchè vi saranno impostati tutti i conti già d'ora accesi al Campione o al Manuale, non meno che quelli che convenisse accendervi per domande di volture presentate nel caduto mese di Luglio. (*detta*)

140. — In conseguenza gli emolumenti spettanti per dipendenza di questa prima operazione dovranno portarsi a carico delle

respettive Comunità, mentre quelli che si riferiranno alle successive operazioni da farsi per tenere in corrente i Repertorj dovranno essere retribuiti dai possessori in faccia dei quali saranno impostati nuovi conti. (*detta*)

144. — Allorquando i medesimi avranno portata a termine la prima compilazione sopraindicata, dovranno darne avviso a detto Uffizio, rimettendo nel tempo stesso le Note degli emolumenti relativi che dalle singole Comunità saranno dovuti, le quali saranno da detto Dipartimento trasmesse al Provveditore della Camera affinchè ne ordini il pagamento. (*detta*)

142. — E gli emolumenti che loro verranno in seguito, come è prescritto, retribuiti per questo nuovo titolo dai possessori in faccia dei quali saranno accesi nuovi conti dovranno figurare nel Registro bimestrale degl' incassi fra gli altri analoghi dovuti per l'intiero al Cancelliere comunit., dei quali si rende conto a detto Uffizio di Conservazione. (*detta*)

143. — Nella distribuzione delle pagine dei volumi di Repertorio tra le diverse lettere iniziali dei cognomi da notarsi, procureranno di osservare quella medesima proporzione che passa tra i numeri dei cognomi che incominciano da una medesima lettera, onde si possa presumere che ogni Repertorio venga a riempirsi, per quanto è possibile, uniformemente, e quindi possa servire per un tempo maggiore. Alle lettere *H, K, X, Y; Z, W* assegneranno una sola carta del Repertorio; ed i cognomi che incominciano sia dalla lettera *I* sia dalla *J* potranno esser registrati promiscuamente e sotto il medesimo titolo della lettera *I.* (*detta*)

144. — Fatta in tal modo la divisione delle pagine del Repertorio, uniranno stabilmente alla prima carta spettante a ciascheduna lettera una linguetta di cartapecora sporgente in fuori e contenente la respettiva lettera iniziale, ed osserveranno nel collocare queste linguette una tal disposizione e gradazione dall'alto al basso delle carte, che permetta, per il più comodo uso del Repertorio, di leggere a colpo d'occhio l'intiero alfabeto. (*detta*)

145. — Il Repertorio dovrà esser compilato e tenuto in buona forma senza veruna abbreviatura nell'impostazione dei conti, scrivendo i cognomi in carattere più grande di quello usato pei no-

mi, e procurando che vengano registrati in modo chiaramente intelligibile nelle respettive colonne i numeri del Campione e del Manuale corrispondenti a ciaschedun nome. E se la citazione delle carte sia del Campione sia del Manuale si riferirà al loro Supplemento, dovrà il numero da registrarsi esser preceduto dalla lettera *S*, affinchè venga distinto dal numero corrispondente dei libri originarj. (*detta*)

146. — Quando nel tratto successivo un volume di Repertorio sarà prossimo ad essere intieramente scritto, dovrà il Cancelliere fare all'Uffizio per la Conservazione del Catasto la domanda di un Supplemento di carta stampata da aggiungersi al Libro primitivo in quella proporzione per ciascheduna lettera di cui l'uso avrà dimostrato il bisogno. (*detta*)

147. — A comodo poi e sodisfazione dei ricorrenti, un esemplare in stampa di queste Istruzioni dovrà star sempre affisso alle pareti della Cancelleria, come è prescritto per la Tariffa degli 8. Marzo 1833. e per altri analoghi Documenti. (*detta*)

148. — In aumento e dichiarazione degli Ordini che regolano le Tariffe approvate con Sovrano Dispaccio del primo Marzo 1833, relative agli emolumenti che si percipono non tanto pel rilascio di fedi e di copie dei documenti catastali quanto ancora per le operazioni di volture, S. A. I. e R. con sua veneratissima risoluzione de' 21. Agosto or decorso si è degnato approvare quanto appresso; (*Circ.* 2. *Settembre* 1835.)

I Cancellieri comunitativi potranno ad ogni richiesta rilasciare i certificati così detti di uessun possesso descritto ai Campioni. Ma nel tempo stesso, all'oggetto di evitare qualunque dichiarazione che non potesse essere materialmente verificata nei libri catastali, dovranno i certificati suddetti unicamente ed espressamente dichiarare che „ *fatte le più accurate rimazioni dei* „ *Campioni, non si è trovato che nell'epoca determinata nella* „ *fatta domanda esistesse o respettivamente esista verun conto* „ *aperto in testa del richiedente.* „

Per ognuna di queste fedi, oltre il rimborso della spesa del bollo, saranno pagate lire — 13. 4. (*Ivi*)

149. — E tanto in questo caso quanto ancora nell'applicazione di tutti i diritti e tasse di cui è fatta menzione nelle Ta-

riffe sopra citate, dovranno i Cancellieri comunitativi, a forma di quello che praticavasi nell'antico sistema, condonare nei respettivi casi sia la metà sia l'intiero importare degli emolumenti da esse stabiliti (salvo sempre il rimborso delle spese vive di carta e di bolli) secondo che i richiedenti accompagneranno le relative domande con certificati di povertà o di miserabilità nelle forme finqui praticate. (*Ivi*)

150. — E finalmente, allorquando abbiano luogo le accennate condonazioni della metà o respettivamente della totalità dei diritti risultanti dalle Tariffe sul rilascio delle copie o fedi di cui sopra, sarà obbligo dei Cancellieri comunit. l'unire ai Registri degli incassi del prossimo successivo bimestre le fedi di povertà o di miserabilità dietro le quali fossero avvenute le condonazioni suddette, e ciò ancorchè si tratti di emolumenti che spettino per l'intiero ai Cancellieri. (*Ivi*)

151. — S. A. I. e R. informata che le sue Sovrane Risoluzioni de' 14. Ottobre 1831., e 22. Giugno, ed 8. Ottobre 1832., dirette a regolarizzare gli odierni libri estimali collo stabilire tra essi e gli antichi estimi una perfetta corrispondenza, correggendo gli errori che si erano introdotti in questi ultimi e ponendoli per le varie Comunità al corrente delle mutazioni delle proprietà fino all' epoca della compilazione dei respettivi nuovi Catasti, non hanno ancora prodotto tutto quel buon effetto che se ne attendeva, si è benignamente degnata di approvare quanto appresso. (*Not.* 7. *Novembre* 1835.)

152. — Che vengano riposte in vigore, a contare dal presente giorno fino a tutto Decembre del prossimo anno 1836., le facilitazioni tutte contenute nelle sopra notate Sovrane disposizioni. (d. *Art.* 1.)

153. — Che in conseguenza debbano i Cancellieri Comunitativi non solo uniformarsi al contenuto della Notificazione della cessata Soprintendenza alla Conservazione del Catasto de' 15. Ottobre 1831., relativa alle facilità accordate per effettuare le volture arretrate agli antichi estimi, ma ancora correggere i conti ivi erroneamente accesi, riportandovi le impostazioni che si ritrovano sopra i nuovi libri estimali; bene inteso che ciò debba farsi senza il minimo pregiudizio dei diritti dei terzi, ed all' ap-

poggio di un consenso firmato dal possessore acceso nel nuovo Catasto e da quello che figura nel vecchio. (d. *Art.* 2.)

154. — Che se per morte o altra circostanza rendesi notoriamente impossibile ottenere la firma del possessore acceso nel vecchio Campione, basterà la domanda di quello acceso nel nuovo Catasto, la di cui firma dovrà esser riconosciuta da pubblico Notaro o dal Gonfaloniere della Comunità in cui son situati i beni. (d. *Art.* 3.)

155. — Che nel caso che i proprietarj dai quali dovrebbero esser firmati gli atti di consenso o le domande per volture non sapessero scrivere, servirà che si presentino ad esternare il loro concetto avanti al Gonfaloniere della respettiva Comunità autorizzato a firmare per essi gli atti o domande delle quali si tratta. (d. *Art.* 4.)

156. — Che il documento preindicato di consenso o domanda venga sottoposto alla formalità del bollo e del registro con semplice diritto fisso di una lira, preservate sempre all'Amministrazione del Registro le ragioni che nei congrui casi le posson competere alla percezione del diritto primitivo, da sperimentarsi successivamente con dichiarazione però che anche in simili casi dovranno sempre intendersi condonate le incorse penali. (d. *Art.* 5.)

157. — Che all'oggetto che dai Ministri Esattori del Registro sia ammessa la semplice formalità sopraddetta, la domanda o consenso di voltura o di correzione dovrà esser munita di una dichiarazione del Cancelliere Comunitativo, la quale assicuri dover quell' atto servire all'effetto preindicato. (d. *Art.* 6.)

158. — Che appena ricevuta comunicazione dei presenti Ordini, i Cancellieri debbano fare in ogni Comunità uno spoglio delle correzioni o volture che a loro notizia possono occorrere ai vecchi Libri Estimali onde porli in corrispondenza coi nuovi, ed intimare nei modi conformi ai veglianti Ordini gli attuali possessori a presentare le relative domande di volture o correzioni. (d. *Art.* 7.)

159. — E finalmente S. A. I. e R. ha dichiarato che spirato il termine sopra stabilito a tutto il 31. Dicembre del futuro anno 1836., dovrà con tutto il rigore delle Leggi veglianti procedersi contro quei possessori che, non profittando delle sopra espresse

benigne Concessioni, restassero morosi all'esecuzione delle volture respettive. (d. *Art.* 8.)

160. — S. A. I. e R. considerando che se per una parte è stato indispensabile e regolare il sistema tenuto nella compilazione del nuovo Catasto di descrivere ai Campioni tutti i beni fondi del Granducato in conto dei soli respettivi Possessori direttamente tenuti a corrispondere delle gravezze, altrettanto per l'altra parte è giusto e consentaneo allo spirito delle leggi e regolamenti veglianti che chiunque gode il diretto dominio indipendente dall'effettivo possesso di alcuno dei fondi portati al Catasto possa, volendo, far constare di tal suo dominio per mezzo di note e impostazioni sul nuovo Catasto, semprechè somministri ai Cancellieri comunit. le indicazioni occorrenti onde siano con la necessaria regolarità ed esattezza effettuate le richieste note e impostazioni. Quindi la prefata I. e R. A. S. è scesa nella determinazione di emettere le dichiarazioni ed ordini seguenti. (*Not.* 10. *Novembre* 1835.)

161. — Tutti quelli ai quali appartenga il dominio diretto di un fondo qualunque, indipendentemente dal dominio utile, cioè dalla speciale percezione dei frutti, e mentre tali fondi sieno portati sui Campioni Estimali puramente e semplicemente in conto dell'attual Possessore, sono in diritto di richiedere che tale loro dominio, o la qualità livellare dei respettivi fondi, apparisca e resulti dai Campioni suddivisati. (*Ivi*)

162. — All'effetto però che le suddette richieste abbiano esecuzione saranno in obbligo di presentare al respettivo Cancelliere comunit. una portata dei fondi sui quali esiste il surriferito dominio diretto, corredata della enunciazione del titolo, e contenente inoltre la circostanziata descrizione del fondo o dei fondi relativi con la indicazione della Comunità e della Sezione ove sono situati non meno che del corrispondente articolo di stima e degli appezzamenti Catastali, per modo che rimanga legalmente e sufficientemente identificato il soggetto cui si riferisce la richiesta nota e impostazione: e quando si tratterà di un dominio diretto che investa soltanto una porzione di appezzamento Catastale, dovranno unire alla portata una pianta del fondo cui si riferisce,

ricavata dalle Mappe catastali e compilata nella stessa loro scala di proporzione (*Ivi*)

163. — Saranno successivamente fatte conoscere le istruzioni e i modelli a norma dei quali dovranno essere operate sui documenti Catastali le Note e Impostazioni suddette non meno che le addizioni che occorressero alle vigenti Tariffe degli emolumenti che per tali operazioni potessero esser dovute ai Ministri del Censo. (*Ivi*)

164. — Nel tempo medesimo sarà indicata l'epoca a cominciare dalla quale gli interessati potranno presentare alle Cancellerie le portate di cui sopra è fatta menzione. (*Ivi*)

CATTURA. *Questo vocabolo stà per lo più ad indicare gli arresti personali per affari criminali.*

1. Dritto crimin. — Non si rilascerà il mandato di cattura in tutti quei casi ove non cade altra pena che pecuniaria; ed in questi casi, se il Tribunale avrà bisogno di sentire l'imputato, dovrà farlo citare, con facoltà di trattenerlo in carcere a prò del Fisco o dell'istesso imputato pel minor tempo possibile, quando ciò sia necessario, per l'oggetto di chiarire il vero, e poi licenziarlo, e respettivamente abilitarlo con mallevadore di rappresentarsi, patire, e pagare il giudicato; o in difetto di mallevadore, con la promessa e precetto penale. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 15.)

2. — Gli esecutori non dovranno fare uso del Mandato che hanno dalla Legge di catturare i delinquenti o trasgressori sorpresi in fatto nei casi sopradivisati, cioè nelle trasgressioni per le quali non sia luogo ad altra pena che pecuniaria, se non quando in difetto dei Testimoni, quali talvolta possono essere gli stessi esecutori, o della fede che ricusassero di far loro i detti delinquenti, si rendesse altrimenti impossibile di provare il delitto, e la trasgressione. Ma se per tali ragioni occorrerà procedere alla cattura, saranno solleciti di condurli senza dilazione al Tribunale e di subito presentare ivi contro di loro l'opportuna querela acciò possano con la maggiore celerità essere spediti. (d. *Art.* 17.)

3. — Nei casi poi ove il titolo del delitto porti a pena afflit-

tiva, non essendo sicuro il prescrivere una regola fissa ed invariabile sul proposito di doversi o no rilasciare il Mandato di cattura, si rimette al prudente e discreto arbitrio del Giudice ciò che crederà più espediente all'interesse della pubblica vendetta e al bisogno della causa avvertendo solo lo stesso Giudice a non rendersi troppo facile nel rilasciarlo in quei delitti, la pena dei quali secondo il loro titolo non eccede il confino. (d. *Art.* 18.)

4. — I Mandati di Cattura e accompagnatura, e gli ordini pel rilascio dei carcerati in cause criminali dovranno essere autorizzati dalla firma dell'Auditore del Supremo Tribunale di Giustizia in Firenze dell'Auditore Fiscale in Siena, e dei Vicarii Regj in Provincia (oggi della respettiva Autorità giudiciaria competente) senza l'assenso respettivo de' quali non potrà neppure sperimentarsi con la carcere alcun Testimone. (d. *Art.* 22.)

5. — Per togliere ai Giudici Criminali ogni motivo di dubitare della propria autorità nel rilasciare il mandato di cattura che nell'art. 18. della Legge del 30. Novembre 1786. si rimette al loro prudente, e discreto arbitrio, con la semplice avvertenza di non essere troppo facili a rilasciarlo nei casi di delitti la pena dei quali non ecceda il confino, si dichiara che il rilascio di questo mandato non dee risparmiarsi con soverchia indulgenza, facilitarsi la loro abilitazione dalle carceri prima della Sentenza ancora nei casi ivi espressi, e specialmente contro gl'imputati di furto, semprechè concorrano tali congetture e indizj della verità della imputazione, che possa più probabilmente presumersi la loro reità che la loro innocenza; e qualora si tratti di misfatto grave, sulla semplice sicura notizia pervenuta al Tribunale che sia stato commesso, concorrendo le circostanze che a voce pubblica, o coll'appoggio di alcun altro verisimile riscontro ne venga imputato, per autore uno, o più soggetti, rapporto ai quali o il già pregiudicato personale carattere, o il timore di ulteriori sconcerti, o qualsisia altro ragionevole motivo induca la prudenza del Giudice a credere pericoloso ogn' indugio, dovrà cominciarsi il processo dall'ordine immediato dell'arresto, senza curare la mancanza della previa giudiciale verificazione del delitto in genere con fare poi custodire l'arrestato in una delle migliori stanze con ogni bontà, e privo solo della libertà del colloquio con altri, essendo di troppo

interesse del pubblico esempio, non meno che della pubblica tranquillità, che mentre si vanno compilando tali atti primordiali, gl'imputati non abbiano luogo di sottrarsi colla fuga al meritato gastigo, o che, seguitando eglino intanto a vivere in libertà, non restino esposti al disordine delle private vendette; ben inteso che debba l'arrestato farsi passare in carcere subito che con la prosecuzione degli atti si saranno acquistati riscontri della di lui reità, sufficienti, secondo le regole, al rilascio del mandato di cattura. (*L.* 30. *Agosto* 1795.)

6. — Affinchè le catture siano valide, sempre sarà necessario il mandato firmato dall'Autorità che ha diritto di rilasciarlo, fuori che nei casi nei quali gli esecutori di Giustizia hanno il mandato della legge, cioè soltanto quando sorprendono il delinquente in flagrante delitto, o che è inseguito dal pubblico clamore, purchè questo sia punibile di pena afflittiva qualunque, e che la legge, sentenza, o precetto del Tribunale cumulino con la pena sebben pecuniaria, la cattura. Trattandosi di semplici trasgressioni o di altri casi nei quali cada la sola pena pecuniaria, gli esecutori dovranno contentarsi che il trasgressore o reo confessi in iscritto di essere stato arrestato, e qualora ricusasse di farlo, due testimoni a tale effetto chiamati, quali talvolta possono essere gli stessi esecutori, saranno reputati capaci a supplire a quest'atto. Ma se, mancando l'uno o l'altro mezzo, o se il trasgressore, essendo forestiero, non avesse da presentare il mallevadore, e occorresse procedere alla cattura, saranno solleciti di condurlo senza dilazione al Tribunale e di subito presentare ivi contro di esso l'opportuna querela, acciò possa con la maggior celerità essere spedita. (*Circ.* 26. *Settembre* 1816. *che comunica il Rescr. del* 23. d. *e le II. relative Art.* 1.)

7. — Non solamente i mandati di cattura dovranno essere autorizzati dalla firma di quei Magistrati che hanno la facoltà di rilasciarli, ma quelli ancora di accompagnatura, e gli ordini pel rilascio dei carcerati in cause criminali; e senza il loro respettivo assenso non potrà neppure sperimentarsi con la carcere alcun testimone. (dd. *Art.* 2.)

8. — E siccome, all'oggetto di allontanare qualunque inconveniente, è necessario di far conoscere con precisione quali sono

le Autorità da cui solamente può emanare l'ordine legittimo dell'arresto e della scarcerazione per cause criminali, e respettivamente di polizia, rimane stabilito che queste autorità sono, ciascuna nei suoi congrui casi, il Presidente del Buon Governo, il Presidente della Ruota Criminale, i Governatori di Siena, Livorno, Pisa, e Portoferrajo per l'organo dei Cancellieri o altri Ministri che disimpegnano le incumbenze di polizia, l'Auditore di Turno presso la Ruota Criminale, gli Auditori del Governo, i Commissarj RR., i Vicarj RR., i Commissarj di Quartiere nella Città di Firenze, e quelli che in caso di assenza dei medesimi provvisoriamente li rappresentano. (dd. *Art.* 3.) V. Livorno.

9. — Gli esecutori di giustizia i quali, fuori del caso di cui si è parlato all'art. 1., si permettessero di eseguire e respettivamente di ordinare l'arresto di un individuo senza essere muniti del mandato in iscritto di alcuna delle rammentate Autorità, saranno processati e puniti come rei di arresto arbitrario con pena di carcere da uno fino a sei mesi. (dd. *Art.* 4.)

10. — I capi degli esecutori, in seguito di mandati di arresto o cattura stati loro rilasciati per eseguirsi contro persone che non fossero reperibili nei luoghi compresi nella giurisdizione del Tribunale cui sono addetti, potranno scrivere circolarmente ai capi delle altre squadre per l'esecuzione di tali mandati che sempre resteranno presso di loro, e solo ne faranno menzione in dette circolari, alle quali dovrà apporre il visto la stessa Autorità che li ha rilasciati, affinchè possano servire di regola e di fondamento all'altra Autorità che dovrà in conseguenza fare un mandato analogo, ritenendo presso di sè la circolare per proprio discarico. I suddetti Capi di esecutori potranno in caso di urgenza, e che non ammettano dilazione, richiedere circolarmente simili arresti, anche senza il preventivo mandato. Questi nel caso di esecuzione dovranno essere legittimati nel modo che sarà detto in appresso all'art. 7. (dd. *Art.* 5.)

11. — I mandati di arresto o cattura dovranno contenere il cognome, nome, domicilio e professione dell'individuo da arrestarsi, i motivi dell'arresto o il titolo del suo delitto, la carcere segreta o pubblica ove deve essere tradotto, il nome e qualità

della persona a cui è commesso l'arresto, e finalmente la firma dell'Autorità che ne dà l'ordine. (dd. *Art.* 6.)

12. — Gli arresti eseguiti in flagrante delitto o in conseguenza di pubblico clamore, dovranno essere legittimati immediatamente con un mandato di conferma o di ratifica, talchè senza questo mandato i Custodi delle carceri non potranno mai ricevere alcuno arrestato. (dd. *Art.* 7.)

13. — Per evitare poi l'altro inconveniente facilmente contingibile che il carcerato non venga liberato dalla carcere il giorno in cui termina la di lui pena, dovrà farsi la partecipazione della sentenza condannatoria che lo concerne con due cedole conformi, da rilasciarsi una al condannato e l'altra al carceriere, tanto nel caso in cui sia stata pronunziata in via ordinaria, quanto nell'altro che derivi da risoluzione economica. (dd. *Art.* 8.)

14. — E siccome non è lontano dall'accadere nel sistema specialmente di Polizia che si trovino nelle carceri dei detenuti per un tempo non definito, potendo più verisimilmente cadere su questi il danno della soverchia diuturnità della carcerazione, i carcerieri o soprastanti dovranno una volta la settimana farne rapporto separato e individuale all'Autorità da cui l'ordine dipende. (dd. *Art.* 9.)

15. — All'oggetto di prendere ogni possibile precauzione perchè nessun detenuto o per procedura ordinaria o per misura di Polizia sia ritenuto nelle carceri oltre il tempo per cui dovesse regolarmente rimanervi, i Soprastanti delle carceri saranno obbligati non solo per gli arrestati dalla Polizia, ma anco per quelli che lo fossero in virtù di procedura ordinaria, a presentare la nota di tutti i detenuti, indicandone la data, e richiamando sopra ciascuno di essi gli ordini che li riguardano, affinchè il tempo della detenzione non possa mai eccedere quello prescritto dalla condanna o quello che esige l'ordine regolare della procedura. La mancanza tanto del Vicario nell'esigere questo discarico, quanto del soprastante o carceriere nel presentarlo, esporrà ambedue a quelle misure che il Presid. del B. Gov., a cui dovrà esserne reso conto, crederà giuste nei respettivi casi. (dd. *Art.* 10.)

16. — E volendo ancora togliere gli abusi introdotti intorno

allo spoglio dei carcerati o arrestati, viene espressamente proibito che gli oggetti stati ritrovati indosso a costoro, e che sono di loro pertinenza, rimangano in deposito presso gli esecutori di Giustizia o dei carcerieri, come resta espressamente vietato che questi agenti della forza pubblica, e i carcerieri si rimborsino o si paghino con i denari degli arrestati a loro talento dei diritti che sono ad essi dovuti. Dovranno invece redigere un atto ove saranno minutamente descritte tutte le robe trovate e tolte all'arrestato, e detto atto unitamente alle robe sarà passato all'Autorità o Ministro del Tribunale da cui dipende il carcerato, per essere disposto delle medesime a suo tempo come sarà di ragione, e salvi sempre i diritti degli arrestati e del Fisco. (dd. *Art.* 11.)

17. — I soprastanti o custodi delle carceri, sotto pena di detenzione arbitraria, che sarà la stessa stabilita all'art. 4. per l'arresto arbitrario, non riceveranno alcun'individuo, senza che venga loro contemporaneamente esibito il relativo mandato dell'Autorità che ne avrà ordinato l'arresto. Conserveranno i mandati predetti che serviranno per loro discarico, qualunque volta sia loro domandato conto del motivo per cui ritengono o hanno ritenuto alcuno in carcere. Un ordine in scritto dovrà similmente essere loro rilasciato per le abilitazioni, quale pure conserveranno. E saranno altresì in obbligo di tenere un registro firmato ad ogni pagina dal Giusdicente locale, dal quale apparisca il movimento generale delle carceri alla loro custodia affidate, che richiami gli ordini predetti di arresto, e respettive abilitazioni. (dd. *Art.* 12.)

18. — La buona amministrazione di Polizia e di Giustizia può esigere che nei casi di flagranza, di clamor popolare, d'incontri di persone sospette, ed in altri di simile momentanea urgenza, gli arresti abbiano luogo nel momento, ma la Circ. de' 26. Settembre 1816. (§. 6. segg.) provvede a questi casi, ed il mandato e l'ordine di ratifica in scritto debbe susseguire immediatamente, e dal Tribunale o Ministro competente trasmettersi, appena avuto il rapporto, al custode delle carceri, ove le persone arrestate sono state depositate. L'omissione di questa forma essenziale anche in questi casi, può ai termini della Circ. predetta dar luogo agli effetti degli arresti arbitrarj contro i custodi delle carceri e contro i Ministri dei Tribunali, salve le altre correzioni

disciplinarie secondo le circostanze. Occorre perciò nuovamente richiamare l'attenzione più scrupolosa dei Tribunali sul tenore di detti ordini, ed affinchè non cada mai incertezza o imbarazzo nella loro esecuzione si praticherà da ora innanzi il seguente metodo, che è conforme alla lettera, ed alle vedute della Circolare predetta nei casi sopradivisati, e si procurerà che venga con tutto il rigore osservato da chiunque può avere incarichi di relativo servizio. (*Circ.* 5. *Luglio* 1819. *in princ.*)

19. — Tutte le persone, nessuna eccettuata, che verranno arrestate nella città e nelle sue adiacenze dagli esecutori, di giorno e sulle prime ore della sera, senza il previo mandato di arresto o di cattura, dovranno essere subito e direttamente condotte avanti il Commissario a cui appartengono, o avanti il Commissario viciniore, se cade dubbio di competenza. (d. *Art.* 1.)

20. — Il Commissario, sentite le cause e le circostanze dell'arresto, e sentito quanto altro gli occorrerà, decreterà l'invio alle carceri o il rilascio dalle medesime, o il rinvio al Commissario o Giusdicente in cui scoprirà la competenza dell'affare, quando riscontri una sussistenza nei motivi dell'arresto. (d. *Art.* 2.)

21. — Questa regola non potrà avere altra deroga che nelle ore più inoltrate della notte però quanto alle persone pregiudicate, o nel giorno quando si tratti di arresti sommamente clamorosi e accompagnati da tali violente circostanze, che rendano un provvedimento di necessità e di prudenza il deposito immediato dell'arrestato o arrestati alle carceri. (d. *Art.* 3.)

22. — Con queste disposizioni non vien fatta innovazione al Regolam. speciale, dato con Lett. de' 4. Febbrajo 1818. per gli arresti dei questuanti, snlla mendicità. (d. *Art.* 4.)

23. — Nei casi in cni vengono come sopra gli arrestati consegnati immediatamente alle carceri dagli esecutori arrestanti, se l'arresto sarà stato commesso di notte, dovrà esserne fatto rapporto dal Capo-agente di turno, da cui dipendono gli arrestanti, al suo Commissario, e questi nella mattina immediatamente successiva all'arresto, e prima delle ore dieci antimeridiane, dovrà avere spedito al custode delle carceri l'ordine in scritto di ratifica o di rilascio, o referito l'occorrente ad altro Tribunale o ad altra Autorità, cui appartenga la privata competenza dell'affare

e dell'arresto; se poi l'arresto accaderà di giorno, due ore dopo la consegna dell'arrestato alle carceri gli ordini o le comunicazioni che sopra in scritto dovranno essere parimente spedite dal Commissario. (d. *Art.* 5.)

24. — I Capi-agenti di turno presso i Commissariati saranno in conseguenza estremamente diligenti a rimettere i rapporti di ogni arresto, appena seguito, al loro respettivo Commissariato, e all'Ispettore di Polizia per gli effetti suddetti, alla pena pe'negligenti della sospensione ed anche della destituzione secondo le circostanze, non esclusi gli effetti legali, quando ne concorrano i termini di complicità in un arresto arbitrario. (d. *Art.* 6.)

25. — I custodi delle carceri saranno diligenti nel richiamare ad ogni partita di arresto portata nei loro registri i mandati o gli ordini di ratifica che servono di corredo legale alla partite medesime, e che giustificano la loro responsabilità, e riterranno questi mandati e ordini in filza a parte ed in buon grado: Saranno perciò esattissimi di notare l'ora precisa in cui viene ad essi fatta la consegna delle persone arrestate, sì di notte che di giorno. (d. *Art.* 7.)

26. — Noteranno l'agente da cui riceveranno la consegna o il Capo della brigata che l'avrà eseguita. (d. *Art.* 8.)

27. — La trasmissione dei mandati di arresto o di cattura, o degli ordini di ratifica ai custodi delle carceri, e la cura di farli pervenire nelle loro mani dovrà essere tutta a carico dei Tribunali o delle Autorità che li spediscono. (d. *Art.* 9.)

28. — I custodi delle carceri, se per gli arrestati consegnati nella notte non si trovano forniti dei relativi ordini in scritto alle ore dieci della mattina immediatamente successiva, e se ne mancano per quelli consegnati di giorno, due ore dopo la consegna dovranno farne immediatamente rapporto all' Ispettore di Polizia, responsabile di tutto il disciplinario delle carceri, e questi, pei primi dovrà aver rimesso il suo rapporto in scritto avanti il mezzo giorno alla Presid. del B. Gov., e per gli altri dovrà rimetterlo subito appena ricevuto quello dei custodi delle carceri per dipendere in seguito dagli ordini. (d. *Art.* 10.)

29. — Salvi gli effetti dell'art. 12. della detta Circ. quanto agli arrestati ed ai ministri trovati in ritardo nella spedizione dei

mandati ed ordini sopraddetti, le mancanze a queste prescrizioni verranno riguardate come gravissime anche agli effetti disciplinarj, e per darsene superiormente conto. (d. *Art.* 11.)

30. — Tutto ciò non dispenserà punto i custodi delle carceri dal comunicare tutte le mattine al Dipartimento le consuete note del movimento giornaliero. (d. *Art.* 12.)

31. — Siccome l' Ispettore generale e l' Ispettore di Polizia hanno delle competenze disciplinarie su i loro sottoposti, che si estendono anche alla carcere; i custodi predetti esigeranno anche per questi casi, allorchè abbiano luogo, gli stessi ordini in scritto degl' Ispettori predetti, che dovranno motivarli nel modo, e come per tutti i casi ordinarj vien prescritto all' art. 6. della Circolare predetta. Questi ordini dovranno sempre e di rigore accompagnare l' arrestato, e dovranno essere nello stesso tempo consegnati ai detti custodi. (d. *Art.* 13.) §. 11.

32. — Gli ordini di ratificà d'arresto o di cattura dovranno concepirsi nello stesso modo come precisamente vien prescritto pei mandati al detto art. 6. (d. *Art.* 14.)

33. — I Commissarj di quartiere invigileranno con rigore perchè anche nella notte, ed in qualunque ora della medesima, venendo ricercato il loro ministero, sia sempre pronto il cursore di turno nel locale dell'Uffizio per ogni occorrente servizio, ed in specie per ricevere arrestati se ne venissero presentati, come più facilmente può accadere per gli arresti eseguiti dalle pattuglie militari, le quali presentandosi non devono incontrar ritardo, e debbono poter eseguir subito la loro consegna. (d. *Art.* 15.)

34. — Daranno poi speciali istruzioni ai cursori predetti pel buon trattamento delle persone arrestate, che possono esser consegnate o dalle pattuglie militari o dagli agenti civili, e perchè senza riguardo all'ora gli arrestati, che possono prudentemente meritare un immediato disbrigo, possano col richiamo di loro stessi o dei loro Coadjutori riceverlo nella stessa guisa che dovrebbero prestarsi ad ogni altro straordinario ed urgente affare che in qualunque ora sopravvenisse. (d. *Art.* 16.)

35. — In ciascun Commissariato essendovi una stanza di Polizia o carbonaja pei sequestri ed arresti ordinati colle proprie

competenze, dovrà da ogni Commissario tenersi un registro a parte di tutte le persone da esso condannate alla detta misura, notando il loro nome, cognome, domicilio, e professione, i motivi, e la quantità del tempo del sequestro o arresto, e il titolo della mancanza. (d. *Art.* 17.)

36. — Il cursore addetto al servizio della detta stanza marcherà nel margine di detto registro, di fronte alla partita, l'ora ed il giorno in cui segue l'abilitazione della persona sequestrata o arrestata. (d. *Art.* 18.)

37. — Questi registri dovranno esser numerati e contrassegnati ad ogni pagina dalla Presidenza suddetta, o da uno de'Segretarj del Dipartimento delegato a questo. (d. *Art.* 19.)

38. — Il Commissario del quartier S. Croce all'occasione delle sue visite alle carceri si farà carico di portare le sue ispezioni sui registri dei custodi, sulla tenuta dei medesimi, e non riscontrandoli in qualche rapporto conformi a tutto il rigore degli ordini, ed in specie a quelli della detta Circ., rileverà e farà correggere i difetti, e ne darà conto nei suoi rapporti. (d. *Art.* 20.)

39. — I detti custodi dovranno tenere un registro a parte di tutti i soggetti inviati ai medesimi, e ritenuti nelle carceri alle quali sono addetti per conto e a disposizione dei Tribunali, e ministri di Polizia e di B. Gov.; e questi registri conformemente all'art. 12. della detta Circ. saranno ad ogni pagina numerati, e vidimati dal Commissario del quartiere S. Croce. (d. *Art.* 21.) §. 17.

40. — I Potestà suburbani terranno egualmente in buona forma un registro che sarà ad ogni carta numerato e vidimato dal Commissario a cui appartengono, ove noteranno volta per volta, ed a partite distinte, e nei modi, e come prescrive l'art. 6. della detta Circ. de'23. Settembre 1816., tutte le persone di cui verrà da essi ordinata la detenzione nelle carceri del respettivo loro Pretorio, in virtù dei poteri di Polizia che sono loro delegati, o di speciali ordini superiori che loro pervenissero; noteranno con esattezza l'ora e il giorno dell'ingresso, come pure della sortita e questo registro lo terranno e vi scriveranno essi stessi. (d. *Art.* 22.)

41. — I custodi medesimi riterranno bene di non ammettere altre persone arrestate che quelle che possono essere inviate alle

carceri con mandato delle Autorità, o dei Tribunali rammentati all'art. 3., nè di trattenerle nelle medesime sulle dichiarazioni di flagranza, o di urgenza, senza gli ordini di ratifica delle Autorità predette, o l'adempimento delle prescrizioni stabilite di sopra. (d. *Art.* 23.)

42. — I custodi predetti non potranno mai permettere che alcuno dei detenuti, sia in istato di semplice custodia, o di punizione anche prossima a terminare, esca sotto verun pretesto dal recinto propriamente destinato ad uso di carceri, fosse anche pel servizio delle carceri medesime. (d. *Art.* 24.)

43. — Non potranno neppur permettere senza previo Decreto di competente Autorità, da riportarsi nel loro registro, che alcuno dei detenuti suddetti sia collocato in altri locali che in quelli precisamente destinati ad uso di stanze di Polizia, e di carceri segrete o pubbliche: senza il detto decreto non saranno mai autorizzati a collocare nessuna persona inviata in istato di arresto, o nei loro quartieri o nelle case di esecutori qualunque, e sotto qualsivoglia pretesto. (d. *Art.* 25.)

44. — Ogni contravvenzione alle dette prescrizioni sottoporrà chi vi avesse avuta parte alla perdita dell'impiego, salve quelle maggiori punizioni afflittive che le circostanze potessero rendere convenienti e giuste. (d. *Art.* 26.)

45. — L'incarico, che dagli art. 1. 2. 3. della lettera de' 5. Luglio ai Commissarj di Firenze è deferito al Commissario del Quartiere, nelle Provincie s'intende portato nel Vicario Regio, nel Ministro che ne esercita secondo i luoghi le funzioni, o assente esso, nel suo Attuario criminale, e nel Potestà, se l'arresto di cui si tratta è commesso nella potesteria. (*Circ.* 12. *Agosto* 1819. *Art.* 1.) §§. 19. 20. 21.

46. — L'art. 4. non merita attenzione che per Firenze. (d. *Art.* 2.)

47. — L'onere del rapporto di cui si parla all'art. 5., e la disposizione dell'art. 6. riguarda nelle Provincie il Capo locale degli esecutori, come ogni rimanente riguarda il Vicario, o Ministri che sopra. (d. *Art.* 3.) §§. 23. 24.

43. — Gli art. 7. 8. 9. 10. 11. investono direttamente i soprastanti ed esecutori, ai quali nelle Provincie è affidata la cu-

stodia delle carceri sotto la responsabilità dei Capi: anzi e questi ed i soprastanti potranno corrispondere con più celerità al prescritto dei detti e degli antecedenti articoli, rapporto ai quali non è impedito ad ogni Giusdicente di stabilire quel dettaglio di regolamento che reputerà più adattato alla località per sodisfare meglio al voto della Circ. (d. *Art.* 4.) §§. 25. 26. 27. 28. 29.

49. — Quanto all'art. 10. (§. 28.) è bene trattenervisi alcun poco. Il disposto del detto Art. può avere effetto anche in termini più brevi nei Tribunali delle Provincie, ove le comunicazioni sono più immediate; i Soprastanti ritenute le distinzioni tra gli arrestati trasportati alle carceri nella notte, e quelli che vi sono trasportati di giorno, decorse le ore in detto art. marcate, rimetteranno subito, ove abbia luogo, il rapporto della mancanza di mandato o di ratifica al Capo locale degli esecutori che ne farà immediatamente doppio rapporto: uno al suo Giusdicente locale; altro che sarà spedito contemporaneamente al Ministro superiore di Polizia del Compartimento. Farà poi figurare lo stesso art. nel suo settimanale immediato. I Ministri superiori riguarderanno sempre questi casi, se accadessero, come casi di urgenza, se ne faranno subito dar conto, e provvederanno come di giustizia, e a forma degli ordini, e daranno sollecita notizia alla Presidenza con quella delle provvidenze che avranno adottate, non tanto di questi che dei simili rapporti che gli venissero rimessi dal respettivo Capitan-bargello. Si ritenga che tutto ciò non dispensa i Soprastanti e custodi delle carceri dal rimetter tutte le mattine al respettivo Giusdicente la nota esatta di tutti i detenuti nelle carceri; e dove risiede il Ministro superiore del Compartimento, questa nota dovrà pure esser rimessa al medesimo tutte le mattine. (d. *Art.* 5.)

50. — Gli art. 14. 15. e 16. sono di rigore in tutta la loro lettera anche pei Giusdicenti e Ministri di Polizia e Buon Governo delle Provincie. (d. *Art.* 6.) §§. 32. 33. 34.

51. — Per la più regolare esecuzione dell'art. 18. (§. 36.) conviene tener dietro al seguente dettaglio. I custodi e soprastanti delle carceri, per gli arresti e carcerazioni dipendenti dalla Potestà economica e dal Buon Governo dovranno tenere un registro a parte, distinto e separato dal registro dei detenuti sotto

processure ordinarie. Questo registro pure dovrà esser numerato e vidimato dal respettivo Giusdicente, e passato al Soprastante con formale consegna, notando la forma del libro, le carte del medesimo, e quant'altro può servire a riscontrarne l'identità e l'autenticità. Le partite dovranno esservi riportate giorno per giorno a misura che hanno luogo, e senza interruzioni o lacune. (*Ivi*)

52. — Allorchè accaderà che un detenuto a disposizione della Potestà economica passi in istato di detenzione al giudizio ordinario, e viceversa, questo passaggio verrà sempre e con lo stesso rigore di giorno e di ora marcato nei respettivi registri dai custodi che ne hanno la responsabilità, ed ai quali in conseguenza dovranno passarsi i Decreti che ordinano questi passaggi, affinchè li ripongano nelle loro filze. (*Ivi*)

53. — Ogni Giusdicente avrà poi il suo registro per gli arresti ed i sequestri che fa subire, senza passare alle carceri l'individuo mortificato; e questo registro nelle Provincie basta che sia numerato, e vidimato dai Commissarj RR., Auditori di Governo, ove non sono Commissarj, e dai Vicarj RR. nei proprj respettivi Tribunali. (*Ivi*)

54. — I registri dei custodi delle carceri saranno di carte 100. per ogni registro; di carte 50. tutti gli altri; la vidimazione e numerazione dei medesimi, ogni volta che occorreranno, saranno fatte dal Vicario pro tempore, e ne verrà riconosciuto lo stato dai successori in Uffizio alle consegne. (*Ivi*)

55. — Basterà che ciascheduno dei notati ministri dia conto al Superiore diretto della montatura del suo registro, della sua forma, e quantitativo delle carte; e quando lo avranno finito e rinnovato, dovrà far parte delle consegne dell'Archivio pei successori, come i soprastanti dovranno passare agli Archivj dei respettivi Tribunali i loro registri con le filze di corredo contenenti i mandati allorchè avranno terminati i detti registri, e ne ritireranno ricevuta formale, e dovrà esserne dato conto ogni volta alla Presidenza. (*Ivi*)

56. — Le frequenti visite dei Giusdicenti alle loro carceri, e dei Ministri superiori di Polizia alle proprie, ed a quelle dei Tribunali del loro Compartimento, l'esame rigoroso e frequente

dei registri che si tengono dai Tribunali, e dai custodi delle carceri, una somma attenzione di tutti ai rapporti negli articoli relativi, assicureranno in ogni circostanza la più esatta osservanza degli ordini in questa importantissima materia. (*Ivi*)

CATTURE. Mercedi degli Esecutori.

— Ai Bargelli e famigli nelle cause criminali per ogni cattura che seguisse nel luogo della residenza del Vicario, da pagarsi dalla persona catturata e non altrimenti, saranno dovute L. 7. — — E fuori di detto luogo in qualunque distanza L. 14. Con dichiarazione che con la presente tariffa non resta derogato alle LL. e Bandi veglianti, che in certe particolari trasgressioni accordano in lettera a titolo di cattura una maggiore o minor mercede; e che la detta mercede di catture non possa esigersi se non quando sian fatte in conseguenza di ordine o decreto di Giudice o del caso di reo trovato in *fragranti crimine*, purchè in questo secondo caso non vengano le medesime dichiarate nulle ed ingiuste nella risoluzione della causa o con altra dichiarazione. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

CAUSA PIA.

Per gli accessi o per altre funzioni, che i Giusdicenti sono in obbligo di fare nella qualità non di Giudici in affari contenziosi, ma puramente di Ministri incaricati di funzioni amministrative per interesse della Causa pia, non è permesso il percipere qualunque siasi emolumento, ma è dovuto solo il rimborso delle spese vive, quando siano occorse. (*Circ.* 11. *Settembre* 1834.)

CAUSE o giudizj. V. Giudizj.

CAUSE CIVILI. Prospetto annuo.

1. — La cognizione dell'andamento amministrativo di giustizia in ciascun Tribunale interessando la principale incumbenza della I. e R. Consulta, i Giusdicenti sono incaricati di formare un prospetto . . . . di tutte le cause ordinarie e sommarie, nessuna esclusa, trattate e decise nel corso dell'annata, o anche semplicemente trattate, e che rimanessero indecise al termine di *cia-*

schedun anno curiale, e questo prospetto munito della loro firma ed approvazione dev'essere rimesso alla Segreteria della detta I. e R. Consulta dentro i primi 10. giorni di Ottobre. (*Circ.* 19. *Luglio* 1827.)

2. — Saranno incluse nel prospetto tutte le Cause sì ordinarie che sommarie, le quali a tenore del disposto nell'art. 108. del Regol. di Proc. civ. e negli art. 71. 72. e 73. del Regol. di ordine e disciplina dei Tribunali, devono inscriversi nel registro o libro giornale dei termini delle istanze, e che vi saranno iscritte nell'anno. (*Circ.* 18. *Agosto* 1828. *Art.* 1.) (a)

3. — Dovranno riportarsi nel prospetto anche tutte quelle cause, le quali, non ultimate per qualunque motivo nei precedenti anni, sono state nell'anno di cui si rende conto proseguite o riassunte. (d. *Art.* 2.)

4. — Non vi saranno compresi gli atti di volontaria giurisdizione, dei quali fanno parte quelli concernenti l'economico dei pupilli e sottoposti; ma sarà soltanto notato in piè del prospetto il numero dei decreti emanati nell'anno in seguito di tali atti. (d. *Art.* 3.)

5. — Neppure sarà fatta menzione nel prospetto delle cause meramente pettorali, in cui non procedesi per domanda formale, ma per semplice pettorale istanza; se non che dovrà pure notarsi in fine di esso il numero dei decreti pettorali stati pronunziati nel corso dell'anno. (d. *Art.* 4.)

6. — Nel margine che precede la prima colonna del prospetto sarà scritto il numero d'ordine e progressivo di ciascuna causa in esso nominata, e quando debba, come è stato detto di sopra, riportarvisi alcuna causa di cui sia stata fatta nei prospetti degli anni precedenti, e che sia in quegli anni rimasta irresoluta, converrà indicare nella prima colonna destinata a far conoscere *il*

(a) *In questo registro o libro-giornale non devono descriversi generalmente tutte quante le cause al momento della domanda, ma questa descrizione vi deve esser fatta in quanto alle sommarie nel giorno della citazione alla prima udienza, e in quanto alle cause ordinarie nel giorno nel quale perverrà alla Cancelleria il rapporto della notificazione della domanda principale, a seconda dell' Art.* 1. *della Circ. del* 12. *Gennajo* 1818.

nome dell' attore ec. che questa causa era inclusa nei prospetti dei detti precedenti anni sotto quel numero che allora le fu assegnato. (d. *Art.* 5.)

7. — Dovrà risultare dal prospetto se nel Tribunale vi sono state e vi sono tuttora pendenti Cause di Salviano, ossia di esecuzione reale sopra beni immobili, e quali delle cause nel prospetto notate sono di questa natura. In conseguenza, quando occorrerà di notare una di tali cause, dovrà nella colonna che ha per titolo — NATURA DELLA CAUSA — enunciarsi sotto le parole *ordinaria o sommaria*, che la causa è di *esecuzione reale su beni immobili.* (d. *Art.* 6.)

8. — Se la causa è commerciale, nella colonna riserbata per la indicazione delle cause sommarie invece della parola *sommaria* si userà il vocabolo *commerciale.* (d. *Art.* 7.)

9. — In quanto al *soggetto della questione*, se la causa si aggira principalmente sopra articolo di dritto, concernente cioè la intelligenza e la interpretaziene nel caso speciale di una legge patria o comune, si dovrà con diligenza rimarcare la controversia precisa che si agita o si è agitata, compendiandola con la maggior brevità e chiarezza, e non omettendo mai di accennare la disposizione particolare e l'articolo o articoli della medesima che hanno formato e formano il subietto della discussione: e se le controversie di tal natura saranno più d'una, e tutte pregiudiciali, tutte egualmente verranno indicate colla diligenza stessa; sebbene in progresso possano elevarsene delle nuove e diverse, e possano le già insorte modificarsi nel corso del giudizio. (d. *Art.* 8.)

10. — Per le altre cause poi, nelle quali principal soggetto di contestazione è il mero fatto, come di mero fatto ex. gr. sono tutte le questioni relative alle prove ed alla spiegazione della volontà privata, basterà che sia indicato il solo titolo della materia con l'espressioni, per modo d'esempio, — *danno dato* — *alimenti* — *simulazione di contratto* — *lesione*, *ec.* — E ove alcune cause involvano controversie pregiudiciali di fatto e di dritto, la indicazione della controversia di dritto verrà sempre fatta con le specialità di sopra ordinate. (*Ivi*)

11. — Se la relativa colonna non fornirà sufficiente spazio

per dar discarico come conviene della questione di dritto, potrà di essa rendersi conto in foglio separato annesso al prospetto. (*Ivi*)

12. — Nella colonna destinata a far conoscere il giorno della introduzione del giudizio, dovrà notarsi, in quanto alle cause ordinarie, il giorno in cui a norma dell'art. 103. del Regol. di proc. deve incominciare a decorrere il termine perentorio della istanza sì nei giudizj di prima che in quelli d'istanza ulteriore; e rispetto alle cause sommarie dovrà esser notato il giorno in cui in queste cause ha principio il termine stesso, in ordine all'articolo 520. del detto Regol. ed all'analoga Circ. dell'I. e R. Consulta de' 22. Maggio 1815. (d. *Art.* 9.)

13. — Nella colonna in cui deve citarsi il *giorno della sentenza*, qualora sia stato con essa decretato l'arresto personale, dovrà questa circostanza espressamente indicarsi. (d. *Art.* 10.)

14. — Nella colonna che deve contenere *il motivo del ritardo della sentenza*, ec. dovrà esser notato rispetto alle cause non spedite se ciò è dipenduto o perchè non sia peranco trascorso il termine probatorio, o perchè non sia compito il termine decisorio, o perchè non siano state le cause proseguite dalle parti, o per qualunque altro motivo da enunciarsi in specie, e nel caso che sia sempre pendente il termine probatorio per causa di elevati incidenti, dovrà farsi conoscere la natura e la specie di ciascheduno di essi, e il giorno in cui è stato promosso. E ciò dovrà pur farsi in rapporto alle cause spedite con sentenza, quando nel corso del giudizio siensi elevati incidenti, pei quali il termine prescritto dal Regol. per le istanze delle cause abbia dovuto prolungarsi. (d. *Art.* 11.)

15. Finalmente la colonna delle osservazioni è destinata per quelle più minute specialità, che può essere utile di far conoscere e per la spiegazione che sia necessario di dare delle indicazioni da includersi nelle colonne precedenti. (d. *Art.* 12.)

16. — Ed in piè del prospetto, sotto la indicazione del numero dei decreti pettorali e di quelli emanati in affari di non contenziosa giurisdizione, sarà riferito quali materie hanno principalmente alimentato le liti nel Tribunale, e quale può credersi che ne sia e ne sia stata la causa. (d. *Art.* 13.)

17. — Tutti i Giudici devono riguardare come un particolare

loro carico la formazione dei prospetti in conformità delle istruzioni sopra espresse, e la diligenza e precisione che vi porteranno si avrà per rimarchevole riscontro dell'impegno di ciascuno pel servizio regio e pubblico. (d. *in fin.*)

CAUZIONE. *Con questo vocabolo si suol più specialmente indicare la sicurezza da prestarsi in un giudizio, la quale* o *è fidejussoria, o pignoratizia, o giuratoria.* V. MALLEVADORIA.

CAVALIERI. V. ORDINE MILITARE di S. Stefano. — ORDINE DEL MERITO di S. Giuseppe.

CAVALLARO. *Messo una volta incaricato della consegna delle citazioni e notificazioni che si spedivano fuori del luogo di residenza del Tribunale.* V. CURSORI CITAZIONIERI. — MESSI E CAVALLARI.

CAVALLI. Loro corso veloce sul suolo pubblico. V. COCCHIERI, ec.

CAVARSANO. Dog. di front. di 3. clas. dipendente dalla dog. di Montepiano nel dipart. dog. di Pistoja.

CAVE LUNGO LE STRADE.

1. — S. A. R. informata dei danni che possono derivare ai passeggieri e alle strade regie e comunit. dalle cave superiori o inferiori e prossime alle strade predette, quando la loro escavazione sia, come il più delle volte accade, regolata unicamente dalla troppa avidità del guadagno degli escavatori, ed indipendentemente dal riguardo che deve aversi alla manutenzione delle medesime strade, e alla sicurezza dei viandanti, vuole che a scanso di ogni sinistro accidente sia in futuro osservato per tutto il Granducato quanto appresso. (*Not.* 2. *Agosto* 1787. *richiamata in vigore dalla Circ.* 20. *Ottobre* 1815.)

2. — Non sarà permesso ad alcuna persona di qualunque condizione ella sia, nessuna eccettuata, l'aprire o far aprire nuove cave di qualunque specie, sì di pietre che di marmi, ghiara o

terra, nè il continuare l'escavazione delle già aperte, o nella parte superiore, o nell'inferiore e prossima alle strade predette, senza la respettiva licenza del Giusdicente nel cui Territ. giurisdizionale esisterà la cava. (d. *Art.* 1.)

3. — In conseguenza di ciò chiunque vorrà aprire nuove cave, o continuare l'escavazione delle già aperte nei luoghi suddetti, dovrà farne l'istanza in scritto al respettivo Giusdicente, il quale dopo aver sentita la relazione del Provveditore di strade della respettiva Comunità, che dovrà per tale oggetto portarsi personalmente a farne la visita, ed essersi assicurato che tali cave non siano per apportare alcun pregiudizio alle suddette strade, ne darà gratuitamente e senza veruna spesa la licenza. (d. *Art.* 2.)

4. — Con queste licenze potranno aprirsi ed escavarsi le nuove cave, e potranno continuarsi l'escavazioni nelle già aperte finchè non venga dal Giusdicente sospesa l'escavazione pel pericolo sopravvenuto di qualche rovina, o smotta. (d. *Art.* 3.)

5. — A quest'effetto saranno obbligati i nominati Provveditori di strade nelle respettive Comunità di fare ogni anno nel mese di Agosto la visita di tutte le cave aperte come sopra presso le strade regie o comunit., e fare dello stato loro la relazione in scritto al Giusdicente, il quale dovrà sospender la licenza, ed inibire la prosecuzione dell'escavazione subito che dalla relazione del Provveditore di strade resulti il timore di un qualche pericolo alla sicurezza della strada; ed i Provveditori predetti di strade non potranno alla fine del loro uffizio ottenere il *Benservito* dalle Magistrature comunit., se non abbiano il certificato dei respettivi Giusdicenti di avere esattamente eseguita annualmente nel mese di Agosto l'incumbenza predetta. (d. *Art.* 4.)

6. — E ciò non ostante gli stessi Provveditori di strade, ed i messi dei respettivi Tribunali, come sindacj dei malefizj, saranno tenuti di denunziare al Giusdicente ogni sconcerto che possa accadere nelle cave predette in qualunque parte dell'anno, acciò esso Giusdicente possa verificarlo anco con l'accesso personale, e prender quindi i provvedimenti coerenti a quanto è stato sopra disposto. (d. *Art.* 5.)

7. — Chiunque ardirà aprire nuove cave presso le strade

regie o comunit. tanto nella parte superiore che inferiore a dette strade, o continuare l'escavazione delle già aperte senza esser munito della licenza come sopra del Giusdicente, sarà tenuto a riparare i danni che possano derivare alle strade predette, ed incorrerà di più nella pena di scudi cinque per ciascuna volta, da applicarsi all'accusatore segreto o palese; e al pagamento di detta pena, quauto ancora alla refezione dei danni come sopra saranno solidalmente tenuti, tanto l'impresario dell'escavazione, quanto il possessore del terreno in cui esistesse la cava predetta. (d. *Art.* 6.)

8. — E siccome le cave prossime alle strade regie interessano i respettivi Uffizj incaricati ad invigilare alla loro conservazione, perciò i Giusdicenti tutti dovranno trasmettere subito la Nota di queste cave, e successivamente di quelle che in futuro venissero aperte presso le strade regie, *ai Provveditori delle respettive Camere di Soprintendenza comunit.*, perchè ciascuno di questi Ministri possa commetterne la visita e recognizione agl'Ingegneri dell'Uffizio respettivo, in occasione delle consuete visite annuali delle predette strade regie; e questi Ingegneri dovranno render conto in iscritto del resultato della loro visita rapporto alle cave non tanto al respettivo Soprintendente o Provveditore, quanto al Giusdicente nel di cui Territorio giurisdizionale esistono le cave predette. (d. *Art.* 7.)

9. — I soggetti come sopra incaricati d'invigilare che le cave prossime alle strade non portino nocumento alla conservazione delle medesime, dovranno eseguire *ex officio* tutte le incumbenze addossate loro, e senza il minimo emolumento. (d. *Art.* 8.)

10. — I Provveditori di strade delle Comunità saranno tenuti a visitare e riconoscere tutte le cave di ogni specie sì di pietre, che di marmi, ghiara, terra ec. che per qualunque uso si trovano attualmente aperte nel Territorio della loro respettiva Comunità, e che esistono nella parte superiore o inferiore e prossima alle strade regie o comunitative. (*Il.* 2. *Agosto* 1787. *Art.* 1.)

11. — Faranno una distinta nota di tali cave, indicando la strada sulla quale corrispondono, il vocabolo del luogo, il po-

polo, ed il nome e cognome tanto del possessore del suolo, quanto del cavatore. (d. *Art.* 2.)

12. — Esporranno in detta nota a ciascheduno articolo di una differente cava l'uso che si fa della materia che si scava, e trattandosi di cave di pietre, esporranno se serve per lavori di scalpellini, com' è il macigno ec., o per lastrico, come sono quelle a strati di pietra forte o per far calcina, com' è l'alberese, o semplicemente per far sassi irregolari da murare. (d. *Art.* 3.)

13. — Rileveranno ad ogni cava se la medesima sia o no pericolosa al transito dei passeggieri, o possa apportare danno alla sicurezza e mantenzione della strada, vale a dire se possa temersi qualche smotta che sia capace di portare pregiudizio ai passeggieri, o rendere inservibile o mal sicura la strada. (dd. *Art.* 4.)

14. — Presenteranno la loro relazione al respettivo Giusdicente civile nel termine di un mese da decorrere dal giorno in cui saranno stati incaricati di eseguire una tale incumbenza. (dd. *Art.* 5.)

15. — Le considerazioni più importanti da farsi da' detti Provveditori delle cave di pietra, devono consistere nell'osservare primieramente se gli scalpellini ed altri cavatori nel disfare i massi tolgono il sostegno alla superior pendice del poggio, onde si dia luogo alle smotte e frane del medesimo, come accade quando dietro ai massi che si disfanno non vi resta che della terra a perpendicolo, o poco tenace, o sivvero altri massi più piccoli e sciolti; e secondariamente si assicureranno se tali operanti tengono il metodo di fare le rovinate per loro maggior vantaggio, scalzando di troppo ed incautamente da piede le cave; le quali cose, come pericolose e capaci di produrre delle notabili dannose conseguenze in rapporto a dette strade, non devono permettersi. (dd. *Art.* 6.)

16. — Quando si vorranno aprire delle nuove cave saranno gli stessi Provveditori tenuti, allorchè ne riceveranno l'opportuna commissione dal Giusdicente, di visitare il luogo, e di fare al prefato Ministro una relazione contenente le suddette notizie

e riflessioni, affinchè possa esser dedotto se debba o no accordarsi la richiesta licenza. (dd. *Art.* 7.)

17. — Non lasceranno inoltre di osservare se anco sotto le dette strade regie e comunit. vi siano cave, mediante le quali venga levata la base ed il sostegno alle medesime strade; dovendo in questo caso essere impedito il lavorarvi. (dd. *Art.* 8.)

18. — Avranno l'obbligo i Provveditori di visitare ogni anno nel mese di Agosto le stesse cave, dando discarico in iscritto al Giusdicente del grado in cui l'avranno ritrovate, come pure dovranno fare l'istesso anco più frequentemente, cioè tutte le volte che venissero in cognizione che per la debole struttura del poggio, o per l'incapacità e inavvertenza degli operanti si andasse incontro a qualche pericolo perchè possa il detto Ministro provvedervi coerentemente agli ordini emanati colla Notif. di questo giorno. (dd. *Art.* 9.)

19. Le cave poi che interessano le strade regie saranno per maggior cautela visitate ancora annualmente dagl'Ingegneri delle *respettive Camere*, dai quali verranno fatti i medesimi suddescritti rilievi; e tale recognizione sarà effettuata in congiuntura delle consuete annue visite che si fanno a dette regie strade, restando incaricati di rimettere il resultato delle osservazioni relative alle cave tanto alle stesse Camere, quanto al respettivo Giusdicente. (dd. *Art.* 10.)

CAVRIGLIA (Villaggio) *Comunità* nella Cam. di Arezzo clas. 5., circond. di Radda nella giurisd. civ. e crim. del Vicar. di S. Giovanni; ha la Cancell. in Radda, l'Uffizio di esaz. del Regis. in Montevarchi, e la conserv. delle Ipot. in Arezzo; sua popol. 3760.

Popoli.

Castelnuovo — Cavriglia — Massa — Meleto — Monastero Montajo — S. Pancrazio — Pian franzese.

Dioc. — Fiesole.

Montegonzi. — *Dioc.* — Arezzo.

CECINA. Dog. di front. di 3. clas. nel Dipart. dogan. di Livorno.

CEMENTI, SCARICHI. V. SUOLO PUBBLICO Polizia.

CENCI DA FAR CARTA, e da concime.

1. — REGOL. DOGAN. — Vogliamo che continui ad esser proibita l'estrazione dal Territ. riun. dei cenci da far carta, o da concime, e che siano osservate rispetto a questo genere le cautele, regole e pene che appresso. (*L.* 18. *Ottobre* 1791.)

2. — Non si potrà da alcuno trasportare i cenci da far carta o da concime non solo fuori del Territ. riun., ma neppure verso il confine del medesimo, nè inoltrarsi con essi in quegli spazj dentro i quali è stato prescritto agl'introduttori di generi e mercanzie nel Territ. riun. l'obbligo dell'esibizione dei recapiti doganali agli esecutori. (V. DOGANE di frontiera.) Si dichiara però che la predetta disposizione, in quantochè proibisce l'introdurre generi di non permessa estrazione negli spazj surriferiti, non avrà luogo pei cenci da far carta o da concime, che dall'interno del Territ. riun. si trasporteranno alle cartiere situate negli spazj suddetti: saranno però in tal caso obbligati i proprietarj o conduttori, prima d'introdurre i cenci medesimi negli spazj sopracitati, di prendere dai ministri del Tribunale più vicino ad essi una licenza in iscritto, che indichi la quantità dei cenci ed il termine ad averne eseguito il trasporto ad una di dette cartiere, e di tali licenze da accordarsi *gratis* se ne dovrà tenere dai predetti ministri un esatto registro per avervi ricorso alle occorrenze. (*L.* 19. *Ottobre* 1791. *Art.* 90.) V. *più sotto il* §. 7. *segg.*

3. — Chiunque estrarrà dal Territ. riun. i cenci da far carta o da concime, si reputerà incorso nella pena della perdita di detti generi, ed insieme degli istrumenti e bestie sopra cui fossero caricati. Nelle stesse pene s'intenderà incorso chi si sarà inoltrato con detti generi non solamente al di là delle Dogane del confine, ma ancora nelle distanze prescritte per l'esibizione agli esecutori dei recapiti di Dogana per le mercanzie provenienti di fuori del Territ. riun. (V. GAB. DOD. introd. §. 2. — DOG. di front.) E saranno egualmente puniti con le suddette pene quelli che avranno contravvenuto al disposto nell'art. 30. relativamente agli obblighi ingiunti agl'introduttori nel Territ. riun. dei generi ivi indicati. (d. *Art.* 103.) (V. GAB. DOG. introd. §. 25.)

4. — E chi, abusandosi della licenza ottenuta dai Ministri del Tribunale per trasportare i cenci da far carta, o da concime ad una cartiera situata negli spazj nei quali non possono introdursi generi di proibita estrazione, sarà trovato che abbia deviato dalla strada che conduce direttamente alla cartiera, incorrerà non solo nelle pene comminate nel precedente art., ma in oltre in quella di scudi dieci per ogni libbre cento di cenci che gli saranno stati arrestati, e così in proporzione per ogni minore o maggiore quantità; ed in tutte le surriferite pene incorrerà parimente qualunque proprietario o fittuario di cartiere, o interessato in esse, o qualunque persona commissionata dai medesimi, che sarà trovata oltrepassare le cartiere in atto di trasportare i cenci suddetti per qualsivoglia strada conducente verso il confine del Territ. riun. (d. *Art.* 104.)

5. — Se nel ripeso ordinato alla Dogane di confine dei cenci da far carta o da concime forestieri, sarà trovato un peso maggiore di quello espresso nella bulletta di passo, il conduttore o proprietario incorrerà nella pena della perdita dei generi trovati di più; e se l'aumento del peso sulla considerazione di quello indicato nella detta bulletta eccederà ragguagliatamente la proporzione del dieci per cento, il conduttore o proprietario suddetto incorrerà egualmente nella pena della perdita di detti generi trovati di più, e nella pena ancora della perdita degl'istrumenti e bestie sopra cui sarà caricata l'intera partita dei generi medesimi, i quali inoltre per la quantità espressa nella bulletta perderanno il benefizio del passo, e non ne sarà in conseguenza permessa l'estrazione dal Territ. riun. (d. *Art.* 105.)

6. — Per le trasgressioni di proibita estrazione dei cenci da far carta e da concime, che verranno verificate per inquisizione e non trovate in fatto, la pena sarà di L. 18. il cento delle libbre; semprechè l'inquisito per la trasgressione non sia proprietario o fittuario di qualche cartiera, o interessato nella medesima, nè persona che per effettuare con maggior facilità l'estrazione dei cenci si sia col falso destino di essi per alcuna delle cartiere premunita della licenza dei ministri del Tribunale per trasportarli dal Territ. riun. negli spazj nei quali non è permessa l'introd.; mentre in tali casi la pena suddetta dovrà regolarsi a ra-

gione di scudi venti il cento delle libbre, e così a proporzione, trattandosi di maggiore o minor quantità. (d. *Art.* 111.)

7. — I colli dei cenci forestieri, dopo che saranno spediti da una delle Dogane di confine autorizzata con manifesto per una Dogana principale, oltre la cautela del bollo in piombo, saranno ancora marchiati in più luoghi nelle cuciture con marchio in sinopia da conoscersi facilmente e da rinnovarsi nn tal marchio nella Dogana principale, seguita che sia la spedizione per passo. (*L.* 27. *Dicembre* 1792. *Art.* 7.)

8. — Dovranno essere accompagnati in qualunque luogo e tempo dalla opportuna spedizione di Dogana i colli bollati e marchiati come sopra dei cenci forestieri, sotto la pena, mancando, della perdita dei cenci medesimi, e degl'istrumenti con i quali venissero trasportati, e di lire cinquanta per collo, essendo stati riposti in qualche magazzino, o in altro luogo di custodia senza l'accennata spedizione, bollo, e marchio suddetto. (d. *Art.* 8.)

9. — Non potranno esser trasportati da uno stesso condut-tore i colli dei cenci forestieri bollati e marchiati come sopra unitamente ad altri colli di cenci nostrali, e parimente non potranno esser ritenuti in alcun magazzino o luogo di custodia in cui esistano cenci nostrali, sotto la pena nel primo caso della perdita dei cenci nostrali e dei forestieri, e degl'istrumenti e bestie inservienti al trasporto, e nel secondo caso della perdita dei cenci nostrali e forestieri, e più di lire venti per ogni cento libbre di cenci nostrali. (d. *Art.* 9.)

10. — In qualsivoglia luogo del Territ. riun. potranno i colli dei cenci forestieri marchiati e bollati nella guisa sopraespressa esser riscontrati dagli esecutori, e guardie delle Dogane. (d. *Art.* 10.)

11. — Nei soli magazzini delle Dogane principali, e non in altro luogo qualunque, potranno i colli dei cenci forestieri marchiati e bollati come sopra essere aperti o alterati per far sopra i medesimi qualunque operazione di scelta o altro, sotto la pena contro chi contravverrà della perdita dei cenci e degl'istrumenti e bestie sopra cui fossero caricati, quando l'alterazione venga scoperta e pretesa nell'atto del trasporto. (d. *Art.* 11.)

12. — Chi in conseguenza della scelta dei cenci forestieri fatta

nei magazzini di una Dogana principale, vorrà spedire per transito cenci inferiori, detti *Scarti*, dovrà ridurli in colli distinti da quelli dei cenci buoni, e nella bulletta di passo sarà notato separatamente il peso lordo dei cenci buoni, ed il numero dei colli che li contengono, da marchiarsi con marchio rosso, ed il peso lordo dei cenci *Scarti*, ed il numero dei colli di essi, da marchiarsi con marchio nero. (d. *Art.* 12.)

13. — I cenci che verranno raccolti o introdotti nelle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja non potranno essere estratti dalle porte di dette Città, sotto la pena della perdita dei medesimi, che saranno devoluti interamente all'inventore, se non saranno accompagnati dal manifesto della Dogana per le cartiere situate nel Territ., nel qual manifesto verrà ingiunto l'obbligo ai conduttori di rimettere alla Dogana medesima, dentro il termine discreto che verrà loro assegnato, il riscontro della consegna fatta del cenci alla cartiera, e ciò per mezzo del Giusdicente del luogo ov'è situata, sotto la pena, mancando, di dover pagare la somma di lire diciotto per ogni libbre cento di cenci, da repartirsi per la metà ai ministri revisori della Dogana, e per l'altra metà allo Spedale degl'infermi della respettiva Città. (d. *Art.* 13.)

14. — Non sarà permesso ad alcuno che abiti negli spazj assegnati nella tabella unita alla Notif. de' 19. Ottobre 1791. pel riscontro delle mercanzie provenienti di fuori del Territ. riunito di formar magazzino e ritenere presso di sè maggior quantità di libbre cento di cenci nostrali, sotto pena della perdita di detti cenci, e di lire trecento per ciascheduna volta; eccettuati però i fabbricatori di carta, ai quali sarà permesso di ritenere nei magazzini delle cartiere qualunque quantità di cenci per servizio delle loro manifatture. (d. *Art.* 14.)

15. — Chiunque scientemente venderà e consegnerà a persona forestiera e abitante familiarmente in Stato estero cenci da far carta o da concime, restando provato di esser seguita l'esportazione del suddetto genere fuori del Territ. riunito, incorrerà nelle pene medesime imposte contro gli estrattori. (d. *Art.* 18.)

19. — E chi impiegherà l'opera sua, o presterà soccorso o favore agli estrattori dei surriferiti generi nostrali, incorrerà nella pena di lire cento per ciascuna volta, e nel caso d'impotenza al

pagamento dovrà scontare detta somma con la carcere a forma degli Ordini. (d. *Art.* 19.) V. Fisco spese.

20. — Non dovrà intendersi essere stata fatta alcuna innovazione al disposto nella Notif. de' 19. Ottobre 1791., la quale resta confermata nel suo pieno vigore per tutti gli effetti, salvo che per le pene diverse imposte di sopra, e pel reparto delle medesime nei casi dichiarati, dovendosi nel restante osservare quanto viene ordinato nella precitata Notif. (d. *Art.* 20.)

21. — Le Dogane principali di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja non potranno accordare le spedizioni di transito pel Territ. riun. dei cenci da far carta e da concime forestieri, se questi non siano a dette Dogane pervenuti accompagnati dai manifesti delle Dogane del confine di Bosco-Lungo, di Pietramala, di Popolano, e dell'Ossaja; con doversi considerare non validi per l'oggetto suddetto i Manifesti stati presi alle altre Dogane del confine e dichiaratamente a quelle indicate nella Notif. de'27. Decembre 1792. art. 4., alla quale in questa parte resta derogato, come venne provvisoriamente ordinato col Sovrano Rescritto de' 6. Giugno 1794. Potranno bensì in conformità delle Leggi veglianti tutti i Doganieri delle Dogane del confine rilasciare i manifesti col destino pel Territ. riun., o per le prenominate quattro Città pei cenci da far carta o da concime, che provengono di fuori di Stato, rispetto ai quali non sarà accordata in qualunque caso la facoltà dell'estrazione dal detto Territ., e saranno i trasgressori sottoposti alle solite pene prescritte dagli ordini. (*Not.* 9. *Dicembre* 1801.)

CENSI e CAMBJ. V. Cambio nei rapporti non commerc.

CENSO. *Contratto per cui, mediante il pagamento di una somma in contanti, acquistasi il dritto di esigere un' annua pensione sopra un fondo stabile altrui* (a).

(a) *Il Censo* consegnativo, *che si costituisce con la consegna del numerario, riducesi ad un credito ipotecario: Quello* riservativo, *che si costituisce con la designazione di un fondo, gravandolo di un' annua prestazione, è un carico inerente alla proprietà, come lo sono i legati pii, i livelli ec.*

1. — Dritto di regist. — Sono soggetti al dritto di lire una, e sol. 5. per ogni 100. lire le costituzioni di censi, le responsioni, o prestazioni perpetue, o vitalizie a titolo oneroso. Le cessioni, e delegazioni che ne siano fatte all'istesso titolo. (*L.* 30. *Decembre* 1813. *Tarif.* § 1. *Art.* 1.)

2. — Il dritto pel censo si determina sul capitale, sopra il quale è stato imposto: il dritto sulla responsione perpetua si determina riducendo a capitale la responsione annua, e dandole il fondo alla ragione del 5. per cento. Il dritto per la prestazione vitalizia si determina sulla somma annua, che è dovuta, accumulandola per tutto il tempo della vita presente, con le regole stabilite. (*Ivi*) V. Vitalizio.

CENSURE ECCLESIASTICHE. *Pene spirituali imposte dai Canoni o dal Papa.* V. R. Exequatur.

CERCATURE di atti negli Archivj; Tariffa.

1. — Atti giudiciarj. — Per cercatura o riscontro di qualunque filza o libro esistente negli Archivj dei Tribunali, escluse le filze o libri dell'intiero anno in cui vien fatta la ricerca, qualunque sia l'ammontare dell'atto da ricercarsi, è dovuto.

(1. Ord. . . L. — 10. —
nei Trib. di (2. . . . . . . « — 5. —
(3. . . . . . . « — 3. —

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 6.)

2. — Gli emolumenti dipendenti da cercature non sono d'intiero profitto dei Ministri dei Tribunali provinciali. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 32.)

3. — Atti e contratti pubblici. — Gli Archivj dei contratti potranno esigere per la cercatura degl'istrumenti soldi 6. 8. (*Tarif.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 51.)

Il primo, quando si tratti di estinguerlo, è soggetto al diritto fisso di una Lira, e si defalca dall'eredità nella concorrenza del mobiliare. Il secondo è soggetto al diritto proporzionale di uno e mezzo per cento allorchè si tratta di affrancarlo, e si defalca affatto nella valutazione della eredità, perchè limita la proprietà e il dominio dei fondi aggravati (V. *II. sul Regis. . . . Luglio* 1824.)

4. — Per ricerche agl'indici o così detti Campioni dei Testamenti (si trovino o no le notizie) per ogni periodo di cinque anni, dentro il quale si domandi la ricerca, è dovuto l'emolumento di soldi 13. 4. (d. *Art.* 58.)

In quanto agli Archivi comunit. V. Cancell. comun. 37.

CERRETO (Castello) *Potesteria, e Comunità.*

— La Potest. di 2. clas. è sotto il Vicar. di Fucecchio, ed ha la Giurisd. sulle Comunità di Cerreto Guidi e di Vinci: sua popol. 10270.

— La Comun. è nella Cam. di Firenze clas. 2. circondario d'Empoli; ha la Cancell. in Empoli, l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Fucecchio, e la Conserv. delle Ipot. in Pisa: sua popol. 4700.

Popoli.

Bassa. — Cerreto. — Corliano. — Gavena. — Ripoli. — Stabbia. — S. Zio.

Dioc. — S. Miniato.

CERTALDO (Castello) *Comunità* nella Cam. di Firenze, clas. 5. Circond. di Castel Fiorentino, nella giurisd. della Potest. di questa terra, Vicar. di S. Miniato ove ha la Cancell. e l'Uffizio di esaz. del Regis.; la Conserv. delle Ipot. è in Volterra: sua popol. 5010.

Popoli.

Bagnano — Casale — Certaldo S. Michele — Certaldo S. Tommaso — Jerusalem — Lucardo S. Donato — Lucardo S. Lazzero — Majano — Nebbiano — Ruballa — Sciano.

Dioc. — S. Miniato.

CERTIFICATO. V. Attestato.

CERUSICI. V. Chirurghi.

CERZIORAZIONE. *Avvertimento da farsi alle persone non legali da chi è investito di qualche pubblico Uffizio sull' importanza dell'obbligazione che sono per contrarre, nei casi nei quali dalla legge è richiesta questa formalità.*

1. — Dritto civile. — V. Mondualdo.

2. — Emolum. giudic. — La formalità della cerziorazione non è sottoposta ad alcun dritto o emolumento giudiciario. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 22.)

3. — Proced. crim. — V. Processo crim. inform.

CESSIONE dei beni. *Abbandono fatto dal debitore di ogni suo possesso a favore dei suoi creditori in pagamento dei suoi debiti.*

1. — Dritto commerc. — V. Fallimento nei rapporti commerc.

2. — Dazio di regis. — È dovuto un dritto fisso di L. 5. per l'atto di cessione dei beni, volontaria o coatta, per esser venduti dai creditori. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 4. n. 1.)

CESSIONE d'immobili. V. Affitto (a).

CESSIONE semplice di livello. V. Livello di MM.

CESSIONE di dritti, crediti ec.

1. — Dazio di regis. — È soggetto al dritto di soldi 10. per ogni 100. lire l'atto di cessione di crediti a tempo certo e determinato; di mobili, raccolte dell'anno, frutti pendenti, tagli di boschi cedui e d'alberi di alto fusto, e d'ogni altro oggetto mobiliare generalmente. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* §. 2. n. 7.) (b)

2. — È soggetto al dritto di soldi 15. per ogni 100. lire l'atto di cessione di crediti a termine (*Ivi* §. 3. n. 3.)

3. — È soggetto al dritto di lire 1. soldi 10. l'atto di cessione dei dritti di entratura, e di ogni specie di servitù urbana o rustica. (*Ivi* §. 6. n. 1.)

(a) *Gli atti di cessione di un immobile che si facessero a tempo per prezzo determinato, di cui il cedente fosse proprietario o usufruttuario, sono parificabili agli affitti.* (*Il.* sul Regis.)

(b) *Le cessioni* pro solvendo, *siccome importano passaggio di proprietà, come quelle che si fanno* pro soluto, *sono passibili in conseguenza del dritto proporz.* (*Il.* sul Regis.)

4. — È soggetto al dritto di lire 2. per ogni lire 100. l'atto di cessione delle ragioni livellarie: questo dritto deve liquidarsi e percipersi sul prezzo convenuto fra le parti per la vendita del dominio utile. (*Ivi* §. 7. n. 3.)

5. — È soggetto al dritto fisso di lire 1. l'atto di accettazione di cessioni, o delegazioni di crediti, fatte per atto separato dall'atto di cessione o delegazione, allorchè per l'atto di cessione o delegazioue è stato pagato il dritto proporzionale. (*Ivi* §. 1. n. 2.)

6. — Emolum. notar. — Nei contratti portanti cessione o vendita di ragioni per regolare la tassa delle copie non si avrà riguardo al valore delle cose cadute in permuta o in vendita, ma soltanto a ciò che è stato dato dal cessionario per l'acquisto di tali ragioni. (*Tarif.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 33.) V. Copie di atti notar. §. 13.

CETONA (Castello) *Potesteria, e Comunità.*

La Potest. è nel Vicar. di Chiusi; ha la giurisd. sulla sola sua Comun. che è nella Camer. di Arezzo clas. 5. circondario di Montepulciano; ha la Cancell. e l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Sarteano, e la Conserv. delle Ipot. in Montepulciano; sua popolazione 3604.

Popoli.

Belverde — Cetona S. Michele. — Cetona SS. Trinità.
Dioc. — Chiusi.
Camporsevoli. — Piazze.
Dioc. — Città della Pieve.

CHIANCIANO (Terra) *Potesteria e Comunità.*

La Potest. è nel Vicar. di Chiusi; ha la giurisd. sulla sola Comun. di questa Terra, la quale è nella Camer. di Arezzo, clas. 5. Circond. di Montepulciano; ha la Cancell. e l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Sarteano, e la Conserv. delle Ipot. in Montepulciano; sua popol. 2130.

Popolo. — Chianciano. *Dioc.* — Chiusi.

CHIANNI (Castello) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 3. clas. è nel Vicar. di Lari; la sua giuris. abbraccia la Comun. di questo castello, e le Comun. di Riparbella, e di Castellina marittima; sua popol. 4220.

— La Comun. è nella Camer. di Pisa clas. 2. Circondario di Lari, ove ha la Cancell. e l'Uffizio di Esaz. del Regis.; ha la Conserv. delle Ipot. in Livorno: sua popol. 2070.

Popoli. — Chianni — Rivalto. — *Dioc.* — Volterra.

CHIANA. V. VAL DI CHIANA.

CHIESA. V. BENEFIZIO ECCLES. — PATRIMONJ ECCLES. — ALIENAZIONI. — CURIE VESCOVILI. — VESCOVI. — PARROCCHIE.

CHIESE. VENDITORI vicino alle Chiese, e altri luoghi sacri. V. SUOLO PUBBLICO poliz. 3. 22.

CHINA. *Scorza d' albero del Perù* (Cinchona officinalis Linn.) *che ha la proprietà di scacciare le febbri.*

— REGOLAM. DOGAN. — La gabella d'introd. della China soda e in scavezzoni è ridotta dalle L. 37. 10. alle L. 22. il cento delle libbre; e quella polverizzata è ridotta dalle L. 66. 13. 4. alle L. 22. il cento delle libbre: compreso in ambedue le specie il quarto imposto dalla Not. de'4. Ottobre 1816. (*Not.* 6. *Aprile* 1833.)

CHIRURGIA. *Questa parte di Medicina la quale si limita alla cognizione delle malattie del corpo, che ricercano per esser guarite l'applicazione della mano, degl' istrumenti, e dei topici, come mezzi essenziali di guarigione.*

— REG. FISC. — Tutti i Chirurghi, sotto pena della privazione del loro impiego ad arbitrio del Giudice, sono obbligati di fare immediatamente il loro referto di aver medicato le ferite; ed essendovi pericolo di morte, devono far referto nuovo entro le 24. ore. (*L.* 1722.) V. MEDICI E CHIRURGHI.

CHIRURGIA PRATICA. POSTI DI STUDIO.

— REGOLAM. AMMINIS. — I posti che a mente dei fondatori

sono istituiti per lo studio della chirurgia pratica devono d' ora in avanti, e per massima delle Comunità o pie Amministrazioni da quelle dipendenti, esser confermati per quel tempo che occorrerà secondo gli ordini a riportare la matricola. (*Circ.* 8. *Ottobre* 1825.)

CHITIGNANO (Villaggio) *Comunità* nella Cam. di Arezzo clas. 1. Circond. di quella Città, nella giurisd. della Potest. di Rassina, Vicar. di Poppi; ha la Cancell. in Rassina, l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Poppi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo; sua popol. 950.

Popoli. — Chitignano — Taena.

Dioc. — Arezzo.

CHIUSDINO (Terra) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. è nel Vicar. di Casole; ha la giurisd. sul territ. della sola sua Comun. compresa nella Cam. di Siena, clas. 3. Circond. di Radicondoli. La Cancell. di 5. clas. situata in Chiusdino serve anche alle Comun. di Monticri, di Monticiano, e di Elci; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Radicondoli, e la Conserv. delle Ipot. in Siena; sua popol. 2900.

Popoli.

Castelletto — Chiusdino — Ciciano — S. Galgano — Luriano — Malcavolo — Montalcinello.

Dioc. — Volterra.

Pentolina. — *Dioc.* — Siena.

CHIUSI (Città) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. è nella Giurisd. della Ruota di Siena; sottoposto alla superiorità locale del Governo di quella Città, e a quel Trib. di 1. istanza nei rapp. di esecuz. immobil. Ha la giurisd. civ. sopra la sola Comun. di Chiusi, e la crim. si estende anche alle Potest. di Sarteano, Chianciano, e Cetona; sua popol. civ. 3360; sua popol. crim. 12576.

— La Comun. è nella Cam. d'Arezzo, clas. 4. Circond. di Montepulciano; ha la Cancell. e l'Uffizio di esaz. del Regis. in

Sarteano, e la Conserv. delle Ipot. in Montepulciano; sua popol. come sopra 3500.

Popoli della Comun.

Chiusi *Cattedrale.* — Chiusi *S. Francesco.* — Mucciano — Montallese — Querce al Pino.

Dioc. — Chiusi.

CHIUSI in Casentino. (Castello diruto) *Comunità* nella Cam. di Arezzo, clas. 1. Circond. di Arezzo nella Giurisd. civ. e crim. del Vicar. di Poppi: ha la Cancell. in Rassina, l'Uffizio di esaz. del Regis. in Poppi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo; sua popol. 1920.

Popoli.

Biforco — Chiusi — Compito — Corezzo — Dama — Frassineta — Fontanelle — Giampiereta — Montefatucchi — Monte Silvestri — Pezza. — Sarna.

Dioc. Arezzo.

CIARLATANI. *Dalle LL. Toscane vengono compresi sotto questo nome non solamente coloro che nelle pubbliche piazze e strade stanno cavando i denti; o cercano di spacciare i loro segreti a forza di ciarle, ma ancora i* Cantinbanchi, i Cantastorie, i Burattinaj, i Giocolatori, e *gli altri, che mediante consimili mestieri si procacciano la sussistenza vagando pel mondo.*

1. — Regol. poliz. — Volendo S. A. R. per quanto sia possibile togliere al popolo le occasioni di dissiparsi inutilmente, e di essere ingannato, ha determinato che in avvenire non si permetta il fermarsi in qualunque città, terra, castello, o altro luogo del Gran-Ducato a dare spettacoli, ed esercitare qualsisia delle loro arti ed industrie, ai Ciarlatani, Cantinbanchi, Cantastorie, Burattinaj, Circolatori, Giocolatori, ed a tutti quelli che portano in mostra scherzi di natura, macchine, animali, o che vendono segreti, ed a qualunque altra persona forestiera, che vada vagabonda a procacciarsi il vitto con alcun simile mestiere. (*L.* 1. *Febbrajo* 1780.)

2. — Rispetto ai Cantastorie paesani, dipenderà dal prudente arbitrio del Presid. del Buon Governo in Firenze, e dei respettivi Giusdicenti negli altri luoghi, il permettere di accattare con questo pretesto a quei soli che per la loro cecità, o altre imperfezioni corporali, siano inabili a procacciarsi il vitto con altro mestiero. (*Ivi*)

3. — I trasgressori saranno sottoposti alla pena di sei mesi di carcere, ed all'esilio perpetuo dal Gran-Ducato, pena altrettanto tempo di carcere e l'esilio in caso d'inosservanza. (*Ivi*)

4. — Fermi stanti gli ordini che vietano anche ai paesani di applicarsi qualunque luogo del Gran-Ducato all'esercizio di Ciarlatano, Cantinbanco ec. senza licenza in iscritto del Commissario di Quartiere in Firenze, e per le respettive giurisdizioni dei Commissarj Regj e Vicarj Regj nelle Provincie, dovranno questi avvertire di non concederla che secondo le vedute dell'Editto del 1. Febbrajo 1780., tenendone lontani i cattivi soggetti, egualmentechè quelli che possono meglio sovvenire alla propria sussistenza coll'applicazione alle arti utili. (*Not.* 22. *Luglio* 1815.)

5. — Le licenze potranno denegarsi, come potranno revocarsi in seguito; salve altre pene, se i Cantastorie, Burattinaj ec. se ne prevalessero con abuso a danno della morale e della decenza pubblica. Queste licenze si accorderanno sempre *gratis;* dovrà tenersene registro in ogni Tribunale, e passarsene la nota mensuale alla Segreteria della Presid. del B. Gov. (*Ivi*)

6. — I trasgressori forestieri incorreranno nella pena di mesi sei di carcere, e nell'esilio perpetuo dal Granducato; i trasgressori sudditi nella pena di quattro mesi di carcere, dell'esilio dal Vicariato, o dell'inabilitazione per l'avvenire, secondo le circostanze dei casi. Di queste trasgressioni conosceranno in via economica i respettivi Giusdicenti del luogo ove sarà commessa la trasgressione previa la solita partecipazione alla stessa Presid. del B. Gov. (*Ivi*)

CIBARIE. V. Accesso giudic. civ. 2. 4. 5. — Periti giudic. — Accesso, e visite in materie pen. 3. — Carceri crim. Regolam. 19. *segg.*

CIFRE. *Abbreviature, o segni convenzionali sostituiti alle parole.* V. NOTARIATO di rogito 31. — SENSALI pubblici 11.

CIMITERJ. V. CAMPISANTI.

CINIGIANO (Castello) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. è nel Vicar. di Arcidosso; ha la giurisd. sopra i popoli di Cinigiano, Sasso di Maremma, Porrona, Vicarello, e Colle Massari (essendo gli altri tre popoli di questa stessa Comun. nella giurisd. della Potest. di Monticello); sua popol. 1250.

— La Comun. è nella Cam. di Grosseto, clas. 4. Circond. d'Arcidosso, ove ha la Cancell.; ha l'Uffiz. di esaz. del Regis. in Castel del piano, e la Conserv. delle Ipot. in Grosseto; sua popol. 2970.

Popoli della Comun.

Castiglioncello Bandini — Cinigiano — Colle Massari — Montenero — Monticello — Porrona — Sasso di Maremma — Vicarello.

Dioc. — Grosseto.

CITAZIONE. *Chiamata di alcuno in giudizio fatta nelle forme volute dalla Legge.*

CITAZIONE A BREVE TERMINE nei Giud. civ.

1. — PROCED. — Regol. art. 1032.

2. — EMOLUM. GIUDIC. — Per l'autorizzazione di citare a breve termine nei casi di urgenza sarà dovuto

	(1. Ord. L. 2.	— —
nei Trib. di	(2. . . . . » 1.	— —
	(3. . . . . » —	13. 4.

(*Tarif.* 1814. *e* 1815. *Art.* 3.)

CITAZIONI, E NOTIFICAZIONI nei giud. civ. V. Regol. art. 1024, 1025. — SUSSIDIARIE. — ROGATORIE. — CURSORI CITAZIONIERI.

CITAZIONI, E NOTIFICAZIONI in materie penali.

1. — PROCED. CRIM. — Se l'imputato citato a comparire per esser sentito si renda contumace alle due citazioni che a tale effetto dovranno farsegli con discreto intervallo di tempo dall'una all'altra, giusta le circostanze, potrà rilasciarsi contro di lui il mandato di accompagnatura a sue spese per inobbedienza; e, accompagnato che sia, dovrà essere sottoposto all'esame senza il minimo ritardo. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 16.)

2. — Dopochè la contumacia secondo la nuova legislazione crim. non opera altrimenti la finta confessione dell'inquisito, non dovrà aver più luogo il sistema di citare gl'imputati con espressione di causa; e nemmeno si useranno in avvenire le citazioni *in bando.* (*Il.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 1.)

3. — Per la medesima ragione si tralascerà nella citazione, come inopportuna, la solita clausola — *alias* ec., — in luogo della quale si sostituiranno le parole — *altrimenti si avrà per contumace* —, all'effetto che l'inquisito sappia precisamente che non comparendo, non gliene risulta altro male che un indizio di più. (dd. *Art.* 2.)

4. — Le cedole delle citazioni dovranno essere rilasciate principalmente nelle mani del citando; e se ciò non potrà eseguirsi attesa la di lui latitazione o assenza dal paese, si dovranno rilasciare alla casa di solita ed ultima abitazione nelle mani di qualche suo domestico, o di altra persona in quella abitante, ricevendone dall'esecutore il referto respettivamente, a norma delle formule segnate di N. 1. e 2. (a) (dd. *Art.* 3.)

(a) N. 1. A dì . . . . .
Con cedola scritta fu citato per la prima volta d'ordine di questa Corte NN. a comparire personalmente nella medesima Corte nel termine di giorni otto, per rispondere e difendersi da un Inquisizione contro di Lui formata; altrimenti si avrà come contumace: Qual Citazione fu rilasciata sotto dì. . . . . . nelle mani di detto NN. per NN. Messo di Corte come referse.

Se poi la cedola non fosse stata rilasciata nelle mani del citando, dovrà dirsi:

N. 2. . . . . *Qual cedola fu rilasciata sotto dì. . . . . . alla casa di solita ed ultima abitazione di detto NN. in persona di NN. in quella abitante per NN. Messo di Corte, come referse.*

5. — Qualora la casa ove abitava l'inquisito fosse stata abbandonata, nè potesse aversi notizia della nuova abitazione di esso e sua famiglia, dovrà la citazione eseguirsi con due cedole distinte, una delle quali si rilascerà affissa alla porta principale esterna di detta casa in luogo visibile a tutti, e l'altra dovrà rilasciarsi *ad valvas*, prendendo il referto secondo le formule segnate di N. 3. e 4. (dd. *Art.* 4.) (b)

6. — Si duplicheranno pure le cedole per citare i forestieri che abbiano abitato soltanto occasionalmente nel luogo del commesso delitto; ma, trattandosi di sudditi, o anche di forestieri domiciliati nel Gran-Ducato, che abbiano casa permanente e reperibile in altra Giurisdizione, dovrà preferirsi questa all'abitazione occasionale, e tanto nell'uno che nell'altro caso si citeranno anco *ad valvas*. (dd. *Art.* 5.)

7. — Lo stesso si praticherà occorrendo di citare alla casa di solita e ultima abitazione, sia permanente, sia occasionale, alcun delinquente, che per ragione del delitto si fosse resi malaffetti gli abitanti nella medesima valendosi in questi due riscontri per prendere il referto delle formule segnate di n. 2. e 4. (dd. *Art.* 6.)

8. — Con le sopraespresse vedute dovranno regolarsi le prime due citazioni a rispondere all'inquisizione, esprimendo bensì nella cedola, e nel referto « *per la prima* » o « *per la seconda volta.* » (dd. *Art.* 7.)

(b) N. 3. . . . . *Qual citazione da NN. Messo di Corte sotto di . . . . . fu rilasciata affissa in luogo visibile a tutti della porta principale esterna della casa di solita e ultima abitazione di detto NN., dopo avere più volte picchiato, senza che da alcuno gli sia stato risposto, ed avere inteso dai vicini non abitare in essa più alcuno per essere il medesimo NN. e sua famiglia andati altrove, senza sapersi precisamente in qual parte, conforme detto Esecutore referse.*

In questo caso bensì, come ancora in tutti gli altri ne'quali sia stato necessario di citare *ad valvas*, dovrà usarsi la seguente Formula.

N. 4. . . . . *Qual citazione fu per NN. Messo di Corte sotto dì . . . . . pubblicata, e ad alta voce letta, e dipoi rilasciata affissa a. . . . . luogo solito ove si affiggono simili Cedole di citazioni, conforme detto Esecutore referse.*

9. — La terza citazione poi in cui, come ancora nel rapporto, dovrà essere dichiarato « *per la terza ed ultima volta* » dovrà farsi sempre *ad valvas* secondo la formula di N. 4. E lo stesso si osserverà con i forestieri, che non abbiano abitazione certa nè occasionale in questi Stati, citandoli tutte tre le volte unicamente *ad valvas*. (dd. *Art.* 8.)

10. — Quando le citazioni fossero commesse in sussidio da altro Tribunale, si dovrà fare appparire nella cedola e nel referto che detta citazione vien fatta d'ordine di quel Tribunale da cui è stata commessa, e per comparire nel medesimo. (dd. *Art.* 9.)

11. — In tutte le citazioni generalmente e indistintamente dovrà assegnarsi il termine di otto giorni. (dd. *Art.* 10.)

12. — Si avvertirà però che tali citazioni non siano conculcate, dovendo gli Attuarj criminali aver presente che il termine non comincia a decorrere se non nel giorno successivo a quello della rilasciata citazione, e che non è permesso di passare alla seconda, e respettivamente alla terza, se non sia spirato per l'intiero il termine assegnato nella precedente. (dd. *Art.* 11.)

13. — Con eguali massime si procederà nel notificare le Sentenze ai condannati variando soltanto nella cedola e nel referto la parola *citazione* in quella di *notificazione* sul modello del Formulario segnato di n. 5. (dd. *Art.* 12.) (a)

CITTA' GABELLABILI. V. Gab. Dog. Città gabellab.

CITTADINANZA. *Grado e prerogativa di un ceto distinto*

(a) N. 5. *Si notifica a NN. una Sentenza contro di lui proferita da questa Corte sotto dì. . . . . del seguente tenore.*

E quì si dovrà trascrivere alla lettera tutta la parte definitiva della Sentenza medesima.

E nel prendere il referto della notificazione in piè di ciascuna Sentenza dovrà dirsi:

Fu notificata a NN. la soprascritta Sentenza con cedola in cui era registrata alla lettera tutta la parte definitiva della medesima Sentenza; Qual notificazione fu. . . . . valendosi nel rimanente delle Formule ordinate per le citazioni.

(per lo più il ceto medio) di una Città, cui sono accordate alcune onorificenze, inferiori però a quelle della Nobiltà. (a)

CIVITELLA. (Castello)· *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 3. clas. è nel Vicar. del Monte S. Savino; ha la giurisd. sulla sola Comun. di quel nome, compresa nella Camer. di Arezzo clas. 2. Circond. di Cortona; la Cancelleria è in questo stesso Castello, e serve alla sola sua Comun.; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua popol. 4800.

Popoli.

Badia sul Pino — Castel d'oliveto — Ciggiano — Civitella — Cornia — Montoto — Oliveto — Poggio — Tegoleto — Tuori — Vicomaggio.

Dioc. — Arezzo.

CLAUSULA CODICILLARE. *Vien così chiamata quella formula che si annette in sussidio al testamento, e con la quale si dichiara che, se questo non valesse come testamento, valga come codicillo.*

— Dritto civ. — V. Codicillo.

CLERO. V. Ecclesiastici.

COADJUTORIE Giudiciarie. V. Potesterie minori.

COCCHIERI.

— Rapp. di poliz. munic. V. Vetture.

— Rapp. dogan. V. Visite doganali.

CODICE di leggi toscane. V. Legislazione patria.

CODICILLO. *Disposizione meno solenne di ultima volontà.*

(a) *Ciò che ha riguardo alla* Cittadinanza *è contenuto nella Legge* 31. *Luglio* 1750; *ma poichè questa Legge contempla la sola Città di Firenze, e non la generalità dello Stato, si è creduto di ometterne la trascrizione.*

1. — Dritto civ. — Il codicillo può farsi tanto da chi abbia già fatto o voglia fare poi il testamento, quanto da chi voglia morire intestato. (*L.* 15. *Novembre* 1814. *Tit.* 8. *Art.* 1.)

2. — — Ancorchè il codicillo preceda il testamento, non vi è bisogno che sia confermato dal testamento posteriore. (d. *Art.* 2.)

3. — — Se il testamento fatto prima del codicillo sarà nullo, il codicillo posteriore, che non abbia da esso alcuna dipendenza, sussiste ed è valido. (d. *Art.* 3.)

4. — — Il codicillo non può essere se non che olografo o pubblico. (d. *Art.* 4.)

5. — — Il codicillo olografo esige a pena di nullità quelle stesse solennità e forme che sono richieste nel testamento olografo, e si pubblica nell'istesso modo. (d. *Art.* 5.)

6. — — Il codicillo pubblico deve esser fatto in presenza di un notaro e di tre testimoni. Il notaro deve ridurre in iscritto immediatamente e senza intervallo di tempo, alla presenza del codicillante e dei testimoni suddetti, tuttociò che ha detto e disposto il codicillante, e farà ad essi la lettura di ciò che avrà scritto; e contestualmente non tanto il codicillante quanto il notaro devono apporre la propria firma, presenti sempre i tre testimoni. (d. *Art.* 6.)

7. — — Se il codicillante dichiara che non sa o non può firmare, deve dal notaro esser fatta menzione espressa di questa sua dichiarazione, non meno che della causa la quale gl'impedisce di firmare, ed in vece del codicillante debbe apporre nel codicillo la sua firma uno dei tre testimoni presenti all'atto. (d. *Art.* 7.)

8. — — Nel caso che il codicillante sia cieco è necessario l'intervento del quarto testimone, e la firma di due dei testimoni intervenuti. (d. *Art.* 8.)

9. — — L'omissione di qualunque delle solennità indicate nei tre sopra espressi articoli importa la nullità del codicillo. (d. *Art.* 9.)

10. — — Non possono essere testimoni nel codicillo pubblico quelli che non possono esserlo nel testamento nuncupativo. (d. *Art.* 10.)

11. — — Non si può col codicillo nè dare nè trasferire in altri l'eredità, nè variare, o togliere, nè aggiungere all'erede instituito nel testamento delle condizioni che interessino la di lui instituzione; si può bensì col codicillo revocare la instituzione già fatta. (d. *Art.* 11.)

12. — — Si possono pure col codicillo dichiarare le disposizioni ambiguamente e meno chiaramente espresse nel testamento, e si possono fare dei legati. (d. *Art.* 12.)

13. — — Si possono fare più e diversi codicilli, ciascuno dei quali ha la sua validità e sussistenza; qualora il codicillante non abbia dichiarato espressamente di volere col posteriore revocare l'anteriore. (d. *Art.* 13.)

14. — — Se però i più e diversi codicilli saranno contrarj tra loro, le disposizioni contenute nel posteriore avranno la loro sussistenza, e quelle incompatibili contenute nel codicillo anteriore s'intenderanno revocate; ancora quando il codicillante non lo abbia espressamente dichiarato. (d. *Art.* 14.)

15. — — È proibito di apporre nel testamento la clausula codicillare preordinata a sostenere con mezzo indiretto l'instituzione in erede; e, qualora vi si legga apposta, si avrà per non scritta, e non produrrà di per sè alcuno effetto. (d. *Art.* 15.)

16. — — Ma se il testatore avrà espressamente dichiarato, che qualora il testamento non valesse per qualunque causa in quanto alla instituzione dell'erede, vuole che vaglia in quanto ai legati e alle altre disposizioni; in tal caso la volontà del testatore sarà eseguibile, qualora nel testamento siano intervenute tutte quelle solennità che sono richieste per la validità del codicillo. (d. *Art.* 16.)

17. — Emolum. notar. — Per regolare la tassa dei Codicilli dovrà aversi riguardo alle qualità di quei legatarj che saranno stati onorati di somma, quantità, e specie maggiore degli altri. (*L.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 25.) V. Copie di atti notariali.

COERCIZIONE economica. V. Potesta' economica.

COLLATERALI. *Le persone unite in parentela per linea trasversale, come fratelli, e fratelli, zii e nipoti, ec.*

— Dritto civ. — V. Successioni intestate 23.

— Dazio di Regis. — V. Registro 32.

COLLAZIONATURA di atti. *Riscontro di scritture per assicurarsi che confrontano con l'originale, all'oggetto di autenticarle.*

1. — Tarif. giud. civ. — Per collazionatura di qualunque scrittura o documento esistente negli atti, e per ogni carta intiera, qualunque sia il merito dell'atto da collazionarsi, è dovuto

(1. Ord. L. — 10. —
nei Trib. di (2. . . . . « — 5. —
(3. . . . . « — 3. 4.
(*Tarif.* 1814. e 1815. *Art.* 7.)

2. — Non è dovuto dritto di collazionatura, nè altro, per la presentazione che si fa dai Procuratori delle copie delle Scritture, Atti e Sentenze da essi certificate per vere, onde ottenere il visto per la notificazione. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 19., e 16. *Aprile* 1821. *Art.* 30.)

3. — Gli emolumenti dipendenti dalle collazionature delle copie non sono d'intiero profitto dei Ministri dei Tribunali provinciali. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 32.)

4. — Dazio di Regis. — Sono soggette al dritto fisso di una lira le collazionature di atti, documenti o parte dei medesimi, fatte da Notaro o da altro qualunque Ministro pubblico. Il dritto sarà pagato per ogni atto o copia collazionata. (*L.* 30. *Decembre* 1814. §. 1. *Art.* 11.)

COLLAZIONE di benefizio ecclesiastico. *Nomina legalmente fatta di una persona idonea per sostenere un Ministero ecclesiastico.* V. Benefizio eccles., collazione ec.

COLLE (Città) *Città e Vicariato.*

— Il Vicar. di 3. classe è nel Compart. della Ruota di Siena; dipende nei rapp. di Poliz. e per l'esecuz. immobil. dal Com-

miss. di Volterra; ha la Giurisd. civ. sulla intiera Comunità di Colle, e sopra una parte del popolo di Bosco, che è compreso nella Comun. di Montereggioni; sua popol. civ. 5670.; la giurisd. crim. abbraccia anche le Potest. di Poggibonsi, S. Gemignano, e Barberino di Val d'Elsa, con la popol. di 25000.

— La Comun. è nella Cam. di Siena, clas. 5. Circondario di Colle; vi è una Cancell. di 4. clas. che comprende anche la Comun. di Poggibonsi; ha l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Poggibonsi, e la Conserv. delle Ipot. in Siena; sua popol. 5600.

Popoli.

Bibbiano — Borgatelli — Campiglia — Collalto — Colle Coneo — Lano — Menzanello — Onci — Quartaja — Strada.

Dioc. — Colle.

COLLE SALVETTI. *Comunità* nella Cam. di Pisa, clas. 2. Circond. di Lari, ove ha la Cancell.; è nella Giurisd. civ. e crim. del Gov. di Livorno; ha l'Uffiz. di Esaz. del Regis. in Lari, e la Conserv. delle Ipot. in Livorno; sua popol. 5800.

Popoli.

Colle-Salvetti — Castellanselmo — Colognole — Gabbro — Guasticce — Nugola — Parrana e Vicarello.

Dioc. — Livorno.

COLLEGIATA. *Chiesa non cattedrale, ma di qualche distinzione, uffiziata da Canonici, detti perciò collegiati.* — V. Benefizio ecclesiast.

COLLEGJ ILLECITI. *Riunioni o società di tre o più persone non autorizzate a radunarsi, dal consorzio delle quali può sospettarsi una qualche macchinazione contro la stabilita suprema autorità.*

— Regol. poliz. — V. Polizia vigilante.

COLLUSIONE. *Inganno fatto fra due o più persone litiganti che se la intendono insieme, ed anco da coloro, che dopo*

avere intrapreso a difendere cause civili o criminali, corrotti dall' avversario mettono in mezzo il loro cliente. (a)

COLOMBICIDIO. *Nel senso delle Leggi penali è la uccisione o apprensione di colombi o piccioni domestici, ed aventi padrone.*

1. — DRITTO PENALE. — In conformità del Sovrano Motup. degli 8. Novembre 1791., avrà luogo la pena di scudi dieci per ciascun colombo contro chiunque si farà lecito di ucciderne o prenderne in qualunque modo, ed in qualsisia parte del Gran-Ducato, non esclusa la Provincia inferiore di Siena; ed in caso di recidiva, oltre la suddetta multa, sarà imposta la pena della carcere e del confino ad arbitrio, secondo le circostanze, il numero delle recidive, e quello delle delinquenze; dovendosi peraltro, ad oggetto di aggravar la pena nelle contravvenzioni consecutive alla prima, intendersi che costituiscano la prima delinquenza le trasgressioni commesse nella stessa giornata. (*Not.* 18. *Luglio* 1814.) (b)

2. — In caso d'insolvenza dei condannati, essi sconteranno la multa con la carcere a forma dell'art. 112. della Legge de' 30. Novembre 1786. (*Ivi*)

3. — Se il reo di colombicidio fosse un esecutore di Giustizia, si punirà a tenore dell' art. 92. della suddetta Legge criminale del 1786., e colla perpetua inabilitazione a servire nel Gran-Ducato. (*Ivi*)

4. — Si considererà come colpevole di colombicidio chiunque sarà trovato con colombi uccisi con arme da fuoco, ancorchè egli non ne fosse armato, quando però non indichi la persona da cui li ha ricevuti, nel qual caso si procederà contro di essa. (*Ivi*)

5. — La cognizione delle contravvenzioni delle quali tratta la presente Notif. spetterà ai Tribunali crim. nel modo e colla

(a) *Se la collusione non contiene una vera e propria falsità, và soggetta a pene economiche.*

(b) *Questa trasgressione per le LL. de'* 6. *Agosto* 1622., 1. *Ottobre* 1633. *e* 20. *Ottobre* 1698. *si puniva con la Galera a beneplacito, e con una multa di scudi* 150.

competenza determinata dall'Editto del dì 8. Luglio 1814. nelle materie criminali, e si procederà contro i contravventori anche di uffizio, e per inquisizione; e nel caso che non ne sia possibile la condanna per difetto di prova, ne sarà passata la nota nominale alla Presid. del Buon Gov., onde s'invigili che non venga più accordata ai medesimi la licenza dell'armi. (*Ivi*)

6. — Le multe spetteranno nel totale al pubblico o segreto querelante, conforme al disposto della predetta Notif. del 1791. (*Ivi*)

7. — I Vicarj RR., e gli altri Giusdicenti sono incaricati, a forma della Circolare de' 10. Maggio 1790., d'invigilare e fare invigilare gli Esecutori delle respettive squadre all'osservanza delle precedenti disposizioni. (*Ivi*)

COLONIA PARZIARIA. *Contratto consensuale avente mistura di Locazione e di Società, con cui si conviene che il Colono debba coltivare a tutto suo carico un fondo rustico per dividerne col padrone i prodotti.*

— Dazio di Regis. — Sono sottoposte al dritto di una lira le scritte di colonia fra i proprietarj e i coloni parziarj. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 1. *Art.* 3.)

COLONIA PARZIARIA. Disdette.

1. — S. A. R. volendo provvedere ai notabili pregiudizj che risente l'agricoltura dal lungo tempo che a forma di varj statuti passa dall'intimazione all'esecuzione delle licenze che si danno e si domandano dai possessori di beni di suolo e dai lavoratori, mezzajoli, e coloni, perchè, essendo questi distratti dal pensiero di trovare nuovo podere, eseguiscono con lentezza le giornaliere faccende della campagna, e devono dividere le loro premure fra il vecchio e nuovo podere; ha ordinato che quando fra i possessori dei terreni ed i lavoratori mezzajoli non siano fissati in autentica e valida forma, con doverne prendere legale registro nei respettivi Tribunali delle Potesterie, quei patti e ordinazioni che credono dovere stabilire pel comune loro traffico ed interesse, tra le quali il tempo ancora dello scioglimento e proseguimento della società, il che resterà in libertà di ciascheduno di fare,

siano inviolabilmente osservate le infrascritte regole e stabilimenti per tutto il Gran-Ducato, derogando colla sovrana sua potestà a qualunque legge, statuto, e consuetudine che fosse stata stabilita ed introdotta in contrario. (*L.* 2. *Agosto* 1785. *in princ.*)

2. — L'epoca delle licenze e respettive disdette della società colonica s'intenderà sempre e costantemente fissata dopo terminate le prime semente di grano, segale, e altre biade simili, cioè a tutto il mese di Novembre, e non altrimenti; con dichiarazione però che tali prime semente non debbono eccedere la quantità consueta, per non diminuire la porzione del terreno pei soliti rinnovi o seconde semente nelle terre lavorative, la quale dovrà sempre rilasciarsi al nuovo colono. (d. *Art.* 1.)

3. — Il vecchio lavoratore dopo la disdetta dovrà unicamente percipere e raccogliere, previa la dovuta diligenza, e senza arrecare il più piccolo danno alle piante ed al terreno, il frutto che fosse maturato, e non gli sarà poi permesso di usare della minima facoltà nè sulle piante, nè sul terreno, sia lavorativo, pomato, o boscato, sì per lavorare, sementare, potare, far frasca, e altre simili operazioni; rimanendo tutti i predetti, e qualunque altro lavoro, o diritto inerente alla coltura del terreno, riservato al nuovo lavoratore, e non altrimenti. (d. *Art.* 2.)

4. — A tutto il mese di Febbrajo di ciascun anno, e così tre mesi dopo la ricevuta disdetta, o domandata licenza, dovrà il vecchio riconsegnare le bestie al nuovo lavoratore, per le stime da farsene per mezzo di amici comuni, o di Periti o Periziori occorrendo, ed in pari forma restituirà quant'altro avesse ricevuto o in consegna o a stima, onde in sostanza l'effetto sia che a tutta l'epoca sopra espressa del mese di Febbrajo sia lasciata vacua e libera la casa al nuovo lavoratore. (d. *Art.* 3.)

5. — La raccolta che sarà formata dal prodotto de' grani, ed altro, sementato dal vecchio lavoratore nel modo e tempo sopraindicato, apparterrà nella porzione colonica al medesimo, e nella congiuntura di fare detta raccolta, dovrà il nuovo lavoratore somministrare qualche discreto comodo di casa sì per albergo che per custodia della messe raccolta, compatibilmente al bisogno dell'una e dell'altra famiglia; fermo stante però che dal vecchio lavoratore si rilascino le paglie e strami nella conformità

che li avrà ricevuti nell'ingresso del podere; e se mai in detto tempo ne avesse portati dei proprj, e non gli fossero stati bonificati dal proprietario del terreno, dovrà ricevere alla sua partenza altrettanta qnantità di paglia e strami. (d. *Art.* 4.)

6. — S'intenderà sempre riservata, non ostante le presenti disposizioni, tanto ai Proprietarj che ai Contadini la facoltà di disdire in tronco la società colonica per causa di frode, o malaversazione, o per qualnnque altro titolo doloso, da giustificarsi però sempre avanti ai Tribunali competenti, e da eseguirsi con la effettiva partenza dal podere o terre, previo il decreto del Giudice, e previe le stime legali, o amichevolmente concordate, di tutti gl'interessi che potessero avere le parti. (d. *Art.* 5.)

7. — Proc. civ. Art. 623. e segg.

COLONIA PARZIARIA, Crediti, privilegj dei libri, e di prelazione.

1. — Informata S. A. I. e R. dei dubbj insorti sulla conservazione del privilegio che varj statuti accordavano al padrone sulla parte colonica dei frutti, e desiderosa di contribuire al bene dell'agricoltura Toscana, non solo con assicurare gl'interessi dei proprietarj, animandoli per tal modo a somministrare le necessarie sovvenzioni ai contadini, ma anche con rendere meno dispendiosi i giudizj pei respettivi conteggi e saldi fra padrone e colono, ordina quant'appresso. (*L.* 16. *Giugno* 1817. *in princ.*)

2. — I libri, registri, recapiti, qnaderni, e tutti gli altri fogli originali qnalunque, che concernono i conteggi, le stime, i saldi, e simili interessi fra i padroni e loro coloni ed agenti in rapporto alla colonia e sue dipendenze, sono dichiarati esenti dalla formalità e tassa del bollo, e da detti libri, recapiti, quaderni ec. potrà estrarsi in copia, anche in carta libera, qnalunque partita, con le dichiarazioni che appresso. (*L.* d. *Art.* 1.)

3. — Nel caso che tali libri, registri, e recapiti debbano esser prodotti in Tribunale, e nel caso che le copie di qualche partita di libro estratte in carta libera siano per essere autenticate con la firma notariale, o esibite in giudizio, dovranno immancabilmente tutti i docnmenti sopraindicati essere sottoposti alla formalità del bollo, la quale rimarrà eseguita mediante l'ap-

posizione del *visto per bollo*, ovvero del bollo straordinario, da farsi senza pagamento di tassa alcuna dai Ministri esattori a ciò autorizzati, ai quali dovranno in tal caso tali documenti essere presentati preventivamente alla loro produzione in giudizio, ovvero avanti che siano autenticati con firma notariale. (d. *Art.* 2.)

4. — I crediti e debiti risultanti dai suddetti libri, registri, recapiti, quaderni, e fogli, e loro estratti o copie, sempreché concernano interessi della società colonica vertente direttamente tra il padrone e il colono o agente, saranno similmenti esenti dal diritto proporzionale di registro, e solo, qualora voglia farsene uso in giudizio, dovranno sottoporsi preventivamente alla formalità della registrazione, che verrà loro accordata col pagamento del diritto fisso di una lira, qualunque sia la somma a cui tali debiti o crediti ascendano. (d. *Art.* 3.)

5. — Non potranno neppure i Ministri esattori del Registro o altri Impiegati di tale Amministrazione reclamare alcun diritto sull'enunciative o prove desunte dagli anzidetti libri o altri soprannominati documenti, o loro copie ed estratti, per gli atti e contrattazioni che dassero luogo al pagamento di qualche diritto, e che resultasse dai mentovati libri e documenti; ma non sarà peraltro vietato di promuovere simili domande ogni qualvolta abbiano come sostenerle indipendentemente dall'enunciative e prove che sopra. (d. *Art.* 4.)

6. — Il padrone è preferito sulla parte colonica dei frutti e rendite dei poderi respettivi a qualunque creditore del colono pei crediti ch'esso abbia col colono medesimo, dipendenti o da somministrazioni fattegli, o da altra qualunque causa riguardante la colonia, ed ancorchè i creditori concorrenti col padrone fossero a questo anteriori di tempo, o muniti di qualunque siasi privilegio. (d. *Art.* 5.)

COLONNA. *Comunello che oggi in forza del Motup. dell'* 8. *Novembre* 1833. *fa parte del Territ. della nuova Comunità di Castiglion della Pescaja.*

COMANDATE. *Dritto, che per Leggi del decimo sesto secolo aveano le Comunità del Gran-Ducato di obbligare i Co-*

loni e lavoratori di terre di mantenere, pulire, ed escavare le fosse lungo le Strade regie e comunit., e di prestare l' opera loro e delle loro bestie a qualunque richiesta ne venisse fatta dai rappresentanti quella Comunità da cui dipendevano.

— S. A. R. considerando che l'obbligo al quale sono tutt' ora sottoposti in vigore della Legge pubblicata nel dì 18. Marzo 1580., che si referisce ad una Legge precedente del 1578., ed è stata anche confermata nei tempi posteriori, i coloni o lavoratori di terreni del Contado e del distretto fiorentino, di escavare e mantenere nette e pulite le fosse che ricorrono lungo le strade regie e comunit., si sostanzia in una mera *Comandata*, o servitù personale, non dissimile a quelle altre già soppresse dalle precedenti Leggi e Regolamenti della R. A. S. come contrarie alla giusta distribuzione dei pesi pubblici; è venuta nella determinazione di ordinare, che per l'avvenire i mentovati lavoratori e coloni siano intieramente sgravati e liberati dall'enunciato peso, derogando perciò in questa parte alle precitate Leggi del 1578. e del 1580, e a qualunque Ordine posteriore che disponesse in contrario. (*Not.* 27. *Maggio* 1786.)

COMMERCIANTE. *È tale chiunque si occupa in operazioni di Commercio, o ne fa la sua abitual professione.*

— Dritto comm. V. Cod. comm. Art. 1. segg.

— Dritto civ. — V. Potestà' paterna 28. — Mondualdo 10.

COMMERCIO. Atti e Recapiti di Commercio.

1. — Qualificazione. — La Legge reputa atto di commercio ogni compra di derrate e mercanzie per rivenderle o in natura, o dopo averle lavorate e messe in opra, o anche per affittarne semplicemente l'uso; ogni intrapresa di manifattura e di trasporto per terra o per acqua; ogni intrapresa di somministrazione, agenzie, camere di affari, stabilimenti di vendite all' incanto, e di pubblici spettacoli; ogni operazione di cambio, banca e senseria; tutte le operazioni delle pubbliche banche; ogni obbligazione tra mercanti, negozianti e banchieri, le lettere di cam-

bio o rimesse di denaro fatte da piazza a piazza fra ogni sorta di persone. (*Cod. Comm. Art.* 632.) (a)

2. — Parimente la Legge reputa atti di commercio ogni intrapresa di costruzione, qualunque compra e vendita, e rivendita di bastimenti per la navigazione interna ed esterna, ogni spedizione marittima; ogni compra o vendita di attrazzi, utensili ed approvvisionamenti di vettovaglie, qualunque nolo o noleggio, imprestito o cambio marittimo, tutte le assicurazioni, e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare; ogni accordo o convenzione per salarj e stipendj dell'equipaggio, ogni arrolamento di gente di mare pel servizio di bastimenti di commercio. (*Ivi*)

3. — Privilegj per la pronta realizzazione. V. Lettera di Cambio 87. segg.

4. — Dazio di Regis. — V. Registro (il Dazio) 36. n. 8.

5. — Tassa di Bollo. — V. Bollo della carta 19. segg. 39. 58.

COMMERCIO rapp. giudiciali.

1. — Tribunali. — Sarà stabilito nella città di Firenze un Tribunal Commerciale nella forma e con le attribuzioni che verranno determinate con separato Regolamento. (*L.* 13. *Ottobre* 1814. *Art.* 4.) V. Firenze nei rapporti giudiciarj.

2. — — Sarà stabilito nella città di Livorno un Magistrato Civile e Consolare di 1. istanza. (*Art.* 5. *L.* d.) V. Livorno nei rapporti civili.

3. — — In tutti gli altri Tribunali civili sono incaricati degli affari commerciali i respettivi giudici. (*L.* d.) V. Tribunali civili.

4. — Competenza e procedura. — Saranno di competenza privativa del Trib. di Commercio tutte le cause relative alle obbligazioni e convenzioni passate fra i negozianti, mercanti, e banchieri per causa della mercatura nella quale si esercitano respettivamente. (*L.* 15. *Novembre* 1814. *Art.* 9.)

(a) *Le Patrie Leggi escludono dalla qualità di atti di commercio le lettere di Cambio, e i Biglietti all'ordine, tratti, o girati, o accettati dai non Mercanti, i quali non sono considerati che semplici promesse o semplici obbligazioni.* (*L.* 5. *Settembre* 1814. *Art.* 2.)

6. — I biglietti sottoscritti da un negoziante, mercante, o banchiere, nei quali non sarà espressa una causa estranea alla respettiva mercatura, si considereranno fatti per causa del di lui commercio. (d. *Art.* 10.)

7. — Saranno parimente di competenza dello stesso Tribunale le cause fra i negozianti, mercanti, o banchieri, ed i loro giovani di banco, commessi, o altri salariati, qualora abbiano per soggetto delle operazioni riguardanti il traffico del negoziante, mercante, o banchiere, a cui questi giovani di banco, commessi o salariati sono addetti. (d. *Art.* 11.)

8. — E finalmente saranno di competenza del detto Trib. tutte le questioni che dal Cod. di Commercio provvisoriamente vegliante sono attribuite ai Trib. commerciali nella materia del fallimento. (d. *Art.* 12.)

9. — Le cause interessanti lettere di cambio o biglietti all'ordine firmati dai non mercanti saranno di competenza dei Trib. civili, e nel caso che fossero portate al Trib. di Comm., il Trib. medesimo dovrà rimetterle al Trib. civ. competente, non ostante che il reo convenuto non ne abbia fatta l'istanza. (d. *Art.* 13.)

10. — Se però le lettere di cambio o i biglietti all'ordine conterranno la firma di mercanti, e di non mercanti, e l'azione sarà diretta contemporaneamente contro gli uni e contro gli altri, la causa potrà essere decisa per interesse di tutti dal Trib. di Comm., ma esso non potrà proferire condanna di arresto personale contro i non mercanti. (d. *Art.* 14.)

11. — Il Trib. di Comm. deciderà inappellabilmente, e salvo solo il ricorso alla R. Consulta nelle cause di un merito non superiore alle Lire 70. (a) In tutte le altre potrà interporsi l'appello alle Rote civ. (d. *Art.* 15.)

12. — Le parti possono comparire davanti al Trib. di Commercio in persona, o possono farsi rappresentare per mezzo di un procuratore ammesso nel ruolo presso il Consiglio di Giustizia. (d. *Art.* 16.)

(a) *Il solo Tribunal di Commercio di Firenze decide inappellabilmente, e senza ricorso alla R. Consulta, tutte le Cause non eccedenti in merito le lire* 200. (*Not.* 23. *Febbrajo* 1828. *Art.* 2.)

13. — L'attore forestiero non è obbligato a prestar cauzione pel pagamento delle spese, danni, ed interessi nei quali potesse essere condannato. (d. *Art.* 17.)

14. — Le cause devono essere trattate sommariamente, e devono respettivamente esser decise nel termine stabilite dal Regol. di proc. civ., al tit. I. part. II. *dell'ordine e forma di procedere nei giudizj sommarj ed esecutivi.* (d. *Art.* 18.)

15. — La domanda si farà con un atto di citazione contenente il preciso oggetto della medesima domanda, e l'assegnazione di un termine a comparire non minore di due giorni. Qualora peraltro il caso esiga celerità, l'Assessore del Trib. potrà permettere di citare a comparire da giorno a giorno, ed anche da ora a ora, e occorrendo potrà ordinare ancora il sequestro dei mobili del debitore, previa, se lo vede opportuno, la cauzione da prestarsi dall'attore, o la giustificazione della sua idoneità. (d. *Art.* 19.) (V. § 32.)

16. — Il reo convenuto potrà proporre le sue difese o in voce o in scritto per mezzo di una scrittura di eccezioni, che dovrà esser letta alla prima udienza o dallo stesso reo convenuto, o dal procuratore che lo rappresenta, e quindi depositata nelle mani del Cancelliere; dopo di ciò la causa sarà discussa, e se il Trib. sarà in grado di decidere, pronunzierà la sentenza; altrimenti rimetterà la causa ad altra udienza successiva. (d. *Art.* 20.)

17. — Nel caso che dal reo convenuto sia proposta prima di ogni altra l'eccezione declinatoria della incompetenza, il Tribunale potrà decidere con una medesima sentenza tanto sulla eccezione declinatoria quanto sul merito, purchè ciò faccia per mezzo di due dichiarazioni distinte e motivate. (d. *Art.* 21.)

18. — Se pendente la causa accade la morte di uno dei litiganti, i di lui eredi, sebbene non addetti alla mercatura, e sebbene non proseguano il traffico del loro autore, sono obbligati a continuare, e respettivamente a riassumere il giudizio avanti il Trib. di Commercio. Ma se si vorrà dirigere contro di essi una nuova azione, quantunque dipendente da operazioni commerciali fatte dal defunto, in tal caso dovranno essere intimati avanti il Trib. civ. competente. (d. *Art.* 22.)

19. — Le questioni incidenti, che nasceranno sulla qualità

ereditaria di quelli contro dei quali si vuol continuare il giudizio, saranno rimesse per la decisione al Tribunale ordinario; come pure vi saranno rimesse le questioni che insorgeranno sulla falsità di un documento, al quale una delle parti appoggi la sua intenzione. Frattanto il Trib. di Commercio sospenderà di pronunziare sul merito principale, a menochè il documento non sia relativo a un solo articolo della domanda o dell'eccezioni, nel qual caso non sarà impedito di pronunziare sugli altri. (d. *Art.* 23.)

20. — Il Trib. potrà interrogare, qualunque volta lo creda necessario, le parti o alla udienza, o in camera di consiglio; ed in caso di legittimo impedimento potrà deputare a tale oggetto un Giudice, il quale farà ridurre in iscritto dal Cancelliere le risposte, che saranno firmate dalla parte, quando sappia scrivere, dal Giudice interrogante, e dal Cancelliere suddetto. (d. *Art.* 24.)

21. — Se occorrerà di sentire dei testimonj, le parti esibiranno una succinta nota dei fatti, sopra i quali devono essere esaminati. L'esame sarà fatto separatamente a ciascun dei testimonj dall'Assessore, alla presenza delle parti, o dei loro procuratori, i quali per mezzo dello stesso Assessore potranno fare ad essi le interrogazioni convenienti. Le deposizioni saranno scritte dal Cancelliere, giurate, e firmate dal testimone respettivo, qualora sappia scrivere, e firmate inoltre dall'Assessore e Cancelliere predetti. (d. *Art.* 25.)

22. — Nel caso che sia luogo a rimettere le parti avanti uno o tre arbitri per l'esame di conti, documenti, e registri, o ad eleggere, secondo le circostanze, uno o tre periti, gli arbitri ed i periti saranno nominati dal Trib. tutte le volte che le parti medesime non li abbiano concordati all'udienza. (d. *Art.* 26.)

23. — Le sentenze saranno distese nelle forme prescritte per gli altri Trib.; saranno sottoscritte da ciascuno dei Giudici, e conterranno i motivi del giudicato. Nel caso che uno o due Giudici siano dissenzienti, dovranno sottoscrivere la sentenza in ossequio, ed enunciare succintamente i motivi del loro dissenso. (d. *Art.* 27.)

24. — Se una delle parti sarà contumace, il Tribunale dichiarerà la contumacia. Essendo contumace l' attore, assolverà

senz'altro esame il reo convenuto dalle cose contro di esso domandate; ed essendo contumace il reo convenuto, esaudirà l'istanza dell' attore, semprechè la riconosca giusta e ben provata. (d. *Art.* 28.)

25. — Le sentenze del Trib. di Commercio, quando non ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria non ostante appello o opposizione, se sono contradittorie, non potranno eseguirsi che dopo spirati tre giorni dalla loro notificazione alla persona o al domicilio; e se sono contumaciali, non potranno eseguirsi che dopo spirati otto giorni computabili egualmente dalla loro notificazione; dentro il qual termine il contumace sarà ammesso a fare l'opposizione. (d. *Art.* 29.)

26. — Se il Trib. avrà ordinata l'esecuzione provvisoria non ostante appello o opposizione, la sentenza, o sia contradittoria, o sia contumaciale, sarà eseguibile dopo un giorno dalla di lei notificazione come sopra alla persona, o al domicilio. (d. *Art.* 39.)

27. — L'esecuzione provvisoria non ostante appello od opposizione non può essere ordinata dal Trib., se dall'attore non è stata domandata; qualora sia stata domandata dall'attore, può essere dal Trib. ordinata senza cauzione, solamente nel caso che l'azione sia appoggiata a un documento non impugnato, o ad una precedente sentenza passata in cosa giudicata. In tutti gli altri casi deve essere ordinata sotto l'obbligo di prestare preventivamente idonea mallevadoria. (d. *Art.* 31.)

28. — Se l'esecuzione provvisoria sarà stata ordinata dal Tribunale, essa si estenderà anche all'arresto personale del debitore, in tutti i casi nei quali l'arresto personale è permesso, e semprechè lo stesso arresto sia stato sulle istanze dell'attore espressamente decretato nella sentenza. (d. *Art.* 32.)

29. — La Rota di prime appellazioni non potrà in alcun caso sospendere l'esecuzione delle sentenze dichiarate provvisoriamente eseguibili dal Trib. di Comm., e solamente sarà permesso di citare a breve termine, dietro la facoltà ottenutane dal primo Auditore della Rota per la discussione della causa nel merito. (d. *Art.* 33.)

30. — Qualunque questione nasca sulla esecuzione delle sen-

tenze del Trib. di Commercio, dovrà essere portata alla cognizione e decisione del Trib. civile. (d. *Art.* 34.)

31. — Il presente Regolamento dovrà essere provvisoriamente osservato non solo dal Tribunale di Commercio della Città di Firenze, ma anche da tutti gli altri Tribunali, e Giudici, ai quali è accordata la giurisdizione di decidere le cause commerciali, compatibilmente però con la loro respettiva organizzazione, e fintantochè non sarà pubblicato il nuovo Codice di Commercio, ed il relativo Regol. stabile di procedura. (d. *Art.* 35.)

32. — Nelle cause di Commercio gli atti dei Cursori devono essere presentati alla Cancelleria del respettivo Tribunale per l'oggetto che il Cancelliere o altro ministro in luogo dell'esibita vi apponga il *visto*, pel quale deve essere pagato il dritto stabilito per l'esibite nelle Tariffe predette. (*L.* 23. *Decembre* 1814. *in princ.*) V. n. 15.

COMMERCIO. Liberta'. V. Annona.

COMMERCIO CARNALE. V. Carne. Delitti. — Ebrei nei rapp. di comunicazione ec.

COMMESTIBILI infetti.
— Poliz. sanit. — V. Grasce smercio.

COMMISSARIATI REGJ. Circoscrizione territoriale.

1. — Il Commissariato di *Arezzo* comprenderà, oltre l'attual sua giurisdizione crimin., i Vicariati di Poppi, del Monte S. Savino, di Castiglion Fiorentino, di Cortona, di S. Sepolcro, di Anghiari, della Pieve S. Stefano, e di Sestino. (*Notif.* 9. *Aprile* 1816.)

2. — Il Commissariato di *Pistoja*, oltre la sua giurisdizione crimin., comprenderà il Vicar. di S. Marcello. (*Ivi*)

3. — Il Commissariato di *Volterra* comprenderà, oltre il proprio Vicar., quelli di Campiglia, di Piombino, e di Colle. (*Ivi*)

4. — Il Commissariato di *Pontremoli*, oltre la giurisdiz. di

Pontremoli, comprenderà i Vicar. di Fivizzano, e di Bagnone. (*Ivi*).

5. — Il Commissariato di *Grosseto* abbraccerà i Vicar. di Grosseto, di Massa, di Arcidosso, di Scanzano, di Castiglione della Pescaja, di Pitigliano, di Manciano, di Orbetello, e dell'Isola del Giglio. (*Ivi*)

COMMISSARIATI REGJ. Attribuzioni dei Commissarj.

1. — Il Commissario di Arezzo, quello di Pontremoli (*ed oggi anche quello di Volterra*) alle attribuzioni di polizia uniscono quelle dei Vicarj nelle materie criminali per tutta la estensione dell'antico loro Vicariato. (*Motuproprio* 13. *Ottobre* 1814. *Art.* 52.)

2. — Il Commissario di Pontremoli (*ed oggi anche quello di Volterra*) alle ingerenze *che sopra* uniscono quelle di Giudici civili, e giudicano in prima istanza tutte le cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere civili, miste e commerciali di dette respettive Città, e del territorio compreso nella giurisd. loro civile, purchè siano di un merito superiore alla somma di lire 200., o di merito incerto, e non suscettibili di stima pecuniaria. (*Ivi*)

3. — Ai predetti Commissarj Regj sono sottoposti così nel contenzioso come nell'economico i pupilli, i prodighi, i dementi, e gli altri ai quali sia interdetta l'amministrazione dei loro beni, non solo per la loro giurisd. civ., ma ancora pel Territ. delle Potest. comprese nella respettiva loro Giurisd. crim. (d. *Art.* 53.)

4. — Nelle cause di un merito inferiore alle lire 200. giudica in prima istanza il Cancelliere civ. respettivo dei Commissarj predetti, e dalle sentenze del Cancelliere soggette ad appello può appellarsi al respettivo Commissario R. (d. *Art.* 54.)

5. — Il Commissario R. di Pontremoli giudica in seconda istanza le cause di un merito inferiore a detta somma di lire 200. giudicate in prima istanza dal Potestà di Calice, e dai Vicar. di Bagnone e di Fivizzano. (d. *Art.* 55.)

6. — Il Commissario R. di Grosseto, alle ingerenze diverse che gli sono confidate in oggetti di polizia ed altri con separato Regolam., unisce le attribuzioni di Giudice civ. e crimin. Nella

qualità di Giudice civ. conosce in seconda istanza degli appelli dalle sentenze proferite in prima istanza dai Vicarj della Prov. inferiore, nelle cause che non eccedono il merito di lire 200. E nella qualità di Giudice crim. siede come Presidente nella Ruota criminale di Grosseto. (d. *Art.* 56.) (a)

COMMISSARIATI di quartiere di Firenze. V. Firenze. — Potesterie minori ec.

COMMISSARIATI di polizia. V. Livorno.

COMMISSARIATO di Guerra. V. Militari nei rapporti di aminist. comunit.

COMMISSARIO nei Fallimenti. V. Fallimento nei rapp. commerc.

COMMISSIONATI in genere.

1. — Dritto comm. — Il commissionato è quegli che agisce in nome proprio o sotto un nome sociale per conto di un committente. (*Cod. Comm. Art.* 91.)

2. — I doveri e dritti del commissionato che agisce a nome del committente, sono determinati dal Codice civ. francese Lib. 3. tit. 13. (d. *Art.* 92.)

3. — Ogni commissionato che ha fatto delle anticipazioni sopra mercanzie stategli spedite da un'altra piazza, perchè sieno vendute a conto di un committente, gode privilegio pel rimborso delle sue anticipazioni, interessi e spese; sopra il valore delle mercanzie, qualora esse si trovino a sua disposizione nei suoi magazzini o in un pubblico deposito, ovvero qualora egli possa, prima che le medesime siano giunte, provare per mezzo di polizza di carico, o di lettera di vettura, la spedizione che glie n'è stata fatta. (d. *Art.* 94.)

(a) *Al Commissario R. di Pistoja, che per la riforma del* 13. *Ottobre* 1814. *avea le stesse attribuzioni dei Commissarj di Arezzo e di Pontremoli, non altre ingerenze sono attualmente rimaste che quelle della Superiorità locale in oggetti di Buon-governo e di Polizia.*

4. — Se le mercanzie sono state vendute e consegnate per conto del committente, il commissionato può rimborsarsi della somma a cui ammontano le sue anticipazioni, interessi e spese, sopra il retratto della vendita, a preferenza di tutti i creditori del committente. (d. *Art.* 94.)

5. — Qualunque imprestito, anticipazione, o pagamento, che potesse esser fatto sopra mercanzie depositate o consegnate da un individuo residente nel luogo in cui dimora il commissionato, non dà al medesimo, nè al depositario, privilegio alcuno, se non in quanto egli si sia conformato alle disposizioni prescritte nel Codice civ. francese Lib. 3. Tit. 17. per gl'imprestiti su'pegni, o contratti di pegno. (d. *Art.* 95.)

COMMISSIONATI DI TRASPORTI per terra, e per acqua.

1. — DRITTO COMM. — Il commissionato che si incarica di un trasporto per terra o per acqua, è tenuto di scrivere nel suo giornale la dichiarazione della natura e quantità delle mercanzie, e del valore di esse se n'è richiesto. (*Cod. Comm. Art.* 96.)

2. — È garante dell'arrivo delle mercanzie ed effetti nel termine stabilito dalla lettera di carico; eccettuati i casi di forza superiore legalmente provata. (d. *Art.* 97.)

3. — È garante delle avarie, o perdite delle mercanzie, ed effetti, qualora non esista stipulazione contraria nella lettera di carico, o forza superiore. (d. *Art.* 98.)

4. — Esso è pure garante di tutto ciò che vien fatto dal commissionato intermediario al quale egli indirizza le mercanzie. (d. *Art.* 99.)

5. — Qualora non esista un patto in contrario, la mercanzia uscita dal magazzino del venditore, o di chi la spedisce, viaggia a rischio e pericolo di quello a cui essa appartiene, salvo il regresso contro il commissionato, ed il vettore incaricato del trasporto. (d. *Art.* 100.)

6. — La lettera di carico forma un contratto tra chi spedisce ed il vettore, ovvero tra quello che spedisce, il commissionato ed il vettore. (d. *Art.* 101.)

7. — La lettera di carico deve esser munita di data: deve esprimere la natura, e il peso o la qualità degli oggetti da tra-

sportarsi; il termine dentro il quale deve effettuarsi il trasporto. Indica ancora (se pure vi è un commissionato, per di cui intromissione si eseguisce il trasporto) il nome e domicilio del medesimo, il nome della persona a cui è diretta la mercanzia, il nome e domicilio del vettore; enuncia ancora il prezzo della vettura, e l'indennizzazione dovuta per causa di ritardo: è firmata da quello che spedisce, e dal commissionato; e indica in margine le marche e i numeri degli oggetti che devono essere trasportati. La lettera di carico è copiata dal commissionato senza intervalli ed interruzioni, sopra un Registro numerato, e munito di firma e cifra in ogni foglio. (d. *Art.* 102.) V. Vettore.

COMMISSORIALI. V. Rogatorie, Sussidiarie.

COMMODATO. *Contratto reale, mediante il quale si concede ad alcuno l'uso gratuito di una cosa non fungibile, che sia in commercio, perchè se ne serva, e la renda nella stessa specie dopo essersene servito.*

COMPAGNIE SACRE. *Adunanze di persone che si associano per esercitare opere spirituali; delle quali compagnie talune sono contradistinte col titolo di Confraternite, altre di Congregazioni, altre di Società, altre di Centurie ec.*

— Dritto Regio. — È proibito erigere confraternite, società, centurie ec. e il ravvivare le già estinte senza la permissione del Governo secolare. (*L.* 28. *Ottobre* 1756.) (a)

(a) *Il Motup. del* 21. *Marzo* 1785. *che soppresse questi collegj secolari contiene diverse considerazioni, alle quali la presente serve di chiusura e di transunto. ,, Il primo instituto di tali società, per quanto buono fosse ,, nella loro fondazione, trovasi come ogni altra umana istituzione dopo ,, molto tempo indebolito e corrotto: onde invece di essere adunanze di edi- ,, ficazione, di carità fraterna, e di servizio alle cure, sono spesse volte ,, di scandalo per le disunioni e le liti, per l' attacco all' interesse, per i ,, maneggj nella collocazione delle cariche, limosine e doti, per l' indipen- ,, denza dai Curati, e molte volte per l' animosità e picche contro di loro, ,, per la vanità, gara, e superfluità delle spese inutili e di lusso, per l' im- ,, proprietà dei pranzi, specialmente in campagna, e per l' indecenza con ,, cui molte delle loro Chiese sono uffiziate. ,,*

COMPARAZIONE di carattere. V. Proc. civ. art. 397. segg.

COMPENSAZIONE. *Mezzo compendioso, per cui, trovandosi nel medesimo tempo due persone reciprocamente debitrici e creditrici, si opera per ministero della Legge una mutua contribuzione dei loro respettivi debiti e crediti, e la conseguente liberazione di ambedue.*

— Rapporti di Proc. civ. — V. Reg. art. 755., 946.

— Dazio di Regis. V. Conguaglio.

COMPETENZA. *Giurisdizione dei Tribunali applicata al soggetto della Causa, o alla qualità delle persone, o dei luoghi,*

— *Regol. proc. civ. art.* 5. e 209. V. Tribunali, Foro ec.

— Proc. Crim. ec. Regolam. 35.

COMPLICITA' nei delitti. *Si chiamano propriamente complici, correi, e socj del delitto coloro i quali cospirano insieme e fisicamente alla di lui perfezione.*

COMPLIMENTARIO. *Il primo fra i ministri di una casa di commercio, che facendo l'uffizio di Segretario, e spesso le veci di colui che rappresenta la ditta, tratta gli affari ed accoglie le persone che si recano al banco.*

COMPRA, e vendita. *Convenzione con la quale uno si obbliga a consegnare una cosa, e l'altro a pagarla.*

1. — Dazio di Regis. — V. Vendite.

2. — Dritto commerc. — Le Compre e vendite in materie commerciali si provano 1. per mezzo di atti pubblici; 2. per mezzo di scritte private; 3. col Registro, o nota di un Agente di Cambio o sensale, debitamente firmata dalle parti; 4. con una fattura accettata; 5. colla corrispondenza; 6. per mezzo delle partite di libro, e 7. per mezzo della prova testimoniale nei casi in cui il Tribunale credesse opportuno di ammetterla. (*Cod. Comm. Art.* 109.)

COMPROMESSO. *Commissione d'una causa al giudizio degli arbitri, e da decidersi da questi per interesse di tutte le parti, secondo i dettami della giustizia; qual Giudizio si dice perciò* compromissario, o arbitramentale.

1. — Regol. giud. — I Compromessi saranno autorizzati per le sole cause di prima istanza, e per le sole persone che hanno la disposizione libera dei loro averi con le limitazioni e dichiarazioni delle quali sarà parlato in appresso. (*L.* 13. *Ottobre* 1814. *Art.* 10.)

2. — I soli Avvocati del Collegio, i Dottori descritti nei sei ruoli dei Procuratori approvati presso il Consiglio di Giustizia, presso le Rote di Siena, di Pisa, di Arezzo e di Grosseto, e presso il Magistrato civ. e consolare di Livorno, e i Professori di Legge addetti alle Università di Pisa e di Siena, potranno essere nominati ed eletti giudici compromissarj per tutto il Gran-Ducato. (d. *Art.* 61.)

3. — Potranno essere nominati ed eletti giudici compromissarj anche i Procuratori autorizzati a difendere le cause civili, e inseriti nei ruoli che esisteranno presso i Commissarj Regj di Pistoja, e di Pontremoli, e presso i Vicarj, ma solamente nel Circondario della Rota, alla cui giurisdizione è soggetto il Commissariato, e il Vicariato respettivo. (d. *Art.* 62.)

4. — Non è impedito ai Giudici di prima istanza di accettare gratuitamente l'uffizio di arbitri e di giudici compromissarj nelle controversie, in cui abbiano interesse persone sottoposte alla loro giurisd. civ. (d. *Art.* 63.)

5. — Resta nonostante preservata a tutti indistintamente gli abitanti della Provincia Inferiore la facoltà conceduta ai medesimi dalla Legge degli 11. Aprile 1778. di compromettere le loro differenze o cause in ogni e qualunque persona. (d. *Art.* 64.)

6. — Resta egualmente preservata l'indistinta facoltà di compromettere in ogni e qualunque persona le cause e differenze mercantili. (d. *Art.* 65.)

7. — Il Compromesso potrà essere fatto in arbitri per decidere ai termini di giustizia, o in arbitratori con facoltà di staglio e stralcio a misura delle ragioni delle parti. Tanto nel primo, quanto nel secondo caso potrà esser rinunziato o riservato l'ap-

pello, e senza la rinunzia espressa s' intenderà riservato, e la causa si devolverà alla Rota di prime appellazioni, da cui dipende il Tribunale che dovrà pubblicare il Lodo; e quanto alle seconde appellazioni si osserverà il metodo che si osserva nelle altre cause di corso ordinario. Se poi nell' atto di compromesso sarà stato renunziato all' appello, non si ammetterà ulteriore giudizio, e il succombente potrà soltanto comparire in prima istanza a sostenere la sua lesione nel Lodo degl' arbitri, come lo potrebbe in ogni altro contratto correspettivo. (d. *Art.* 66.)

8. — EMOLUM. GIUDIC. — Pel registro degli Atti dell' accettazione degli arbitri è dovuto nelle Cause sopra gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. — —
(3. . . . . « — 13. 4.

e fino agli Scudi 100.

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . « — 13. 4.
(3. . . . . « — 6. 8.

(*Tarif.* 1814. 1815. *Art.* 24.)

9. — Per la pubblicazione dei Decreti interlocutorj degl' arbitri è dovuto

nelle Cause di merito sopra gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 3. 13. 4.
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 16. 8.
(3. . . . . « 1. 4. 8.

nelle Cause di merito fino agli Scudi 100.

(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. — —
(3. . . . . « — 13. 4.

(*II.* dd. *Art.* 41.)

10. — Per la pubblicazione delle Sentenze degli arbitri, oltre il dritto pel Decreto, è dovuta la quarta parte della tassa proporzionale stabilita per le sentenze che si proferiscono dal Tribunale secondo la natura delle cause. (*II.* dd. *Art.* 42.)

11. — DAZIO DI REGIS. — Sono soggetti al dritto fisso di una lira i compromessi i quali non contengono alcuna obbliga-

zione o contratto soggetto al dritto proporzionale. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 1. *Art.* 13.)

12. — Onorar. dei Procur. — Per le Scritture d'intimazione agli arbitri per emanare il Lodo:

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . « 1. 3. 4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 90.)

13. — — Pel disteso di compromesso:

1. Ruolo L. 7. — —
2. . . . . . « 4. 13. 4.
3. . . . . . « 3. 10. —
4. . . . . . « 2. 6. 8.

(*Tarif.* d. *Art.* 142.)

14. — — Tutte le altre funzioni che occorreranno avanti gli arbitri saranno tassate in egual forma che quelle prescritte pei Tribunali, e secondo la respettiva loro natura. (*L.* d. *Art.* d.)

COMUNICAZIONE di documenti.

— Proced. civ. — V. Regolam. Art. 181. segg.

FINE DEL SECONDO TOMO